

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA
"F. DATINI"
Serie verde. Edizione di fonti in CD-rom
2

STATUTI DELL'ARTE DELLA LANA
DI PRATO
(SECOLI XIV-XVIII)

A CURA
DI RENATO PIATTOLI E RUGGERO NUTI

FIRENZE
TIPOGRAFIA GIUNTINA S.A.
1947

Istituto culturale e di documentazione Lazzerini
© gennaio 2014

DATI BIBLIOGRAFICI:

Arte della lana [Prato]

Statuti dell'Arte della lana di Prato (secoli XIV-XVIII) / a cura di Renato Piattoli e Ruggero Nuti. - Firenze : Tipografia Giuntina, 1947. - 299 p., [1] c. di tav. ; 26 cm

**L'edizione è stata realizzata
grazie al contributo di:**



Fondazione
Cassa Risparmio
di Prato

Federigo Mela

STATUTI DELL'ARTE DELLA LANA
DI PRATO

(SECOLI XIV-XVIII)


A CURA

DI RENATO PIATTOLI E RUGGERO NUTI

Federigo Mela

FIRENZE
TIPOGRAFIA GIUNTINA S. A.

1947



STATUTI DELL'ARTE DELLA LANA
DI PRATO

(SECOLI XIV-XVIII)

A CURA

DI RENATO PIATTOLI E RUGGERO NUTI

Renato Nuti

FIRENZE
TIPOGRAFIA GIUNTINA S. A.

1947

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE
STATION #1

400 GUY ST. OTTAWA

NOV 11

F.M. 466

~~Handwritten signature~~

RECEIVED
J. B. ARTHUR, ATTORNEY



*L*a pubblicazione degli Statuti dell'Arte della lana di Prato mi parve utile ed opportuna non soltanto per il progresso degli studi, ma anche per la maggior valorizzazione dell'attività laniera, che fu in antico ed è oggi il fondamento della vita di Prato.

Ora che la pubblicazione è compiuta, sono lieto di averla promossa ed incoraggiata in segno di devoto affetto verso la mia Città.

Che io, pratese e laniere, mi sentissi indotto, il giorno che decisi di promuovere la pubblicazione di un volume su un argomento di storia locale, a dedicarlo all'illustrazione dell'industria dei pannilani di Prato, è cosa di cui ognuno può capacitarsi agevolmente. Che poi detto volume invece di una monografia contenga una fonte, e che, perciò, si rivolga piuttosto che alla generalità delle persone colte, comprendendo fra queste i lanieri non insensibili di fronte ai problemi storici della loro industria, alla ristretta cerchia dei competenti in cose storiche - dei tecnici della storia, insomma - è dipeso dal consiglio di coloro cui mi rivolsi per la realizzazione del progetto e la cui autorità è fuori di ogni discussione: Renato Piattoli, il massimo cultore che finora abbia avuto la storia medioevale di Prato e ad un tempo titolare della cattedra di Paleografia e Diplomatica dell'Università di Firenze, e l'archivista del Comune Ruggero Nuti, che con tanta competenza e diligente passione si è dedicato al riordinamento degli archivi antichi cittadini.

Perchè tale era l'opinione dei due studiosi: che una storia dell'industria laniera di Prato non poteva che riuscire lacunosa e manchevole sotto ogni aspetto per non essere ancora sufficientemente conosciute e criticamente elaborate le fonti su cui delinearla e condurla, e in primo luogo tra esse, gli Statuti dell'antica Arte dei lanaioli, i quali in certo modo ne costituiscono l'ossatura; che l'opera dello storico doveva essere spianata, e perciò preceduta, dall'opera del filologo della storia. Soggiunsero che questa, del resto, era la malattia cronica della storiografia pratese: la mancanza di fonti edite, ed edite con criteri veramente scientifici; che, inoltre, per certe fonti esisteva la possibilità di pubblicarle inserendole in colle-

zioni sotto il patrocinio di Enti culturali a carattere nazionale, mentre per altre - tra cui erano da annoverarsi gli Statuti dell'Arte della lana - vano sarebbe stato il ricorso all'organo ufficiale, la Deputazione Toscana di Storia patria, perchè dotata di mezzi troppo inferiori alle esigenze.

Stando le cose in tal modo, non solo accettabile, ma anzi doveroso mi parve che la mia iniziativa, quantunque quella di un privato e quantunque limitata ad un solo volume, dovesse essere diretta nel senso suggerito, ed implicitamente desiderato, da studiosi tanto autorevoli.

Così fu il testo di tutti gli Statuti sopravvissuti dell'Arte della lana, dai più antichi ai più recenti, a costituire la presente opera, che io offero alla mia Città affinchè possa annoverarla fra le numerose e cospicue testimonianze della sua nobiltà.

Mi sia lecito di augurare che a questo volume altri ne seguano, sì che, colmate per quanto è possibile le lacune con la pubblicazione delle fonti, si riesca poi a pubblicare una storia dell'attività laniera, industriale e commerciale, di Prato. La qual cosa non può e non deve essere indifferente agli industriali lanieri, perchè una tale storia, vivificando un passato degno di molta considerazione se non addirittura glorioso, offrirà motivo di fiducia nell'avvenire e la certezza che tutte le difficoltà, che di volta in volta si presenteranno, saranno superate, così come nei secoli passati furono superate con fermezza dai nostri concittadini.

D'altra parte sono certo che le maestranze, che sempre dettero prova di attaccamento agli strumenti di lavoro, continueranno ad omare questa ricca ed antica tradizione di laboriosità e di intelligente intraprendenza agevolando l'auspicato progresso delle aziende e, con queste, della nostra Città.

Prato, Settembre 1947

GIUSEPPE CANOVAI

PREMESSA

Le tracce più antiche di una lavorazione di panni in Prato rimontano al secolo XII. Nel 1107 già esisteva una gualchiera vicino al punto dove di lì a poco sarebbe sorta Porta Capodiponte, su quella gora che nel 1296 si chiamava delle Gualchiere ed oggi porta il nome di gora della Romita¹. D'altra parte un Bonone testore, tessitore, comparisce dal 1164 in alcune carte della badia di Montepiano². Quest'ultima testimonianza è importante poichè mostra come certe fasi del processo lavorativo dei panni fino ad allora rimasto nella cerchia dell'economia domestica cominciarono a divenire l'occupazione prevalente di una classe di persone. Di gualchiere, infatti, vi era bisogno anche nei luoghi in cui la produzione delle stoffe esisteva perchè favorita da un largo esercizio della pastorizia, ma senza uscire dalla famiglia e senza oltrepassare in quantità le esigenze familiari, come sull'Appennino Bolognese, dove gli enti religiosi, dotati di maggiore iniziativa economica delle persone laiche, oltrechè più forniti di numerario, ne eressero una discreta quantità³.

¹ *Lo statuto dell'Arte dei padroni dei mulini sulla destra del fiume Bisenzio (1296)*, a cura di R. PIATTOLI, Prato, 1936, pp. 40-3.

² *Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano (1000-1200)*, a cura di R. PIATTOLI, Roma, 1942, nn. 141 (1164 maggio) e 167 (1175 gennaio 16).

³ Il 18 febbraio 1191 il re Enrico VI liberava da ogni indebita esazione « molendina... vel walcherias, que nunc habent edificata vel quecumque in posterum edificaverint », della badia di Montepiano (*Le carte cit.*, n. 205). E già prima del 1220 il pievano di Succida, oggi Capanne nel Comune di Granaglione, godeva dei redditi di una gualchiera (cf. *Liber censuum Comunis Pistorii*, per cura di Q. SANTOLI, Pistoia, 1915, n. 100).

Nel corso del Dugento le gualchiere crebbero in numero straordinariamente elevato, sì che di per se stesse dimostrano non solo l'esistenza di una industria laniera, ma anche che questa industria in breve volger di decenni aveva raggiunto uno sviluppo tale da alimentare tutto un commercio di importazione e esportazione. Necessitando esse della forza motrice di un corso d'acqua, sorsero tutte in Valdibisenzio, da Santa Lucia a Vaiano. Tra i proprietari furono, oltre i soliti enti monastici come le badie di Vaiano e di Grignano, la curia imperiale di Prato, gli Ormannetti, i Vinaccesi e altre persone di minor levatura. Già nel 1254 alle gualchiere di Valdibisenzio si avviavano persino i panni dei lanaioli fiorentini, ciascuno dei quali, a causa della scarsità di opifici del genere nelle zone del loro territorio accessibili con poco dispendio, cercava di accaparrarsi l'uso esclusivo d'una d'esse¹; fatto questo di cui dovè occuparsi lo stesso Comune, certamente avanti al 1285².

Primo indizio di quell'affannosa ricerca di mano d'opera specializzata da parte dei lanaioli pratesi che in progresso di tempo spinse l'Arte della lana di Firenze a sancire la massima pena del divettamento

¹ Vedi documento del 4 agosto 1254 edito ne *Lo statuto* cit., p. 15. Non sarà inutile soggiungere che nel 1314 la Signoria di Firenze protestava per le registrazioni e le tasse imposte ai panni fiorentini portati a gualcare a Prato (ivi, p. 233).

² Rubrica « De pena gualcherariorum iurantium precepta alicuius forensis » — di senso poco chiaro se non ricollegata al documento del 1254 cit., nella nota precedente — edita in *Consigli del Comune di Prato (15 ottobre 1252-24 febbraio 1285)*, a cura di R. PIATTOLO, Bologna, 1940, p. CIX, nota 4. — Ricordiamo che menzione di Prato è fatta nello statuto dell'Arte della lana di Firenze del 1317, appunto là dove trattasi « de gualcherariis et eorum portitoribus » (*Statuto dell'Arte della lana di Firenze*, a cura di A. M. E. AGNOLETTI, Firenze, 1940, p. 182: « Gualcherarii et portitores pannorum ad gualcherias teneantur et debeant portare et portari facere et salvare et bene ac legaliter custodire omnes pannos et petias pannorum, qui eis dati et missi fuerint ad gualcandum, et aliquem pannum vel petiam panni, quam portaverit, non dimittere in custodiam vel conservationem aut in depositum vel guardiam vel aliquo alio modo alicui persone dare in via publica, in civitate Florentie vel in terra Prati aut aliqua alia parte, domo vel apotheca aut alio loco, sub pena..... »).

contro gli affettatori di panni che si trasferivano a Prato¹, è il privilegio dell'esenzione da ogni peso fiscale elargito il 7 aprile 1243 ai Veronesi e Lombardi (e intendasi: tutti i nativi a settentrione del crinale dell'Appennino) che si erano o si sarebbero portati a Prato a esercitare il mestiere di lanaiolo o di tintore². Nonostante il sussidio di tali preziosi esperti, i fabbricanti trovavano conveniente cedere una parte dei panni grezzi a lanaioli di altre città che ne curavano la rifinizione³. I rimanenti, — che, certo, erano in maggior numero, — dopo aver ottenute tutte le cure necessarie, servivano al consumo locale o si diffondevano fino in lontane regioni pari in fama ai più rinomati del tempo⁴.

¹ *Statuto* cit., p. 119: «Item, quod nullus affetator de civitate vel districtu Florentie vel aliunde, qui morari consueverit in civitate vel districtu Florentie, possit vel sibi liceat ire, stare vel morari in terra Prati vel eius districtu ad affetandum et pro affetando sive causa affetandi pannos pratenses; et si contrafecerit, privetur omnino de arte et ab arte predicta et ab omni offitio et beneficio dicte artis; et sit precisum. Et hec additio non trahatur ad preterita set futura».

² *Consigli* cit., p. XXIII. Intorno a questa colonia di operai, che si resse con dei propri rettori, cf. C. CIPOLLA, *Briciole di storia scaligera*, Verona, 1889; G. CIANI, *Appunti e note sull'arte della lana in Prato: la colonia veronese del secolo XIII*, in *Arch. Stor. Pratese*, I (1916), pp. 78-83.

³ Un documento del 27 marzo 1292, scoperto e fatto conoscere da L. CHIAPPELLI, *L'arte della lana in Prato ai tempi di Dante*, in *Arch. Stor. Pratese*, IV (1921), p. 14, parla di dieci braccia «panni pratensis isbiadati» che vennero dati a tosare in Firenze da un fiorentino a due artigiani del posto. Più tardi l'Arte della lana di Firenze, per proteggere gli operai della città, da un lato, e dall'altro per impedire che i suoi lanaioli si trovassero in concorrenza con quelli di Prato nelle botteghe di rifinizione, proibì ai conciatori e agli affettatori di trattare «pannos pratenses vel qui in terra Prati fuerint fabricati». Questo si legge nella medesima rubrica donde abbiamo tratto il passo riportato alla nota 1.

⁴ Per una menzione di panno pratese del 1273, cf. *Consigli* cit., p. 55. Ivi, a p. 319, parlasi di vestimenti «de panno pratensi gentili medie lane» (1280 dicembre 6). La «saia de Prato» comparisce in un documento senese del 1294 pubblicato da G. MILANESI, *Documenti intorno alla Pia de' Tolomei ed a Nello de' Pannocchieschi suo marito*, in *Giornale Stor. degli Archivi Toscani*, III (1859), p. 29. Un processo fiorentino del 1283 citato da R. CAGGESE, *Un Comune libero alle porte di Firenze nel secolo XIII (Prato in Toscana)*, Firenze, 1905, nota 3 a p. 143, concerneva panni franceschi, fiorentini, milanesi e pratesi diretti a S. Severino Marche.

Sarebbe inutile dirlo, il Comune esercitò una continua sorveglianza sulla più importante industria del luogo sia per proteggerla, in quanto costituiva la principale fonte di benessere e di sostentamento della popolazione, sia perchè il fervido va e vieni tra bottega e bottega e i processi lavorativi stessi non recassero intralcio alla vita cittadina e non portassero danno alla pubblica igiene. Di tale azione rimangono eloquenti vestigi negli statuti comunali e tra le deliberazioni dei vari Consigli. Alcune rubriche dello statuto comunale in vigore nel 1322 o subito prima, concernenti più o meno da vicino i lanaioli e la loro Arte, compaiono tra i testi che pubblichiamo per essere state trascritte nel libro degli statuti artigiani; e noi abbiamo cercato di corredarle di notizie atte a dimostrare la loro esistenza, in forma identica o meno, nelle redazioni precedenti. Non ci distendiamo perciò sull'argomento, se non per aggiungere che una rubrica dugentesca ordinava che ogni nuovo podestà interpellasse il Consiglio generale intorno al « *devetum guadi et cineris* », in altre parole se dovesse considerarsi lecita o non la riesportazione del guado e della cenere — materie necessarie ai tintori — che venivano a Prato da Firenze o dal suo distretto¹. Nè sarà fuori di luogo accennare come il 17 dicembre 1298 gli Otto difensori del Popolo e il gonfaloniere di giustizia, — che riuniti insieme costituivano il governo pratese, — decretavano, insieme con i loro Dodici consiglieri, che nessuna persona dovesse eseguire qualche lavoro attinente all'arte della lana in Prato o nel distretto se non per conto di pubblici lanaioli (dove pubblici andrà inteso nel senso di iscritti all'Arte) originari di Prato²; e poi

¹ Cf. nota 4 a p. 6.

² Arch. Comunale di Prato, filza 274, *Diurnini*, vol. 7^o, c. 14^r:

Die .xvii. decembris.

Convocatis et congregatis octo defensoribus populi, gonfalonerio iustitie terre Prati et .xii.^{im} eorum consiliariis et dicte terre in domo nova comunis Prati, ubi fiunt consilia pro dicto comuni, ad sonum campane ut moris est, facto prius partito et misso partito solempniter inter eos ad pissides et palloctas et demum obtento per duas partes eorum et ultra secundum formam statuti, stantiatum, decretum et firmatum fuit per ipsos octo, gonfalonerium et duodecim, quod nulla persona in Prato vel

il 24 novembre 1305 proibivano, da soli, di esportare fuori delle cerchie della terra filati di lana e di stame e pannilani grezzi senza il consenso dei consoli dell'Arte¹.

Quest'ultima non è la prima menzione diretta che si possenga sia dei consoli dell'Arte della lana, sia dell'Arte stessa, poichè ne rimangono di più vetuste, se pure non di tanto quanto ci aspetteremmo dopo aver conosciuto l'importanza raggiunta nel secolo XIII dall'industria laniera pratese. Il fatto sta che misere reliquie sopravvivono delle carte del Comune anteriori alla battaglia di Benevento e al ritorno dei guelfi entro le mura, che ne fu la conseguenza, mentre frammentarie al massimo sono le serie dugentesche dal 1267 in poi: niuna maraviglia,

eius districtu faciat et fieri faciat aliquod laborerium lane alicui qui non sit publicus lanaiolus et terrigina terre Prati. Et quod d. potestas terre Prati, tam presens quam futurus, possit, teneatur et debeat [il testo ha i tre verbi al plurale] de predictis cognoscere et terminare, et delinquentes nomine pene pro qualibet vice condempnare in sol. decem denariorum, et ipsam condempnationem exigere cum effectu; que pena solvatur comuni Prati. Et quod ipse d. [il testo: ipsi domini] potestas predicta omnia publice banniri faciat per terram Prati per preconem comunis Prati. Salvo si dictum stantiamtum esset contra formam statutorum populi, habeatur ex nunc pro non facto et non scripto et nullius sit valoris.

¹ Arch. Comunale di Prato, filza 276, *Diurnini*, vol. 10°, c. 7°:

Die. .xxiiii°. mensis novembris.

Convocatis et congregatis dd. otto et gonfalonerio iustitie terre Prati in domo nova predicta ad sonum campane, ut moris est, facto primo et misso partito solepniter inter eos ad pissides et pallottas et demum obtento per duas partes ipsorum et ultra, stantiatum, ordinatum et firmiter ad hoc, ut ars lane de Prato non destruat vel fraudetur, set defendatur et manuteneatur et in solida vigeat firmitate, statutum, decretum et ordinatum [così ripetuto nel testo] est per eos, quod nulla persona possit, audeat vel presummat extrahere vel exportare extra circulas terre Prati aliquam lanam filatam vel stamen filatum aut aliquem pannum de lana greggeum sine expressa licentia consulum artis lane de Prato sub pena et ad penam sol. .c. denariorum pro qualibet persona contrafaciente et qualibet vice per d. capitaneum auferendam; et quilibet in predictis et quolibet predictorum possit denunciare et accusare et habeat medietatem pene. Et quod gabbellerii positi ad portas terre Prati et circularum terre Prati teneantur et compellantur facientes contra predicta capere et denunciare et accusare sub dicta pena. Et predicta d. capitaneus teneatur executioni mandare et observari facere ad petitionem consulum predictorum.

quindi, se non è stato possibile scendere più addietro del 24 maggio 1271¹. Tra le notizie che abbiamo messo insieme meritano di esser poste in particolare rilievo quelle che mostrano come il Comune, uso a servirsi delle competenze specifiche nella risoluzione di speciali problemi e di rimettersi al desiderio degli aventi interesse negli affari che riguardavano gruppi determinati di cittadini, affidò ai consoli dell'Arte lo stabilire a quali dei lavoratori veronesi e lombardi dovesse attribuirsi il ricordato privilegio², e ai medesimi, uniti ai consoli dell'Arte dei panni di Francia, il determinare chi dei forestieri fosse tenuto o esentato dal pagamento del pedaggio³. Un criterio non dissimile seguivano i membri del Consiglio generale quando affidavano — e ciò era la regola — ai consoli dei lanaioli, oppure a una commissione di cui essi facessero parte, la soluzione del quesito del divieto del guado e della cenere⁴. L'intervento del Comune nella vita interna dell'Arte si spinse ai primi del Trecento (nel 1323 il sistema era già in vigore) persino alla nomina dei consoli.

Valgano queste schematiche notizie a non far giungere lo stu-

¹ Sotto tale data venne sporta la seguente denuncia: « Coram vobis d. Rugerio nunc vicario potestatis Verterius et Mergullius consules artis lane de Prato denuntiant Pagnatum f. Lucchensis de Feghine, discipulum Guidalocci Ricevuti, quem dicunt furtive abstulisse de apoteca dicti Guidalocci magistri sui lanam filatam et non filatam et saccos. Quare petunt ut ex officio vestro predicta inquiratis omni modo quo melius potestis, et spetialiter a dicto Guidalocci et a quibuscumque potestis, cum sit res mali exempli. Item dicti consules denuntiant Falcuccium donne Francesche, quem dicunt fuisse receptorem de lana suprascripta. Et hec dicunt fuisse de mense maii » (Arch. Comunale di Prato, filza 1726, *Atti civili e criminali*, c. 121').

² *Consigli cit.*, p. LX (dalio statuto entrato in vigore nel marzo 1285). Cf. anche GIANI, *Appunti e note cit.*, p. 80.

³ *Consigli cit.*, p. XXXVI (da rubrica di redazione statutaria posteriore al 1271, ma anteriore al 1279).

⁴ *Consigli cit.*, pp. 70 (1276 gennaio 4), 168-69, 377, 444 (« ... a consulibus artis lane et guadi », quasichè l'Arte fosse formata di lanaioli e tintori posti su un piede d'uguaglianza), 455, 464 (1285 febbraio 20), e anche CIII. Il « devetum guadi et cineris » nel 1297 era ancora di competenza del Consiglio generale, come si scorge dall'articolo postumo di G. GIANI, *Per la storia dell'arte della lana in Prato*, in *Arch. Stor. Pratese*, VIII (1929), p. 101.

dioso del tutto impreparato di fronte allo statuto redatto sul chiudersi del primo ventennio del Trecento: con questo la presente edizione si inizia per arrestarsi soltanto alle soglie della seconda metà del Settecento, venti anni prima che l'Arte scomparisse in seguito alla soppressione delle corporazioni artigiane decretata dal granduca Pietro Leopoldo (27 novembre 1775). Tutto il materiale è raccolto nei volumi 609 e 610 dell'archivio antico del Comune di Prato, dove si conservano anche altre scritture un giorno appartenute all'Arte della lana e alle rimanenti Arti della città¹. Il più antico dei due libri è edito per nostra cura, il più recente per cura di Ruggero Nuti, esperto e benemerito cultore delle memorie della sua terra; dell'uno e dell'altro omettendo i documenti di carattere non statutario.

Dello statuto fondamentale redatto tra il 1315 e il 1320 è sopravvissuta soltanto una piccola porzione, la perdita di un cospicuo numero di carte ha prodotto una lacuna cronologicamente compresa tra il 26 giugno 1376 e il 7 novembre 1454. Nonostante tali inconvenienti, purtroppo ben noti per esperienza a quanti hanno pratica di antichi testi, il complesso statutario che portiamo alla luce costituisce il più saldo e il più valido fondamento della storia dell'Arte della lana di Prato e insieme una delle fonti più cospicue per la storia dell'industria laniera in Toscana. In quanto, poi, all'opportunità della sua pubblicazione, basta porre al contrasto che esiste tra il numero degli scritti intesi a illustrare le vicende nei tempi della produzione dei panni di Prato — segno indubbio del fascino esercitato dal tema — e la deficienza della loro informazione². Essa è tanto grave, non appena si scende più addietro del

¹ Vedeasene una accurata descrizione in *Comune di Prato - Inventario dell'archivio antico*, a cura di R. NUTI, Prato, 1939, pp. 182-91.

² Elenchiamo in ordine cronologico le pubblicazioni che trattano ex professo di storia dell'arte della lana in Prato non citate nelle pagine precedenti: E. BRUZZI, *L'arte della lana in Prato*, Prato, 1920; S. NICASTRO, *Crisi nell'industria e nel commercio pratese: cause e rimedi*, in *Arch. Stor. Pratese*, III (1920), pp. 159-66, e IV (1921), pp. 71-9; interessa il sec. XVIII; R. NUTI, *Un frammento di antico statuto dell'Arte della lana di Prato*, ivi, VIII (1929), pp. 11-28: pubblica lo statuto del 1315-20 di sulla copia tratta da Giuseppe Maria Casotti che ricordiamo



risorgimento industriale del secolo scorso, che il comm. Giuseppe Canovai, raro connubio di laniere e di uomo di studio, ha voluto porvi pronto rimedio promovendo questa pubblicazione. A lui, pertanto, deve andare la gratitudine di tutti coloro che ne trarranno giovamento.

Non è il caso di distenderci intorno al sistema tenuto nell'edizione dei testi, che è quello consueto a seguirsi per le fonti storiche. Non ci è parso opportuno raccogliere i pochi termini tecnici in un glossario, ma ne è stato tenuto conto nell'indice generale.

RENATO PIATTOLI

a p. 13, nota 2; E. BRUZZI, *Il lanificio pratese 200 anni sono*, ivi, XVII (1939), pp. 31-6; — *L'organizzazione del lavoro nell'antica arte della lana pratese*, ivi, XIX (1941), pp. 57-62; — *I nostri antichi tiratoi*, ivi, XX (1942), pp. 41-7. Scopi divulgativi ebbero gli articoli di B. CALAMAI, *L'arte della lana in Prato*, in *Realtà*, 1° nov. 1930; e R. NUTI, *L'arte della lana di Prato*, in *L'Osservatorio. Rassegna del Comune di Prato*, 1934, n. 3-4. — In quanto agli scritti di carattere regionale, Prato comparisce con una paginetta e qualche notiziola sparsa in F. MARIOTTI, *Storia del lanificio toscano antico e moderno*, Torino, 1864; mentre a mala pena è possibile giustificare l'accenno a Prato nel titolo del volumetto di V. GORI, *Breve storia dell'industria laniera toscana, specialmente fiorentina, in rapporto colla medesima in Prato e nei luoghi di maggior produzione*, Prato, 1920. Pura compilazione, che per Prato tenne presente il volume edito dal Bruzzi nel 1920, è il lavoro di G. PIEROTTI, *L'arte della lana in Toscana*, Firenze, 1926. E dalla cit. op. del Bruzzi (e da un altro suo articolo che qui sotto ricorderemo come edito nel 1935) attinse con larghezza anche C. CALAMAI, *Floridezza e decadenza dell'arte laniera fiorentina in rapporto alla pratese (Il Trecento e il Settecento)*, Firenze, 1930, un precedente lavoro del quale, *L'industria laniera nella Provincia di Firenze*, Firenze, 1927, non ha interesse per gli studi storici. Un buon contributo di nuovi materiali per Prato e per gli altri centri di produzione laniera apportò il Bruzzi con *L'arte della lana nel granducato di Toscana alla fine del dominio mediceo*, in *Arch. Stor. Pratese*, XIII (1935), pp. 6-23, mentre il suo tentativo di elevarsi a una visione più ampia, con lo studio *Sulla storia dell'arte della lana in Toscana considerata nella sua genesi e nel suo svolgimento*, ivi, XV (1937), pp. 72-87, 126-40, 157-77; XVI (1938), pp. 14-42, non può essere considerato raggiunto per palese disparità tra l'argomento e le forze.

AVVERTENZA

Nel testo dei documenti sono state adoperate le seguenti abbreviazioni, tranne quando potevano generare dubbi di interpretazione:

cd. = condam.	ind. = indictio, onis.
d. = dominus, i.	lib. = libra, ae; librae, arum.
dd. = domini, orum.	ol. = olim.
den. = denarius, ii; denarii, orum; denaro, i.	qd. = quondam.
f. = filius, ii.	sol. = solidus o soldus, i; solidi o soldi. orum; soldo, i.
flor. = florenus, i; floreni, orum.	

E, in più, nell'indice:

canc. = cancellarius.
cap. = capitaneus populi.
cor. = corrector brevium artium.
not. = notarius, ii; notaio, i.
not. cor. = notarius correctorum brevium artium.
not. ref. — notarius reformationum communis.
op. = operarius operae S. Cinguli.
ref. = reformator artis lanae.

La sigla ACP indica l'Archivio antico del Comune di Prato.

VOLUME PRIMO
DI STATUTI DELL'ARTE DELLA LANA
DI PRATO

(1320 circa - 1533)

A CURA DI
RENATO PIATTOLI

Cli statuti dell'Arte della lana più venerandi di età sono contenuti nel volume dell'Archivio Comunale di Prato che oggi porta il n. 609. Una inelegante copertina di cartoncino grigio, appostavi in tempi relativamente recenti, racchiude il registro, composto di fascicoli membranacei di formato assai grande (cm. 41×27). Nel titolo scritto da mano del secolo scorso sulla costola di pergamena, « Frammenti di ordini dal 1454 al 1533 », di proprio vero c'è soltanto l'anno 1533, di quasi vero il sostantivo frammenti. Accanto a una più ampia sezione rilegata esistono dei fogli, i quali portano una numerazione progressiva autonoma e ora sono sciolti, mentre un tempo furono cuciti tra loro in modo da formare un fascicolo. Che poi tale fascicolo fosse stato unito con qualche accorgimento alla sezione rilegata, è cosa incerta: Sicuro è questo, che l'accozzo delle due sezioni entro la stessa coperta era già in atto quando Francesco Ceccarelli ricopriva l'ufficio di vice-cancelliere dell'Arte, poichè egli avvertì, sulla copia che trasse di uno dei documenti della sezione aggiunta, esistere la fonte « nel Libro de' Capitoli Vecchi di detta Arte, a c. 12, faccia 2^a »¹. Se, d'altra parte, l'avvertenza preposta da Giuseppe Maria Casotti alla trascrizione che dettò di quanto ai di nostri è raccolto nel vol. 609 parla di due libri distinti², vuol dire che l'erudito genealogista si accorse, e dalla nu-

¹ ACP, filza 634, contenente atti e processi civili dell'Arte della lana, c. 412.

² ACP, vol. 611, il quale si apre con la seguente avvertenza: « In questo volume si contiene la copia di due libri di cartapeccora esistenti nell'arte della lana della città di Prato, dove sono originalmente registrati gli antichi ordini, statuti e riforme di essa arte, peraltro in qualche luogo manchevoli e laceri, e copie di lettere magistrali, rescritti di principi e sentenze spettanti alla medesima. La qual copia è stata fatta per commissione data a Giuseppe Maria di Gian Lodovico Casotti di detta città da' signori rappresentanti la nobile università della suddetta arte sotto di .. novembre 1715, come per loro deliberazione, alla quale et cet.; non scritta però di suo pugno, ma da lui puntualmente dettata prout iacet e diligentemente collazionata ». Nella data è rimasto in bianco il giorno.

merazione delle carte e da altri indizi, di avere a mano un volume composto di due parti con qualche caratteristica a comune, ma nate indipendenti e in seguito messe l'una accanto all'altra per comodità.

La sezione primitiva del volume, quella rilegata, consta presentemente di cc. 35. La numerazione giunge fino al 43, mentre quattro carte non numerate esistono tra la 17^a e la 18^a; ma sono andate perdute le cc. 2, 3, 8-16, 21. Sembra, da quanto esporremo, che queste lacune avessero origine nel corso dell'ultimo quarto del Quattrocento, insieme ad altra di un numero imprecisato di carte la quale non si avverte attraverso la numerazione (deve esser collocata tra le cc. 37 e 38). Il registro si è formato lentamente nel tempo, con l'aggiunta graduale di fascicoli di numero vario di carte al nucleo iniziale, che era lo statuto nella redazione attribuibile al periodo 1315-20 preceduto dal suo rubricario e seguito, — verosimilmente dopo un breve intervallo occupato da approvazioni¹, — da una matricola². Non ebbe le carte numerate fin verso il 1354 (la riforma del giugno 1357 richiama con il numero della carta l'altra del 30 maggio 1343; esistono però argomenti sufficienti a provare come la numerazione non potè essere applicata prima del 1345³); da allora in poi ogni nuova accessione possedette subito le sue segnature.

Del nucleo iniziale sopravvivono le cc. 1, 4-7 e 17. Solo quest'ultima, che era anche l'ultima di detto nucleo, mantiene la segna-

¹ Subito dopo lo statuto doveva trovarsi una rubrica dello statuto comunale proibente l'adito alle cariche entro le organizzazioni artigiane ai ghibellini, la quale era tassativamente disposto venisse scritta negli statuti di tutte le Arti. Ed infatti trovasi tanto nello *Statuto dell'Arte dei padroni dei mulini* cit., p. 134, redatto nel 1296, quanto in quello del collegio dei notai che venne approvato l'11 giugno 1332 (ACP, vol. 596, c. 16'). In quest'ultimo essa fa parte dello statuto stesso, di cui costituisce l'ultima rubrica.

² Essa occupa la c. 17, ma senza dubbio si estendeva anche sulla c. 16, poichè i primi nomi elencativi non poterono esservi scritti prima del 1350 circa. Le ultime registrazioni ci portano intorno al 1475; e siccome la seconda matricola, che ricorderemo più oltre, venne principiata nel 1505 o subito dopo, ne risulta un iato, il quale corrisponde al periodo di maggior decadenza dell'Arte.


³ Cf. p. 16, nota 2.

tura originaria, perchè alle rimanenti essa venne lavata alquanto più tardi e sostituita con quella che vi si legge. La ragione di ciò non è chiara, anzi è tanto oscura che rinunziamo a enunciare le varie ipotesi affacciate alla nostra mente. I fogli che contenevano il testo dello statuto, le approvazioni e la matricola, disposti a fascicoli, erano collocati entro il foglio la cui carta iniziale contiene il rubricario: questa, pertanto, porta il numero 1, mentre la sua compagna, occupata da quanto rimane della matricola, il 17. E siccome il 17 è un numero dispari, ne consegue che a un certo punto del complesso trovavasi una carta isolata; punto da cercarsi tra le cc. 9-16, essendo certo che i primi quattro fogli del testo dello statuto formavano un quaderno.

Ben presto venne avvertita da coloro che reggevano l'Arte l'utilità di avere a portata di mano una copia delle rubriche dello statuto comunale che concernevano le organizzazioni artigiane nel loro complesso o quella della lana in particolare. Tale trascrizione occupa il recto e buona parte del verso della prima carta di un foglio del formato dei precedenti; il restante del verso servi per la riforma del 30 giugno 1322. Alle riforme successive furono dedicati due fogli che, inseriti nel suddetto, cooperarono a costituire un ternio¹. Tutte queste riforme derivavano dalle revisioni annuali a cui gli statuti delle Arti erano sottoposti in virtù di un disposto dello statuto cittadino. Le altre, quelle prodotte dalla continua elaborazione della materia statutaria in seno all'Arte stessa, trovarono posto in un fascicolo separato, — fatto invero strano, poichè di solito le riforme di qualsiasi tipo si succedevano in ordine cronologico nel medesimo fascicolo, — il quale non ci è arrivato. Furono bensì trascritte, nella

¹ Il verso della terza carta si chiude con la riforma del 26 giugno 1338, il recto della quarta si apre con quella del 30 maggio 1343. Il trovar ricordo in una nota marginale a c. 18^v di una riforma dei correttori comunali del giugno 1339 non deve però far sospettare la perdita di un quarto foglio intermedio o almeno di una carta isolata, sia per quanto già sappiamo intorno all'antichità della numerazione, sia per quanto osserviamo a p. 55, nota 1, donde si trae che non sempre le revisioni annuali, quando non apportavano qualche modifica, lasciavano traccia di sè.

parte puramente dispositiva, nel periodo 1327-1338, su un ternio che tra il 31 maggio 1345 e il giugno 1354¹ fu inserito tra le carte 4 e 5 del ternio di cui abbiamo già parlato². Ne derivò un fascicolo composto — tenendo presente la numerazione del libro — secondo il seguente schema:



Dove la linea tratteggiata avverte che la c. 26 non esiste più: essa venne tagliata, come mostrano i residui del margine interno. Il fascicolo in esame contiene: a c. 18, sino a tre quarti del verso, copie di rubriche dello statuto comunale; da c. 18^v in fine sino a c. 21^r, riforme volute dai correttori nominati dal Comune; copia, quindi, di ri-

¹ La mancanza di riforme cronologicamente intermedie tra quelle due date estreme non è da ascrivere alla perdita di qualche foglio. Ciò per le ragioni accennate nella nota precedente, cui aggiungiamo volentieri, dando all'argomento un maggior peso, l'incuria dei rettori dell'Arte da un lato, dall'altro l'indifferenza del Comune. Lo *Statuto dell'Arte dei padroni dei mulini* cit., pp. 149-50, non presenta riforme dei correttori comunali dal 10 luglio 1337 al giugno 1354; e così lo statuto del collegio dei notai (ACP, vol. 596, cc. 22^v-23^v) dal 31 maggio 1345 al giugno 1354: si noti la coincidenza di quest'ultimo con lo statuto dell'Arte della lana. Nel 1354 sembra si avesse un energico richiamo all'osservanza delle norme contenute nello statuto del Comune, il qual monito ebbe efficacia per qualche anno.

² La nota a p. 60 dimostra che il ternio con le riforme deliberate dall'Arte venne presentato nel giugno 1338 ai correttori comunali insieme ai fascicoli che oggi costituiscono le cc. 1-20 del registro. Qui sta la prova indiscutibile che allora i vari fascicoli esistevano sciolti e privi di qualsiasi numerazione; inoltre, che quest'ultima non poté essere applicata prima dell'inserzione del ternio con le riforme artigiane nel ternio con le riforme dei revisori comunali.

forme volute dall'Arte in due epoche distinte, sino alla prima metà della prima colonna (queste riforme sono scritte su due colonne come il rubricario e lo statuto), seguita immediatamente da altre riforme dei correttori comunali che terminano in calce al recto di c. 28, il cui verso è rimasto in bianco; a c. 29, il principio dell'ampia riforma decretata dall'Arte il 31 maggio 1359.

Da c. 30 i documenti si seguono in quasi perfetta successione cronologica sino a c. 37 compresa, occupando un ternio più un foglio. Essi ci portano al 26 giugno 1376, dalla qual data terminano per riprendere, dopo un intervallo più che secolare, il 26 febbraio 1505. Ora, che l'accrescimento del complesso statutario dell'Arte per tutto il Quattrocento non rimanesse circoscritto alla riforma del 7 novembre 1454 e ai due atti che la seguono nel primo fascicolo della sezione non legata del vol. 609, e che ci troviamo di fronte a una lacuna, non richiede di esser dimostrato. Ma è sull'ampiezza della lacuna che occorre formarsi un concetto esatto. Mentre altri brevi artigiani mostrano come la gravissima crisi economica e demografica (dove il fattore demografico andrà inteso in funzione del fattore economico), che travagliò Prato dalla fine del Trecento in poi facendo decadere la città sino al livello in cui riuscì ad arrestarsi ai tempi del granducato mediceo, ridusse l'importanza delle Arti e tolse lo stimolo a riformarne gli statuti tanto agli artigiani che al Comune¹, certe note marginali al nostro statuto trecentesco, apposte da mani che sembrano appartenere alla prima metà del secolo XV, richiamano la c. 66 e fors'anche la 69^a del registro, parlano di riforme che si leggevano a c. 44, ricordano una rielaborazione degli statuti che dovè essere ampia se più di diciassette erano i capitoli nuovi. Persino il cap. 2 della riforma del 7 novembre 1454 accenna a fatti con certezza posteriori al 1376 e tali da non potere non aver avuto

¹ Lo statuto del collegio dei notai non subì più riforme a partire dal 5 agosto 1396 (ACP, vol. 596, c. 24^r). Quello dell'Arte dei padroni dei mulini dopo il 27 maggio 1398 ne registra solo delle date 26 giugno 1412, 9 febbraio 1449 e 14 febbraio 1457 (op. cit., pp. 165-68).

dei riflessi nel libro degli statuti. È dunque una vasta lacuna quella che noi dobbiamo lamentare. Lo studio delle vicende del fascicolo contenente la citata riforma del 1454 pone in chiaro che la lacuna comprendeva solo atti anteriori al 1454 e che lo scempio del registro avvenne tra il 1473 e il 1505. Fu allora che si persero anche la maggior parte delle rubriche dello statuto fondamentale e venne sottratta la c. 26.

Passiamo ora ai restanti fascicoli della sezione del vol. 609 che stiamo studiando. Perchè la riforma del 26 febbraio 1505 ottenesse tutta quell'efficacia che i suoi decretatori si ripromettevano, occorre avere a disposizione una matricola aggiornata degli iscritti. Si provvide alla bisogna stendendone una nuova, la quale venne tenuta al corrente delle iscrizioni fino al 1540-41. La riforma occupa la prima facciata di un duerno palinsesto, la matricola le due che seguono; sulle rimanenti cinque il camarlingo Michele Arrighetti fece trascrivere il testo integrale della riforma del 7 novembre 1454, il cui originale era in mano di privati che si erano rifiutati di restituirlo « perchè lo ponessi legato in questo libro ». Tale duerno esiste oggi tra le cc. 17 e 18, senza numerazione propria; il che prova a sufficienza che l'attuale posizione non è arbitraria (si volle che la matricola cinquecentesca continuasse la più antica scritta sulla carta 17^a, e insieme non turbare la preesistente numerazione con una nuova che tenesse conto dell'inserzione del duerno); che il registro a causa delle traversie subite nel secolo XV era giunto sfasciato al Cinquecento; che, inoltre, al camarlingo Arrighetti dobbiamo esser grati di aver impedito ulteriori dispersioni e ingiurie mediante una nuova rilegatura.

Il 27 giugno 1533 ebbe luogo una ulteriore riforma. Del foglio adoperato per scriverla rimase quanto bastò per accogliervi l'approvazione concessa dai correttori comunali di lì a due giorni: esso costituisce le cc. 38-39 del registro. Una nuova aggiunta ebbe il libro nel 1541, — questa volta di un duerno (cc. 40-43), — quando il cancelliere Niccolò Modesti stese l'elenco degli iscritti al 1° luglio. La lista venne di poi continuata dai suoi successori sino a tutto il primo quarto del Seicento. Questa terza matricola probabilmente fu consigliata al Mo-

desti dall'essere in vista la riorganizzazione dell'Arte che giunse in porto il 2 febbraio 1542 mediante la riforma degli statuti deliberata il 21 agosto dell'anno prima. Con essa si apre il vol. 610, la cui edizione è stata affidata alle cure dell'amico Ruggero Nuti.

La seconda sezione del vol. 609, quella che abbiamo detto composta di fogli sciolti, consta di tredici carte. Suo nucleo fu il duerno contenente l'originale della riforma straordinaria del 7 novembre 1454 voluta dal Comune per risollevarlo l'Arte della lana dallo squallore in cui versava; documento che era a un tempo riforma degli statuti preesistenti e un vero e proprio privilegio, in quanto sanciva la posizione di monopolio dell'Arte entro l'ambito del territorio pratese. Sul verso dell'ultima carta, rimasto libero, la commissione appositamente nominata dalla Signoria di Firenze fece scrivere il suo *placet* insieme con le modifiche che credette opportune. Da tal momento la riforma ebbe pieno valore; ma non per questo il duerno entrò a far parte del libro degli statuti, come palesa la sua numerazione che comincia dall'uno e venne apposta, se non proprio dalla mano stessa dello scrittore della riforma, da altra sincrona. Di seguito al *placet* dei delegati della Signoria di Firenze leggesi una approvazione dei correttori comunali in data 28 gennaio 1473; la quale approvazione concerne tutto il complesso statutario dell'Arte, non la sola riforma del 1454. Ciò palesa come libro degli statuti e duerno furono presentati, così separati come si trovavano, ai correttori, e che essi fecero scrivere, o il loro notaio scrisse di sua iniziativa, la concessa conferma là dove esiste in quanto il *placet* della commissione era il documento più recente nel tempo. È lecito domandarsi ora: non sarebbero per caso perdute le riforme del periodo 1473-1505, le quali, in coerenza al criterio di far succedere i documenti in ordine cronologico, avrebbero dovuto essere state scritte su foglietti da unire al duerno in esame? Ma la risposta è pronta: prima del 1505, infatti, il duerno passò in mano di privati, — senza dubbio di persone che, conscie dell'estrema importanza della riforma del 1454, vollero assicurarle quella conservazione che l'Arte non era più in grado di garantire, — i quali avrebbero custodito i fogli allegati, se fossero esistiti,

con la medesima cura che posero nella vigilanza del duerno. La sottrazione del duerno, il fatto stesso che fosse possibile una cosa del genere, l'incuria di cui ciò è sintomo quanto mai eloquente, autorizzano a collocare tra il 1473 e il 1505 la deprecata perdita di alcune parti del libro degli statuti.

Quando l'Arte riprese a funzionare con serietà di propositi, il duerno ritornò alla sua sede naturale. Lo restituì forse Andrea Bizzochi, — figlio di quell'Iacopo che lo deteneva ai giorni del camarlingato di Michele Arrighetti, — quando venne tratto console o conservatore. Non ci sembra senza significato, infatti, che appunto il console o conservatore Andrea Bizzochi il 9 settembre 1532 presentasse, insieme con il collega Andrea Spighi, ai correttori comunali il *solo* duerno perchè confermassero la *sola* riforma del 1454. Il relativo documento occupò la facciata iniziale di un foglio, il quale venne annesso al duerno. Così da quest'ultimo sarebbe potuto derivare un nuovo libro di statuti o di riforme agli statuti, qualora gli fosse stato unito l'anno seguente il foglio che porta la riforma del 27 giugno 1533. Ma ciò non fu fatto allora, evidentemente perchè il documento del 7 novembre 1454 parve rivestito dei caratteri dei privilegi in misura maggiore che dei caratteri degli atti statutari, oppure uno statuto speciale da esser conservato a parte, e di lì a qualche anno non esistette più neppure la possibilità essendo stato messo in opera l'attuale vol. 610. Comunque, rimanevano bianche tre facciate del foglio su cui compariva l'approvazione del 9 settembre 1532, e il materiale scrittorio costava caro: perchè non adoperarle per trascrivervi lettere, sentenze, deliberazioni, rescritti, insomma tutti quei documenti che ridondavano a vantaggio diretto o indiretto dell'Arte? E così fu fatto, prima sfruttando le tre facciate libere, aggiungendo quindi una carta staccata alle sei già esistenti e infine un intero ternio. Così intorno all'originale della riforma del 1454, documento di carattere statutario, si formò un cartulario di atti di vario genere, un vero « liber privilegiorum » dell'Arte, che fu tenuto al corrente fino al 1613.

Seguendo la loro distribuzione nel vol. 609, noi abbiamo distri-

buito i documenti in tre sezioni: la prima comprende lo statuto trecentesco, la seconda le rubriche trascritte dallo statuto comunale, la terza le riforme. In quest'ultima sono state fuse le riforme contenute nelle cc. 1-5^r della parte non rilegata, inserendole nella successione cronologica. Non sono state edite le tre matricole, per quanto sia cosa frequente ovunque, — per Prato, anzi, normale — il trovare statuti o di Arti o di compagnie religiose e elenchi di iscritti nello stesso libro, perchè non atti statutari; e a maggior ragione i documenti di vario genere che, raccolti nelle cc. 5^v-13 della parte non rilegata, formano, come abbiamo detto, una specie di « liber privilegiorum »¹. Avremmo anche potuto esimerci dal riprodurre le rubriche desunte dallo statuto del Comune in vigore verso il 1320, qualora fosse sopravvissuto; ma da poi che tanta fortuna non è toccata nè a quello nè ai più antichi, i quali sono rappresentati ai di nostri da frammenti di esigua entità, e tali estratti sono l'unica fonte di certe rubriche, il pubblicarli più che cosa opportuna, ci è parsa indispensabile. E ciò prescindendo dal fatto che i revisori degli statuti artigiani li considerano parte integrante degli statuti dell'Arte della lana. Confessiamo di aver provato un senso di rammarico dovendo tralasciare dei materiali tanto preziosi. Spender parole intorno all'interesse che presentano le matricole come fonte storica, purchè siano offerte con una opportuna presentazione allo studioso e da questi interpretate con saggezza, è inutile. Riguardo poi ai documenti non statutari, essi sono di importanza fondamentale per la conoscenza della posizione dell'Arte nel secolo XVI di fronte alla sua città e di fronte alla città dominante (Prato all'aprirsi del 1351 era passata sotto il dominio diretto di Firenze dopo aver riconosciuto per un trentacinquennio la supremazia e quindi la signoria della

¹ Atti non statutari si incontrano nei libri degli statuti artigiani, come, per es., nello statuto dell'Arte dei padroni dei mulini (op. cit., pp. 169-79; cf. anche p. 107), ma non in una sezione a sè come nel caso nostro, bensì intercalati alle riforme e non rompendo la successione cronologica.

casa d'Angiò), nonchè dei limiti entro i quali potevano esportarsi i panni eccedenti al consumo locale. Ci auguriamo, pertanto, che presto anch'essi riescano a vedere la luce insieme con altri documenti del pari preziosi per la storia delle corporazioni di Prato i quali giacciono ignorati nei nostri archivi.

STATUTO

(tra il 1315 e il 1320)

Occupava le cc. 1-7 del vol. 609 dell'ACP; ma è da avvertire che le cc. 2 e 3 sono perdute, e insieme con loro le rubr. 1-10 dello statuto, come sono perdute le carte successive alla 7^a, le quali contenevano parte della rubr. 32 e le intiere rubr. 33-91. Concludendo, attualmente possediamo le sole rubr. 10-32, — di cui l'ultima è frammentaria, — insieme con tutto il rubricario. A fine che lo studioso abbia sotto mano ogni indizio utile a ricostruire il tenore delle rubriche non più esistenti, abbiamo rimandato nelle note al rubricario alle riforme che di dette rubriche modificarono in parte o rinnovarono completamente il contesto.

La scrittura è su due colonne; l'inchiostro rosso venne adoperato nel rubricario per i numeri d'ordine, nello statuto vero e proprio e per i numeri d'ordine e per i titoli delle singole rubriche. Annotazioni di vario genere e di varie mani compariscono nei margini. Ci è parso conveniente riprodurle tutte nelle note, anche se consistevano in semplici rimandi a rubriche che trattavano di materie affini: va da sè che in quest'ultimo caso sarebbe stata fatica gettata al vento qualora lo statuto fosse giunto integro ai nostri giorni.

È verosimile che l'ultima rubrica, concernente l'autorità attribuita ai consoli Tieri di Guccio e Vanni di Tura, contenesse anche la data della redazione dello statuto. Ma essa è persa nè alcun documento palesa quando i due lanaioli tennero il consolato dell'Arte¹. È stato necessario, pertanto, ricavare una datazione appross-

¹ Il 20 giugno 1307 i consoli dell'Arte della lana Franchino di Niccolò e Salvato del fu Simone notificavano alle autorità comunali, — che lo esigevano in base alla norma proibente ai ghibellini l'accesso alle cariche in seno alle Arti, di cui si è fatto cenno a p. 14, nota 1, — che per il secondo semestre dell'anno in corso sarebbero stati loro successori Tieri di Guccio e Geri di Ferruccio (ACP, vol. miscellaneo nella filza 488, *Atti criminali*, c. 68^v). Il 30 luglio 1311 il Comune deliberava venisse restituita al medesimo Tieri di Guccio una certa somma che egli aveva anticipata (ACP, vol. 287, *Diurni*, c. 290^v). *Lo Statuto dell'Arte dei padroni dei mulini sulla destra del fiume Bisenzio*, a cura di R. PIATTOLI, Prato, 1936, p.

simata da indizi scarsi di numero, in compenso autorevoli. Il *terminus post quem* viene offerto dal titolo della rubr. 85, la quale comminava una pena contro coloro che lavoravano di lana fuori dell'ambito dei fossi nuovi del Comune. Di fossi nuovi si cominciò a trattare a Prato nell'agosto del 1313, quando più urgeva su quello e sugli altri Comuni guelfi di Toscana la minaccia di Enrico VII. Fu deciso allora di fortificare validamente i borghi della terra, e fu stabilito anche il circuito della nuova cerchia di mura, che doveva essere rinforzata da un anello di fossati esterni. L'opera muraria richiese molti e molti anni, e perciò si parlò a lungo nei documenti piuttosto di fossi nuovi che di mura nuove. Poche e frammentarie sono le notizie che possediamo al proposito; sembra tuttavia che fosse posto mano ai sassi e alla calcina nella buona stagione del 1315¹. Non è facile, ma potè anche darsi che allora i fossi nuovi fossero tutti scavati, anche se non tutti messi in azione mediante l'allacciamento alle antiche gore che dovevano rifornirli di acqua. Porremo, quindi, la redazione dello statuto non avanti al 1315. In quanto al *terminus ante quem*, ci è presentato dalla più antica riforma dello statuto, la quale mediante la rubr. 3 manifestamente palesa di essere stata decretata qualche mese prima del novembre 1321². Ma la medesima riforma rimaneggiò con una certa larghezza lo statuto: ora, quest'ultimo come avrebbe potuto rivelare le sue manchevolezze se fosse stato redatto soltanto pochi mesi prima? È, pertanto, con la coscienza di aderire a un certo criterio di larghezza che collochiamo l'altra data estrema al 1320. Concludendo, lo statuto in esame appartiene al periodo 1315-1320. Qualcuno più audace di noi potrebbe restringere i termini al triennio 1317-1319, nè sapremmo dargli torto.

Soggiungiamo che il nostro statuto non sorse perfetto tutto a un tratto, ma rappresenta il prodotto di una lenta elaborazione maturata durante un secolo all'incirca. Non di rado le rubriche lasciano intravedere il nucleo primitivo o individuare parti aggiunte; purtroppo mancano, però, documenti che permettano di seguire il minuto evolversi delle singole rubriche. Comunque abbiamo potuto rilevare qualche particolarità delle redazioni successesi dal 1270 in poi.

148, lo ricorda nella veste di revisore degli statuti artigiani nel 1335. Non possediamo alcuna notizia intorno a Vanni di Tura.

¹ Per tutto ciò cf. R. NUTI, *Topografia di Prato nel Medioevo*, in *Arch. Stor. Pratese*, XIV (1936), pp. 112-15.

² Edita alle pp. 65-6. Non poteva essere anteriore al 25 marzo, quando a Prato, dove praticavasi il computo fiorentino dello stile dell'Incarnazione, principiava l'anno.

Lo statuto venne edito da R. NUTI, *Un frammento di antico statuto dell'Arte della lana di Prato*, in *Arch. Stor. Pratese*, VIII (1929), pp. 11-28, di su copia dettata nel 1715 da Giuseppe Maria Casotti (cf. a proposito di tale copia p. 13, nota 2), collocandolo tra la fine del secolo XIII e il 1322.

Le piccole lacune che il lettore noterà nel testo di qualche nota marginale derivano dall'asportazione di una piccola striscia longitudinale di pergamena operata dal legatore; ad evanimento, invece, deve essere attribuita la mancanza di pochi numeri d'ordine nel rubricario.

- [.I.] Incipit breve societatis artis lane. Et quomodo socii dicte artis debent iurare et tenentur.
- [.II]¹ De hiis qui tenentur ad hoc breve iurare.
- .III. De non recipiendo aliquem in socium sine quorundam sapientum consilio.
- .IIII.² De electione consulum et eorum salario.
- .v. De electione consiliariorum et gonfalonerii dicte artis et eorum officio et salario.
- .vi.³ De electione officialium dicte artis.
- .vii.⁴ De electione novorum sensalium.
- .viii.⁵ Qui possunt esse sensales et de salario eorum.

¹ Cf. riforme del: 30 maggio 1343 con la sua nota (p. 84); giugno 1357 (p. 89); 31 maggio 1359, cap. 1 (p. 91); giugno 1360 (p. 107); giugno 1367 (p. 113); giugno 1371 (p. 116). Cf. anche p. 146, nota 2.

² Cf. nota a p. 60 e il passo cui si riferisce, che appartiene al cap. 1 della riforma del 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre, e la riforma del 31 maggio 1359, cap. 2 (pp. 64-5). Nel 1290 i consoli riscuotevano un salario di lire quattro, come risulta dalla filza 273 dell'ACP, *Diurnini*, vol. 6°, c. 8°.

³ La rubrica venne riformata nel 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre, cap. 4 (p. 66), interamente rifatta nella riforma dal 31 maggio 1359, cap. 3 e anche cap. 4 per ciò che si riferiva al notaio (pp. 92-3); ma nonostante ciò i riformatori del giugno-agosto 1361 la considerarono ancora in vigore (pp. 108-09). Dai *Diurnini* del 1290 (ACP, filza 273, vol. 6°, c. 8°) si trae che il messo dell'Arte riscuoteva quaranta soldi di salario.

⁴ Cf. riforma del 31 maggio 1359, cap. 5 (p. 93).

⁵ Cf. riforma del 31 maggio 1359, cap. 6 (p. 94).

- .VIII.¹ Quod nullus lanaiolus possit vendere vel emere aliquid quod pertineat ad artem lane sine uno sensali, et de salario sensalium.
- .X. De officio sensalium artis lane.
- [.XI.] De pena sensalis euntis cum aliquo devetato.
- .XII. De iuramento sensalium et fideiussione prestanda.
- .XIII. De officio consulum artis lane.
- .XIII. De conducendo unam domum pro dicta arte, ubi ius reddatur.
- .XV. De auctoritate consulum super rebus furtivis et pena ementium eas^a.
- .XVI. De officio camerarii artis lane et fideiussores prestando.
- .XVII. De officio notarii artis lane et eius salario.
- .XVIII. De officio provisorum sive extimatorum.
- .XVIII. De officio et salario mensuratorum.
- .XX. De faciendo cannas pro mensuratoribus.
- .XXI. De electione et officio sindicorum artis lane.
- .XX[II.] Quod nullus socius huius societatis adso[ciet] secum aliquem forensem et pena.
- .XXIII. De inquisitione facienda de his qui faciunt societatem cum aliquo forensi.
- .XXIII. De affetatoribus et conciatoribus et eorum artificio.
- .XXV. De tiratoribus.
- .XXVI. De pena mostrantis pannos sine sensali in diebus festivis, et de non sociando mercatorem ad emendum pannos vel receptando eos in domo sua dictis diebus festivis.
- .XXVII. De tintoribus et eorum officio, salario et penis.
- .XXVIII. De tintoribus ponentibus vasellum ad suum guadum.
- .XXVIII. Quod nullus socius huius artis possit tingi^b facere aliquam rem, nisi suam vel sui socii, ad suum vasellum.

a) et pena - eas aggiunto in carattere minutissimo. b) Corretto da tingere

¹ Cf. riforma del 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre, cap. 5 (pp. 66-7). — Delle rubriche 10-32 dello statuto rimane il testo.

- .XXX. De representando res furtivas consulibus et pena non representantis.
- .XXXI. Quod consules teneantur^a facere micti bampnum de non recipiendo pignora artis et quod guadum non conligatur a medio setembre in antea^b.
- .XXXII. De recipiendis accusis et denumptionibus, et de termino assignando accusato et pena non probantis accusam.
- .XXXIII. De commissionibus recipiendis a novis consulibus et debito artis solvendo.
- .XXXIII. De custodia huius brevis.
- .XXXV.¹ De correctione huius brevis, modo, forma et tempore.
- .XXXVI.² De gualcherariis et fideiussione recipienda ab eis.
- .XXXVII.³ De fideiussione prestanda ab hospitibus et his que facere habent.
- .XXXVIII. De non mictendo ad consilium de aliquo officio habendo per gratiam.
- .XXXVIII.⁴ Qualiter reformationes huius artis fiant et observentur.
- .XL. De fideiussoribus prestandis per affetores pannorum et salario eorumdem.
- .XLI. De pena testricis non textentis telam quam flecteret.
- .XLII.⁵ De textoribus habentibus liccium vel telarium a magistris.
- .XLIII. De pena accipientis alicui socio aliquem laborantem.
- .XLIII.⁶ Qualiter laboratores intrent ad laborandum.

a) teneatur b) *Su an trovasi un segno di abbrev. espunto.*

¹ Cf. riforma del 31 maggio 1359, cap. 17 (p. 97).

² Cf. riforme del 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre, cap. 9 (p. 68), e del 31 maggio 1359, cap. 34 (p. 101).

³ Cf. riforme del 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre, cap. 10 (pp. 68-9), e del 31 maggio 1359, cap. 34 (p. 101): il cap. 18 di quest'ultima cassò del tutto la rubrica dello statuto (p. 98).

⁴ Cf. riforma del 31 maggio 1359, cap. 19 (p. 98).

⁵ Cf. nota a p. 65 e il testo cui si riferisce, che è il cap. 3 della riforma del 1321, dopo il 25 marzo e avanti al 1° novembre; inoltre riforma del 31 maggio 1359, cap. 20 (p. 98).

⁶ Cf. cap. 11 della riforma del 1321, dopo il 25 marzo e avanti al 1° novembre (p. 69), il quale venne abrogato dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 34 (p. 101).

- .XLV. De pena laborantis ad pretium facientis pannos vel aliquid quod pertineat ad hanc artem.
- .XLVI. De pena laboratoris ad pretium facientis ordinem vel compositionem contra hanc artem vel aliquem socium.
- .XLVII. De filatricibus qualiter se gerant.
- .XLVIII.¹ De non portando ad filandum ultra duos pesos per vicem.
- .XLVIII. De pena non servantis preceptum sibi factum per consules.
- [.L.] Qualiter socii et laborantes huius artis teneantur conqueri sub consulibus et dictione accipienda.
- .LI. De pena iniuriantis aliquem socium de aliqua domo.
- .LII. De pena venientis contra consules vel aliquem socium irato animo.
- .LIII. De his qui non sunt de hac arte et volunt petere rationem sub consulibus huius artis.
- .LIII. De pena mercatoris se penitentis de mercato.
- .LV.² De pena non vendentium ad florenos.
- .LVI. Quod quilibet socius habeat suum saggium in pannis.
- .LVII. De pena lanaioli facientis bactere de nocte.
- .LVIII. De pena familiaris alicuius socii facientis contra breve.
- .LVIII. De non retractando condemnationes a consulibus.
- .LX. De non mictendo ad consilium de donando de peccunia artis.
- .LXI. De pena dimictentis se devetari.
- .LXII. De dando adiutorium procuratori tiratoriorum.
- .LXIII.³ De diebus qui debent custodiri et pena dantis laborerium in dictis diebus.

¹ Cf. cap. 12 della riforma del 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre (p. 70), il quale venne abrogato dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 34 (p. 101).

² La rubrica venne del tutto rifatta con il cap. 21 della riforma del 31 maggio 1359 (p. 98).

³ Cf. riforme del 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre, cap. 13 (p. 70), e del 31 maggio 1359, cap. 22 (pp. 98-9).

- .LXIII.¹ De non mictendo pannos extra Pratum prope ad .XL. miliaria.
- .LXV. De non vendendo pannos mercatori qui iret sociatus cum aliquo mercatore qui venderet lanam.
- .LXVI.² De termino dando mercatoribus qui emerint pannos Prati.
- .LXVII. De taris, scontis et baractis.
- .LXVIII. De habendo unum fondacum et fondacarium pro arte.
- .LXVIII. De libris intitulandis a mercatoribus.
- .LXX.³ De camisoribus et depositariis huius societatis et eorum officio.
- .LXXI.⁴ De depositariis habendis.
- .LXXII. De ratione facienda de soldo rupto.
- .LXXIII. De fideiussione accipienda ab illis qui faciunt aliquod magisterium artis lane.
- .LXXIII. De opere incepto complendo.
- .LXXV. De pena dantis laborerium alicui devetato vel facientis aliquod mercatum cum eo.
- .LXXVI.⁵ De non tenendo per cimatores pannum super tabulam.
- .LXXVII. De inquisitione facienda contra ritalliatores.
- .LXXVIII.⁶ De non vendendo aliquem pannum integrum alicui pratensi nisi primo satisdederit.
- .LXXVIII. De non mutuando pannos alicui vinacterio vel volenti tendere granum.
- .LXXX. De non recipiendo lanam nisi a mercatoribus.
- .LXXXI. De represaliis tollendis.

¹ La rubrica venne cassata dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 23 (p. 99).

² Questa rubrica trovasi richiamata nella riforma del 1326 (dopo il 24 marzo) — 1327 (prima del 25 marzo), cap. 23 (p. 75). Venne cassata dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 24 (p. 99), insieme a detto cap. 23 (cf. cap. 36, alle pp. 101-102).

³ La rubrica venne cassata dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 25 (p. 99).

⁴ La rubrica venne cassata dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 26 (p. 99).

⁵ La rubrica venne cassata dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 27 (p. 99).

⁶ La rubrica venne cassata dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 28 (p. 99).

- .LXXXII. De reinvenienda lana et stamine.
- .LXXXIII. De pena sensalis adsociantis aliquem mercatorem nisi unum pro vice.
- .LXXXIII. De his qui debent istud breve servare.
- .LXXXV. De pena facientis artem lane extra novos fossos comunis Prati.
- .LXXXVI.¹ De pena laborantis cardaturam vel forbituram.
- .LXXXVII. De eundo ad sepulturam lanificis mortui.
- .LXXXVIII.² De pecunia habenda pro officialibus et expensis dicte artis.
- .LXXXVIII. De faciendo inventarium de massaritiis et scripturis dicte artis.
- .LXXXIX.³ De offitio, salario et electione executoris.
- .LXXXI. De auctoritate concessa Terio Guccii et Vanni Ture consulibus.

¹ Cf. riforma del 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre, cap. 14 (p. 70).

² Cf. cap. 15 della riforma del 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre (pp. 70-1), il quale venne abrogato dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 35 (p. 101). Quest'ultima a sua volta apportò con il cap. 29 nuove modificazioni alla rubrica dello statuto (p. 100).

³ Cf. riforma del 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre, prima parte del cap. 1 (p. 59).

.x.¹ De officio sensalium artis lane, rubrica.

Item, quod sensales artis lane debeant scribi in cedulis sive brevibus et micti in quadam pisside, que pissis stare debeat penes consules pro tempore existentes. Et quando veniret aliquis mercator qui vellet emere pannos, debeat ire ad dictos consules et extrahere ad brevia de dicta pisside unum ex dictis sensalibus, et qui tractus fuerit debeat ire cum dicto mercatore et non cum aliquo alio. Salvo quod si ille talis sensalis, qui sic tractus fuerit ad brevia^a, non posset ire cum dicto mercatore aliqua de causa, debeat extrahere alium. Qui secum ire debeat scrutando per omnes hapotecas sociorum dicte artis sine fraude, incipiendó ubi placuerit consulibus pro tempore existentibus, et nullam dimictere donec emerit, ad penam sol. .xx. denariorum. Item, quod quilibet sensalis teneatur portare unum sigillum artis, cum quo debeat sigillare pannos quos emeret dictus talis mercator, ad penam sol. .ii. pro quolibet panno non sigillato. Item, quod quilibet sensalis teneatur portare secum, quando vadit cum mercatoribus ad emendum pannos, unum librum .xxviii. cartarum ad minus, cum cubertis, in quo scribat venditiones pannorum et pretium et colorem et mensuram pannorum, quando mensurabuntur, ad penam sol. .ii. pro quolibet panno, et scribere lanam, stamen, telas et quicquid emere fecerit vel vendere ab aliquo socio dicte societatis, et dictos pannos² et res sic scriptas representare quolibet mense consulibus dicte artis. Et postea secunda die post mensurationem pannorum faciat scribere depositario,

a) *Segue, espunto*, tractus fuerit ad brevia

¹ In margine si rimanda alle rubr. 7, 8, 9, 11, 12 e 83, le quali trattano o trattavano tutte dei sensali.

² Nota marginale: « Cassum est ab ista parte Et dictos pannos usque ad finem capituli ». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 7 (pp. 94-6).

qui faceret scriptam dictorum pannorum, hoc modo, videlicet: Ego talis depositarius feci promissionem, et scripsi pretium suprascriptorum pannorum suprascriptis lanaiolis et cuilibet ipsorum, prout supra continetur, die tali talis mensis. Et si dictus sensalis predicta non observaverit, puniatur qualibet vice in sol. .xx. denariorum. Et si aliquis ipsorum depositariorum predicta non faceret vel predicta facere deneget, dictus talis sensalis vinculo iuramenti et ad penam .xx. sol. pro qualibet vice teneatur denunciare consulibus infra tertiam diem, et dicti consules teneantur dictum talem depositarium condemnare in tribus lib. denariorum pro qualibet vice. Item, quod qualibet die unus ex sensalibus dicte societatis debeat stare ad fondacum dicte artis, sive ad domum ubi ius redditur per consules, ad penam sol. .v. pro qualibet die qua non steterit ibi, et liceat uni sensali stare pro alio.

.xi. De pena sensalis euntis cum aliquo devetato.

Item sensales predicti teneantur nomine iuramenti non ire nec mercari cum aliquo qui devetatus esset a consulibus huius societatis. Et si dicti sensales non observaverint predicta, dicti consules teneantur auferre contrafacienti nomine pene pro qualibet vice sol. .xx. Item¹, quod non vadant per hapotecas sociorum cum aliquo mercatore qui non hospitaretur ad hospitium hospitis qui satisdederit arti, ad penam sol. .xx. omni vice.

.xii. De iuramento sensalium et fideiussione prestanda, rubrica.

Item, quod predicti sensales infra tertiam diem postquam electi fuerint teneantur iurare mandata consulum, et observare capitula dicti brevis facta et facienda, et dare dictis consulibus recipientibus pro dicta arte unum fideiussorem pro quolibet eorum de .xxv. lib. denarium de eorum officio bene et legaliter exercendo et de solvendo om-

¹ Su Item trovasi una v (= vacat); e in margine: «Hec verba usque ad fin[em] cassa sunt». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 8 (p. 96).

nes condepnationes que facte forent de eis, et non ire cum aliquo vel aliquibus mercatoribus per Pratum ad emendum pannos nisi primo datus esset pro sensali dicto mercatori per consules pro tempore existentes. Quod si contrafecerit, puniatur in sol. .xx. pro qualibet vice.

.XIII. De officio consulum^a artis lane, rubrica³.

Consules huius artis teneantur recipere et iurare eorum offitium consulatus et observare et observari facere omnia capitula brevis et ordinamenta et reformationes dicte artis bona fide, sine fraude. Et teneantur facere iurare omnes officiales dicte artis eorum officium bene et legaliter exercere secundum formam brevis et ordinamentorum dicte artis. Et quod quilibet consul possit imponere penas et bampna illi vel illis qui eis non obtemperaret occasione eorum artis vel officii usque in summam sol. .xx. denariorum, et de facto dictam penam accipere et in camera dicte artis facere devenire². Et teneantur reddere ius cuilibet socio dicte societatis et cuilibet alii conquerenti de aliquo socio vel subdito dicto brevi secundum formam brevis in hunc modum, videlicet: quod si esset querimonia de aliquo socio vel subdito dicte artis, et reus^b confessus fuerit debitum ab eo petitum, precipiatur ei per dictos consules vel alterum eorum quod dictum debitum solvat infra decem dies vel minus ad eorum voluntatem. Si vero negaret debitum, faciat actor scribi per notarium dicte artis suam petitionem, et dictus consul ad petitionem talis conquerentis vel etiam ex suo officio citari faciat talem eorum socium vel subditum huic brevi a quo aliquid peteretur, quod compareat coram eo resposurus^c tali con-

a) cosulum b) et reus aggiunto nell'interlinea con segno di richiamo.
c) resposurus

¹ Il titolo «De-consulum» leggesi anche in margine, ripetutovi da altra mano.

² La nota marginale «atio» si riferisce al contenuto della rubrica da questo punto in poi. L'altra invece «[Capitulum] .xvi. inter novos (sic)» richiama, come apparisce da simili rimandi marginali alle rubr. 22 e 24, una riforma non giuntaci nè ricordata da altre riforme. Essa pertanto doveva essere scritta nelle carte perdute del registro, e di conseguenza posteriore al 1376.

querenti ipsa die vel sequenti. Et si comparuerit, cogat eum respondere tali conquerenti ipsa die vel sequenti, et si confiteatur debitum petitum vel aliquam eius partem, precipiant ei quod solvat debitum confessatum inde ad .x. dies, et si eis videbitur, minorem terminum adsignent; si vero negaverit, tunc adsignetur terminus actori et reo trium dierum ad probandum^a et inducendum omnia eorum iura. Et possint dicti consules dare secundam et tertiam dilationem ad producendum et probandum eorum iura, si eis videbitur et prout exegerit negotii qualitas. Et postea, datis probationibus et apertis testibus et processu, teneantur dicti consules, de questione a tribus lib. supra¹, habere consilium trium vel quatuor mercatorum dicte artis super dicta questione, et post hec teneantur sententiam ferre condemnatoriam vel absolutoriam vel partim absolutoriam et partim condemnatoriam de consilio predictorum mercatorum² infra decem dies post aperturam dictorum testium et processus. Et compellere teneantur postea talem condemnatum omni via, modo et iure, quo melius poterunt, suo satisfacere creditori cum refectione expensarum factarum in causa, taxandarum per dictos consules. Quod si reus citatus non venerit, et citatus fuerit bis vel ter, personaliter vel ad domum sue habitationis per numptium dicte artis vel numptium communis, de quibus duabus vel tribus citationibus citari debeat ad minus semel in persona, et contumax fuerit in non veniendo et non comparendo coram dictis consulibus et non respondendo dicto conquerenti, tunc dicti consules, factis dictis tribus citationibus, possint videre et deliberare iura dicti conquerentis, et librum et testes suos exa-

a) ad probandum aggiunto nell' interlinea con segno di richiamo.

¹ « de-supra » aggiunse una seconda mano in margine, con segno di richiamo, perchè sostituì « si eis videbitur » sbarrato nel testo. Non derivando tale modifica da una qualche riforma, dovè essere apportata al momento dell'entrata in vigore dello statuto, e perciò ne abbiamo tenuto conto nel testo. Per un'altra aggiunta della stessa mano cf. nota seguente.

² « de-mercatorum » aggiunto in margine, con segno di richiamo, dalla mano di cui alla nota precedente.

minare, et dictam questionem examinare et terminare in absentia dicti rei, prout eis videbitur quod iustum et verum sit, dummodo predictam examinationem faciant et dictam questionem terminent de consilio et consensu trium vel quattuor mercatorum qui faciant dictam artem, quos secum habere voluerint. Et quod per eos predicto modo sententiatum et terminatum fuerit, valeat et teneat et executioni mandetur.

Item, quod consules predicti teneantur stare ad ius reddendum in eo loco ubi eis videbitur vel deliberatum fuerit per dictam artem, in mane ante tertiam et in sero ante vespervas, ad minus duabus diebus qualibet edomoda, videlicet die martis et die veneris.

.XIII. De conducendo unam domum pro dicta arte, ubi ius reddatur¹.

Item firmum est quod dicti consules, cum illis sapientibus quos secum habere voluerint, teneantur et debeant nomine iuramenti primo mense eorum consulatus taliter procurare, quod una hapoteca, domus vel solarium conducatur et habeatur pro dicta arte, ubi ius reddatur per dictos consules, in eo loco et pro illa pensione que videbitur universitati dicte artis.

.XV.² De auctoritate consulum super rebus furtivis et pena eumentium eas.

Item statutum est quod si contingeret et ad aures consulum perveniret quod aliquis pannus, lana sive stamen filatum vel non filatum diceretur esse furtivus vel furtivum, et talis res inveniretur apud aliquem in Prato vel districtu, quod consules pro tempore existentes teneantur et debeant incontinenti dictam rem furtivam facere sequestrari per numptium dicte artis vel numptium comunis Prati ex parte

¹ Un rifacimento del maggio 1297 della rubr. 90 della parte IV dello statuto comunale parla della « via que vadit ad ecclesiam Sancte Anne, que incipit a capite pontis Bisenzii iuxta domum et curiam lanificum » (ACP, filza 6).

² Due note marginali, ciascuna di mano diversa, rimandano alla rubr. 30.

dictorum consulum vel regiminis^a terre Prati. Et, dicta integina facta, teneantur^b dicti consules, per omnem viam et modum quo melius poterint, per probationes, presumptiones et inditia invenire veritatem, et invenire et scire quis dictam rem subtraxerit et cuius sit, et, veritate reperta, faciant restitui dictas res furtivas suo vero domino ubicumque esset; et si non inveniretur verus dominus infra sex menses, postea detur talis res per dictos consules hospitali Misericordie de Prato pro remedio anime eius cuius esset, et postea liceat cuilibet dicte artis emere dictas res^c a dicto hospitali. Et possint etiam dicti consules furem et malefactorem talium rerum personaliter capere et capi facere, et ipsum duci facere in fortiam comunis et regiminis terre Prati puniendum secundum formam statutorum¹. Et super talibus rebus furtivis solcite reinveniendis consules dicte artis habeant plenum, liberum et generale arbitrium et auctoritatem. Et quod nullus socius huius societatis possit emere aliquam rem furtivam ad penam .l. lib. eidem per consules dicte artis auferendam.

.xvi.² De officio camerarii artis lane et fideiussores prestando, rubrica.

Camerarius huius artis teneatur salvare et custodire omnem pecuniam et alias res que ad eius manus pervenerint pro dicta arte, et solutiones facere de pecunia dicte societatis ad voluntatem consulum dicte artis, et etiam pecuniam et alias res recipere que sibi recommendarentur pro dicta arte, et, finito officio suo, rationem reddere sue administrationis sindicis qui eum syndicare habebunt, et pecuniam et alias res, que sibi superaverint, novo camerario consignare et dare. Et

a) regimis, di cui regi corretto da recto b) teneatur c) Aggiunto nell'interlinea con segno di richiamo.

¹ Cf. al proposito la denuncia del 24 maggio 1271 edita a p. 6, nota 1.

² Poco sotto il numero leggesi, in margine, di mano piuttosto della prima metà del secolo XV che anteriore, «Correctum f. 66». Dato che nessuna delle riforme sopravvissute tratta delle competenze del camarlingo, è necessario dedurre che a c. 66 del registro erano apportate delle variazioni alla rubrica in oggetto. Per altri identici rimandi dello stesso annotatore cf. p. 45, nota 1, e p. 46, in nota.

teneatur dictus camerarius dare dictis consulibus recipientibus pro dicta arte idoneos fideiussores de lib. centum denariorum de officio suo bene et legaliter exercendo infra octo dies postquam electus fuerit. Et¹ habere debeat pro suo salario sol. .xx. denariorum in termino sex mensium.

.xvii.² De officio notarii artis lane et eius salario.

Notarius dicte societatis teneatur et debeat scribere omnia et singula acta et stantiamenta, precepta, sententias et reformationes et omnes alias scripturas pertinentes ad officium dictorum consulum et dicte artis, et introitum et exitum camerarii artis distinte et singulariter in libro introitus et exitus dicte artis. Et habeat et habere debeat pro suo salario in termino sex mensium a camerario dicte artis sol. .xl. denariorum³. Et possit accipere a singularibus personis de scriptura precepti den. .iii., et quando restitueret ipsum preceptum publicum alios den. .iii., et de omnibus aliis scripturis possit accipere salarium secundum quod possunt notarii causarum civilium comunis Prati. Item provisum est quod quancumque notarius dicte artis requisitus fuerit per dictos consules vel numpium eorum, quod veniat ad scri-

¹ Sopra et trovasi una *a* di richiamo alla nota marginale « Correctum est ». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 9 (p. 96).

² Nota marginale della mano di cui a p. 36, in nota: « Correctum est dictum c[apitulum] in hoc brevi et libr[o] f. 14 ». Lo stesso annotatore appose simili rimandi a c. 14 alle rubr. 25 e 27; ma poichè la numerazione attuale delle carte dei primi fascicoli del registro è molto più antica di queste note marginali (cf. al proposito p. 14), le quali appartengono alla prima metà del sec. XV piuttosto che alla seconda del precedente, e poichè è certo che a c. 14 doveva continuare il testo dello statuto, mentre d'altra parte mancano riferimenti a riforme anteriori al 1321, ci siamo convinti che lo scrittore intendeva citare la c. 24, sulla quale compaiono correzioni appunto alle rubr. 17, 25 e 27 dello statuto decretate dalla riforma del 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre (p. 67).

³ Nota marginale: « Hoc salarium est correctum ». Essa può riferirsi tanto alla riforma del 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre, cap. 6 (p. 67), quanto — e più verosimilmente — alla riforma del 31 maggio 1359, cap. 10 (p. 96). Anche nel 1290 il notaio dell'Arte riscuoteva un salario di quaranta soldi: cf. ACP, filza 273, *Diurnini*, vol. 6°, c. 8°.

bendum vel faciendum ea que spectant ad suum offitium pro dicta arte, et non venerit et non fecerit, dicti consules possint tunc secum habere alium notarium ad scribendum ea, que necessaria fuerint pro dicta arte, de salario notarii dicte artis, et ea que per talem notarium scripta essent, valeant et teneant ac si scripta essent per notarium dicte artis.

.xviii.¹ De officio provisorum sive extimatorum.

Statutum est quod provisos sive extimatores malefactorum teneantur providere omnia malefacta et laboreria huius artis non bene facta, de quibus querimonia facta fuerit coram consulibus, videlicet de pannis male textis sive textutis, vel male sodis vel macagnatis aliquo modo defectu gualcherarii, et pannis et lana male tintis, et de lana et stamine male filata, et de lana et stamine, que emeretur aut baractaretur, que teneret humorem aut fracidum aut non sequerentur saggium, ad quod emerentur, et simili modo de boldronibus. Hoc intellecto, quod de minuçolis cuiuslibet sacci lane sucide possint esse .xv. libre, et si plures essent, computentur due libre pro una. Et de lana lavata possint esse pro qualibet balla libre .xxv. minuçolorum, et abinde supra computentur due libre pro una. Et provideant omnia alia laboreria non bene facta, et ea extiment. Et ille socius, cui factum fuerit aliquod dampnum, teneatur illud denumptiare infra .xv. dies illis provisoribus et extimatoribus qui electi fuerint pro dicta arte, et dicti provisos debeant super dicto laborerio male facto sententiare infra tres dies postquam eis fuerit denumptiatum. Et predicta omnia malefacta possint laudari, extimari, sententiari per duos ipsorum si fuerint in concordia. Et habeant pro eorum salario de predictis, ab eo qui devastasset talia laboreria, a libra infra den. .vi. et abinde supra pro qualibet libra den. .iiii.^o Item teneantur omni edomoda² providere omnia tiratoria et pannos qui erunt super dictis tiratoriis, et

¹ In margine si richiama la rubr. 62.

² Altra mano ripetè in margine il vocabolo per richiamarvi l'attenzione.

filatrices et texarios si facerent contra breve, et generaliter omnes laboratores et laboratrices huius artis qui facerent contra hoc breve, et pro hoc habeant et habere debeant pro eorum salario medietatem omnium condemnationum, quas solverint illi quos ipsi denumptiabant vel accuserunt occasione eorum officii: et de predictis non teneantur aliquid reddere dicte arti vel societati, et credatur et stetur eorum denumptiationi et relationi¹. Item teneantur denumptiare et representare consulibus dicte artis, ad penam sol. .v. pro quolibet eorum, cercamentum quod fecerint per hapotecas sociorum huius artis, si invenerint aliquem vel aliquos facientes contra hoc breve. Et consules teneantur recipere defensionem et excusationem ab illis qui denumptiati fuerint, et eis assignare terminum trium dierum ad omnem eorum defensionem faciendam, et, transacto termino, illos condemnare secundum formam brevis.

.xviii.² De officio et salario mensuratorum.

Consules huius artis ante introitum eorum officii teneantur eligere quatuor mensuratores, videlicet duos pro quolibet meçerio, qui sint etatis .xxv. annorum pro quolibet. Et sint super mensurandis pannis et telis, et possint accipere de duabus telis unum den. a venditore et de qualibet petia panni den. unum a venditore, et sensalis, qui debet mensurare pannum cum dicto mensuratore, habeat unum den. ab emptore. Et si plus vel ultra peterent vel acciperent, puniantur pro qualibet vice in sol. .v. Et nullus socius huius societatis emat aliquam telam que non sit mensurata a dictis mensuratoribus, et qui contrafecerit solvat pro qualibet tela nomine pene comuni artis den. sex, quorum medietas sit accusatoris. Et nulla tela curta debeat emi

¹ « et credatur-relationi » costituisce una aggiunta marginale che abbiamo accolto nel testo per le stesse ragioni che vi abbiamo accolto le aggiunte di cui a p. 34, note 1 e 2. Avvertasi però che questa e quelle vennero scritte da mani diverse.

² Nota marginale: « Coretum est totum ». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 11 (p. 96).

ab aliquo socio. Et hoc intelligatur de omnibus^a telis; et quelibet tela sit longa .x. cannis et non minus; et qui contrafecerit solvat propterea dicte arti sol. .v. Et nullus socius extrahat aliquam telam de aliquo hospitio nisi fuerit mensurata^b a dictis mensuratoribus, sive ematur Prati sive non. Et nullus mensurator mensuret aliquem pannum cum aliquo, nisi suo socio, sine parabola consulum, excepto sensale qui debet tenere capud panni ut infra dicitur, et consules non possint dare licentiam mensurandi alicui qui non sit lanaiolus, et qui contrafecerit, consules auferant ei qualibet vice sol. .v. denariorum^c. Item, quod nullus faciat aliquod pactum Prati causa emendi telas, nisi ipsas prius viderit, ad penam sol. .xx. denariorum^c. Et si mensuratores artis non irent ad mensurandum quando essent requisiti, puniantur omni vice in sol. .v. denariorum, et credatur accusatori et habeat medietatem pene. Item, mensuratores mensurent telas factas Prati si placuerit emptori ad suam voluntatem. Et quod dicti mensuratores teneantur vinculo iuramenti, quando mensurabunt pannos, facere eos illius longitudinis qua ipsos invenient, et si invenirent ultra cannas aliquod braccium panni non completum, debeant facere et computare tertium pro tertio et quartum panni pro quarto, prout erit pannus totus. Et quod unus sensalis debeat tenere unum capud panni quando mensuratur, et habere debeat pro quolibet panno per eum sic mensurato ab emptore den. .i. Et teneantur dicti consules primo vel secundo mense eorum consulatus facere colligi omnes cannas cuiuslibet socii dicte artis et eas sigillari facere, si sigillate non essent, cum sigillo artis vel comunis consueto.

.xx.¹ De faciendo cannas pro mensuratoribus.

Consules teneantur eorum iuramento primo mense eorum consulatus facere fieri expensis artis .iiii.^{or} cannas, si facte non sunt, pro

a) *Sul compendio oib(us) manca il segno di abbrev.* b) *mesurata* c) *Aggiunto nell' interlinea.*

¹ Nota marginale: « Cassum est totum ». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 12 (p. 96).

arte lane, cum quibus mensurentur panni et tele huius artis, quas signari faciant ex utroque capite de rubeo, et faciant ipsas dari mensuratoribus artis, ita quod quilibet mensurator habeat unam ex eis. Et dicti mensuratores teneantur mensurare cum dictis cannis et non cum aliquibus aliis. Et teneantur dicti mensuratores in eorum exitu sui officii reddere et restituere ipsas cannas novis mensuratoribus artis sive camerario dicte artis. Et si aliquis eorum contra predicta venerit, condampnentur a consulibus qualibet [vice] ^a in sol. .x. denariorum. Et si quis ipsorum mensuratorum aliquam ex dictis cannis perdiderit ^b, teneatur illam facere refici de suo proprio suis expensis et ipsas restituere camerario artis ut dictum est. Item, quod nullus hospes retineat aliquam cannam pro telis mensurandis ad penam sol. .x. denariorum.

.XXI. De electione et officio sindicorum artis lane, rubrica.

Consules artis lane teneantur infra tertiam diem sui officii congregare .iiii.^{or} consiliarios suos et gonfalonarium et camerarium dicte artis, vel saltem duas partes ipsorum, et cum eis eligere duos syndicos, qui sint de sociis dicte artis, unum videlicet pro quolibet meçerio, et unum eorum notarium qui faciat scripturas dictorum sindicorum. Qui syndici syndicare habeant omnes officiales veteres dicte artis pro sex mensibus proxime preteritis bona fide, sine fraude, et habeant pro eorum salario quilibet eorum sol. quinque denariorum. Et teneantur dicti syndici condempnare quemlibet dictorum officialium de omnibus hiis que fecerint contra formam alicuius [capituli huius] ^a brevis in illa pena que in tali capitulo non servato continetur, et si ibi non esset pena determinata, in sol. .xx. denariorum, et abinde infra, prout eis videbitur; et idem fiat de capitulis non servatis; et de quolibet subtracto vel defraudato per aliquem dictorum sociorum, in duplum dicti subtracti vel defraudati. Et debeant ferre sententiam eorum sindicatus in arte inde ad unum mensem

a) *Saltato nel testo.* b) *Corretto da perdere, come sembra.*

proximum postquam iurabunt eorum officium sindicatus. Et si contrafece-
rint, consules teneantur eis auferre sol. .xx. nomine pene. Et dicti sin-
dici debeant sindicari a futuris subsequentibus sindicis in duplum de
omni eo quod non condemnarent illum vel illos qui deberent con-
demnari secundum formam brevis huius. Et quod dicti syndici possint
imponere penas et dampna cuilibet officiali dicte artis occasione sui offi-
cii usque in summam .xx. sol. pro qualibet vice qua non observaverint
eorum precepta; et quod dictam penam consules dicte artis teneantur
exigere et ad manus camerarii artis facere devenire. Et teneantur
dicti syndici in eorum processu et super inquisitione contra dictos offi-
ciales facienda ad minus examinare .iiii.^{or} testes, qui non sint de eadem
hapoteca et qui sint de sociis dicte societatis et qui dictam artem
exerceant.

.xxii.¹ Quod nullus socius huius societatis adso-
ciet secum aliquem forensem et pena.

Aliquis lanaiolus de Prato non possit nec debeat asociare secum
aliquem forensem pro arte lane facienda, nec denarios alicuius forensis
tenere in aliqua hapoteca, aliquo modo occasione societatis, et qui con-
trafecerit condampnetur a consulibus pro tempore existentibus omni
vice et pro omni articulo pacto in quinquaginta lib. denariorum et
illa talis societas separetur infra duos menses a die facte condempna-
tionis sub eadem pena. Et quilibet de dicta societate teneatur et de-
beat et possit nomine iuramenti accusare consulibus illum vel illos tales
contrafacientes vel qui contrafacerit. Et consules teneantur eorum
iuramento et ex eorum officio inquirere et invenire per publicam
famam de illis qui contrafecerint. Et ille talis intelligatur forensis, qui
non solverit datium comuni Prati continue a .x. annis citra².

¹ La nota marginale « Capitulum .xv. inter novos (sic) » rimanda a una riforma perduta, probabilmente della prima metà del secolo XV, certamente posteriore al 1376, come è dimostrato a p. 33, nota 2.

² Nota marginale: « ... quod habetur pro forensi [qui non] solverit Prati datium per [.x.] annos ».

.XXIII. De inquisitione facienda de his qui faciunt societatem cum aliquo forensi.

Consules in primo mense eorum consulatus et in tertio eorum exitus debeant inquirere et inquisitionem facere, per omnes socios huius artis vel per maiorem partem de societate predicta, de illis qui facerent aliquam societatem cum aliquo forensi. Et si habuerint inde octo testes de dicta arte qui dicant eorum iuramento, quod credant vel sciant veritatem quod aliquis socius vel socii huius artis faciant societatem cum aliquo forense, illum vel illos, de quo vel quibus diceretur ab illis octo, condempnent in lib. quinquaginta denariorum. Et predicta consules teneantur facere ad penam sol. .XL. denariorum pro qualibet vice qua contrafecerint. Et si quis condepnatus fuerit occasione predicta, non recipiatur in testem contra aliquem socium huius societatis occasione predicta.

.XXIII.¹ De affetatoribus et conciatoribus et eorum artificio.

Statutum est quod affetatores et aconciatores pannorum teneantur et debeant sine malitia et fraude, bona fide et legaliter conciare, affectare, cardare et cimare pannos qui ad eorum manus pervenerint, et dictos pannos, cardaturam, pilum, scuraturam, pianaturam et riversciaturam salvare et custodire pro eis quorum sunt dicti panni, et restituere eis quorum erunt vel a quibus habuerint dictos pannos, et non vendere dictos pannos, cardaturam, pilum, scuraturam, pianaturam et riversciaturam. Teneantur etiam salvare et custodire saimen et sugnam, quam receperint pro conciandis et affectandis dictis pannis, et quod eis superaverit de omnibus suprascriptis reassignare et restituere suo domino, ad penam sol. centum denariorum pro qua-

¹ Due note marginali della stessa mano rimandano la prima alle rubr. 40, 76 e 77 dello statuto; la seconda, ben più importante, al « Capitulum 17 inter novos (sic) », con riferimento a una perduta riforma di cui parliamo anche a p. 33, nota 2. Nessun cenno è fatto alle modifiche apportate alla presente rubrica dalla riforma del 26 giugno 1376 (p. 122).

libet vice et pro quolibet capitulo non servato, et ad restitutionem rei vendite vel subtracte. Item, non debeant nec possint cardare vel tirare aliquem pannum alicuius qui non sit de matricola huius artis ad dictam penam, exceptis pannis romagnolis¹, salvo quod possint affectare pannos forenses.

.xxv.^o De tiratoribus.

Statutum est quod tiratores pannorum teneantur et debeant bona fide, sine fraude et malitia tirare et gubernare pannos sibi datos ad tirandum. Et quod non possint vel debeant tirare pannos alicuius persone que non sit de societate huius artis ad penam sol. centum denariorum, exceptis pannis romagnolis². Et quod quilibet tirator teneatur sua tiratoria, super quibus tiraret pannos, tenere bene inchiavellata, et ubi deficerent chiavelli, remictere, ad penam denariorum sex pro quolibet chiavello deficiente in dicto tiratorio ultra unum chiavellum per locum⁴. Item, quod debeant tirare omnes pannos mediolanos ad mensuram .xxv. bracciorum secundum quod tiratoria signata sunt, et si pannus non posset tantum tirari quod veniat ad dictam mensuram, tirent eos quantum poterunt commode, et incidant cerrum panni predicti tantum quantum esset defectus dicti panni, videlicet quantum

¹ « exceptis-romagnolis » trovasi in margine, aggiuntovi con segno di richiamo. Tale aggiunta non apparisce derivata da una qualche riforma, e poichè venne scritta dalla stessa mano di cui è detto a p. 34, nota 1, concludiamo come in quel caso essere stata apportata al momento che lo statuto entrò in vigore. Sopra l'aggiunta in questione leggesi « Corretum est », con riferimento alla riforma del 31 maggio 1359, cap. 13 (p. 97).

² Intorno alla nota marginale « Correctum f. 14 », cf. p. 37, nota 2. Vedasi la riforma del 1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° settembre, cap. 7 (p. 67).

³ « exceptis-romagnolis » venne aggiunto sfruttando l'interlinea e il margine. Può ripetersi a suo riguardo quanto abbiamo scritto alla nota 1 di questa stessa pagina. Sopra di essa leggesi « Cassum »: cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 14 (p. 97).

⁴ Nota marginale: « Anno Domini .m°.ccc°.xx°.ii°. ind. quinta, de mense iunii. Cassa sunt illa verba den. sex capitulo De tiratoribus, loco illorum ponit[ur] den. duos, per approbatores ».

esset minus dicta mensura .xxv. brachiorum, et si unum cerrum non sufficeret ad designandum dictum defectum, incidant ^a de cerro alterius teste dicti panni usque ad complementum dicti defectus dicte mensure .xxv. brachiorum ad penam sol. .v. pro qualibet panno.

.xxvi ¹. De pena mostrantis pannos sine sensali vel diebus festivis, et de non sociando mercatorem ad emendum pannos vel receptando eos in domo sua diebus festivis.

Provisum et firmum est quod sensales huius artis vel aliquis eorum non vadant per hapotecas lanificum diebus dominicis vel paschalibus vel appostolorum vel virginis Marie vel alia die que custodiat a dicta societate, nec faciant ^b dictis diebus vendi vel emi pannos, ad penam sol. .xx. pro qualibet vice et quolibet panno, nec petere possint vel debeant alicui de dicta societate credentiam pro aliquo mercatore sub dicta pena. Item, quod nullus lanaiolus dicte societatis mostret nec vendat alicui mercatori de Prato vel aliunde dictis diebus pannos, et quod non possint dicti lanaioli vendere pannos nisi unus de sensalibus pro arte esset cum illo mercatore qui vellet vendere pannos, sub pena sol. .xx. denariorum pro qualibet vice ². Item, quod nullus socius

a) incidat b) faciat

¹ Una prima nota marginale dice: « Correctum f. 66 »; dove 66 è preceduto dalle espunzioni di 26 e 69. A proposito del rimando a c. 66, vedi quanto abbiamo scritto nella nota 2 a p. 36. Non è da trascurarsi, per quanto reso nullo, anche il rinvio a c. 26 (l'altro che richiamava la c. 69 può reputarsi espunto dallo scrittore perchè errato), poichè, mancando per la perdita di tale carta alcune delle rubriche della riforma del 1326 (dopo il 24 marzo) — 1327 (prima del 25 marzo), offre un indizio della materia contenuta in una d'esse. Una seconda nota marginale è evidente di per se stessa: « Capitulum .LXIII., de diebus festivis ».

² Una *a* di richiamo collocata su « qualibet vice » rimanda alla nota marginale « Additum est: et pro quolibet panno »; la quale aggiunta fu voluta dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 15 (cf. p. 97). La pena subì una ulteriore modifica, cui accenna una seconda nota marginale: « Correctum in de abs(olutione) periurii, f. .XLIII. ». Riguardo a quest'ultima è possibile soggiungere soltanto che la riforma richiamata è perduta, e che essa era posteriore al 1376.

huius societatis possit vel debeat sociare aliquem mercatorem forensem ad emendum pannos per terram Prati ad penam sol. .xx. pro qualibet vice qua contrafaceret. Item, quod nullus socius huius societatis debeat recipere in hapoteca sua aliquem mercatorem forensem in suprascriptis diebus feriatis festivis sub pena sol. .xx. denariorum pro qualibet vice. Et quilibet possit accusare et denuntiare de predictis, et teneatur sibi credentia.

.xxvii.¹ De tintoribus et eorum officio, salario et penis.

Statutum et ordinatum est quod tintores teneantur iurare et observare capitula huius brevis et obedire consulibus huius artis in his que spectant ad artem secundum formam huius brevis. Et teneantur salvare et custodire pannos, lanam, telas et stamen et omnes alias res quas haberent a dictis lanaiolis huius artis, et ipsas res restituere eis quorum sunt. Et teneantur dicti tintores respondere omnibus personis de rebus pertinentibus ad hanc artem et ab eis receptis pro omnibus eorum laborantibus, et reddere et restituere omnes res datas eorum laboratoribus illis quorum sunt. Item, quod quilibet tintor, qui poneret aliquod vasellum guadi alicuius socii huius societatis, non possit ponere aliquod vasellum suum, nec possit tingere in guado vel in nigro lanam, pannos, repe, stamen, tunicas, mantellos vel aliquas alias res toto tempore consulatus illorum, quorum tempore poneret dictum vasellum, ad penam sol. centum denariorum pro qualibet vice, exceptis rebus quas ei dederit qui fecerit poni vasellum. Item, quod non possint vel debeant fraudare aliquo modo aliquod vasellum alicuius socii huius societatis sub dicta pena. Et de ponitura cuiuslibet vaselli debeant accipere illud salarium quod ordinabitur per consules et .iiii.^{or} bonos viros quos secum habere voluerint, qui faciant dictam artem, quibuslibet sex mensibus, cum illis pactis et conditionibus que per dictos consules et

¹ Note marginali: 1) « Correctum f. 14 »; 2) « Correctum f. 66 ». Vedasi a proposito della prima la nota 2 a p. 37; e a proposito dell'altra la nota 2 a p. 36.

.IIII.^{or} viros deliberabuntur et eis placuerint. Item, quod dicti tintores teneantur eorum expensis facere reduci ab hapotecis dictorum lanificum lanam, pannos, stamen et omnes alias res, quas tingere debent, usque ad vasellum, et teneantur lavare omnes res quas tinserint vel tingi fecerint prout exegerint dicte res. Et debeant tingere centum octo libras lane pro centum libris. Et quod dicti tintores dare debeant terminum sex mensium de salario quod recipere deberent a dictis lanificibus pro laboreriis que fecerint eis.

De eodem¹.

Item, quod quilibet tintor possit facere tintam gialli, viridis, rubei, sanguigni, oricelli et omnem aliam tintam preterquam de guado, cum illis salariis, pactis et conditionibus que videbuntur consulibus pro tempore existentibus cum .IIII.^{or} hominibus dicte artis quos secum habere voluerint, hoc intellecto: quod ipsi non possint tingere pannos, lanam vel stamen alicuius qui non sit de dicta societate, ad penam .c. sol. denariorum, sine licentia consulum pro tempore existen[tium]².

.xxviii.¹ De tintoribus ponentibus vasellum ad suum guadam.

Item provisum et statutum est quod tintores terre Prati, quibus concessa fuerit licentia per consules et .IIII.^{or} sapientes dicte artis quos secum habere voluerint, tingendi ad suum guadam et faciendi tintam de nigro, non possint ponere aliquod vasellum nisi de suo proprio ad penam sol. .c. denariorum. Et quod non possint tingere aliquem pannum, lanam vel stamen alicuius, qui non sit de arte et societate predicta, in dicta tinta guadi vel nigri sub dicta pena .c. sol., exceptis pannis romagnolis, tunicis, guarnacciis, accia, repi, panno barracano, panno lineo et trecciolis.

a) tium *andò perduto nel rifilamento della pergamena.*

¹ Il titolo leggesi anche in margine, ripetutovi da altra mano.

² « sine-existentium » aggiunto in margine con segno di richiamo. Noi abbiamo accolto il passo nel testo per le ragioni espresse a p. 34, nota 1. Infatti una stessa mano vergò tanto questa quanto quell'aggiunta.

.xxviii.¹ Quod nullus socius huius artis possit tingi facere aliquam rem, nisi suam vel sui socii, ad suum vasellum.

Item, quod quilibet lanaiolus, qui posuerit aliquod vasellum, non possit tingere vel tingi facere in dicto vasello pannum, lanam vel stamen alicuius socii dicte artis sine licentia consulum dicte artis pro tempore existentium sub pena .c. sol. denariorum pro qualibet vice qua contrafecerit. Et quod nullus socius huius societatis possit in dicto suo vasello tingere vel tingi facere pannos, lanam, stamen, tunicam, togam, caputeum, acciam vel aliquam aliam rem que non sit sua vel alicuius socii dicte societatis, qui faciat tunc temporis dictam artem, sub dicta pena .c. sol. denariorum. Et de suprascriptis omnibus pertinentibus ad dictos tintores quilibet possit esse accusator et denumptiator, et habeat medietatem pene.

.xxx.² De representando res furtivas consulibus et pena non representantis.

Ordinatum est quod si aliqua lana tinta vel non tinta, filata vel non filata, vel aliquid aliud quod ad artem lane pertineret, que videretur esse furtive ablata vel pravo modo extorta, ad aliquem socium huius artis pervenerit, teneatur ille talis socius illam talem rem substinere et representare consulibus huius artis quam citius poterit. Et qui non observaverit predicta, consules teneantur ei auferre nomine pene sol. .xx. denariorum pro qualibet vice. Et teneantur etiam consules predicta inquirere et invenire cuius fuerint tales res, et postquam eis clarum fuerit, teneantur ei illam restituere; et si dicti consules hec non fecerint, sindici dicte artis, qui post eos fuerint, teneantur ipsos condempnare in sol. .c. denariorum; set si nesciretur cuius fuerint, [dentur]^a per dictos consules hospitali Misericordie de Prato amore Dei pro remedio anime eius cuius essent.

a) *Saltato nel testo.*

¹ In margine esisteva una nota assai lunga, sembra anzi una vera additio da inserire al principio del secondo periodo, la quale venne rasa.

² In margine si rimanda alle rubr. 15 e 80.

.xxxI. Quod consules teneantur facere micti bampnum de non recipiendo pignora artis et quod guadum non colligatur a medio settembre in antea¹.

Consules huius artis teneantur primo mense eorum consulatus ire ad potestatem Prati et publice facere micti bapnum per terram Prati, quod nulla persona accipiat vel retineat ullo modo vel causa aliquid, quod pertineat ad dictam artem, in pignus vel pensionem vel^a aliquo modo ab aliqua persona sine licentia consulum dicte artis ad penam lib. .x.². Et quod dicti consules procurent omni modo quo possunt, quod bampnum mictatur ex parte potestatis vel capitanei per terram Prati in kalendis septembris^b, quod a medietate dicti mensis in antea guadum non colligatur in terra Prati vel eius districtu sub pena .x. lib. Et procurent dicti consules toto eorum posse quod dictum capitulum mictatur in constituto comunis Prati³. Item, quod

a) *Corretto da* ab b) septembris

¹ Una mano assai più tarda aggiunse in margine: « et ferovechii non portent saccum ».

² Nota marginale: « Additum est hic », continuata da mano più tarda con « a c. 13 ». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 16 (p. 97). Una delle rubriche dello statuto comunale inserite nel nostro registro tratta, tra l'altro, dello stesso argomento (edita alle pp. 51-3): ad essa e alle relative note rimandiamo il lettore.

³ Un frammento di redazione statutaria del Comune del tempo del capitano della Massa di Parte guelfa assistito dai Dodici consiglieri (quindi 1279-1285 febbraio 28) ci conserva la rubr. 79 *De guado non colligendo et pena del libro III*: « Guadam non colligatur nec infrangatur ab aliqua persona in districtu Prati a medio septembris in antea sine parabola consilii comunis Prati vel maioris partis; et qui contrafecerit in colligendo et infrangendo, puniatur in centum sol. Et a dicto termino in antea folia guadi aliquo modo non vendatur » (ACP, vol. 4, *Frammenti di statuti*, n. 5). In ossequio alla norma statutaria, il 14 settembre 1280 venne interpellato il Consiglio generale « super facto guadi, cum vetetur per capitulum constituti quod non colligatur nec infrangatur ab aliqua persona in districtu Prati ad medium mensem septembris in antea sine parabola comunis Prati maioris partis pena .c. sol., et quod folia guadi a dicto tempore in antea non vendatur » (*Consigli del Comune di Prato*, a cura di R. PIATTOLI, Bologna, 1940, p. 292); dove, anche senza correggere palesi alterazioni, la dipendenza dell'atto consiliare dalla rubrica dello statuto è evidentissima. Ma il registro dei bandi pubblici del secondo semestre 1283 — il più antico di quanti ci sono rimasti che comprenda i mesi dal

nullus laborator artis predictae faciat aliquod laborerium sive labore
alicui, qui non sit publicus lanaiolus et terrigena terre Prati, sub pena
sol. .xx. pro qualibet vice¹. Item procurent dicti consules quod
mictatur bampnum, quod nullus ferovecchio possit portare per Pra-
tum aliquem saccum sub pena sol. .xx.². Et quod potestas et capita-
neus Prati teneantur facere micti dicta bampna.

.xxxii. De recipiendis accusis et denuntiatio-
nibus, et de termino adsignando acusat^o
et pena non probantis accusam.

Statutum est quod consules pro tempore existentes teneantur
recipere denuntias et accusas eis factas a provisoribus suprascripte
artis vel ab aliquo ipsorum, et incontinenti citari facere illum accusatum
vel denuntiatum, et dare ei terminum trium dierum ad suam defensio-
nem faciendam, et postea inde sententiam ferant. Et cuilibet contra
quem procederetur tam per inquisitionem quam per accusam vel
alio modo

a) acusat^a

luglio al dicembre — non ne contiene alcuno che parli del guado (*I « libri banno-
rum » dei podestà di Prato*, a cura R. PIATTOLI, in *Arch. Stor. Pratese*, XX, 1942,
pp. 13-34).

¹ Questo periodo entrò nello statuto in seguito alla deliberazione degli organi
esecutivi del Comune del 17 dicembre 1298 edita a p. 4, nota 2. Ma si noti che nel
frattempo la pena era stata inasprita.

² I « libri bannorum » del primo semestre 1270, del primo semestre 1279 e
del secondo semestre 1283, tutti compresi nella nostra edizione cit. alla nota 3 della
pagina precedente, non contengono un proclama pubblico del genere.

RUBRICHE DELLO STATUTO COMUNALE
CONCERNENTI LE ARTI IN GENERE
O L'ARTE DELLA LANA IN PARTICOLARE

Le rubriche si leggono a c. 18 del registro, sulla quale vennero trascritte avanti al 30 giugno 1322, data della riforma che le segue immediatamente sulla medesima carta. Il loro valore è cospicuo poichè nessuna redazione dello statuto del Comune del secolo XIV ci è giunta intiera, e nessuno degli scarsi frammenti le contiene. Abbiamo raccolto nelle note tutti i materiali a nostra conoscenza utili per la ricostruzione della storia delle singole rubriche o di loro parti. Il copista spinse la sua diligenza fino a segnare in margine la posizione di ciascuna nello statuto comunale. Le indicazioni da lui apposte vennero più tardi aggiornate: non prima del 1359, come assicura la riforma del 31 maggio di detto anno, cap. 30 (p. 100).

In Dei nomine; amen. Reperitur in constituto comunis et populi terre Prati, positum sub rubrica Quod potestas non permittat artem lane dissipari, capitulum .xxx. .iii°. partis statuti comunis, quod sic incipit:

.xxx. capitulum ° .iii°. partis¹]. De cetero ars lane debeat manuteneri in bono statu, puro et legali, et pannorum similiter, et potestas

a) *Espresso dal compendio c°*

¹La posizione venne poi modificata in «.xviii°. capitulo in 3 partis (sic)».

non permittat ipsam artem dissipari. Et si consules dicte artis perierint aliquam personam, que faciat dictam artem in Prato vel districtu, venire ad suum comandamentum, potestas teneatur illam personam facere venire, stare sub dictis consulibus ad eorum mandata. Et qui faciunt^a dictam artem possint habere agium de ripis et foveis comunis pro dicta arte, et possint lavare et mictere pelles et lanam in goris et foveis sine dampno molendinorum de Prato et hominum spetialium de Prato, excepto tempore vendemie. Et quicumque forensis venerit Pratum ad faciendum dictam artem lane, postquam^b eam fecerit Prati deinde ad quinque annos non solvat datum comuni. Item teneatur dictus potestas in primo mense sui regiminis facere micti bannum, quod nulla persona comunis Prati emat vel accipiat in pingnus aliquam lanam vel pannum^c ab aliquo homine, nisi a^d magistris dicte artis, ad penam sol. centum denariorum, et nullus homo recolligat lanam aliquam, nisi ille cuius fuerit vel eius numptius¹. Et quicumque de Prato vel districtu fecerit aliquod laborerium, quod pertineat ad dictam artem lane, per potestatem cogatur stare ad mandata consulum dicte

a) *Corretto da facit* b) *posquam* c) *panum* d) *nisi a ripetuto*.

¹ Nota marginale di mano dei secolo XIV ex. o XV in.: «Capitulum .XXXI. brevis continetur (sic) de ferovecchiis non portandis (sic) saccos, et cet.». Cf. infatti rubr. 31 dello statuto (p. 49). Nessun proclama del genere compare nel libro dei bandi pubblici del 1270 (cf. I «libri bannorum» dei podestà di Prato, a cura di R. PIATTOLI, in *Arch. Stor. Pratese*, XIX, 1941, pp. 28-45); ma si in quelli del primo semestre del 1279 e del secondo semestre del 1283. Nell'uno si legge, sotto il 10 gennaio (ivi, p. 105, n. 48) «Item, quod nulla persona accipiat in pignus vel emat lanam vel aliquid, quod pertineat ad artem lane, contra formam constituti, ad penam in constituto comprehensam»; nell'altro, sotto il 3 luglio (ivi, XX, 1942, p. 15, n. 11): «Item, quod nulla persona emat vel emi faciat vel sub pignore recipiat lanam vel pannos vel aliquid pertinens ad artem lane sine licentia magistrorum artis lane; et quod nullus recolligat lanam, nisi ille cuius esset vel numptius ipsius, ad penam in constituto contentam pro quolibet contrafaciente et qualibet vice et casu». L'aderenza di quest'ultimo bando al testo dello statuto è perfetta. La testimonianza negativa del libro dei bandi del 1270 non va intesa in senso assoluto: poté anche accadere che il notaio del podestà dimenticasse di registrare il proclama.

artis lane. Item, quod nullus pratensis vel forensis emat boram ab aliqua filatrice artis lane. Et qui contrafecerit puniatur omni vice in sol. viginti.

capitulum^a .xxxI. .III^o. partis¹]. Item teneatur potestas Prati non pati nec substinere quod aliquis extrahat vel extrahy faciat extra districtum Prati lanam, boldrones vel aliqua alia spectantia ad dictam artem lane, et si sciverit vel ei denumptiatum fuerit quod aliquis extra districtum Prati de predictis extrahat vel extrahy faciat, potestas teneatur ei auferre qualibet vice lib. viginti quinque denariorum, et perdat res que portarentur et bestias super quibus portarentur, medietas quarum rerum et bestiarum sit ablatorum et alia medietas sit comunis, salvis penis que sunt inter comune Prati et comune Pisarum².

capitulum^a .xxxII. .III^o. partis³]. Potestas Prati expresse teneatur nomine iuramenti ad petitionem consulum artis lane capere vel capi facere et detineri in persona et rebus laborantem forensem artis lane de Prato et alios laboratores dicte artis occasione alicuius quantitatis

a) *Espresso dal compendio c^o*

¹ Questa rubrica venne annullata dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 30 (p. 100). Ma se più tardi la sua posizione fu corretta in « capitulum .x. .III^o. partis », vuol dire che continuò a sussistere nello statuto del Comune. E del resto, i riformatori dell'Arte non potevano entrare in merito a disposizioni inserite nello statuto del Comune, neppure con la riserva di sottoporre ai revisori degli statuti artigiani le loro conclusioni.

² Il primo trattato commerciale tra Prato e Pisa di cui si abbia notizia è del 7 settembre 1256: nella stipulazione il Comune pratese fu rappresentato da quello di Firenze. Ma attraverso l'edizione di G. ARIAS, *I trattati commerciali della repubblica fiorentina*, I, Firenze, 1901, pp. 386-95, non risulta che Prato si impegnasse a non riesportare mercanzie passate per Pisa franche di dogana. Nè impegni del genere sono contemplati nelle clausole commerciali delle paci tra i Comuni della Taglia Toscana — nel cui novero era il Comune di Prato — con Pisa del 13 giugno 1276 (*Liber censuum Comunis Pistorii*, per cura di Q. Santoli, Pistoia, 1915, p. 293, n. 438) e 7 luglio 1293 (Arias, op. e vol. cit., pp. 435-36).

³ Corretto successivamente in « capitulum .xxI. .III^o. partis ».

pecunie quam alicui lanaolo^a dare et solvere tenerentur, et ipsum vel ipsos detineri facere pro eorum debito donec satisfecerit creditor.

capitulum .CXXXIII. .v°. partis²]. Quodcumque comandamentum consules mercatorum fecerint per sacramentum vel sub pena illis qui teneantur eis de mercantia, dummodo non fecerint illud contra comune Prati, observetur. Et si illud non observaverint et potestas per scripturam querimoniam habuerit, faciat eos stare [sub eis]^b et predicta servare, et penam sibi inpositam a dictis consulibus solvere faciat et compellat. Item, quodcumque preceptum sive precepta fecerint rectores artium alicui de Prato vel districtu facienti artem occasione sue artis, et qui sit de eorum sacramento et non de aliis, ita tamen quod non sit contra honorem d. pape et Sancte Romane Ecclesie et d. regis Roberti et eorum mandata vel contra constitutum Prati, dictum preceptum fiat et executioni mandetur et observetur per officiales comunis Prati ut alia precepta. Et teneatur potestas auferre omnes et singulas penas et^c condemnationes quas rectores artium fecerint de hiis qui^d teneantur eis, et ipsas penas facere devenire ad manus camerariorum eorum.

.CXXXIII. .v°. partis²]. Teneatur potestas Prati cogere omnes mercatores de Prato stare ad comandamentum rectorum artium sua-

a) lanaolo b) *Manca nel testo, ma leggesi nella fonte cit. nella nota 1.*
c) et singulas penas et aggiunto in margine. d) que; ma è preferibile la lezione qui offerta dalla fonte cit. nella nota 1.

¹ Successivamente modificato in «capitulum .CXXII. .v°. partis». — Salvo lievi varianti e il nome del re Carlo al posto del nome del re Roberto d'Angiò, la rubrica comparisce identica nello statuto entrato in vigore nel marzo 1285. La si veda edita in *Consigli del Comune di Prato*, a cura di R. PIATTOLI, Bologna, 1940, p. XXXVII. Essa portava allora il n. 151.

² Modificato successivamente in «.CXXXIII. .v°. partis». — Anche questa rubrica risulta contenuta nello statuto entrato in vigore nel marzo 1285 (ACP, vol 4, *Frammenti di statuti*, n. 7, rubr. 152). I due testi concordano in tutto, all'infuori di qualche lezione.

rum et cuiuslibet eorum pro facto mercantie artium quas exerceant. Et hoc^a faciat infra quindecim dies postquam^b ab eis fuerit [requisitum]^c.

¹ Statutum est quod capitaneus, defensores et gonfalonarius iustitie² teneantur observare et observari facere omnia brevia artium de Prato, et ipsa brevia faciant ad suas manus devenire quolibet anno primo mense sui regiminis et ea corrigant et emendent que fuerint corrigenda; et hec faciant sine aliquo pretio. Et sicut correcta^d et emendata per eos fuerint debeant observari per totum annum, et si aliter fuerit vel aliquid in dictis brevibus postea addiderint, puniatur rector ipsius artis pro qualibet vice in sol. .XL. denariorum, et in simili pena puniatur qui in dicto termino non representaverit breve dicte

a) hec b) posquam c) *Manca nel testo: reintegrato per mezzo della fonte cit. nella nota 2 della pag. precedente.* d) corretta

¹ Omessa la posizione. Il testo venne annullato con sbarre trasversali annottando in margine: « [A]nno Domini millesimo trecentesimo trigesimo .viii., ind. settima, de mense [iu]nei. Cassum per correctores brevium. Ego Andreas ser Macthei [n]otarius scripsi ». Manca il testo della riforma dei correttori comunali del giugno 1339; ma non bisogna dedurne la perdita di una o di due carte del registro (per il punto del libro dove avrebbero potuto trovarsi, cf. nota a p. 15). Infatti nello statuto del collegio dei notai (ACP, vol. 596) compaiono due note marginali dello stesso tipo, dello stesso tempo e dello stesso scrittore (cc. 13^r e 14^r), senza che ad esse corrisponda il documento della riforma. Ciò significa che entrambi gli statuti furono restituiti alle rispettive Arti senza che il notaio del capitano del Popolo, cui spettava tal compito, o per mancanza di tempo o per negligenza, vi avesse scritto attestati di revisione e conferma. — La rubrica non fu trascritta completa. Nella parte riprodotta concorda, mutatis mutandis e tranne varianti di non grande momento, con la rubr. 153 dello statuto entrato in vigore nel marzo 1285. Quest'ultima è molto più lunga (cf. nota a p. 56), ma non ce ne siamo vasi neppure per completare il periodo lasciato in tronco dal nostro trascrittore, poichè non esiste certezza che la parte omessa non divergesse in elementi sostanziali.

² Nella redazione del marzo 1285 « capitaneus et octo eius consilarii ». Per le magistrature che nel corso del Medioevo ebbero il compito di rivedere gli statuti artigiani di Prato, cf. pp. 57-8.

artis. Et in quocumque brevi alicuius artis sive sotietatis continetur de aliquo beneficio conferendo filio alic[uius]....¹.

¹ La rubrica dello statuto pubblicato nel marzo 1285 continuava con: « artificis de non dando aliquid pro intratura alicuius artis, emendetur sic, quod idem intelligatur de filia femina et marito ipsius filie femine quod non debeant et teneantur dare aliquid pro intratura artis alicuius ». Tenevano dietro due disposizioni concernenti soltanto i mugnai e i fornai, e infine quella, di carattere generale, che proibiva le tasse di immatricolazione alle Arti superassero i cento soldi, e così i pranzi offerti dal matricolando. Noi sospettiamo che la clausola lasciata in tronco non esigesse più — nella redazione che il copista aveva sotto gli occhi — l'estensione del privilegio alle figlie e ai loro mariti, in quanto la rubr. 2 dello statuto dell'Arte parlava solo di figli maschi (cf. riforma del 30 maggio 1343, a p. 84). Nè ci pare da escludere che il copista interrompesse la trascrizione per essersi accorto che la clausola in esame corrispondeva allo statuto dell'Arte, mentre le altre che immediatamente seguivano non avevano interesse per l'Arte della lana.

RIFORME

Le riforme, cioè le modifiche allo statuto o al complesso statuto-riforme esistente al momento in cui si apportavano tali modifiche, avvenivano, a Prato come a Firenze, in due modi: o per iniziativa dell'Arte interessata, che ne affidava il mandato a una apposita commissione, o per opera degli organi del Comune cui spettava di rivedere ogni anno tutti gli statuti artigiani. Quest'ultimi, anche quando non deliberavano variazioni di sorta, lasciavano traccia dell'avvenuto controllo in un documento che conteneva una semplice approvazione o conferma. Bisogna però tener presente che talvolta variazioni dovute a revisori comunali compariscono in margine ai passi da modificare, ciascuna con la sua data e quasi sempre con la sottoscrizione notarile, mentre il documento di cui sopra si è detto consiste in una pura conferma; così come talvolta a tali variazioni marginali non corrisponde nessun documento, neppure di conferma. E non mancano esempi anche nella nostra edizione. Noi abbiamo tenuto conto non della differenza di origine delle riforme, ma della loro successione cronologica.

L'organo incaricato dal Comune di rivedere gli statuti artigiani fu inizialmente (mancano testimonianze per i tempi anteriori al 1270) il podestà¹. Gli subentrò il capitano della Massa di Parte guelfa, istituito nel 1279, in unione ai suoi Dodici consiglieri, che dal 1° marzo 1285 divennero gli Otto; le quali magistrature di lì a poco si trasformarono nel capitano del Popolo e negli Otto difensori del Popolo, ed ebbero aggiunto il gonfaloniere di giustizia². I documenti che

¹ I « *Libri bannerum* » dei podestà di Prato, a cura di R. PIATTOLI, in *Arch. Stor. Pratese*, XIX (1941), pp. 33 (1270 gennaio 11) e 106 (1279 gennaio 15).

² Cf. a p. 55 una delle rubriche dello statuto comunale inserite nel registro e le relative note.

pubblichiamo mostrano come dal 1331 o 1332 il capitano delegò i suoi poteri agli Otto e al gonfaloniere e a una commissione di quattro membri (esistente già da qualche tempo: ne è traccia nella riforma del 1326); e come dal 1344 o 1345 gli Otto e il gonfaloniere si limitarono a nominare la commissione, di cui dal 1336 faceva parte un notaio che subito dopo era stato pareggiato agli altri correttori. Tale notaio — che dapprima scrisse solo le variazioni marginali — dal 1343 appare scrittore dei documenti di riforma o conferma. Dopo il 1412 e prima della metà del secolo il sistema subì delle modifiche¹, che nel corso di qualche anno portarono alla sostituzione della commissione con gli operai della Cappella del Sacro Cingolo.

In seguito alla perdita di un notevole numero di fogli lamentata alle pp. 17-8, mancano le riforme dal 26 giugno 1376 al 7 novembre 1454. Per le scarse notizie intorno ad esse ricavabili da note marginali al testo dello statuto, cf. avvertenza a p. 124.

I

1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1° novembre.

cc. 22^r-25^v. Questa e la riforma databile 1326 (dopo il 24 marzo) — 1327 (prima del 25 marzo) vennero scritte dalla stessa mano e nello stesso contesto di tempo, l'una di seguito all'altra, su due colonne. Ciò, la mancanza dei nomi dei riformatori e della *datatio* e altri indizi dimostrano che ci troviamo di fronte a una copia. Essa fu eseguita prima del giugno del 1338 e sostituì gli originali a tutti gli effetti, compreso quello della presentazione ai revisori comunali, come dimostra la correzione di tal data che riproduciamo a p. 60, in nota.

Il complesso delle due riforme fu detto, dal capitolo iniziale, statuto dell'esecutore dell'Arte². I singoli capitoli di tale complesso ricevettero una numerazione unica progressiva, appostavi da due mani diverse da quella dello scrittore del testo. La data approssimativa della presente riforma si ricava dal cap. 3.

.i. In Dei nomine; amen. Ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei et beate Marie semper virginis et omnium sanctorum et sancta-

¹ Cf. *Lo statuto dell'Arte dei padroni dei mulini* cit., pp. 166-68.

² Cf. p. 100 (riforma del 31 maggio 1359).

rum Dei, et ad honorem et conservationem totius artis lane et lanificum terre Prati et ipsorum rerum et mercantiarum ac etiam omnium aliorum mercatorum tam forensium quam pratensium, et ut ars lane terre Prati de bono in melius prosperetur et procedat, pro evidenti utilitate et commodo dicte sotietatis et subditorum dicte sotietatis et artis et ut quilibet in suo iure vivat et iustitia servetur inter eos, statutum et ordinatum est quod sit et preesse debeat continue offitium executoris, de quo habetur mentio in capitulo dicti brevis¹, in terra Prati, pro universitate lanificum dicte artis. Qui executor sit unus bonus et expertus notarius qui distet a terra Prati per viginti miliaria, etatis triginta annorum vel ultra, et qui sit de parte guelfa et qui non sit exititius^a sue terre. Et ejus offitium duret per sex menses tantum, et eius electio semper de sex in sex menses tantum, et eligatur et fiat eius electio duobus mensibus ante initium sui offitii hoc modo, videlicet: quod consulés dicte artis et sotietatis eorum mandato congregari faciant quatuor eorum et dicte artis consiliarios et alios sex sapientes de dicta sotietate, quos secum habere et eligere voluerint dicti consules, in apoteca dicte sotietatis et artis, per numptium dicte artis vel numptium comunis Prati, et inter eos proponere et propositam facere qualiter eis placet providere et reformare circa novam electionem faciendam de dicto notario executore dicte artis pro sex mensibus proxime venturis, et quod obtemptum fuerit per eos vel maiorem partem ipsorum, non obstante quod aliquis ex dictis consulibus vel consiliariis aliquo impedimento vel causa interesse non posset et non esset dicte electioni seu reformationi, faciendo partito inter eos ad pissides et palloctas per dictos consules vel alterum eorum, ita executioni mandetur et fiat et valeat et teneatur et roboris habeat firmitatem ac si factum esset per totam dictam universitatem et artem, et ille sit executor dicte universitatis et artis pro dicto tempore quem dicti consules cum quatuor eorum consiliariis et aliis sex sapientibus duxerint eli-

a) exitius

¹ Cf. rubricario dello statuto, rubr. 90 (p. 30).

gendum. Et eodem modo et forma fiat et fieri debeat deinceps electio consulum dicte artis non obstante aliquo capitulo dicti brevis¹. Qui executor teneatur et debeat ducere et tenere secum toto dicto tempore sui officii unum famulum, hominem etatis .xxv. annorum, qui sibi serviat in dicto suo officio per dictum tempus, et habeat et habere debeat pro suo salario ab universitate dicte artis et camerario dicte artis pro se et dicto suo famulo pro dicto tempore sex mensium sui officii et sui adventus et sindicatus et recessionis, et pro omni eo quod quacumque causa vel iure petere posset a dicta arte occasione dicti officii et electionis de eo facte², de pecunia dicte societatis, lib. septuaginta duas denariorum florenorum parvorum, videlicet lib. duodecim pro quolibet mense dicti sui officii, solvendas sibi per camerarium dicte artis quolibet mense pro rata temporis, salvo quod salarium

a) *Segue, ripetuto*, a camerario dicte societatis

¹ A c. 27^v, di seguito al complesso formato da questa e dalla riforma del 1326 (dopo il 24 marzo) — 1327 (prima del 25 marzo), si legge la seguente abrogazione del passo concernente i consoli: .M^o. .cccxxxviii., ind. .vi., de mense iunii. Additum est et correctum per correctores artium brevium terre Prati statutum [*corretto da* in stat(uto)] quod loquitur de electione consulum, quod dicta electio fiat prout et sicut in .iiii^o. roblica continetur dicti brevis, in principio, et aliter non». Questa nota fu scritta da mano diversa da quella di ser Puccio di maestro Giovanni da Sant'Elpidio che a c. 20^v stese il documento di conferma del 26 giugno 1338. Ma due note simili, pur esse datate giugno 1338, appose l'identica mano allo statuto del collegio dei notai, una delle quali sottoscritta col nome del notaio pratese Orlando di ser Tedici (o Lando di Tici), membro appunto della commissione che nel 1338 corresse gli statuti artigiani (ACP, vol. 596, cc. 3^v e 15^v). — Vi è ancora da osservare, riguardo al testo del medesimo passo della riforma in esame, che *consulum* è manifesto errore del copista per *executorum*. A parte, infatti, che tutto il capitolo non tratta nè vuol trattare dei consoli, G. GIANI, *Per la storia dell'arte della lana in Prato*, in *Arch. Stor. Pratese*, VIII (1929), p. 103, ricorda che il 15 giugno 1323 gli Otto e il gonfaloniere di giustizia, convocati i consoli dell'Arte della lana Innocenzo di Bonagiunta e Ghino di Meo, elessero i due nuovi consoli per il secondo semestre dell'anno nelle persone di Nuto di Maccio e Nino Tangi. E questo doveva essere il sistema in vigore e nel 1321 e dopo il 1323. Infatti alla nomina comunale dei consoli si hanno accenni nel cap. 2 della riforma del 31 maggio 1359 (p. 91) e nei cap. 1 e 7 della riforma del 27 giugno 1533 (rispettivamente pp. 144 e 150).

ultimi mensis sibi debeat^a retineri per dictum camerarium donec a suis sindicis fuerit absolutus ipse et dictus eius famulus, et domum seu habitationem vacuam, in qua habitare possit toto dicto tempore sui officii a dicta universitate et arte, et non ultra aliqua ratione vel causa. Et esse et venire debeat dictus executor, ipse et dictus eius famulus, personaliter in terra Prati duobus diebus ante inyitium sui officii. Et iuret et iurare debeat suum officium bene et legaliter exercere secundum formam dicti brevis et reformationum dicte artis et observare capitula et reformationes dicte societatis et artis in presentia consulum et consiliariorum dicte societatis, in apoteca dicte societatis, clauso libro, sine aliqua exceptione vel salvo, et stare continue personaliter in terra Prati, et singulis diebus et oris^b congruis sedere et stare ad ius reddendum et suum officium exercere in loco consueto in apoteca dicte societatis seu ubi dicta societas decreverit et consulibus dicte artis placuerit. Et stare ad syndicatum et sindicari et teneri debeat respondere, finito suo officio, tribus diebus in terra Prati personaliter sub sindicis dicte artis, qui eum syndicare habebunt de commissis tantum per eum vel eius famulum. Eo vero absoluto, camerarius dicte artis sibi executori solvere possit et debeat salarium suum ultimi mensis dicti sui officii. Et sindicari debeat dictus executor per quatuor sapientes dicte societatis, eligendos duobus diebus ante exitum sui officii per consules dicte artis et .iiii.^{or} eorum consiliarios et sex sapientes dicte artis, eligendos per dictos consules eo modo et forma quibus servatur et servari debet in electione dicti executoris. Qui syndici sic electi teneantur et debeant eum syndicare in illis penis in quibus et ad quas tenetur ex forma brevis et reformationum dicte artis, vel consules dicte artis tenerentur, ad penam dupli eius quod puniri et sindicari deberent seu debuissent eum. Qui executor possit, teneatur et debeat observare et observari facere cum effectu omnia et singula ordinamenta et capitula brevis dicte societatis

a) debeant b) Così il testo qui e più oltre.

et artis et etiam reformationes dicte sotietatis facta et facienda, et inquirere et procedere et punire et condempnare, exequi ac exigere, proponere et reformare de omnibus et singulis et per omnia et singula de quibus et que possunt, tenentur et debent cognoscere, inquirere, punire vel condempnare, exigere, proponere vel reformare consules dicte sotietatis et artis, qui nunc sunt vel pro tempore fuerint, vel dudum potuerunt ex forma capitulorum et reformationum dicte sotietatis et brevis eorum vel alicuius capituli vel partis capituli seu reformationis dicte sotietatis, et omnia et singula facere. Et de omnibus et singulis causis et casibus possit, teneatur et debeat dictus executor cognoscere, procedere et terminare que possunt dicti consules et eadem forma, via et modo et aliis quibuscumque sibi hac reformatione concessis seu alia baylia, lege vel reformatione factis vel faciendis, prout sibi magis placuerit et utile visum fuerit, sub penis in capitulis brevis dicte artis vel aliquo eorum contentis, videlicet in illis et sub illis penis ad quas tenentur consules dicte artis, ad quas teneri debeat et teneatur dictus executor et obligatus sit ex nunc auctoritate presentis capituli prout tenentur et debent consules dicte artis capitulorum dicti brevis et reformationum dicte artis vel alicuius eorum. Cui executori et in eius officio et eius mandatis quilibet de dicta sotietate, et eius subditi et subpositi dicte artis, parere et obedire teneatur et debeat ac revereri cum effectu ad penam viginti sol. pro quolibet contrafaciente seu negligente pro quolibet vice. Quam penam seu multam de facto pro sui arbitrii voluntate possit dictus executor exigere cum effectu et in cameram dicte sotietatis deveniri facere sine aliqua cause cognitione, processu vel sententia seu scriptura facienda. Et quod quicumque dicte sotietatis vel de subditis et subpositis dicte sotietatis et artis dicto vel facto aliquam iniuriam intulerit vel fecerit dicto executori seu eius officium impedierit vel vituperaverit, pro qualibet vice incidat in penam lib. viginti quinque denariorum et minus ad arbitrium dicti executoris, specta qualitate facti et conditione persone, persolvendam camerario dicte sotietatis et artis. Si vero in personam executorem predictum

offenderit, incidat pro qualibet vice et offensione in dupla quantitate pene pecuniarie quam alius incideret si pratensem non privilegiatum offenderet ex forma et censura legis seu legum municipalium terre Prati. In quibus penis dictus executor punire et condempnare possit, debeat et teneatur ipsum vel ipsos tales commicentes seu contrafacientes in aliquem predictorum casuum, et ipsas condempnationes exigere et in cameram dicte artis deveniri facere. Habeat nempe dictus executor purum, liberum et generale arbitrium, bayliam, iurisdictionem et auctoritatem dicti sui offitii et in predictis et quolibet predictorum, et tam in cognoscendo, inquirendo et procedendo quam in condempnando et condempnationes exequendo seu exigendo, in omnibus et de omnibus et singulis causis et casibus in quibus et de quibus habet vel habiturus est aliquod offitium, iurisdictionem seu bayliam, predictis et quolibet predictorum expressis et non expressis, set comprehensis^a, et exprimendis et comprehendendis ex forma capitulorum dicti brevis vel alicuius eorum vel huius reformationis seu aliarum fiendarum. In quibus et de quibus causis et casibus et quolibet eorum possit dictus executor cognoscere, inquirere^b et punire ac exigere per viam denuntiationis seu relationis et ex suo offitio tantum, per inquisitionem vel accusationem, breviter et summarie, sine litis contestatione et sine forma, substantia et figura iudicii, et obmissis etiam substantialibus et solempnitatibus iuris, et ordine iuris et iudicii in totum vel in partem obmisso seu servato vel non servato, dummodo de maleficio seu excessu seu delicto, de quo queritur, constet et liqueat legitime per aliquam speciem probationum, idest per testes seu instrumenta vel scripturam seu confessionem rei. A processibus vero seu sententiis dicti executoris nullo modo, via vel iure possit vel debeat per aliquem dicte societatis vel subditum seu subpositum dicte societati et arti appellari seu de nullitate opponi, supplicari, restitui vel aliquis recursus haberi directe vel per oblicum agendo vel excipiendo

a) comp(re)nsis b) inquerere *corretto in* inquirere *soprascrivendo una i alla q, ma però senza espungere ue*

ad seu coram quocumque rectore seu officiale comunis Prati, et contrafaciens incidat in penam lib. quinquaginta denariorum florenorum parvorum, in quam, si contrafecerit, dictus executor condempnare possit, teneatur et debeat, et condempnationem exigere et in cameram dicte societatis deveniri facere. Set possit solum appellari seu de nullitate opponi et recursus habere, lata sententia et a sententiis latis per dictum executorem, a quantitate trium lib. supra tantum et non ab aliis, videlicet de tribus et a tribus lib. infra, ad consules dicte artis et societatis. Et e contra a sententiis latis per consules a tribus lib. supra tantum, et non a tribus lib. infra, possit solum haberi recursus ad executorem dicte societatis et artis. Et nichilominus si appellaretur aliter vel alio modo, quam dictum sit supra, dicta appellatio sit nulla. De quibus causis appellationum et nullitatum dicti consules et executor in causis predictis habeant et habeat dictus executor iurisdictionem et potestatem cognoscendi et terminandi de consilio et cum consilio quatuor sapientum dicte artis eligendorum per consules, quando ad consules appellaretur, et per executorem, quando ad executorem appellaretur, faciendo inter eos partitum ad pissides et palloctas super talibus appellationibus, dummodo causa ipsa appellationis et nullitatis sit finita infra .xv. dies a die interposite appellationis; in quibus procedi possit breviter et sumarie et ut in principali iudicio potest per executorem procedi. Salvo semper officio et potestate consulum dicte societatis et artis.

.ii. Item statutum et ordinatum est ad hoc, ut nulla fraus possit committi per aliquem dicte societatis, quod nullus sotius dicte societatis vel subpositus seu subditus dicte societati audeat vel presummat apportare vel apportari facere, reduci vel reduci facere, emere vel emi facere, baractare vel baractari facere, laborari vel laborari facere, conducere vel conduci facere ad terram Prati vel eius districtum aliquam lanam bactutam, pectinatam, scardaçatam vel alio modo laboratam de extra districtum terre Prati, excepto stamine filato; et qui contrafecerit puniatur qualibet vice in sol. centum denariorum et ad perditionem

lane et bestiarum super quibus portaretur. Et quod quilibet dicte societatis possit de predictis et quolibet predictorum denumptiare et accusare coram executore artis, et teneatur sibi credentia, et stetur iuramento dicti accusatoris, et habeat et habere debeat a camerario dicte artis quartam partem condemnationis.

.III.¹ Item statutum et ordinatum est quod quilibet sotius huius societatis teneatur et debeat facere tessi omnes suas telas et pannos super telario suo proprio et non alieno, nisi super telariis dictorum sotiorum de voluntate illius vel illorum cuius vel quorum essent dicta telaria, cum infrascriptis et pro infrascriptis salariis inferius taxatis et ordinatis et abinde infra, ad penam sol. viginti denariorum pro quolibet panno et tela tessuta vel que^a ad tessendum data fuerit contra dictam formam. Et quod nullus sotius dicte societatis locet seu locare possit ad pensionem alicui aliquod telarium ad penam sol. .LX. denariorum pro quolibet telario et qualibet vice, et nichilominus locatio inde facta non teneat et sit nulla. Et hec locum habeant a kalendis ianuarii proxime futuris in antea, et non prius. Et quilibet de predictis et quolibet predictorum possit accusare et denumptiare contrafacientes, et credatur iuramento accusatoris, et teneatur sibi credentia. Et omnia telaria lanaiolorum dicte societatis intelligantur esse allogata et sint eorum tessariis et textitricibus a kalendis novembris proxime futuris deinde ad unum annum proxime subsequentem. Et quilibet sotius dicte societatis teneatur et debeat dare suis tessariis et tessitricibus^b pro eius telis texendis infrascripta salaria vel minus, et non ultra, ad penam sol. decem pro qualibet tela, videlicet de qualibet truffa triginta otto paolarum vel abinde infra sol. viginti duos, et abinde supra, de qualibet

a) quam b) ci aggiunto nell'intertinea con segno di richiamo.

¹ In margine leggesi il titolo, scritto di prima mano, « De telis texendis ». E più sotto, di mano diversa, « f. .XIII. hec r(ubrica) idem », che interpretiamo: vedi a c. 13 una rubrica dello stesso tenore. Il medesimo annotatore ancora più sotto scrisse « cap. .XLII. », rimandando alla rubr. 42 dello statuto di cui ci è rimasto solo il titolo (cf. p. 27).

paiuola, den. .xii. Item, de qualibet tela schietta quadraginta paiolarum et abinde infra sol. decem et otto et abinde supra, de qualibet paiuola, den. sex. Et de predictis exceptantur saie de lingia et de luia et panni in accia et scaccati. Et predicta locum habeant a kalendis ianuarii in antea, et non ante, anni Domini .mcccxxi., ind. quinta¹.

.iiii.² Item additum est capitulo .vi.^o. brevis predicti, posito sub rubrica De electione officialium dicte artis, in fine dicti capituli, quod etiam executor dicte artis simul cum dictis consilibus veteribus teneatur et debeat cogere ad iurandum et iurare faciendum dictos novos consules et officiales in omnibus et per omnia prout et sicut tenentur dicti veteres consules et ad dictam penam. Item correctum est dictum capitulum in ea parte ubi dicit quod numptius dicte artis habeat pro suo salario in sex mensibus sol. .xx. denariorum, capsam sunt illa verba et dicat quod dictus numptius habeat et habere debeat ab universitate dicte artis pro suo salario sol. .xii. denariorum pro quolibet mense. Item correctum est dictum capitulum in ea parte ubi dicit quod notarius dicte artis habeat pro suo salario sol. .xl. in sex mensibus, capsam sunt illa verba sol. .xl. in sex mensibus, et dicat quod dictus notarius habeat et habere debeat ab universitate dicte artis de pecunia dicte universitatis et artis sol. viginti denariorum pro quolibet mense. Et quod electio dicti notarii et numptii fiat et fieri debeat per consules dicte artis et quatuor eorum consiliarios et sex alios sapientes de dicta arte, quos secum dicti consules habere voluerint, et ille sit notarius dicte universitatis et artis quem dicti consules, consiliiarii et sapientes duxerint eligendum.

.v. Item capitulo nono dicti brevis, posito sub rubrica Quod nullus lanaiolus possit emere vel vendere aliquid

¹ 1322 secondo lo stile comune.

² Nota marginale: « Cassum est ». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 31 (pp. 100-01).

quod pertineat ad hanc artem sine uno sensale, additum est in fine quod quilibet sotius dicte sotietatis possit et sibi liceat emere et vendere^a omnia spectantia ad artem tintarie, cum sensali dicte artis vel cum alio quem voluerit et sibi soto placuerit, sine aliqua pena.

.vi.¹ Item capitulo .xvii. dictis brevis, posito sub rubrica De offitio notarii artis lane, additum est et correctum est dictum capitulum in ea parte ubi dicit quod notarius dicte artis habeat pro suo salario in sex mensibus sol. .xl., capsas^b sunt illa verba et dicat quod notarius dicte artis habeat et habere debeat ab universitate dicte artis de pecunia dicte artis sol. viginti denariorum pro quolibet mense sui offitii.

.vii.² Item capitulo .xxv°. dicti brevis, posito sub rubrica De tiratoribus, additum est in fine quod intelligatur quando pannus esset super tiratorio et quando pannus non esset imbroccatus, et non aliter.

.viii. Item capitulo .xxvii°. dicti brevis, posito sub rubrica De tintoribus et eorum offitio, salario et penis, in fine additum est quod tintores teneantur dare terminum de salario eorum sotiis dicte artis quatuor menses. Et ibi ubi dicit in dicto capitulo sex menses, dicat .iiii.° menses. Et qui facit tintam guadi possit facere omnem aliam tintam preter quam de nero. Et quod in ea parte ubi dicit quod non possint ponere eorum vasellum guadi toto tempore consulatus illorum quorum ponetur vasellum, capsentur et cancellentur in totum omnia illa verba et pro capsis et cancellatis

a) em(en)dere b) ca(m)psa

¹ Nota marginale: Cassum est». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 32 (p. 101).

² Nota marginale: «Cassum». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 33 (p. 101).

habeantur et sint. Item, quod dicti tintores debeant et teneantur tenere super eorum tinis coperchios de tribus vel .iiii.^{or} petiis tabularum cum bandellis, ita et taliter quod firmari et sigillari possint et valeant, et super quolibet habere cubertas de panno lino vel saccii sufficientes ad predicta, et habere unam rastrelleriam per transversum in gora, quando lavant lanam vel stamen, ad penam sol. quinque pro quolibet tino et in quolibet predictorum casuum et in sol. quinque pro qualibet rastrelleria. Et quod executor teneatur de predictis et quolibet predictorum inquirere semel qualibet edomoda ad minus.

.viii.¹ Item addatur capitulo .xxxvi.^o dicti brevis, posito sub rubrica De gualcherariis et fideiussione prestanda ab eis, in fine dicti capituli, quod dicti gualcherarii teneantur non forbire aliquem pannum aliquo modo sub pena decem sol. pro quolibet panno forbito. Et quod nullus gualcherarius possit vel debeat gualcare aliquem pannum romangnolum simul cum aliquo panno alicuius dictorum sotiorum. Et ubi dicit quod teneantur pannos restituere gualcatos infra .viii. dies, dicat infra quinque dies sub dicta pena. Et teneantur accipere pro eorum salario gualchature cuiuslibet panni den. viginti, et si dederit aquam calidam de voluntate dicti sotii cuius esset pannus, sol. duos et non ultra, sub dicta pena in quolibet predictorum casuum. Et quod dictus executor teneatur, possit et debeat facere de predictis quolibet mense solempnem inquisitionem. Et quilibet possit de predictis et quolibet predictorum accusare et denumptiare, et teneatur ei credentia, et eius iuramento stetur et credatur, et habeat medietatem condemnationis.

.x. Item addatur capitulo .xxxvii.^o dicti brevis, posito sub rubrica De fideiussione accipienda ab hospitatoribus, et ibi corrigatur ubi dicit quattuor invoglas lineas,

¹ Nota marginale: « Cassum ». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 34 (p. 101).

dicat decem et viginti cappios bonos et sufficientes, quas et quos teneatur representare executori et consulibus quolibet mense ad penam decem sol. Et nullus hospes possit emere pro aliquo mercatore aliquem pannum sine uno ex sensalibus dicte artis, qui extrahy debeat ad brevia de pisside secundum formam brevis, ad penam predictam. Et teneatur habere unum librum sufficientem et bene intitulatum, in quo scribere teneatur et debeat omnes pannos quos recolligeret et haberet a sotiis dicte artis pro tali mercatore, quod eos habeat et recolligerit ab eis, ad penam sol. .xx. denariorum pro quolibet panno non scripto et qualibet vice. Et nullus lanaiolus dare debeat pannos suos, nisi primo viderit dictos pannos suos scriptos esse in dicto libro per dictum hospitem, ad dictam penam.

.xi.¹ Item addatur in fine capitulo .XLIII^o. dicti brevis, posito sub rubrica *Qualiter laboratores intrant ad laborandum*, quod dicti laboratores ad pretium teneantur reintrare et esse reintrati ad laborandum dictis oris ordinatis in eorum apotecis finito tertio sono dicte campane et ante quam dictum tertium sonum campane desineat pulsari, sub dicta pena. Et qui non fuerit intratus in apoteca ante quam desineat pulsari dicta campana, magister talis apotece teneatur eum non retinere in dicta sua apoteca in illo tertio diei ad penam sol. quinque pro quolibet magistro et quolibet laboratore; salvo si fuerit in tertio diei post nonam, possit sibi et debeat retinere salarium pro medietate diei. Et predicta non intelligantur in primo tertio diei de mane. Et quod non possint gentari in mane nisi cum pane de grano venditali sub dicta pena. Et quod si aliquis ex dictis laboratoribus occasione predicta nollet laborare et recusaret laborare cum dicto tali magistro, nullus alius magister retineat eum vel aliquid det sibi ad faciendum deinde ad sex menses, ad penam sol. viginti pro quolibet magistro et quolibet recepto et qualibet vice et

¹ Nota marginale: «Cassum». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 34 (p. 101).

qualibet die. Et quod pro dicta occasione steterit, credatur iuramento talis magistri.

.XII.¹ Item addatur in fine capitulo .XLVIII^o. dicti brevis, posito sub rubrica De non portando ad filandum ultra duos pesos per vicem, quod nullus lanaiolus portet vel mictat lanam vel stamen ad filandum alicui infra cerchias terre Prati pena sol. quinque pro quolibet peso lane et macço staminis et qualibet vice, nisi per filatricem solummodo vel eiusdem filatricis spetialem numptium.

.XIII.² Item capitulo .LXIII^o. dicti brevis, posito sub rubrica De diebus qui debent custodiri et pena dantis ad laborandum alicui dictis diebus, addatur in fine dicti capituli, videlicet: Item, vigilie Sancte Marie virginis de mense martii, augusti et februarii a nona in antea. Item, a pascate nativitatis domini nostri Iesu Christi usque ad kalendas ianuarii.

.XIII. Item capitulo .LXXXVI^o. dicti brevis, posito sub rubrica De pena laborantis cardaturam vel forbituram, addatur in fine dicti capituli sic: Et quod ille apud quem in sua apoteca vel alibi ad suam petitionem inventa fuerint aliqua³ ex predictis rebus devetatis, laborata vel non laborata in panno sive pannis vel alio quocumque modo, condampnetur in dicta pena. Et quod ibi ubi dicit quod comburetur^b super platea comunis, dicat in greto Bisençonis vel loco tiratoriorum, ubi magis videbitur et placuerit consulibus pro tempore existentibus.

.XV.^a Item capitulo .LXXXVIII^o. dicti brevis, posito sub rubrica

a) aliquid b) *Probabilmente dovrà leggersi comburatur*

¹ Nota marginale: « Cassum ». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 34 (p. 101).

² Una prima nota marginale richiama la rubr. 63 dello statuto; una seconda dà il titolo « De diebus custodiendis ».

³ Nota marginale: « Cassum ». Cf. infatti riforma del 31 maggio 1359, cap. 35 (p. 101).

De pecunia habenda pro offitibus et aliis expensis dicte artis, addatur in fine dicti capituli sic: Et quod tota pecunia necessaria pro predictis expensis faciendis et aliis, que occurrerint faciende, ponatur et mictatur et poni et micti debeat per consules dicte artis inter socios dicte artis ad dictam rationem den. duorum pro quolibet panno, si dicti introitus ordinati per formam dicti capituli brevis non sufficerent ad dictas expensas et pro dictis expensis faciendis et solvendis pro dicta arte. Et quod ipsi consules, qui nunc sunt vel pro tempore fuerint, possint, teneantur et debeant ponere, mictere, recolligere et recolligi et exigi facere a sociis dicte artis totam illam pecuniam que necessaria esset et fuerit in dictis et pro dictis expensis faciendis et solvendis ad eandem rationem den. duorum per pannum modo predicto in dicto capitulo contento ultra dictos duos den. pro quolibet panno, videlicet de pannis et pro pannis factis per dictos socios tempore eorum consulatus.

2

1322 giugno 30.

c. 18°. Per una correzione apportata dai revisori alla rubr. 25 dello statuto, cf. p. 44, nota 4.

Anno nativitatibus Domini millesimo trecentesimo vigesimo secundo, ind. quinta, die .xxx°. mensis iunii. Provisum, correctum, approbatum et confirmatum fuit presens breve artis lane per nobilem et potentem virum Lambertum ol. d. Bardi de Freschubaldis de Florentia, honorabilem capitaneum comunis et populi terre Prati, et per discretos et prudentes viros dd. otto et vexilliferum iustitie populi terre Prati, salvo quod si in dicto brevi esset aliquod capitulum quod esset contra formam statutorum aut contra aliquam reformationem comunis

et populi terre Prati, id nec approbaverunt nec confirmaverunt, set potius cassaverunt in totum.

(SN) Ego Ghiandone Guillelmi de Faytinellis de Luca, imperiali autoritate notarius et nunc notarius et officialis predicti d. capitanei comunis Prati, predictam approbationem et confirmationem de mandato ipsorum d. capitanei et dd. otto et vexilliferi iustitie scripsi et publicavi.

3

1324 agosto 2.

c. 19^r.

Anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo vigesimo quarto, ind. septima, die secundo mensis augusti. Correctum, confirmatum et approbatum fuit presens breve per nobilem et potentem virum Bivilianum Manecti de Florentia, honorabilem capitaneum terre Prati et dd. ^a octo defensores et vexilliferum iustitie terre Prati, salvo quod si in dicto brevi esset aliquod capitulum contra formam statutorum et ordinamentorum seu reformationum terre Prati, ipsum minime approbaverunt, set potius cassaverunt et irritaverunt in totum. Et hoc approbaverunt cum additionibus, detractionibus et correctionibus in eo contentis.

(SN) Ego Bonaiutus cd. Sensi de Mucello, notarius publicus et nunc notarius, officialis et scriba dicti d. capitanei et comunis Prati, predictam approbationem, confirmationem et correctionem de mandato dicti d. capitanei, dictorum dd. octo et vexilliferi iustitie scripsi et publicavi.

a) *Segue una d espunta* (= defensores).

4

1326 giugno 30.

c. 19^o.

Anno dominicie^a incarnationis millesimo trecientesimo vigesimo sexto, ind. .VIII^a. die ultimo mensis iunii. Correctum, confirmatum et aprobatum fuit presens breve per nobilem et potentem virum Gherardum de Guadangnis de Florentia, honorabilem capitaneum terre Prati, et dd. octo defensores et vexilliferum iustitie terre Prati et offitiales ad hec spetialiter deputatos^b, salvo quod si in dicto brevi esset aliquod capitulum contra formam statutorum et ordinamentorum seu reformationum terre Prati, ipsum non aprobaverunt, set potius cassaverunt et inritaverunt in totum. Et hoc aprobaverunt cum additionibus, detractionibus et conrectionibus in eo contentis.

(SN) Ego Cellus ser Iohannis de Montemurlo, notarius et nunc notarius et offitialis dicti d. capitanei et comunis Prati, predictam apro-
bationem, confirmationem et correctionem de mandato dicti d. capitanei et dictorum dd. octo et vexilliferi iustitie scripsi et publicavi.

5

1326 (dopo il 24 marzo) - 1327 (prima del 25 marzo).

cc. 25^o-27^o, mancante però la 26^a. La riforma n. 1 (1321, dopo il 24 marzo e avanti al 1^o novembre) e la presente formano, nella copia sfrondata degli elementi

a) Così il testo. b) et offitiales-deputatos aggiunto con segno di richiamo nello spazio tra questo e il documento che precede.

non dispositivi in cui ci sono pervenute, un complesso sì aderente, che sarebbe impossibile individuare la seconda se il cap. 16 non si aprisse con l'accenno all'anno 1326 (secondo il computo fiorentino dello stile dell'Incarnazione). Per altri particolari vedasi la suddetta riforma n. 1. È stato opportuno mantenere l'antica numerazione dei capitoli, da poi che con questa essi furono citati nella riforma del 31 maggio 1359 (n. 20). Con la c. 26 scomparsi la fine del cap. 17, il principio del cap. 23, e il testo dei capitoli intermedi tra quei due. Magra consolazione il conoscere le prime e le ultime parole del cap. 22 e le prime del cap. 23 attraverso citazioni contenute nella suddetta riforma del 31 maggio 1359. Una nota marginale allo statuto induce il sospetto che uno dei capitoli perduti apportasse delle modifiche alla rubr. 26 (cf. p. 45, nota 1): l'essere il rimando a c. 26 stato espunto e sostituito da un altro che richiamava la c. 69, potrebbe significare che tale capitolo aveva perso ogni efficacia in seguito a una successiva riforma, neppur questa giunta.

.xvi. Item, anno Domini .mcccxxvi., statutum et ordinatum est quod nulla persona de Prato vel aliunde audeat vel presummat in terra Prati vel districtu eius facere vel fieri facere aliquo modo, ratione vel causa aliquod artificium artis lane nisi primo iuraverit ad dictum breve et solverit intraturam secundum formam brevis dicte artis, si adprobata fuerit prius ab universitate dicte artis ipsam debere et posse recipi ad iuramentum et in sotium dicte artis secundum formam brevis dicte artis, ad penam sol. centum denariorum pro quolibet et qualibet vice et plus et minus ad voluntatem consulum dicte artis, specto laborerio quod fecerit et conditione persone.

.xvii. Item statutum et ordinatum est quod quecumque persona condempnata fuerit per sententiam consulum dicte artis pro aliquo excessu commisso per eam contra formam brevis vel reformationum dicte artis, vel pro aliqua re seu debito quam vel quod alicui soto dicte artis vel subdito dicte arti quacumque de causa dare vel solvere teneretur occasione mercantie, super qua et de qua lata fuerit sententia per consules dicte artis, teneatur et debeat illam talem sententiam observare et executioni mandare in totum sicut sententiatum et scriptum fuerit in ipsa

[.XXII.¹ Item statutum et ordinatum est
 et consiliariorum dicte artis.]

[.XXIII.² Item statutum et ordinatum est quod quilibet sotius]

 partibus pretii dictorum pannorum, teneatur et debeat dare et facere
 terminum dictis mercatoribus trium mensium et dimidii et nullam
 dictionem vel aliquid pro dictione dimictere, habendo scriptam a ta-
 bolariis de Florentia facientibus scriptam lanificum et mercatorum
 florentinorum secundum formam brevis dicte artis positam in capitulo
 .LXVI. dicti brevis; et qui contrafecerit puniatur in .XX. sol. pro qua-
 libet vice et quolibet panno. Salvo quod ritalliatores pratenses de
 pannis, quos emerint pro ipsis incidendis et vendendis incisis, non
 teneantur dare tertiam partem in antea, cum omnes dent illam, et
 possit recipi eorum scripta donec deputatus fuerit depositarius pro
 dicta arte secundum formam dicti brevis.

.XXIII. Item statutum et ordinatum est quod nullus de terra
 Prati vel districtu seu aliunde, masculus vel femina, parvus sive man-
 gnus, audeat vel presummat facere vel fieri facere cordiglos, cintoli-
 nos tesutos, marsupia vel sarta de stamine vel lana ad penam sol.
 centum denariorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, et
 ad emendationem staminis et lane teneatur. Et quod nullus stamifex
 vel lanifex dicte artis vendat, donet vel aliquo modo concedat ali-
 quam quantitatem staminis seu lane pro faciendo cordiglos textutos,
 cintolinos, marsupia sive sarta alicui facienti vel fieri facienti aliquid
 de predictis sub dicta pena. Et quod predicta consules dicte artis te-
 neantur facere publice banniri ad hoc, ut nullus possit de predictis

¹ L'incipit e l'explicit del perduto capitolo si ricavano dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 36 (pp. 101-02), dalla quale esso venne soppresso.

² Questo capitolo venne abrogato dalla riforma del 31 maggio 1359, cap. 36 (pp. 101-02); ed è da quest'ultima che ne abbiamo ricavato l'incipit.

pretendere ignorantiam. Et quilibet possit esse accusator et denuntiator, et habeat quartam partem condemnationis, et sit secretus. Et teneantur et debeant consules dicte artis procurare cum effectu cum d. episcopo pistoriensi et ipsum rogare, quod placeat paternitati sue de predictis facere admonitionem et excommunicationem; et qui postea contrafecerit teneatur solvere camerario dicti d. episcopi ultra penam predictam sol. decem denariorum.

.xxv. Item statutum et ordinatum est quod campana verberatorum dicte artis debeat pulsari per socios dicte artis de duobus in duobus mensibus sine aliquo salario, et de talibus pulsantibus debeat fieri sacculus et extrahy ad brevia eo modo et forma et de quibus placuerit consulibus dicte artis. Et qui extractus fuerit de sacculo et recusaverit^a eam pulsari, puniatur in sol. .xx.¹¹ denariorum de facto per consules dicte artis, et nichilominus pena soluta dictam campanam fieri facere pulsari tempore suprascripto duorum mensium teneatur et debeat.

.xxvi. Item statutum et ordinatum est quod quilibet cui factum fuerit aliquod preceptum per consules dicte artis occasione alicuius debiti, quod dare teneretur alicui occasione mercantie dicte artis vel alia de causa occasione dicte artis, teneatur et debeat illud tale preceptum observare et executioni mandare in totum ut in eo continetur. Quod si non fecerit et non observaverit illud ut dictum est infra terminum in dicto precepto contentum, facta prius devetatione de eo per dictam artem secundum formam brevis dicte artis, — que devetatio habeatur pro banno et loco banni habeatur, et sit ac si legiptime exbannitus fuerit et pro exbannito capiatur [et]^b detineatur non obstante statuto populi terre Prati¹, — possit et debeat personaliter capi et detineri et in car-

a) recus(er)it b) *Perduto nel rifilamento della pergamena.*

¹ Il passo compreso tra lineette venne aggiunto in margine con segno di richiamo, di prima mano ma in un secondo tempo.

ceribus comunis Prati micti, poni et detrudi ad voluntatem consulum dicte artis vel talis debentis recipere, ad cuius petitionem factum fuerit dictum preceptum et deuetatio suprascripta inde secuta fuerit, non obstante quod non sit exbannitus, et tam diu captum teneri quam diu distulerit dictum preceptum observare et executioni mandare, non obstante aliquo capitulo constituti comunis vel populi terre Prati. Et quod pro executione predictorum dicti potestas, capitaneus et syndicus et quilibet eorum possint, teneantur et debeant dare et consignare eorum familias et numptios ad petitionem consulum dicte artis, dummodo solvatur dicte familie secundum formam statutorum Prati.

.XXVII. Item statutum et ordinatum est quod nullus lanifex vel factor dicte artis possit vel debeat dare vel donare alicui eorum laboranti dicte artis, in die qua laboratur per dictam artem, aliquos denarios pro potu occasione alicuius laborerii dicte artis, ad penam sol. quinque denariorum. Et quilibet possit accusare contrafacientes, et de predictis credatur et stetur sacramento dicti talis accusatoris.

1330 luglio 14.

c. 19°.

(SN) In Dei nomine; amen. Anno Domini ab incarnatione eiusdem millesimo .III°.XXX., ind. .XIII°, die .XIII°. mensis iulii. Coreptum, confirmatum et aprobatum fuit presens breve per nobilem virum Silvestrum Manetti de Florentia, generalem vicarium terre et districtus Prati pro regia maiestate, et per dd. octo defensores et vexilliferum iustitie terre Prati, cum omnibus adicionibus, detractionibus et coreptionibus in eo continentur, salvo quod si in dicto brevi esset aliquod capitulum contra formam statutorum et ordinamentorum seu reformatio-

num^a terre Prati, vel contra honorem et iuridicionem^b seu bailiam d. regis et eius vichariatus, ipsum non aprobaverunt, set potius in totum cassaverunt.

Ego Lanfranchinus^c cd. ser Iohannis de Cremona, nunc notarius et officialis ipsius d. vicharii et comunis Prati, predictam aprobationem et confirmationem et coreptionem de mandato dicti d. vicharii scripsi et plubicavi^b.

7

1332 agosto.

c. 19^o.

In nomine Domini; amen. Anno ab eiusdem incarnatione millesimo .cccxxxii^o., ind. .xv., de mense augusti. Correctum, aprobatum et confirmatum fuit presens breve, cum capitulis, mutationibus et additionibus in eo contentis, per nobilem militem d. Silvestrum, regium generalem vicarium terre Prati, et per probos viros ser Lanfranchum Chelis, Bellum Arriguccii, Salvatum Mati et Rodulfum Locti, officiales ad hec per comune Prati deputatos, salvo quod si in presenti brevi esset aliquod seu aliqua capitula vel additiones contra formam statutorum terre Prati, vel contra honorem, statum, bayliam et iurisdictionem serenissimi regis Roberti vel eius vicarii, ipsa non aprobaverunt, set potius cassaverunt in totum, reservato semper arbitrio dicto d. vicario in predictis augendi et minuendi.

(SN) Ego Nardus cd. Nardi de Monttalcino^b, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius et nunc notarius et officialis dicti d. vicarii et

a) reformationem b) Così il testo. c) Lafranchinus

comunis predicti, predictam aprobationem ^a et confirmationem de ipsius mandato scripxi et publicavi.

8

1333 giugno 9.

c. 19^a. Il ricordo in data 18 giugno che tiene dietro alla sottoscrizione notarile venne vergato da una seconda mano. Esso richiama un giudice che invano si cerca nel testo della riforma: pertanto, a meno che iudice non debba essere trasformato in vicario, intenderemo che la presentazione dello statuto fu fatta nelle mani del giudice del vicario regio.

In nomine Domini; amen. Anno Domini millesimo .cccxxxiii., ind. prima, die nono mensis iunii. Approbatum et correctum atque firmatum fuit presens breve per d. Salvestrum generalem vicarium superscriptum et per dd. defensores et vexilliferum ^b iustitie dicte terre et probos viros Biçcum d. Iacopi, Salvatum Simonis, Lapum Tuccii et Niccholaum Buonristori, approbatores brevium in dicto anno, cum omnibus et singulis capitulis, additionibus, cancellationibus et cassationibus in hoc brevi insertis, salvo semper quod si in hoc brevi esset aliquid contra formam statutorum terre Prati et honorem, baliam et iurisdictionem d. regis Roberti et eius vicarii, illud non approbant, set omnia cassant et irritant et prohibent observari.

(SN) Ego Iohannes ol. ser Muccii de Casulis, imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et nunc notarius et officialis dicti d. vicarii et comunis Prati, predictam aprobationem mandato dicti d. vicarii mea manu propria scripsi et publicavi.

a) Su -toem manca il segno di abbrev. b) vexillifero

Die .xviii. mensis iunii productum pro parte Iuntini Cenis et Franciscii^a eius filii et Iacobi Lapi in dicta curia coram dicto iudice.

9

1334 giugno.

c. 20^r.

In nomine Domini; amen. Anno Domini millesimo .cccxxxiiii., ind. secunda, de mense^b iunii. Hoc breve de mandato et licentia d. Silvestri generalis vicarii terre Prati aprobatum et confirmatum fuit^c per dd. otto defensores populi terre^d Prati ac etiam per ser Salvum Pucci, Nicolaum Boresstori^e, Peraccum Marçoppini et ser Folvinge Coppie, elettos et positos ad corrigendum et aprobandum dictum breve. Et ideo predicta aprobant^e et confirmant^f omnia que scripta^g et declarata sunt, salvo quod in quantum loquantur^h contra d. regem et statutum Prati.

Ego Nicolaus ser Mathey de la Posta, publicus regia autoritate notarius et nunc notarius et officialis dicti d. Silvestri ad officium extraordinariorum specialiter deputatus, de mandato et licentia ipsius domini me subscripsi et publicavi (SN).

10

1336 giugno 8.

c. 20^r.

In Christi nomine; amen. Anno Domini .m°.iii°.xxxvi., ind. .iiii.,

a) Così il testo. b) die et mense, di cui mense corretto da mens(is)
c) Segue, ripetuto, dictum breve d) tere e) Sull'ultima sillaba è un segno di abbrev. superfluo. f) (contra)firmant, con segno di abbrev. superfluo sull'ultima sillaba. g) scrpta h) loquentur

die .VIII. mensis iunii. Hoc breve de mandato et licentia nobilis et potentis viri Acciaiuoli de Acciaiuolis de Florentia, generalis vicarii regii terre Prati sui que districtus, aprobatum, affirmatum et correptum fuit per dd. octo defensores populi et vexilliferum iustitie dicte terre et per sapientes viros ser Lanfranchum Daddi, Agnolum Bectini et Iohannem magistri Puccii, approbatores brevium dicto modo, et Filippum Manectini eorum notarium, cum omnibus et singulis additionibus, capitulis^a, correptionibus sive diminutionibus in eo insertis et scriptis, salvo quod si aliquid foret in eis quod esset contra honorem et bailiam d. regis Roberti et sui vicarii et contra formam statutorum et ordinamentorum comunis Prati, ex nunc pronumptiaverunt^b et decreverunt esse cassum, vanum et nullius efficacie vel valoris.

(SN) Ego Landinus Iuntarini, notarius imperiali^c auctoritate, de Vulterris, et nunc notarius et officialis eiusdem d. vicarii, predictam approbationem de mandato dicti d. vicarii scripsi et publicavi.

11

1337 luglio 10.

c. 20^o.

In Dei nomine; amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo trigesimo septimo, ind. quinta, die .x. mensis iulii, tempore santissimi^d patris et domini d. Benedicti pape .xii. Hoc breve de mandato et licentia nobilis et potentis viri Acciaiuoli d. Nicchole de Acciaiuolis de Florentia, honorabilis regis vicarii generalis terre Prati et eius districtus, aprobatum et confirmatum fuit per dd. otto defensores comunis et

a) capituli b) pronumptiaverunt c) iperiali d) Così il testo.

populi terre Prati et vexilliferum iustitie ^a terre predictae et per sapientes viros ser Francischum Chelis, Iohannem Bambonis, Tanum Benincase et ser Bartolomeum ser Maçei eorum notarium, aprobatores comunis Prati, cum omnibus et singulis capitulis, additionibus, diminutionibus, cassationibus in eo contemptis, salvo quod si aliquid factum esset in eo contra honorem d. regis Roberti vel eius baliam vel eius vicarium, vel contra formam statutorum et ordinamentorum comunis Prati, ex nunc pronuntiaverunt et decreverunt esse nullius valoris et firmitatis ^b.

(SN) Ego Nicchola Pucciori de Barbialla, imperiali autoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc notarius et officialis dicti d. vicarii, de ipsius licentia et mandato predictam aprobationem scripsi et publicavi.

12

1338 giugno 26.

c. 20°. Per una modificazione apportata dai revisori al cap. 1 della riforma del 1321, dopo il 25 marzo e avanti al 1° novembre, cf. nota a p. 60.

In Dei nomine; amen. Anno Domini millesimo .cccxxxviii., ind. sexta, die .xxvi. mensis iunii, tempore d. Benedicti pape .xii. Hoc breve de licentia et mandato nobilis et potentis viri Acciaiolì d. Nichole de Acciaiolis de Florentia, honorabilis regii vicarii terre Prati et eius ^c districtus, adprobatum et confirmatum fuit per dd. octo defensores comunis et populi terre Prati et vexilliferum iustitie dicte terre et per sapientes viros ser Landum ser Ticis, Lençium Symonicti, Peraccium Marsoppini et Castanniaçium Chelis, adprobatore comunis Prati pre-

a) iustiti b) fimitatis c) et eiusque

sentis anni, cum omnibus et singulis capitulis, additionibus, diminutionibus, cassationibus in eo contentis et scriptis, salvo quod si aliquod factum esset in eo contra regiam magestatem regis ^a Roberti et eius baliam ^b vel contra formam statutorum et ordinamentorum comunis Prati, ex nunc pronuntiaverunt et decreverunt esse nullius valoris et momenti.

(SN) Ego Putius magistri Iohannis de Sancto Elpidio, notarius publicus et nunc notarius et offitialis supradicti d. vicarii, de ipsius licentia et mandato predictam adprobationem scripsi, subscripsi et publicavi.

13

1339 giugno.

Attraverso una nota marginale si conosce che i revisori abrogarono — sembra però senza conseguenze pratiche, non possedendo essi sufficiente autorità — una delle rubriche dello statuto del Comune inserite nel registro, e che loro notaio fu Andrea di ser Matteo. Cf. nota 1 a p. 55.

14

1343 maggio 30.

c. 21^r.

In Dei nomine; amen. Anno Domini ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo tertio, ind. undecima, die penultimo mensis maii.

a) rigis b) balia

Approbatum et correctum fuit dictum breve artis et sotietatis lanificum terre Prati tempore nobilis militis d. Petri de Spello, honorabilis conservatoris regalis iurisdictionis in terra Prati, per offitium dd. octo defensorum populi et vexilliferi iustitie terre Prati et per infrascriptos .iiii.^{or} sapientes ad hec per dictum offitium dd. octo et vexilliferi iustitie deputatos, cum omnibus additionibus ^a et correctionibus infrascriptis et superscriptis, hiis videlicet additionibus et correctionibus semper salvis.

Im primis quidem correxerunt secundum capitulum dicti brevis, quod loquitur de hiis qui tenentur ad hoc breve iurare, videlicet in ea parte seu particula que dicit ad florenos, ubi dici voluerunt et correxerunt et declaraverunt ^b denariorum florenorum parvorum tantum.

Item, dictum idem capitulum in ea parte et partibus, videlicet ubi dicit: salvo quod si habuerit patrem qui fecerit vel faceret dictam artem, ille talis filius non teneatur aliquid solvere pro intratura; ubi addiderunt, correxerunt et declaraverunt dici: salvo quod si habuerit patrem vel avum paternum qui fecerit vel faceret dictam artem, ille talis filius vel nepos non teneatur aliquid solvere pro intratura dicte artis ^c.

Nomina vero dictorum officialium et sapientum sunt hec, videlicet:

Vannes Bandinelli

Leuccius Bicçi et

Perus Arrighi

Bertinus Guardini ^e.

(SN) Ego Franciscus ol. magistri Caiani de Prato, inperiali autoritate iudex ordinarius et notarius et tunc officialis ad hec per dictum comune Prati deputatus, de mandato dicti ^d offitii dd. octo et officialium me subsscripsi.

a) additionis b) et declara su rasura. c) Guardinii, con la a corretta su altra lettera. d) dictorum

^e Nota marginale: « Correcta et cassa fuit illa particula, videlicet ubi dicit et additum fuit quod nepos non teneatur solvere, per correctores brevium, et voluerunt quod solummodo filius excludatur, prout primo dictum breve iacebat. Sub anno Domini .mccc.l.iiii.^{or}, ind. settima, de mense iunii. Ego Iohannes f. ol. ser Phylippi de Prato scripsi ». Cf. anche la riforma del giugno 1357 (p. 89).

1345 maggio 31.

c. 21^o. La seconda metà della facciata è in bianco.

Adprobatum et firmum fuit hoc breve, cum omnibus et singulis capitulis, additionibus et corectionibus in eo insertis et scriptis, per infrascriptos prudentes viros corectores brevium terre Prati, electos per dd. octo defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati, ut de eorum electione constat^a publica scriptura scripta per ser Andream Moccii de Sancto Miniato, notarium reformationum, videlicet:

Ticium Gucepti	de Prato, consentientibus dictis dd.
ser Alamannum ser Becti	octo et vexillifero iustitie et d. Er-
ser Francischum ser Bonacolti et	culano de Scoctis de Senis, con-
ser Laurentium Primi,	servatore iurisdictionis regalis terre
	prefate, sub annis Domini ab in-
	carnatione eiusdem millesimo .c. ^o .c. ^o .c. ^o . quadragesimo quinto, ind. ter-
	tiadecima, die ultimo mensis maii, pontificatus santiximi ^b in Christo pa-
	tris et domini d. Clementis pape sestii.

(S.N.) Ego Laurentius f. Primi Fiamini de Prato, imperiali autoritate iudex ordinarius et notarius et nunc^c notarius et offitalis^d una cum dictis corectoribus electus per dd. octo defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati, predicta omnia scripsi de omnium suprascriptorum licentia, dicentium predictum breve, capitula, additiones et corectiones firma manere si et in quantum non sint^e contra formam statutorum et ordinamentorum comunis et populi terre Prati et iurisdictionem regie maiestatis.

a) constat b) Così il testo. c) nuc d) offitalis e) Sul vocab esiste un segno di abbrev. superfluo.

1354 giugno.

c. 27^v. I medesimi correttori abrogarono il secondo capitolo della riforma del 30 maggio 1343, come risulta dalla nota a p. 84.

In Dei nomine; amen. Hoc breve fuit approbatum et correctum, cum omnibus et singulis additionibus et correctionibus in eo insertis et scriptis, per infrascriptos prudentes viros correctores et approbatores brevium artium terre Prati, electos per dd. otto defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati, ut de eorum electione constat publica scriptura scripta manu ser Pieri Iohannis Cepparelli de Prato, notarii reformationum comunis Prati, videlicet:

Marsoppinum Iusti	de Prato, consentientibus dd. otto defensoribus populi et vexillifero iustitie terre Prati, sub anno Domini ab eiusdem incarnatione millesimo trecentesimo quinquegesimo ^a quarto, ind. settima, de mense iunii, tempore sanctissimi patris et domini d. Inocentii pape .vi.
Iacobum Guillelmi	
Iohannem Chelli et	
ser Iohannem ser Phylippi,	

(SN) Ego Iohannes f. ol. ser Phylippi de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc notarius et officialis una cum dictis correctoribus, electis per dd. otto defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati, predicta omnia et singula scripsi de licentia omnium suprascriptorum dicentium dictum breve, capitula, additiones et correctiones firma et firmas manere si et in quantum non sint contra formam statutorum et ordinamentorum terre Prati et iurisdictionem comunis Florentie.

a) Così il testo.

17

1355 giugno.

c. 28^r.

In Christi nomine; amen. Anno ab ipsius incarnatione .M^o.III^o.LV^o., ind. nona¹, de mense iunii, tempore sanctissimi patris et domini d. Innocentii pape .vi.¹¹

Approbatum^a, firmatum et solidatum fuit dictum breve, cum omnibus et singulis addictionibus et correctionibus in eo insertis, per providos et discretos viros infrascriptos correctores brevium artium terre Prati, electos et absuntos per nobiles et potentes viros dd. octo defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati tunc residentes, ut de ipsorum electione constat publico decreto scripto manu ser Pieri Fedis de Prato, notarii et nunc notarii et officialis reformationum comunis et populi terre Prati, videlicet:

Rodulfum d. Bernardi

Bartholomeum Ghini

Ranuccium Mei et

Bartholoczium ser Manfredi notarium,

de Prato, consentientibus dictis dd. octo defensoribus populi et vexillifero iustitie terre Prati, sub dictis anno, ind. et mense.

(SN) Ego Bartholomeus f. ol.^b ser Manfredi de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc notarius et officialis dictorum correctorum per predictos dd. octo defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati electus, predicta omnia et singula de licentia et voluntate suprascriptorum correctorum, dicentium firma permanere si et in quantum non sint^c contra formam statutorum Prati et iurisdictionem comunis Florentie, scripsi et publicavi.

a) Approbatum b) o *corretta su s non terminata*. c) sit

¹ In verità nel giugno 1355 correva l'indizione ottava.

1356 giugno.

c. 27^a.

In Christi nomine; amen. Anno eiusdem ab incarnatione millesimo .ccc. quinquagesimo sexto, de mense iunii.

Additum est de novo huic brevi infrascriptum capitulum, videlicet: Quod quecumque persona de terra Prati faceret artem lane in terra Prati, debeat artem exercere publice et palam in via publica, cum apoteca aperta, et teneatur iurare ad artem lane, sub pena sol. centum pro quolibet, et qualibet vice, contrafaciente.

Approbatum fuit hoc breve, cum additionibus, capitulis et correctionibus in eo insertis, per infrascriptos providos viros correctores brevum^a, electos per dd. otto defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati, sub dictis anno^b et mense, videlicet:

Cambione Pieri	de Prato, correctores brevum artium, de voluntate dd. defensorum et vexilliferi iustitie
Francischum Belli	terre Prati, tempore sanctissimi patris et domini d. Innocentii pape .vi.
Guiduccium Pagni et ser Pierum Iohannis,	

(SN) Ego Pierus ol. Iohannis de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius et nunc notarius electus una cum predictis correctoribus ad corrigendum brevium artium, predicta omnia de voluntate dictorum correctorum, dicentium dictum breve cum additionibus et correctionibus et capitulis suis, in quantum non sint contra formam statutorum Prati et iurisdictionem comunis Florentie, firmum et firmas manere, scripsi.

a) Così il testo, qui e più sotto. b) Segue, espunto, in[d.]

1357 giugno.

c. 28^r. Il verso della carta è in bianco.

In Dei nomine; amen. Anno ab eiusdem incarnatione .M^o.CCC^o. .LVI^o., ind. .X^a., de mense iunii. Providi et discreti viri Nicholozius ser Naldi et Bandinus Monis et ser Iohannes ser Phylippi, correctores brevium artium terre Prati, electi per dd. otto defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati in dicto anno et ind., ut patet in actis reformationum comunis Prati, correxerunt quamdam additionem positam et scriptam in dicto libro ad cartas .XXI. dicti libri¹, videlicet in ea parte ubi dicit quod solummodo filius illius qui fecerit artem lane vel faceret excludatur a solutione intrature dicte artis, et addiderunt, correxerunt et declaraverunt quod si quis habuerit patrem vel avum paternum qui fecerit vel faceret dictam artem, ille talis filius vel nepos non teneatur aliquid solvere pro intratura dicte artis, absente ser Foligno eorum consotio quia alibi erat extra Pratum.

Dicto anno, ind. et mense.

Approbatum fuit hoc breve, cum additionibus, capitulis et correctionibus in eo insertis, per suprascriptos providos viros correctores brevium^a, electos per dd. otto defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati sub dicto anno, ind. et mense, videlicet:

ser Folignum Coppie	} de Prato, correctores brevium ^b artium, de voluntate dd. defensorum et vexilliferi iustitie terre Prati.
Nicholozium ser Naldi	
Bandinum Monis et	
ser Iohannem ser Phylippi.	

a) *Su -vium segno di abbrev. superfluo.* b) brevium

¹ Cioè la riforma del 30 maggio 1343 (p. 84).

(SN) Ego Iohannes f. ol. ser Phylippi de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc notarius electus una cum predictis correctoribus ad corrigendum brevia artium, predicta omnia de voluntate dictorum correctorum, dicentium dictum breve cum additionibus et correctionibus et capitulis suis, in quantum non sint contra formam statutorum Prati et iurisdictiones comunis Florentie, firmum et firmas manere, scripsi, salvo quam in additione et correctione suprascripta ubi absens fuit dictus ser Folignus.

20

1359 maggio 31.

cc. 29^r-33^r. Scrittura su due colonne; la seconda colonna di c. 33^r è in bianco. La vasta e importante riforma è distribuita in tre sezioni: variazioni apportate allo statuto vero e proprio (ma anche in questa prima non mancano disposizioni del tutto nuove); variazioni agli ordinamenti dell'esecutore dell'Arte (i cui cap. 1-15 costituiscono la riforma del 1321, dopo il 25 marzo e avanti al 1° novembre, mentre i cap. 16-27 costituiscono la riforma decretata tra il 25 marzo 1326 e il 24 marzo 1327); nuovi ordinamenti. Una seconda mano aggiunse in margine ai capitoli delle prime due sezioni i numeri delle rubriche dello statuto o degli ordinamenti dell'esecutore di cui in essi si parla, servendosi di cifre arabiche per la sezione iniziale e per il primo capitolo della seconda, di segni numerali romani per quest'ultima. Una terza mano, infine, aggiunse un titolo ai capitoli che contenevano disposizioni nuove oppure rinnovavano del tutto o in gran parte le preesistenti, cioè a quelli dell'ultima e ad alcuni delle altre due. Abbiamo supplito alla mancanza di un numero d'ordine ai singoli capitoli, necessario per la loro citazione, aggiungendolo entro parentesi quadra. La nostra numerazione non tiene conto della divisione in sezioni. Una macchia d'umido ha prodotto delle lacune nel testo, che nella massima parte è stato possibile colmare.

In Dei nomine; amen. Infrascripta sunt statuta, ordinamenta, correctiones, additiones, detractiones sive immutationes de novo facta,

edita et composita per infrascriptos sapientes et discretos viros officiales et statutarios, electos per universitatem hominum artis lane terre Prati circa correctionem brevis dicte artis lane, ex balia et auctoritate eis concessa et adtributa vigore cuiusdam reformationis facte per universitatem hominum dicte artis, de qua quidem reformatione publice constat manu ser Francisci cd. Toringhi de Prato notarii.

Quorum sapientum nomina sunt hec, videlicet:

Philippus cd. Chesis	}	lanifices de Prato.
Schisus cd. Chiarelli		
Dominichus cd. Bectini et		
Rodulfus cd. d. Bernardi		

[.i.]¹ In primis quidem sapientes predicti, vigore et auctoritate balie et potestatis eis concesse per formam dicte reformationis et omni via, iure, modo et forma quibus magis et melius potuerunt, capsaverunt, annullaverunt et correxerunt quedam verba posita in secundo capitulo brevis dicte artis, quod loquitur De hiis qui tenentur ad hoc breve iurare, in ea parte videlicet ubi dicit libras quinque denariorum, ubi dici voluerunt et declaraverunt lib. decem denariorum florenorum parvorum, et in aliis partibus affirmaverunt.

[.ii.] De salario consulum artis de sol. 20 pro quolibet.

Item de novo statuerunt, firmaverunt et ordinaverunt quod illi qui erunt electi consules dicte artis secundum formam statuti terre Prati et eorum officium bene et legaliter exercuerint in commodum et utilitatem dicte artis, habeant et habere debeant et possint pro quolibet eorum et pro quibuslibet quatuor mensibus eorum consolatus a camerario dicte artis sine aliquo stantiamento, pro eorum salario, labore et mercede, sol. viginti denariorum florenorum parvorum, non obstante aliquo statuto, ordinamento, reformatione seu additione

¹ Questa correzione venne annullata dalla riforma del giugno 1360 (cf. p. 107).

actenus facto et in dicto brevi scripto, appposito et inserto in contrarium loquenti.

[.III.] De offitialibus eligendis per consules.

Item capsaverunt et in totum a principio usque ad finem anulaverunt sextum capitulum dicti brevis, quod loquitur De electione offitialium dicte artis, et de novo statuerunt et ordinaverunt quod consules dicte artis ante introitum eorum offitii una cum eorum consiliariis teneantur eligere infrascriptos offitiales artis lane, quorum offitium duret prout inferius declarabitur cum salariis infrascriptis; et qui fuerit ad aliquod dictorum offitorum non possit esse ad idem offitium a die depositionis dicti sui offitii ad unum annum; excepto notario dicte artis, qui eligi debeat prout inferius continetur. Offitiales vero, qui eligi debent per consules dicte artis, sunt hii, videlicet: in primis, unus camerarius, qui esse debeat de hiis qui continue dictam artem exercent^{a)}, ad cuius manus pervenire debeat tota pecunia dicte artis, cuius offitium duret uno anno, et habeat pro suo salario sol. viginti denariorum florenorum parvorum. Item, duo provisores sive extimatores, qui habeant offitia eis concessa per formam capitulorum dicti brevis, qui esse debeant de hiis qui continue dictam artem exercent, videlicet unus artis coloratorum et alter bigellorum, quorum provisorum offitium duret quatuor mensibus. Item, unus numptius dicte artis, qui faciat ambasciatas et requisitiones et vadat, quando opus fuerit pro dicta arte, ad mandata consulum, et qui debeat dictis consulibus obedire pro dicta arte, cuius offitium duret uno anno, et habeat pro suo salario quolibet anno a camerario dicte artis de pecunia dicte artis sol. quadraginta denariorum. Et consules veteres teneantur cogere novos consules eorum offitium iurare et electionem dictorum offitialium una cum eorum consiliariis facere sub pena centum sol. eis auferenda per syndicos qui eos sindicabunt.

a) exercent

[.iv.] [D]e^a notario eligendo per artem et socios artis lane.

Item statuerunt et ordinaverunt quod consules dicte artis, qui pro tempore fuerint, teneantur et debeant eo tempore, quo electionem facient de suprascriptis officialibus, facere congregari socios dicte artis lane in loco consueto, ita quod in dicta congregatione sint ad minus .xx. sotii dicte artis, et in dicta congregatione proponant quo modo et qua forma fiat electio notarii dicte artis pro uno anno proxime futuro. Qui notarius micti debeat ad partitum inter socios dicte artis ad fabas nigras et albas, et si fuerit obtentum per duas partes prefatorum sotiorum, ille talis notarius sit et esse debeat notarius dicte artis, et habeat pro suo salario quolibet anno a camerario dicte artis de pecunia dicte artis lib. quattuor denariorum florenorum parvorum, non obstante aliquo statuto, ordinamento, reformatione, correctione seu additione in brevi dicte artis scripto et appposito, cui et quibus in totum intelligatur esse et fuisse derogatum vigore presentis ordinamenti.

[.v.] De electione provisorum^b.

Item correxerunt .vii^m. capitulum dicti brevis, quod loquitur De electione novorum sensalium, videlicet in ea parte ubi dicit quod quando fit electio consulum, usque ad illam partem ubi dicit et habeant illa officia, et cet., et addiderunt et de novo ordinaverunt quod, quando fit electio provisorum dicte artis, consules dicte artis, qui pro tempore fuerint, teneantur et debeant facere congregari socios dicte artis in loco in quo homines dicte artis soliti sunt congregari, ita quod in dicta congregatione, ut supra predicatur, intersint ad minus .xx. sotii dicte artis, et in dicta congregatione proponant quo modo et qua forma fiat electio novorum sensalium dicte artis, dummodo quattuor eligantur et non plures per universitatem

a) *La d andò persa nel rifilamento della pergamena.* b) *Leggi: sensalium*

hominum dicte artis illo modo et forma quo et quibus eisdem sotiis aut duabus partibus eorundem videbitur et placebit, quorum offitium duret quattuor mensibus et non ultra.

[.VI.] Item correxerunt et capsaverunt in et super .VIII. capitulo dicti brevis, quod loquitur Qui possunt esse sensales et de salario eorum, et cet., hec verba, videlicet: et de quolibet panno den. .III.^{or} a; et addiderunt et dici voluerunt: pro quolibet panno den. .XVIII. Item de novo addiderunt et ordinaverunt quod dicti sensales possint accipere pro eorum salario et mercede a venditore, pro quolibet centinario lane, den. duodecim et non plures.

[.VII.] Item super .X^o. capitulo De offitio sensalium artis lane capsaverunt et annullaverunt hec verba posita in dicto capitulo, videlicet et dictos pannos et res sic scriptas, et cet., usque ad finem dicti capituli, et de novo statuerunt, ordinaverunt ac etiam condiderunt quod quilibet sotiis dicte artis, qui vendiderit deinceps aliquem pannum alicui mercatori, et eidem sotio per dictum mercatorem non fuerit, statim facta dicta venditione, solutum pretium pannorum venditorum in contanti, teneatur et debeat facere et curare ita et taliter quod dictus talis mercator omnes dictos pannos scribat in libro venditionum dicti talis sotiis vendentis venditionem pannorum venditorum, numerum, mensuram, pretium et summam denariorum, et sibi sotio solvi facere a dicto mercatore emente ab eo dictos pannos ad minus tertiam partem totius summe pretii dictorum pannorum venditorum statim facta dicta tali venditione per eum vel saltim ante quam dictus emtor pannos ipsos venditos recipiat a venditore, et de aliis duabus partibus dicte summe statim facere sibi fieri promissionem per scripturam propria manu dicti emtoris, scribendam in dicto libro venditionum dicti talis sotiis, de solvendo eidem sotio venditori dictas duas partes summe dicti pretii a die dicte facte venditionis

a) *Il testo ha .III^o.*

dictorum pannorum ad duos menses proxime subsequentes, ad plus, sub pena sol. centum denariorum cui[libet] sotio dicte artis contrafacienti pro qualibet vice. Salvo quod si contingeret aliquem mercatorem ementem dictos pannos nescire scribere, quod tunc et in dicto casu liceat dicto tali sotio vendenti eidem pannos facere scribere alteri bono homini cui voluerit, de voluntate dicti emtoris, in dicto libro aut in aliqua alia carta, dictam venditionem, numerum et mensuram, pretium et summam denariorum et promissionem predictam de aliis duabus partibus, ut predictur, ad dictum terminum, dummodo ille talis homo, qui predicta scripserit, sit bonus et legalis homo et terrigena Prati, et in ipso libro aut scriptura faciat subscribere ad minus duos testes bone conditionis et fame, sub dicta pena sol. centum cui[libet] sotio contrafacienti pro qualibet vice. Et in omnibus et singulis predictis casibus omnes sotii dicte artis et quilibet eorundem teneantur ad observationem predictorum tam extra terram Prati quam in terra Prati sub dicta pena. Et quod quilibet sensalis, qui fieri fecerit tales venditiones, teneatur et debeat una cum notario dicte artis ire quibuslibet duobus mensibus una vice ad minus, de voluntate et mandato consulum dicte artis, per terram Prati ad apotecas omnium lanificum dicte artis ad revidendum et rescontrandum libros venditionum dictorum sotiorum cum libris dictorum sensalium si insimul concordabuntur. Et quod dicti lanifices sotii dicte artis teneantur et debeant mostrare eorum libros dictarum venditionum dictis notario et sensali, missis ad providendum et rescontrandum libros prefatos de ipsorum consulum mandato, sub pena sol. quadraginta denariorum cui[libet] sotio contrafacienti pro qualibet vice. Et si reperietur per dictos notarium et sensalem librum dicti talis sotii non concordare cum libro talis sensalis in omnibus prout debet secundum formam presentis ordinamenti, auferatur eidem tali sotio per dictos consules de facto nomine pene pro quolibet panno et qualibet vice sol. .x. denariorum, et dicto sensali, si non iverit, ut predictur, cum dicto notario aut in aliquo premissorum contrafecerit et dictis consulibus in omnibus predictis non obediverit, sol. viginti denariorum pro quo-

libet et qualibet vice contrafacienti. Quas quidem penas consules, qui pro tempore fuerint, possint ac etiam teneantur et debeant auferre de facto dictis sotiis et sensalibus contrafacientibus et devenire facere in cameram dicte artis. Et predicta omnia et singula in totum observentur per sotios dicte artis non obstante aliquo statuto, ordinamento, reformatione, additione seu correctione in dicto brevi scripto, cui et quibus omnino intelligatur esse et fuisse derogatum vigore presentis ordinamenti.

[.VIII.] Item in et super .xi^o. capitulo, quod loquitur De pena sensalis euntis cum aliquo devertato, et cet., capsaverunt hec verba usque ad finem dicti capituli, videlicet: item, quod non vadant per apotechas sotiorum, et cet.

[.IX.] Salarium camerarii.

Item in et super .xvi^o. capitulo, quod loquitur De offitio camerarii, et cet., capsaverunt hec verba, videlicet et habere debeat pro suo salario sol. viginti denariorum in termino sex mensium, et addendo dici voluerunt: et habere debeat dictus camerarius pro suo salario pro uno anno sol. viginti denariorum.

[.X.] Item in et super .xvii^o. capitulo, quod loquitur De offitio notarii, et cet., capsaverunt et correxerunt hec verba, videlicet in termino sex mensium a camerario dicte artis sol. .xl. denariorum, et addiderunt et dici voluerunt: in termino unius anni lib. quattuor denariorum florenorum parvorum.

[.XI.] Item capsaverunt et annullaverunt a principio usque ad finem totum .xviii^o. capitulum, quod loquitur De offitio et salario mensuratorum.

[.XII.] Item capsaverunt et annullaverunt in totum a principio usque ad finem .xx^m. capitulum dicti brevis, quod loquitur De faciendo cannas pro mensuratoribus.

[.XIII.] Item in et super .xxiiii^o. capitulo, quod loquitur De affetatoribus et conciatoribus, et cet., capsaverunt et correxerunt hec verba, videlicet exceptis pannis romangnuolis, salvo quod possint affetare pannos forenses, et addiderunt: et quod dicti conciatores et affetatores pannorum non possint aliquo modo conciare seu affetare pannos forenses sine licentia consulum dicte artis.

[.XIV.] Contra tiratores.

Item super .xxv. capitulo dicti brevis, quod loquitur De tiratoribus, correxerunt et capsaverunt hec verba posita in dicto capitulo, videlicet exceptis pannis romangnolis, et addiderunt de novo hec verba in fine dicti capituli, videlicet: et quod non possint [dicti] tiratores tirare seu conciare aliquo modo pannos alicui persone tam pratensi quam forensi, que ad dictum breve non iuraverit, sine licentia consulum dicte artis pro tempore existentium, sub pena sol. .xx. denariorum de facto auferenda cuilibet tiratori et pro qualibet vice.

[.xv.] Item super .xxvi^o. capitulo dicti brevis, quod loquitur De pena mostrantis pannos sine sensali, et cet., addiderunt hec verba post illud verbum in dicto capitulo insertum ubi dicit vendere pannos sub pena sol. .xx. denariorum pro qualibet vice, et addiderunt: et pro quolibet panno.

[.xvi.] Item super .xxxi^o. capitulo, quod loquitur Quod consules teneantur facere micti bampnum, et cet., post illud verbum sine licentia consulum dicte artis ad penam lib. .x., addiderunt de novo: salvo quod liceat cuilibet magistro sub pingnore ponere pannos suos sine licentia consulum.

[.xvii.] Item correxerunt .xxxv^m. capitulum dicti brevis, quod loquitur De correctione huius brevis, et cet., videlicet in illa parte ubi dicit de mense sectembris vel octubris, et dici voluerunt et addiderunt: de mense maii vel iunii.

[.XVIII.] Item capsaverunt et in totum a principio usque ad finem annullaverunt et pro capso et vano haberi voluerunt .xxxvii^m. capitulum dicti brevis, quod loquitur De fideiussione accipienda ab hospitibus, et cet.

[.XIX.] Item correxerunt .xxxviii^m. capitulum dicti brevis, quod loquitur Qualiter reformationes huius artis fiant, et cet., in ea parte videlicet ubi dicit ad pissides et palloctas, et addendo dici voluerunt: ad fabas nigras et albas.

[.XX.] Item super .xlii^o. capitulo dicti brevis, quod loquitur [De] testoribus habentibus liccium, et cet., addi[derunt de] novo [in fine] dicti capituli: et quod dicti [testores nu]ll[o modo] possint tessere ali[quem pannum] alicui persone pratensi [vel forensi] non iurate ad dictum breve sub pena sol. .xx. pro quolibet panno et qualibet [vice] cuilibet contrafacienti.

[.XXI.] Modus vendendi.

Item .lv^m. capitulum dicti brevis, positum sub rubrica De pena non vendentis ad florenos, totum capsaverunt a principio [usque] ad finem. Et de novo ordinaverunt quod quilibet sotius huius artis, qui deinceps vendiderit aliquem pannum seu pannos integros in digrossum, teneatur et debeat vendere dictos pannos hoc modo et forma, videlicet quod, quando vendet pannos coloratos seu bigellos larghos, teneatur vendere ad florenos tantum, et alios pannos strictos bigellos possit vendere ad piccolos, sub pena sol. .xx. denariorum pro quolibet panno largo et qualibet vice cuilibet soto contrafacienti de facto eidem auferenda per consules dicte artis.

[.XXII.] De diebus f[est]ivis cus[to] diendis*.

Item super .lxiii^o. capitulo dicti brevis, posito sub rubrica De

a) e di festivis e to di custodiendis sono andati perduti nel rifilamento della pergamena.

diebus qui debent custodiri, et cet., in fine dicti capituli addiderunt et de novo posuerunt: et omnes dies apostolorum et evangelistarum et generaliter omnes alii dies solempnes qui secundum sanctam matrem Ecclesiam custodiri et celebrari debent ab omnibus fidelibus christianis.

[.XXIII.] Item .LXIII^m. capitulum dicti brevis, positum sub rubrica De non mictendo pannos extra Pratum, et cet., a principio usque ad finem totum capsaverunt.

[.XXIV.] Item capsaverunt et annullaverunt in totum a principio usque ad finem .LXVI^m. capitulum dicti brevis, quod loquitur De termino dando mercatoribus qui emerint pannos Prati.

[.XXV.] Item capsaverunt et annullaverunt a principio usque ad finem .LXX^m. capitulum, positum sub rubrica De campsoribus et depositariis, et cet.

[.XXVI.] Item annullaverunt et capsaverunt et ex nunc pro capso et vano haberi voluerunt a principio usque ad finem .LXXI. capitulum dicti brevis, positum sub rubrica De depositariis, et cet.

[.XXVII.] Item capsaverunt et ex nunc pro capso et nullo haberi voluerunt a principio usque ad finem .LXXVI. capitulum dicti brevis, positum sub rubrica De non tenendo per conciatores pannum super tabulam, et cet.

[.XXVIII.] Item capsaverunt et annullaverunt et pro capso et vano omnino haberi voluerunt a principio usque ad finem .LXXVIII. capitulum dicti brevis, positum sub rubrica De non vendendo aliquem pannum integrum alicui pratensi nisi primo satis dederit, et cet.

[.XXIX.] De salario pannorum pro solvendo officialibus per camerarium.

In^a .LXXXVIII. capitulo dicti brevis, quod loquitur De pecunia habenda pro officialibus, et cet., capsaverunt et corrigendo annullaverunt hec verba posita in dicto capitulo, videlicet ubi dicit de quolibet panno tuctolano, quem fecerit, duos den., et de quolibet panno meçcolano den. unum, et addendo dici voluerunt: de quolibet panno colorato den. duos et de quolibet panno bigello den. unum.

[.XXX.] Item capsaverunt et annullaverunt et pro capso et vano omnino haberi voluerunt a principio usque ad finem quoddam ordinamentum singnatum in immargine capitulum^b .XXXI. .III^o. partis, quod incipit Item teneatur potestas Prati non pati, et finit et comune Pisarum, subscriptum et publicatum in volumine dicti brevis manu ser Ghiandonis Guillelmi de Fantinellis^c de Luca¹.

CORRECTIONES FACTE SUPER ORDINAMENTIS EXECUTORIS DICTE ARTIS².

[.XXXI.] Item quatuor sapientes suprascripti, vigore auctoritatis et balie ut supra dicitur eisdem concesse et adtribute per universitatem dicte artis, capsaverunt et annullaverunt et omnino pro capso et

a) *lin* b) *Espresso dal compendio* c) *Leggasi Faytinellis*

¹ Quest'ultima affermazione non è esatta, perchè non fu il Faytinelli a trascrivere nel registro le rubriche dello statuto comunale da noi edite alle pp. 51-6 (e la riforma si riferisce appunto ad una di tali rubriche). Egli sottoscrisse solo l'approvazione del 30 giugno 1322 (pp. 71-2) che nel registro segue a dette trascrizioni. Sembra però che la norma continuasse a sussistere nello statuto del Comune, come diciamo a p. 53, nota 1.

² Vedasi quanto abbiamo scritto nelle osservazioni introduttive alla presente riforma a proposito di questi ordinamenti dell'esecutore.

vano haberi voluerunt et mandaverunt a principio usque ad finem quartum capitulum dictorum ordinamentorum, quod incipit Item additum est, et finit duxerint eligendum.

[.XXXII.] Item capsaverunt et annullaverunt a principio usque ad finem .vi^m. capitulum dictorum ordinamentorum, quod incipit Item capitulo .xvii^o. dicti brevis, et finit sui officitii.

[.XXXIII.] Item in totum a principio usque ad finem annullaverunt et capsaverunt .vii^m. capitulum dictorum ordinamentorum, quod incipit Item capitulo .xxv., et finit et non aliter.

[.XXXIV.] Item capsaverunt, inritaverunt et in totum annullaverunt a principio usque ad finem infrascripta quatuor ordinamenta posita in dicto volumine, videlicet .viii^m.^a capitulum, quod incipit Item addatur capitulo .xxxvi. dicti brevis, et finit et habeat medietatem condemnationis; item .x^m. capitulum, quod incipit Item addatur capitulo .xxxvii., et finit ad dictam penam; item .xi^m. capitulum, quod incipit Item addatur in fine, et finit talis magistri; item .xii^m. capitulum, quod incipit Item addatur in fine capitulo .xlviii^o., et finit spetialem numptium^b.

[.XXXV.] Item capsaverunt et annullaverunt a principio usque ad finem .xv. capitulum dictorum ordinamentorum, quod incipit Item capitulo .lxxxviii., et finit eorum consulatus.

[.XXXVI.]¹ Item annullaverunt et in totum capsaverunt a principio

a) .viii^{or} b) *Corretto su altro vocabolo.*

¹ Riguardo alle cassazioni contenute in questo capitolo, cf. riforma del giugno 1359 (pp. 105-06).

usque ad finem .XXII^m. capitulum dictorum ordinamentorum, quod incipit Item statutum et ordinatum est, et finit et consiliariorum dicte artis; item .XXIII. capitulum, quod incipit Item statutum et ordinatum est quod quilibet sotius, et finit secundum formam dicti brevis.

ORDINAMENTA DE NOVO FACTA, EDITA ET COMPOSITA PER SUPRASCRIPTOS SAPIENTES.

[.XXXVII.] De pena vendentis diebus festivis.

Item de novo statuerunt et ordinaverunt sapientes suprascripti quod nullus sotius dicte artis aliquo modo audeat vel presummat recipere in sua apotecha aliquem mercatorem pratensem vel forensem, nec eidem monstrare aut vendere pannos alicuius maneriei diebus dominicis vel pascalibus vel virginis Marie vel apostolorum vel alia die que custodiatur a dicta sotietate et que custodiri debet secundum sanctam matrem Ecclesiam, sub pena sol. .XX. denariorum pro quolibet vice cuiuslibet sotoi contrafacienti, de facto eidem auferenda per consules dicte artis pro tempore in officio consulatus existentes. Salvo quod liceat cuiuslibet sotoi dicte artis vendere et vendi facere pannos suos sine aliqua pena in die fori, quando fit forum, in ipso foro et non alibi, et in die nundinarum de mense sectembris tam in foro quam in eorum apotecis.

[.XXXVIII.] De pena donan[tis]^a.

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus sotius dicte artis possit vel debeat alicui mercatori, cui deinceps vendiderit aliquem pannum, dimictere, relinquere seu aliquo modo dare seu donare ultra unum brachium pro^b quolibet panno rotolato, et de aliis pannis non

a) tis è andato perduto nel rifilamento della pergamena. b) p(ro) corretto su de

rotolatis non possit aut debeat tali mercatori ementi dictos pannos dimictere, relinquere seu aliquo modo dare seu donare aliquam partem dictorum pannorum, sub pena et ad penam sol. .x. denariorum pro quolibet panno et qualibet vice cuilibet sotio dicte artis contrafacienti de facto auferenda per consules dicte artis.

[.xxxix.] Quomodo fiant solutione[s] ^a.

Item ordinaverunt quod nullus sotius dicte sotietatis audeat vel presummat nec possit recipere aliquam solutionem seu pagamentum ab aliquo mercatore forensi aut pratensi in florenis pro aliqua venditione sibi facta de aliqua quantitate pannorum, nisi computando sibi venditori florenum pro illa quantitate de qua capsor vellet de suo floreno tunc tempore dicte venditionis. Et quod de omni alia moneta debeat recipere libram pro libra et non minus, pena den. .xii. pro qualibet libra cuilibet contrafacienti pro qualibet vice. Salvo quod si sibi sotio venditori esset sibi a mercatore solutum in grossis, tantum tunc et in dicto casu liceat dicto sotio dimictere mercatori emtori duos den. pro qualibet libra dictorum grossorum, et non plures.

[.xl.] De pena vendentis vel conducentis illi qui non iuraverit artem.

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus sotius dicte artis vel aliqua alia persona supposita dicte arti sive aliqua alia persona possit vel debeat facere vel fieri facere, conducere seu conduci facere pannos coloratos seu bigellos, nec vendere aut vendi facere stamen seu lanam sodam vel filatam alicui persone que non iuraverit ad dictum breve, pena sol. centum denariorum cuilibet contrafacienti pro qualibet vice. Salvo quod sit licitum cuilibet sotio dicte artis, qui iam iuraverit dicto brevi, recipere lanam sodam tantum a quolibet mercatore forensi a terra Prati et eius disstrictu ^b, et dictam lanam, per eum receptam seu

a) La s finale è scomparsa nel rifilamento della pergamena. b) Così il testo.

emptam a quocumque mercatore forensi ut predicatur, vendere cui-
cumque mercatori voluerit sine aliqua pena.

[.XLI.] De modo oblationis.

Item ad hoc, ut Deus omnipotens et beata virgo Maria mater eius et tota celestis curia per homines dicte artis et omnes alios supposito dicte arti honorentur, et dicta ars et ipsius artis homines et alii omnes suppositi dicte arti de bono in melius prosperentur et agumententur, statuerunt et ordinaverunt quod quilibet sotius dicte artis teneatur et debeat quolibet anno tenere et habere in sua apotecha unum salvadanarium, et retinere a quolibet laborante lucrante qualibet edomada seu in edomada ultra .x. sol. denariorum unum den., et in dicto salvadanario mictere omnes denarios quos recipiet a dictis laborantibus bona fide et sine fraude, et dictum salvadanarium personaliter ferre et portare octo diebus ante festivitatem Beate Marie de mense sectembris camerario dicte artis sub pena periurii et etiam .xl. sol. pro quolibet anno cuilibet soto contrafacienti, eidem de facto auferenda per consules dicte artis. Et quod camerarius dicte artis pro tempore existens teneatur et debeat prestare iuramentum cuilibet soto portanti eidem dictum salvadanarium de perhibendo et dicendo veritatem si ipse sotius retinuit omnibus laborantibus dictam quantitatem denariorum secundum quod supra declaratur, et si omnes denarios per eum retemptos a dictis laborantibus posuit et misit integraliter sine fraude in dictum salvadanarium, et si totam quantitatem denariorum receptam et retentam a dictis laborantibus prefato camerario representat, sub dicta pena periurii et etiam .xx. sol. denariorum eidem camerario per consules dicte artis de facto auferenda pro quolibet lanifice et qualibet vice qua contrafecerit. Et quod notarius dicte artis teneatur et debeat duabus vicibus pro quolibet consulatu, videlicet quibuslibet duobus mensibus, quando vadit rimando et scructando apotechas et libros dictorum sotiorum, ire, providere et scructari diligenter de omnibus sotiis non tenentibus dictum salvadanarium seu in aliquo predictorum contrafacientibus, sub pena

sol. .x. denariorum dicto notario per dictos consules de facto auferenda pro qualibet vice qua contrafecerit. Et dictam quantitatem pecunie habitam et receptam per dictum camerarium a dictis sotiis dicti consules, de consensu et cum consilio eorum consiliariorum, convertire teneantur et debeant in honorem omnipotentis Dei et eius genetricis Virginis gloriose et totius celestis curie, et in oblationibus consuetis fieri per homines dicte artis et sotietatis. Et aliter nullo modo dicta pecunia per consules dicte sotietatis vel aliquam aliam personam convertiri possit nisi ut supra dictum est.

Facta, composita, ordinata, addita et correcta fuerunt statuta, ordinamenta, additiones et correctiones suprascripta, ut superius in omnibus continetur, per suprascriptos providos viros Philippum cd. Chesis, Schisum cd. Chiarelli, Dominichum cd. Bectini et Rodulfum cd. d. Bernardi, de Prato, lanifices et sotos dicte artis, officiales electos per universitatem dicte artis ad corrigendum breve dicte artis, et postmodum una cum dictis quatuor sapientibus approbata per universitatem hominum dicte artis, in terra Prati, in ecclesia Sancti Donati, sub anno Domini a benedicta incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, ind. .xii^o., die ultima mensis maii, tempore consulatus providorum et discretorum virorum Guiducci cd. Pagni et Francisci cd. Pucci de Prato, consulum dicte artis.

21

1359 giugno.

c. 33^o. L'annullamento di cui parlasi nel contesto vedasi nella riforma del 31 maggio 1359, cap. 33 (pp. 101-02).

In nomine Domini; amen. Anno ab eiusdem incarnatione millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, ind. .xii^o. de mense iunii, tempore d. Innocentii pape .vi. Correctum et approbatum fuit hoc breve, cum omnibus et singulis additionibus, correctionibus in eo insertis et

descriptis, per infrascriptos prudentes viros correctores et approbatores brevium artium terre Prati, electos et nominatos ad corrigendum dicta brevia per dd. . . octo defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati, ut de eorum electione constat manu ser Bonaccursi Torelli de Prato, notarii reformationum dicte terre:

Ambrosium Iannis	} de Prato, correctores et approbatores prescriptos.
Phylippum Chesis	
Nicolaum Cavalcantis et	
ser Iacobum ser Arrighetti	

Anullationis vero facte de capitulis vigesimo secundo, quod incipit Item statutum et ordinatum est, et finit consiliariorum dicte artis, et de capitulo vigesimo tertio, quod incipit Item statutum et ordinatum est quod quilibet sotius, et finit secundum formam dicti brevis, correctioni et approbationi factis per Phylippum, Nicolaum et ser Iacobum predictos correctores dictus Ambrosius contradicens, in quantum in eo fuit, non consensit.

(SN) Ego Augustinus cd. Bartholomei de Guilliccionibus de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus et nunc notarius et officialis dictorum correctorum per dictos dd. octo defensores populi et vexilliferum iustitie electus, predicta omnia et singula de licentia et voluntate dictorum correctorum, dicentium ut supra firma manere si et in quantum non sint contra statuta comunis Prati ac iurisdictionem comunis Florentie, scripsi et publicavi.

In Dei nomine; amen. Anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo sexagesimo, ind. .XIII. ^a, de mense iunii, tempore d. Innocentii pape .vi. Correttum fuit dictum breve sibique de novo additum per infrascriptos prudentes viros correctores et approbatores brevium artium terre Prati, elettos ^b, nominatos et deputatos ad corrigendum dicta brevia artium predictarum per dd. . . octo defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati. Nomina quorum correctorum et approbatorum sunt hec:

Patinus d. Bartholomei	}	de Prato.
ser Iacopus d. Ley		
ser Nerone Leoncini et		
Symon ser Coppie		

Im primis, additionem, correctionem et annullationem factam secundo capitulo dicti brevis, posito sub rubrica De hiis qui tenentur ad hoc breve iurare, solvat et solvere teneatur pro intratura dicte artis lib. decem denariorum florenorum parvorum, dicta verba capsaverunt, annullaverunt, et correserunt et dici voluerunt et declaraverunt et reduxerunt ad lib. quinque denariorum florenorum parvorum et non [plures] ^c, secundum quod per formam ordinamentorum dicti brevis attenus consuevit et scriptum erat ¹.

Approbatum fuit dictum breve, cum omnibus et singulis capitulis, additionibus, correctionibus et ordinamentis in eo positis et descriptis, per dictos correctores brevium dicentium dictum breve cum omnibus et singulis suis additionibus, correctionibus et ordinamentis in eo descriptis firmum et firmas manere si et in quantum non sint contraria statutis comunis Prati seu contra iurisdictionem comunis Florentie.

a) *Segue, espunto*, die b) eletto c) *Evanita la scrittura*.

¹ Nota marginale: « Correttum est ut patet infra manu ser Iacobi ser Arrighetti, c. 36 ». Cf. infatti riforma del giugno 1371 (p. 116).

(SN) Ego Francischus f. ol. Manettini de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc notarius dictorum correctorum per dd. . . octo defensores populi et vexilliferum iustitie dicte terre electus et deputatus, predicta omnia et singula de voluntate dictorum correctorum scripsi et publicavi.

23

1361 giugno e agosto.

c. 34^r. Il titolo dell'aggiunta venne apposto in margine da una seconda mano.

In Dei nomine; amen. Anno Domini ab eiusdem incarnatione laudabili .M^o.CCC^o. sexagesimo primo, ind. .XIII^a., de mense iunii et etiam desuper abundanti de mense augusti proxime subsequenti, tempore d. Innocentii pape sexti. Correctum fuit dictum breve sibi que de novo additum per infrascriptos providos viros approbatores et correctores brevium artium terre Prati, ad hec electos et deputatos per dd. octo defensores populi et vexilliferum iustitie dicte terre secundum formam statuti, de quorum electione patet publica scriptura scripta manu mei Maphey notarii infrascripti et tunc notarii reformationum comunis prefati. Nomina quorum approbatorum et correctorum sunt hec, videlicet:

Phylippus Chesis	} de Prato.
ser Iohannes Çarii	
Bertus Vannis et	
Burnectus Iohannis	

Possunt eligi officiales incoato offitio consulum.

In primis videlicet addiderunt sexto capitulo dicti brevis, posito

sub rubrica De electione offitialium, et incipit Te-
neantur, et cet., quod consules dicte artis lane tam presentes
quam futuri et qui pro tempore fuerint, non obstante quod ante in-
trohytum eorum offitii secundum formam dicti capituli et ordinamenti
non elegerint offitiales in dicto capitulo contentos, videlicet provisores
sive extimatores et mensuratores pannorum et telarum, possint et eis
liceat ipsos offitiales et quemlibet ipsorum eligere et nominare durante
ipsorum offitio consulatus prout et quando de ipsorum consulum
processerit voluntate.

Approbatum fuit dictum breve, cum omnibus et singulis capi-
tulis, additionibus, correctionibus et ordinamentis in ipso positis et
descriptis, per suprascriptos approbatores et correctores brevium dicentes
et affirmantes dictum breve cum dictis suis correctionibus et additio-
nibus ac ordinamentis valere et firmum manere si et in quantum non
sint contra statuta terre Prati neque contra iurisdictionem comunis
Florentie.

(SN) Ego Mapheus f. cd. ser Symonis de Prato, imperiali auctori-
tate iudex ordinarius publicusque notarius et nunc notarius et offitialis su-
prascriptorum approbatorum et correctorum, ad hec electus per dictos
dd. octo et vexilliferum iustitie, predicta omnia et singula de man-
dato dictorum correctorum scripsi et vigore dicti mei offitii publicavi.

24

1362 giugno 10.

c. 34^r.

In Christi nomine; amen. Anno ipsius ab incarnatione mille-

simo trecentesimo sexagesimo secundo, ind. quintadecima, die^a .x. mensis iunii, tempore sanctissimi in Christo patris et domini d. Innocentii divina providentia pape .vi.^{ti}

Approbatum et firmatum fuit dictum breve artis lanificum terre Prati cum omnibus et singulis correctionibus et additionibus^b in dicto brevi insertis, in quantum non sint contra formam iuris canonici et statutorum et ordinamentorum comunis Prati^c et iurisdictionem comunis Florentie, per infrascriptos approbatores et correctores brevium artium terre Prati electos secundum formam statuti terre Prati, ut de eorum electione patet publica scriptura publice scripta manu ser Iohannis ser Filippi, notarii reformationum terre Prati:

Pierum Goctoli	}	de Prato, approbatores supra-	
Benedictum Tacchi			scriptos.
Iacobum Vammis et me			
Bartolomeum ser Lapi notarium			

(SN) Ego Bartholomeus f. ol. ser Lapi de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc notarius et approbator suprascriptus, una cum suprascriptis Piero, Benedicto et Iacobo, approbatoribus suprascriptis, predictam approbationem et affirmationem feci, et eam approbationem et firmationem de presentia, consensu et voluntate suprascriptorum Pieri et Benedicti et Iacobi, correctorum et approbatorum suprascriptorum, scripsi et publicavi.

25

1365 giugno 25.

c. 34^o.

In Christi nomine; amen. Anno Domini ab incarnatione eius-

a) die(m) b) additionis c) *Su cancellatura di Flor[entia]*

dem millesimo trecentesimo^a sexagesimo quinto, ind. tertia, die vigesima quinta mensis iunii, tempore sanctissimi in Christo patris et domini d. Urbani divina providentia pape .v.^{ti} b.

Approbatum et firmatum fuit hoc breve cum omnibus et singulis capitulis, additionibus et correctionibus in eo contentis, in quantum non sint contra ecclesiasticam libertatem seu contra iurisdictionem comunis Florentie aut contra statuta et ordinamenta terre Prati, per providos viros:

Philippum Chesis	omnes de Prato, approbatores et correctores brevium artium
Stephanum Tini	terre Prati, electos per dd. octo defensores populi et vexilliferum iustitie dicte terre, ut de dicta electione constat publica scriptura scripta manu ser Iohannis ol. Çari de Prato, notarii et nunc notarii reformationum dicti comunis.
ser Iacobum ser Arrighecti et me	
Franciscum ol. Toringhi notarium infrascriptum,	

(SN) Ego Franciscus f. cd. Toringhi de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius publicusque notarius et nunc notarius dictionum approbatorum ac etiam approbator una cum eis, ad predicta ut supra electus et deputatus, dictam approbationem et firmationem de consensu, licentia et voluntate predictorum approbatorum scripssi et publicavi.

26.

1366 giugno.

c. 34^v.

In Dei nomine; amen. Anno ab eiusdem incarnatione millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, ind. quarta, de mense iunii.

a) *Segue, sbarrato*, quinq[uagesimo] b) *Su rasura*

Approbatum et firmatum fuit hoc breve cum omnibus et singulis capitulis, additionibus et correctionibus in eo contentis, in quantum non sint contra iurisdictionem comunis Florentie et statuta terre Prati, per infrascriptos providos viros, videlicet:

Sinibaldum Lotti	omnes de Prato, approbatores et cor-
ser Guidonem Herriguocci	rectores brevium artium terre Prati,
Lotthum ser Rodulfi et	electos per offitium dd. otto et vexil-
ser Iohannem ser Phylippi,	liferi iustitie terre Prati, ut de dicta
	eorum electione constat publica scriptu-
ra scripta manu ser Andree ol. Celli de Prato, notarii et nunc notarii	
reformationum terre Prati.	

(SN) Ego Iohannes f. ol. ser Phylippi de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc approbator et notarius approbatorum, electus ut supra, suprascripta omnia et singula de voluntate et consensu dictorum approbatorum, dicentium una mecum firma tenere, scripsi et publicavi.

27

1367 giugno.

c. 35 r.

In Dei nomine; amen. Anno eiusdem ab incarnatione millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, ind. quinta, de mense iunii, tempore domini d. Urbani pape quinti. Correctum fuit dictum breve sibi que de novo additum per infrascriptos providos viros correctores et approbatores brevium artium terre Prati, electos et nominatos et deputatos ad corrigendum dicta brevia artium predictarum per dd. octo defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati. Nomina quorum correctorum et approbatorum sunt hec:

ser Cecchus Orlandi	} de Prato.
ser Tinghus Dini	
Bartolomeus Fedis et	
ser Nerone Leoncini	

In primis addiderunt secundo capitulo dicti brevis, posito sub rubrica *De hiis qui tenentur ad hoc breve iurare*, ubi dicitur salvo quod si habuerit patrem qui fecerit vel faceret dictam artem, ille talis filius non teneatur aliquid solvere pro intratura, et cet., addiderunt et firmaverunt etiam, quod hoc servetur et fiat in nepotibus, videlicet filiis filiorum, ita quod [nihil solvant]^a pro intratura dicte artis nepotes illius seu illorum qui iuraverunt ad breve dicte artis, videlicet filii filiorum illius seu illorum qui ad hoc breve iuraverint seu iuraverit ex linea^b masculina descendentes¹.

Approbatum fuit dictum breve, cum omnibus et singulis capitulis, additionibus, correctionibus et ordinamentis in eo insertis et descriptis, per dictos correctores brevium dicentium dictum breve cum omnibus et singulis suis additionibus, correctionibus et ordinamentis in eo descriptis firmum et firmas manere si et in quantum non sint contra iurisdictionem comunis Florentie et statuta comunis Prati.

(SN) Ego Nerone f. ol. Leoncini de Prato, imperiali autoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc approbator^c et notarius approbatorum suprascriptorum, electus ut supra, suprascripta omnia et singula de voluntate et consensu dictorum approbatorum, dicentium una mecum firma tenere, scripsi et publicavi.

28

1368 giugno.

c. 35^r. Le lacune nel testo, derivanti da guasti prodotti dall'umidità, sono state reintegrate per mezzo della riforma dello stesso anno edita in *Lo statuto dell'Arte*

a) *Manca nel testo* b) seju iuraverit ex linea *su rasura*. c) app(ro)ator

¹ Nota marginale: « Hoc est correctum ut patet infra manu ser Iacobi ser Arrighetti », e di altra mano: « c. 36 ». Cf. infatti riforma del giugno 1371 (p. 116).

dei padroni dei mulini sulla destra del fiume Bisenzio (1296), a cura di R. PIATTOLI, Prato, 1936, p. 154.

In Christi nomine; amen. Anno Domini ab ipsius incarnatione millesimo trecentesimo sexagesimo octavo, ind. sexta, de mense iunii. Approbatum et firmatum fuit hoc breve cum omnibus et singulis capitulis, [additionibus et correctionibus] in eo insertis et descriptis, in quantum non sint contra iurisdictionem comunis Florentie et contra formam [statutorum et ordinamentorum terre Prati], per infrascriptos providos viros:

Filippum Chesis	de Prato, approbatores brevium*
ser Nicholaum ser [Cecchi]	artium terre Prati, electos per of-
ser Filippum ser Berricevuti et	fitium dd. octo et vexilliferi iusti-
ser Francischum ser Alberti,	tie terre Prati, ut de dicta eorum
	electione patet publica scriptura
publice scripta manu ser Braccii ol. Tecchi, notarii reformationum	
terre Prati.	

(SN) Ego Francischus ol. ser Alberti Tierii de Prato, imperiali autoritate iudex ordinarius atque notarius publicus et nunc notarius dictorum approbatorum ac etiam approbator cum eis, electus per suprascriptos dd. octo et vexilliferum iustitie dicte terre, predicta omnia et singula de voluntate et consensu dictorum approbatorum scripsi et publicavi.

29

1369 giugno 25.

c. 35°. La metà inferiore della facciata è in bianco.

In Dei nomine; amen. Anno eiusdem ab incarnatione millesimo

a) *Aggiunto nell'interlinea con segno di richiamo.*

trecentesimo sexagesimo nono, ind. septima, die vigesima quinta mensis iunii, tempore sanctissimi in Christo patris et domini d. Urbani divina providentia pape .v.¹¹

Approbatum et firmatum fuit hoc breve cum omnibus et singulis capitulis, additionibus, detractionibus, mutationibus et correctionibus supra et in eo contentis et descriptis, salvis illis que essent contra libertatem Ecclesie seu contra iurisdictionem comunis Florentie aut contra statuta et ordinamenta comunis Prati, per providos viros:

Francischum Leonis	approbatores et
Donatum Chambini	correctores bre-
Guccium Iohannis et	vium artium ter-
Francischum ol. Naddini notarium infrascriptum,	re Prati, electos

per dd. octo defensores populi et vexilliferum iustitie dicte terre Prati, prout de dicta electione patet publica scriptura scripta manu ser Pieri ol. Iohannis de Prato, notarii et nunc notarii reformationum dicti comunis Prati.

(SN) Ego Francischus cd. Naddini de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius^a et notarius publicus et nunc notarius dictorum approbatorum ac etiam approbator una cum eis, ad predicta ut supra electus et deputatus, predictam approbationem et firmationem dicti brevis et omnium contentorum in eo et omnia et singula suprascripta de voluntate^b et consensu predictorum approbatorum scripsi et publicavi.

1371 giugno.

c. 36^{r.º}. I titoli dei capitoli della riforma vennero aggiunti in margine da una seconda mano.

a) *Segue, sbarrato*, et notarius b) *volutate*

In Dei nomine; amen. Anno Domini ab incarnatione eiusdem milleximo trecentesimo septuageximo primo, ind. nona, de mense iunii, tempore sanctissimi in Christo patris et domini d. Gregorii divina providentia pape undecimi. Correctum fuit dictum breve et sibi de novo additum per infrascriptos prudentes viros correctores brevium artium terre Prati, electos, nominatos et deputatos ad corrigendum breviam artium predictarum per dd. . . octo defensores populi et vexilliferum iustitie terre Prati.

Nomina quorum correctorum et approbatorum predictorum sunt hec, videlicet:

Landus Rodulfi	}	de Prato.
Dominichus Bectini		
Iacobus Iohannis et		
ser Iacobus ser Arrighetti		

De filiis lanificum.

In primis quidem dicti correctores et approbatores corrigendo quamdam additionem factam sub anno Domini .M^o.III^o.LVII., ind. decima, de mense iunii, scriptam manu ser Iohannis ol. ser Filippi de Prato notarii, in ea parte videlicet ubi dicit vel avum paternum, et in ea parte ubi dicit vel nepos¹, que verba cassaverunt et annullaverunt, et loco dictorum verborum posuerunt et dici voluerunt quod si quis habuerit patrem qui fecerit vel faceret dictam artem et iuraverit ad dictum breve et in dicto brevi descriptus reperiatur, non teneatur talis filius aliquid solvere pro intratura dicte artis. Item simili modo cassaverunt a principio usque ad finem quamdam aliam additionem factam sub .M^o.III^o.LXVII., ind. quinta, de mense iunii, scriptam manu ser Neronis ol. Leoncini de Prato notarii defuncti², loquentem de eadem materia et sub simili effectu prout continetur in dicta additione scripta manu dicti ser Iohannis ser Philippy, volentes dictum beneficium de non solvendo pro dicta intratura dicte artis non extendi nec

¹ Cf. riforma n. 19 (p. 89).

² Nota marginale: « In precedenti carta ». Cf. infatti riforma n. 27 (p. 113).

extendi posse quoquo modo nisi ad filium patris iurati ad dictum breve et qui fecerit seu faceret dictam artem.

De pena fabricantis pannos qui non iuraverit artem.

Item correctores et approbatores prefati addiderunt dicto brevi et capitulis eiusdem et de novo statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona de terra Prati vel aliunde possit, audeat vel presummat quoquo modo, iure vel causa, per se vel alium, directe vel indirecte, facere vel exercere vel fieri aut exerceri facere in terra Prati palam vel occulte artem lane et pannorum, nisi primo fuerit approbatus in dicta arte et per homines universitatis dicte artis secundum formam brevis dicte artis et iuraverit ad dictum breve dicte artis et primo solverit pro intratura artis predicte camerario dicte artis, qui pro tempore fuerit, recipienti pro dicta arte, lib. decem denariorum florenorum parvorum. Et hoc sub pena lib. decem denariorum florenorum parvorum eidem contrafacienti de facto auferenda per consules dicte artis, qui pro tempore fuerint, seu per d. potestatem terre Prati pro tempore existentem, pro qualibet vice qua contrafecerit, aplicanda universitati dicte artis et arti predicte pro duabus partibus et dicto d. potestati terre Prati pro tertia parte. Salvo et excepto quod liceat cuilibet filio illius, qui fecerit seu faceret dictam artem iuratus ad dictum breve et descriptus in dicto brevi, dictam artem facere libere et inpune sine aliqua solutione fienda per eum dicte arti et universitati dicte artis.

Approbatum, correctum et firmatum fuit dictum breve, cum omnibus et singulis additionibus, correctionibus et detractionibus in ipso brevi insertis et annotatis, per suprascriptos prudentes viros correctores et approbatores brevium predictorum et ut supra electos et deputatos.

(SN) Ego Iacobus f. cd. ser Arrighetti d. Iacobi de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus et nunc

notarius dictorum approbatorum^a ac etiam approbator una cum eis, per suprascriptos dd. octo et vexilliferum iustitie dicte terre electus et deputatus, predicta omnia et singula de voluntate et mandato predictorum correctorum, dicentium et volentium firma manere si et in quantum non sint contraria statutis comunis Prati nec contra iurisdictionem comunis Florentie et contra libertatem Ecclesie, scripsi et publicavi.

31

1373 giugno 26.

c. 36^v.

In Dei nomine; amen. Anno eiusdem ab incarnatione millesimo trecentesimo septuagesimo tertio, ind. undecima, die vigesimo sexto mensis iunii, tempore sanctissimi in Christo patris et domini d. Gregorii divina providentia pape undecimi.

Approbatum, confirmatum et admologatum fuit dictum breve cum omnibus et singulis capitulis, ordinamentis, additionibus, de tractionibus, mutationibus et correctionibus supra et in eo contentis et descriptis ac insertis, salvis illis dumtaxat que essent contra libertatem Ecclesie seu contra iurisdictionem comunis Florentie aut contra formam statutorum et ordinamentorum comunis Prati, per providos et discretos viros:

Simonem ser Choppie

Francischum Leonis

Marchum ser Milliorati et

ser Francischum Naddini,

omnes de Prato, approbatores et correctores brevium artium terre Prati, electos et nominatos per dd. octo defensores populi et vexilliferum iustitie dicte terre Prati, prout de dicta electione patet publica

scriptura publice scripta manu ser Nicholai d. Tedaldi de Prato, notarii et nunc notarii reformationum dicti comunis Prati.

^a) appbat(orum)

(SN) Ego Francischus ed. Naddini de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc notarius dictorum approbatorum et conrektorum ac etiam approbator et conrektor una cum eis, ad predicta ut supra electus, nominatus et deputatus, predictam approbationem, confirmationem et admologationem dicti brevis et omnium contentorum in eo et omnia et singula suprascripta, scripta manu mei notarii infrascripti, de voluntate^a, consensu et unanimi voluntate^a et mandato dictorum approbatorum et conrektorum scripsi et publicavi.

32

1374 giugno 28.

c. 37^r.

In Dei nomine; amen. Anno Domini ab incarnatione eiusdem milleximo trecentesimo septuageximo quarto, ind. duodecima, die vigesima octava mensis iunii, tempore santissimi^b in Christo patris et domini d. Gregorii divina providentia pape undecimi.

Approbatum, firmatum et amologatum fuit dictum breve cum omnibus et singulis capitulis, ordinamentis, additionibus, detractationibus, mutationibus et correctionibus supra et in eo contentis et descriptis et insertis, salvis illis dumtaxat que essent contra libertatem Ecclesie seu contra iurisdictionem comunis Florentie aut contra formam statutorum et ordinamentorum comunis Prati, per infrascriptos providos et discretos viros:

Salvestrum Sementuccii	omnes de Prato, approbatores et correctores brevium artium terre Prati, electos et
Donatum Cambini	extractos de pisside per offitium dd. otto
Andream Macthei et	defensorum populi et vexilliferi iustitie
ser Symonem ser Donati,	dicte terre Prati, prout de dicta electione

a) volutate b) Così il testo.

et extractione patet publica scriptura publice scripta manu ser Tomasi ser Arrighetti, notarii de Prato et nunc notarii reformationum dicti comunis Prati.

(SN) Ego Symon f. ol. ser Donati magistri Symonis, notarius de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc notarius dicatorum approbatorum et correctorum ditorum brevium ac etiam approbator et corrector una cum eis, ad predicta electus et extractus^a et deputatus ut supra, predictam approbationem, confirmationem et emologationem^b dicti brevis et omnium contentorum in eo et omnia et singula suprascripta, scripta manu mei notarii infrascripti, de voluntate, consensu et unanimi voluntate et mandato ditorum approbatorum et correctorum scripsi et publicavi.

33

1375 giugno 30.

c. 37^r. Manca la sottoscrizione del notaio, il quale non potè essere che Stefano di ser Ferralupo.

In Dei nomine; amen. Anno Domini incarnationis eiusdem millesimo .III^o.LXXV., ind. .XIII^o., die ultima mensis iunii.

Approbatum et firmatum fuit dictum breve, cum omnibus et singulis additionibus, capitulis et correctionibus suis in hoc brevi descriptis et insertis, per infrascriptos providos et discretos viros, videlicet:

a) ex(tra)tractus; *segue, sbarrato*, ut supra b) emolat(ionem)

Bartholomeum Fedis Dominicum Seghe Iohannem Ambroxii et ser Stephanum ser Ferralupi, hannis, notarii reformationum comunis Prati, exceptis illis que vel quod in presenti volumine huius brevis reperirentur esse contra li- bertatem Ecclesie seu contra iurisdictionem comunis Florentie vel contra formam statutorum et ordinamentorum comunis Prati, que vel quod [pro] ^b inapprobatis, cassis et vanis haberi voluerunt et man- daverunt.	omnes de Prato, approbatores et cor- rectores brevium ^a artium terre Prati electos pro comuni Prati, ut de dicta electione patet publica scriptura pu- blice [scripta] ^b manu ser Pieri Io-
--	---

1376 giugno 26.

c. 37°. I titoli dei capitoli della riforma vennero aggiunti in margine da una seconda mano.

In Dei nomine; amen. Anno ipsius ab incarnatione millesimo trecentesimo septuagesimo sexto, ind. quartadecima, die vigesima sexta mensis iunii.

Correctum fuit dictum breve et approbatum et sibi de novo additum, cum omnibus additionibus et correctionibus suis in presenti brevi contentis, in omnibus et per omnia prout inferius continetur, per infrascriptos prudentes viros correctores brevium artium terre Prati, electos et extractos de pissime ofitii dd. octo defensorum populli et vexilliferi iustitie terre Prati, prout de dicta electione et extractione patet publica scriptura publice scripta manu ser Francisci ser Alberti de Prato, notarii et nunc notarii reformationum dicti comunis

a) breium b) Saltato nel testo.

Prati. Quorum correctorum brevium artium terre Prati nomina sunt hec, videlicet:

Franciscus Leonis	}	omnes de Prato.
Pierus Nicholai		
Franciscus ser Arrighecti et		
ser Michael Mei		

Contra conciatores et tintores et alios laborantes de dicta arte.

Im primis quidem dicti correctores et approbatores correxerunt^a vigesimum quartum capitulum dicti brevis, quod loquitur De affectatoribus, et cet., infrascripto modo, videlicet: quod nullus tintor, conciator pannorum, tessarius^b seu tessaria vel aliquis alius laborans de aliquo laborerio artis lane audeat vel presummat tingere, conciare, cardare, affectare, tessere vel laborare aliquo modo de aliquo laborerio pertinenti ad artem lane alicui persone non iurate ad breve artis lane terre Prati, in dicta terra Prati vel eius districtu, sine licentia consulum dicte artis lane dicte terre Prati pro tempore existentium, de qua licentia apparere debeat scriptura manu notarii dicte artis, sub pena lib. decem denariorum florenorum parvorum de facto auferenda cuilibet laboranti contrafacienti pro vice qualibet qua contrafecerit per d. potestatem terre Prati pro tempore existentem, aplicanda sibi d. potestati pro tertia parte et pro duabus tertiis partibus arti lane predictae et universitati dicte artis, non obstante aliquo alio ordinamento in contrarium loquente, cui intelligatur per presens totaliter derogatum.

De pena facientis artem lane occulte, licet iuraverit artem.

Item statuerunt et ordinaverunt correctores predicti quod nullus de terra Prati, non obstante quod iuraverit ad dictam artem et breve, audeat vel presummat exercere artem lane nec ipsam artem facere seu

a) corrigendo b) tessarii

fieri vel exerceri facere directe vel per oblicum nisi in apoteca et cum apoteca aperta, propria vel conducta, sub pena lib. decem denariorum florenorum parvorum ut supra eidem de facto auferenda per d. potestatem terre Prati pro tempore existentem et sibi d. potestati applicanda pro tertia parte et pro aliis duabus tertiis partibus arti lane predictae, ut supra in primo continetur.

De tenendo^a librum in apoteca.

Item, quod quilibet sotius dicte artis teneatur et debeat tenere in eius apoteca publice unum librum, in quo scribere teneatur omnes venditiones pannorum et aliarum rerum pertinentium ad dictam artem, et similiter omnes emptiones lane, staminis, pannorum et omnium aliarum rerum pertinentium ad dictam artem de quibus emerit vel vendiderit, sub pena lib. viginti quinque denariorum florenorum parvorum eidem de facto auferenda per d. potestatem terre Prati pro tempore existentem et applicanda sibi d. potestati pro tertia parte et pro duabus aliis tertiis partibus arti lane predictae et universitati dicte artis lane predictae.

De pena e mentis aliquid pertinens ad artem.

Item etiam statuerunt et ordinauerunt dicti correctores quod nullus laborans vel alia persona non subiecta arti lane predictae audeat vel presummat in terra Prati vel eius districtu emere vel emi facere per se vel alium lanam, stamen vel aliud laborerium pertinens ad artem lane, sub pena lib. decem denariorum florenorum parvorum eidem de facto auferenda per d. potestatem terre Prati pro tempore existentem et applicanda sibi d. potestati pro tertia parte et pro aliis duabus tertiis partibus arti et universitati lane predictae.

Adprobatum, correctum et firmatum fuit dictum breve, cum omnibus additionibus et correctionibus ut supra continetur, per superscriptos correctores brevium ut supra electos et deputatos.

a) tenedo

(SN) Ego Michael f. ol. Mei de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc notarius dictorum approbatorum et correctorum dictorum brevium ac etiam approbator et corrector una cum eis, ad predicta electus et extractus et deputatus ut supra, predictam confirmationem et approbationem et amologationem dicti brevis et omnium contentorum in eo et omnia et singula suprascripta, scripta manu mei notarii infrascripti, de voluntate, consensu et unanimi voluntate et mandato dictorum approbatorum et correctorum scripsi et publicavi.

AVVERTENZA. *Le riforme cronologicamente comprese tra il 26 giugno 1376 e il 7 novembre 1454 sono perdute, come abbiamo mostrato alle pp. 17-8. Attraverso annotazioni marginali allo statuto si arguisce che una di esse, tra l'altro, ne rifaceva le rubr. 13, 22, 24; che una seconda, a c. 44, modificava un passo della rubr. 26; una terza, a c. 66, correggeva le rubr. 16, 26 e 27. Per tutto ciò veda il lettore le note alle suddette rubriche o, se perdute, al rubricario.*

35

1454 novembre 7.

cc. 1^a-4^a della sezione non rilegata del volume. Trattandosi di una riforma straordinaria e un tempo di un privilegio elargito dal Comune a tutte le Arti e in modo speciale a quella della lana, il vicecancelliere dello stesso Comune ne scrisse il testo non sul libro degli statuti della nostra Arte, ma su un apposito duerno che poi l'Arte non legò sul suddetto libro. Come quel duerno divenisse il nucleo iniziale di un « liber privilegiorum » dell'Arte, è detto alle pp. 19-20. Una copia (del 1505) della riforma esiste nella sezione rilegata del volume: occupa le cc. 2^a-4^a di un duerno non numerato inserito tra le cc. 17 e 18. Essa è seguita dalla seguente av-

¹ Non esatto: in verità dei due documenti che seguono, nello stesso duerno, il testo della presente riforma, solo il primo consiste in una « aprobatione » fatta in Firenze. Lo si veda edito alle pp. 135-37.

vertenza: «Noti ch(i) legge la presente come l'origenale di questi capitoli cum l'aprobatione facte a Firenze in più tempi¹ è apresso de Iacopo Bizochi, et per non me l'havere voluto dare perchè lo ponessi legato in questo libro, io Michele di Francesco di ser Iuliano Arigetti da Prato, camarlingo di detta arte di lana, ad perpetua memoria ho facto resemplare ditta capitulatione ne la forma che si può vedere».

I singoli capitoli vennero numerati in margine da mano sincrona, con cifre arabe che noi abbiamo trasformate in segni numerali romani racchiudendoli in parentesi quadre. Non abbiamo tenuto conto dei titoli e delle annotazioni marginali, alcuni di mano della fine del secolo XV, altri più tardi di un secolo, perchè troppo prolissi in confronto alla loro utilità pratica. Nel margine superiore della prima facciata si legge, di mano della fine del Cinque o del primo Seicento: «c. 125, cominciato a copiare all' (sic) libro nuovo»; ma di quest'altra copia non sappiamo altro.

La perdita dei diurni o libri di deliberazioni del Comune dal 18 luglio 1445 all'8 giugno 1456 (cf. *Comune di Prato. — Inventario dell'archivio antico*, a cura di R. NUTTI, Prato, 1939, p. 75), impedisce di conoscere le cause addotte per creare la balia straordinaria che decretò la riforma in esame, e le modalità dell'elezione dei riformatori. Vedasi sotto il n. 36 la ratifica concessa da una commissione nominata dalla Signoria di Firenze.

Iesus.

In Dei nomine; amen. Anno Domini ab eius incarnatione millesimo quatuorcentesimo quinquagesimo quarto, ind. tertia et die sectima mensis novembris. Actum Prati in loco infrascripto, presentibus testibus infrascriptis.

E' prudenti huomini:

ser Ditaiuti di Lapo di ser Ditaiuti, notaio,	tucti da Prato, pello
Iacopo di Giovanni delli Opizi	spectabile ufficio delli
Giovanni di ser Francescho Cianfanelli et	otto et gonfalonieri del-
ser Michele di messer Michele, notaio,	la giustitia della terra
	di Prato pella auctorità

a lloro conceduta dal consiglio generale di decta terra di Prato electi, asumpti et deputati in huomini di balia et statuarii^a del decto comune et sopra a provvedere, statuire et riformare la terra di Prato, et nominatamente sopra a l'arte et facti dell'arte della lana della detta terra, di quelli ordini, statuti, provisioni che a lloro et alle due parti di loro paresse che sieno in mantenimento di decta terra di Prato et delli huomini di quella et accrescimento et mantenimento e difensione et buono governo dell'arte predecta, acciò che in decta terra di Prato s'abbia decta arte exercitare per persone acte et experte in decta arte et che fanno honore et utile a decta arte et a detta terra di Prato, et che si viva secondo ordine et secondo è consueto in ciaschiduna buona terra; et acciò che decta terra et decta arte pello avvenire si possa meglio che pello passato reggere et governare et mantenere sotto la divotione et buono governo del magnifico popolo et comune di Firenze et non vadino in ruyna, chome àno cominciato pello passato andare; et chome della loro electione et deputatione et della auctorità et commissione pello decto consiglio generale a decti signiori otto et gonfalonieri appare publichi instrumenti^b, publicamente rogati et scripti per mano di ser Anibaldo di ser Giovanni da Pescia, notaio publico fiorentino et al presente vececancellieri del comune di Prato, del mese d'octobre proximo passato, con auctorità pienissima et grande, quanta et quale à tucto il comune et terra di Prato, sopra a tucte le predecte et infrascripte cose fare, collegialmente choadunati et congregati nel palagio delli otto del comune di Prato, nel quale è consueto raunare gli altri officii della terra di Prato, et avuto insieme et infra loro sopra a tucte le infrascripte cose lunga praticata et matura diliberatione et consiglio con più valenti huomini della terra di Prato, per mantenimento di decta terra et di decta arte di lana et acciò che la terra di Prato et sua huomini meglio possino rispondere et suplire alle spese della terra di Prato et a quelle sono et saranno loro imposte pello magnifico popolo et comune di Firenze

a) statuarii b) *Corretto da publico instrumento*

ordinorono, statuirono, provideno et feceno unitamente et d'acordo tucti gl'infrascripti statuti, ordini, provisioni et capitoli im perpetuo valituri et duraturi, in questo che seguita infrascripto modo, forma et tenore, cioè:

[I.] Et primo, e' decti statutarii et huomini di balia provideno, ordinorono et deliberorono, acciò che l'arte della lana della terra di Prato, la quale è il principale membro di decta terra et quella che insino al presente di à mantenuto decta terra di Prato, et manchando quella la terra di Prato sarebbe totalmente disfacta, si possi pello avvenire meglio governare, et che gli huomini et persone che decta arte vorranno exercitare vivino sotto timore di leggie et in decta arte non commettino alchuna cosa contro agli ordini di decta arte, che i consoli di decta arte, che pello tempo saranno, abbino pienissima auctorità, podestà et balia contro a qualunque che fusse sottoposto a decta arte o che decta arte o alchuno membro di quella exercitasse, o facesse contra ai presenti ordini o contro agli ordini di decta arte, o che non ubidisse a loro ordinationi, di condempnarli et multarli etiamdio di facto insino nella somma di lire cinquanta et non più là. Et quello o quelli multasseno o condempnasseno, incamerarlo o incamerarli nella camera del comune di Prato. Et che il terzo di tucte le condempnagioni et multe faranno si debbano applicare et sieno della camera del comune di Prato, el terzo della detta arte e 'l terzo del rectore et ufficiale el quale decte condempnagioni rischoterà et nella camera del comune di Prato divenire farà. Et che il podestà della terra di Prato sia tenuto et debbia giusta posse tucte le condempnagioni et multe faranno^a quelli consoli exigere et rischotere et nella camera del comune fare^b divenire, et abbi, chome è decto, il terzo di tucto quello rischoterà. Et qualunque multato o condempnato possa di facto essere constrecto et gravato in persona et in beni a pagare tale condempnagione o multa in ciaschuna corte et luogho, si a petitione di tali con-

a) *Segue a, superfluo.* b) *fara*

soli et si anchora a petitione di ciaschiduno lanaiuolo o d'altri che interesse alchunò ne pretendessi.

[.II.] Secundo. Conciosiacosachè la decta arte sia tenuta ciascuno anno nella terra di Prato il dì di Sancto Giovanni Batista del mese di giugno, a reverentia di decto sancto et per honore del magnifico popolo et comune di Firenze et del comune di Prato, fare correre uno palio, et per aiuto di decto palio et per più altre spese fa et sopporta decta arte il dì di decta festa in honorare l'ufficio delli otto della terra di Prato et in fare celebrare l'ufficio alla chiesa di Sancto Giovanni, et per aiuto di decte spese altra volta fusse conceduto a decta arte pello comune di Prato il Calceto¹, il quale allora era del comune di Prato et il quale decta arte à tenuto più tempo fa, excepto una parte di quello la quale à tenuto ad afficto perpetuo dal comune di Prato Pino di Michele da Fighino et Nanni figliuolo^a di decto Pino da Fighino et sua auctori, del quale Calceto si trae la terra da purgare panni lani, et questo perchè decta arte non fussi potuta essere assediata di decta terra, per mantenimento di decta arte et acciò che per veruno tempo decta arte dal decto Nanni di Pino o da altri e'^b non possa essere di decta terra noiata o vexata, et che decta terra da purgho tucta et interamente sia di decta arte, et che decta arte di quella possa disporre chome a ley parrà, e acciò che detta arte abbi cagione di fare correre più bello palio et fare più bella festa, provideno, statuirono et ordinarono che tucto il decto Calceto, cosi la parte à tenuto ad afficto il decto Pino di Michele et Nanni di Pino et sua auctori insino a questo dì, chome tucto il resto, per decto aiuto sia et apartengasi a decta arte, et omgni ragione, dominio et propietà o possessione che à o avea il comune di Prato in decto Calceto pella presente provisione et statuto s'intenda appartenere et essere di decta arte et trasferita in decta arte insino a tanto che pello comune di Prato non sarà altrimenti proveduto. Et che decti

a) figliuolo b) *Aggiunto nella rilettura e preceduto da non possa, sbarrato.*

¹ Così chiamasi il territorio tra la Bardena e le pendici di Monteferrato.

Pino et Nanni et ciaschuno di loro per vigore del presente ordine da hora s'intenda pello avvenire essere libero et assoluto dal comune di Prato d'omgni ficto futuro, al quale tenuti fussino essi o alchuni di loro dare al decto comune per alchuna parte di decto Galceto. Et che niuno, di qualunque stato o condictione si sia, possa, ardischa o vero presuma chavare, levare o trarre, o fare levare o trarre terra da purgho di decto Galceto senza la licentia de' consoli della decta arte o di chi decta arte diputasse, sotto pena di lire venticinque per ciaschiduno et ciaschiduna volta che contrafacessi, la quale pervengha et rischuetasi chome di sotto si dirà. Et ciaschuno ne possa essere accusatore in secreto et in palese, et abbia et avere debbia la quarta parte di decta condempnazione chome di sotto si dirà.

[.III.] Tertio. Considerato che per provisione o vero privilegio singulare pello magnifico popolo et comune di Firenze nella summissione si fe' ^a della terra di Prato et suo distrecto a quello magnifico popolo si concedè, fece et ordinò per mantenimento di decta terra di Prato, che la terra di Prato et suo distrecto, quanto a l'arte della lana et a ciaschiduna altra arte exercitare et fare in decta terra o suo distrecto, non s'intenda essere del contado di Firenze, et che gli huomini di decta terra di Prato et suo distrecto non s'intendino essere cittadini nè contadini di Firenze quanto alle decte arti exercitare in decta terra o nel suo distrecto, et che gli huomini di decta terra et suo distrecto possino decta arte della lana et ciaschiduna altra arte nella decta terra di Prato et suo distrecto liberamente exercitare et fare chome potevano innanzi a decta summissione¹; et che poi

a) fa

¹ Ottenuto che ebbe il dominio della terra di Prato previa cessione da parte della regina Giovanna di Napoli (il contratto porta la data del 23 febbraio 1351), la Signoria di Firenze preparò la legge che doveva regolare i rapporti tra la città dominante e i nuovi sudditi. Tale legge il 27 febbraio ottenne l'approvazione del Consiglio del capitano e del Popolo, e il giorno appresso anche quella del Consiglio del podestà e del Comune, dove però subì una aggiunta a proposito dell'eser-

insino al presente di ànno decti huomini exercitato in decta terra ciaschuno l'arte sua secondo la forma delli ordini et capitoli di decte arti approvati per aventi auctorità dal comune di Prato chome pelli ordini di Prato si dispone, et che ne' decti tempi l'arte della lana et l'altre arti della terra di Prato, ciaschuna di per sè, à avuto^a et al presente à ordini et rectori et consoli et università et matricola, sotto i quali ordini, consoli et matricola l'università di ciaschuna di decte arti et ciaschuno, che in decta terra di Prato o suo distrecto à volsuto alchuna di decte arti exercitare, s'è matricolato, governato et recto, per mantenimento di decte arti et della terra di Prato et sua iurisdictioni et privilegii ordinorono, statuirono, provideno et feceno che niuna persona, di che stato o conditione si sia, possa, ardischa o vero presumma sotto alchuno quesito colore fare, exercitare, o fare exercitare o fare per sè o per altri nella terra di Prato o suo distrecto l'arte della lana o alchuna altra arte se prima non sarà matricolato a quella tale arte, la quale exercitare volessi per sè o per altri, sotto pena et alla pena di lire dugento per ciaschiduno et ciaschiduna volta che contrafacesse o exercitasse o exercitare facesse, la quale pena pervenghi, rischuoata, applichisy, et condampnisi chi contrafacessi, chome di sotto si dirà.

[.IV.] Quarto. Che niuno lanaiuolo della terra di Prato et nella

a) avuta

cizio delle arti. Tutto ciò si legge nel vol. I dei Capitoli del Comune di Firenze (registro ne *I Capitoli del Comune di Firenze*, tomo I, Firenze, 1866, p. 32 n. 38), fonte non accessibile a causa dello stato di guerra. Fortunatamente esiste una copia del brano che concerne le Arti nel nostro volume, c. 5^v della sezione non rilegata, la quale dipende da altra copia tratta dal notaio Emiliano Dei, coadiutore del cancelliere delle Riformagioni della Repubblica Fiorentina, con la data inesatta 27 febbraio. Ed eccone il testo: « Salvo, expresso, declarato et detratto quod, quoad artem lane et quamlibet aliam artem faciendam seu exercendam in dicta terra Prati vel eius curia vel districtu, non intelligatur esse de comitatu Florentie, nec homines de dicta terra vel eius curia vel districtu intelligantur esse cives seu comitatini florentini quoad ipsas artes ibidem exercendas, ita quod non obstantibus omnibus supradictis homines de dicta terra et eius curia vel districtu possint et possit in dicta terra Prati et eius curia et districtu per quemcumque ars lane et quelibet alia ars licite et impune, libere more solito exerceri ».

università della decta arte della lana della detta terra matricolato possa porre in o sopra alchuno panno, il quale realmente et in verità non sia suto lavorato, fabricato et facto nella terra di Prato et nella sua botegha, il suo segno, sotto pena et alla pena di lire cento per ciaschiduno et ciaschiduna volta che contrafacesse, nella quale pena debbia et possasi et intendasi essere condempnato chome di sotto si dirà. Et debbasi exigere et rischutere et applicarsi anchora chome di sotto si dirà.

[.v.] Quinto. Che niuno lanaiuolo della terra di Prato o altra qualunque persona possa, ardischa o vero presumma mandare fuori della sua botegha pella terra di Prato alchuno panno unto o non unto, il quale non sia segnato del suo proprio segno, sotto pena di lire venticinque per ciaschuno et ciaschiduna volta che si contrafacesse et per ciaschiduno panno che fussi veduto o trovato senza decto segno, la quale s'abbia, debbi et possa exigere et rischutere et applichare chome di sotto si dirà. Et che nessuno purgatore sotto decta pena possa purgare nè purgare fare alchuno panno il quale non sia segnato del segno del lanaiuolo che l'avessi facto, el quale lanaiuolo sia descritto et matricolato alla decta arte della lana della terra di Prato, nè quello in nessuno modo possa fare tirare sotto decta pena, la quale s'abbia ad exigere et rischutere et applicare chome di sotto si dirà.

[.vi.]¹ Sexto. Per evidente utilità della terra di Prato et per augmento di decta arte della lana ordinarono, provideno, statuirono et feceno i decti statutarii che niuna persona di che stato o condicione si sia, così pratese chome d'altronde et cosy matricolata chome non matricolata a decta arte della lana della decta terra di Prato, possa, ardischa o vero presumma sotto alchuno quesito colore per sè o per altri condurre o mettere nella terra di Prato o suo distrecto alchuna facta

¹ Questo capitolo entrò in vigore con le modificazioni apportategli dalla riforma del 22 novembre 1454 (p. 136).

panno di lana lavorato et facto fuori della terra di Prato o della città di Firenze, excepto pripigniani, rascie o saye, nè quelli in detta terra di Prato o suo distrecto per alchuno modo vendere in grosso nè a taglio nè per alchuno altro modo che dire o pensare si potesse, nè etiamdio quelli barattare in alchuno modo, sotto pena et alla pena di lire dugento per ciaschiduno et ciaschiduna volta che contrafacesse; la quale pena si debba exigere, rischiotere et applicare chome di sotto si dirà. Excepto anchora dalle predecite cose quelli panni e' quali per transito si mettessino per tingnere nella terra di Prato, e' quali di consentimento et licentia de' consoli di decta arte si possino per decta et con decta licentia mettere senza alchuna pena.

[.VII.] Sectimo. Per migliore governo della terra di Prato et per mantenimento di decta terra et delle sue arti provideno, statuirono et ordinarono e' decti statutarii^{a)} che nessuna persona di che stato o condictione si sia, cosy matricolata chome non matricolata, ardischa o vero presumma exercitare decta arte della lana se non solo nella terra di Prato, nè fare alchuno panno di lana di qualunque ragione fuori della terra di Prato in qualunque parte del suo distrecto senza expressa licentia de' consoli di decta arte della lana di Prato, sotto la pena et alla pena di lire dugento per ciaschiduno et ciaschiduna volta che contrafacesse et per ciaschiduno panno o pezo di panno il quale facesse o fabricasse in qualunque parte del distrecto di Prato o fuori di decta terra, da exigersi, rischiotersi et applicarsi chome di sopra si dicie. Et che decti consoli non possino dare licentia ad alchuno di fare panni fuori della terra di Prato se non pello tempo loro et non più là, et solo a chi fussi matricolato a decta arte et non ad altre, sotto decta pena et licentia; altrimenti et per più tempo data non vaglia et non tengha et sia di niuno valore et chome se data non fusse.

[.VIII.] Ottavo. Che niuno, di che stato o condictione si sia,

a) statuarii

possa, ardischa o vero presumma exercitare o fare nella terra di Prato o suo distrecto alchuno exercitio appartenente a decta arte della lana, se prima non è matricolato a decta arte nella terra di Prato, senza expressa licentia de' consoli di decta arte, sotto pena et alla pena predecta di lire dugento per ciaschiduno et ciaschiduna volta chi contrafacessi, da applicarsi, rischuothersi et pagarsi chome di sotto si dirà.

[.IX.] Nono. Per maggior fermeza et observantia de' presenti ordini et acciò che i presenti ordini s'abbino in perpetuo ad osservare, provideno, ordinorono, statuirono et diliberorono che tucte le predecte cose di sopra scripte ne' sopradecti capitoli si debbano osservare a puro, vero et sano intellecto et chome la lettera giace, per ciaschiduna persona di che stato o conditione si sia, chome di sopra in ciaschiduno capitolo è ordinato, sotto le pene che di sopra in ciaschiduno capitolo sono ordinate contra a chi contrafacesse. Et che qualunque persona, di che stato o conditione si sia, venissi o facessi contro ai presenti ordini o alchuno di quelli, ipso facto incorra et incorso essere s'intenda nella pena della quale si dicie et dispone nel capitolo et pello capitolo al quale avessi contrafacto. Della quale pena la quarta parte sia et essere debbia della camera del comune di Firenze, l'altra quarta parte della camera del comune di Prato, l'altra quarta parte della università dell'arte alla quale fusse contrafacto, et l'altra quarta parte del rectore, ufficio o ufficiale che la facessi pagare. Et ciaschuno ne possi essere notificatore et accusatore in secreto et in palese, et quando vi fusse notificatore o accusatore, debba avere decto notificatore o accusatore la metà del quarto tocha a decta arte alla quale fusse contrafacto. Et ciaschiduna persona che contrafacessi ai presenti ordini o alchuno di quelli s'intenda essere et sia sottoposto per exactione et executione delle pene, nelle quali corressi o fussi incorso per contro a ffare ai presenti ordini o alchuni di quelli, a ciaschiduno ufficio et ufficiale et rectore della città di Firenze et della terra di Prato et ciaschiduno d'essi officii et ufficiali, et maxime ai cinque conservadori del contado et distrecto di Firenze. Et i con-

servadori delle leggi del comune di Firenze et il podestà della terra di Prato possino, sieno tenuti et debbiano conoscere, exigere et fare pagare tali pene a chi controfaccessi per omgni tempo, per inquisitione, accusatione et denumptiatione secreta et palese, et anchora per inventione et per omgni modo et via che a lloro piacesse o pelle quali più tosto et meglio s'abbia la verità et che sia punito chi contrafacesse ai presenti ordini o alchuno d'essi, etiam d'io di facto solo trovato la verità del facto. Et che a maggior vallidità et più fermeza de' sopradecti presenti ordini, che i presenti ordini et capitoli soprascripti si debbino fare approvare a Firenze dove et chome parrà ai decti statutarii o a chi per ciò fusse mandato, alle spese del comune di Prato o di decta arte della lana chome pelli detti statutarii fia dichiarito¹. Et questo feceno in augumento di qualunque altro ordine o statuto che delle predecete cose disponesse et non obstanti alchuni altri ordini, provisioni o leggi, statuti o riformagioni in contrario disponenti o parlanti o facenti, a' quali tucti s'intenda essere et sia, pelli presenti soprascripti ordini et capitoli, spetialmente et expressamente derogato, anchora se di quelli o alchuno d'essi si dovessi et dovessi essere facto qui spetial mentione. Et le predecete cose doppo decta approvazione il podestà di Prato a richiesta di qualunque sia tenuto et debba fare bandire et publicare pella terra di Prato pello banditore del comune di Prato, acciò che nessuna persona ne possa pretendere o alleghare ignorantia alchuna.

Acta et facta fuerunt predicta omnia et singula ordinamenta, statuta et capitula et omnia alia suprascripta per dictos ser Ditaiuti Lapi, Iacobum Iohannis, Iohannem ser Francisci et ser Michaelem^a d. Michaelis de Prato, homines balie et commissarios et statutarios dicti comunis Prati suprascriptos, vigore auctoritatis et balie eis per dictum comune Prati et quomodocunque concesse et omni via, iure, modo et forma quibus magis et melius potuerunt, in terra Prati, in porta Gual-

a) Michalem

¹ Cf. infatti riforma del 22 novembre 1454 (pp. 135-37).

dimaris, in palatio dd. octo terre Prati, sub anno Domini ipsius ab incarnatione millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto, ind. tertia et die septima mensis novembris, presentibus Guiduccio Iohannis, barberio porte Gualdimaris, et Vincentio Iovannelli porte Travagli et Laurentio Pauli porte Capitis Pontis de Prato, testibus ad predicta omnia et singula vocatis, habitis et rogatis, rogantes me Anibaldum de Piscia, notarium publicum et vicecancellarium comunis Prati infrascriptum, ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

(SN) Ego Anibaldus f. ol. ser Iohannis ol. Gherardi de Piscia districtus Florentie, publicus imperiali^a auctoritate notarius et iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus^b et nunc vicecancellarius terre Prati, predictis omnibus et singulis dum sic agerentur interfuy ac presens fuy eaque rogatus scribere scripsi et publicavi, et in fidem premissorum me cum solito signo subscripsi in presenti carta et tribus aliis precedentibus cartis de membrano.

36

1454 novembre 22.

c. 4^a della sezione non rilegata del volume. La riforma straordinaria del 7 novembre 1454 prevedeva nel cap. 9 (p. 134) una conferma di se stessa, previa riforma, da parte del governo fiorentino. Il presente è il documento di tale confermazione, che venne concessa e eseguita da una commissione speciale eletta dalla Signoria di Firenze. Il deterioramento subito dalla pergamena stando piegata in quattro e esposta agli agenti atmosferici ha reso il testo dove lacunoso, dove incerto.

In Dei nomine; amen. Anno incarnationis eiusdem .MCCCCL. quarto, ind. tertia et die vigesima secunda mensis novembris.

a) imperialique b) *Segue, sbarrato, pre[dictis]*

Viri prudentes:

Gorus Francisci Çenobii oliandolus	cives honorabiles flo-
Ridolfus Guiglielmi Bar[tolomei] Ciari ¹ et	rentini, extracti et se-
Angelus Çenobii Taddei Ghaddi,	cundum ordinamenta
	deputati una cum Be-

nedicto Gerii Cherardi de Risalitis, eorum collega, absente, ad videntum, audiendum et examinandum suprascripta capitula, supra par habentes auctoritatem, a communitate Prati noviter composita, ut supra patet manu suprascripti ser Anibaldi, ipsisque addendum et seu capitula noviter componendum et in predictis omnia faciendum que secundum ordinamenta sunt permessa, visis igitur et cum diligentia examinatis statutis et ordinamentis predictis atque capitulis, ipsa statuta et capitula approbaverunt et confirmaverunt pro tempore et cum capitulis salvis et . . . supra in proxima precedenti approbatione de dictis statutis terre Prati continetur et scriptum est, et cum infrascripta additione et capitulo infra vulgariter apposita, videlicet:

In prima i sopradetti statutarii, inteso il capitolo sesto degli sopradetti nuovi statuti e capitoli che comincia: *Sesto*. Per evidente utilità della terra di Prato, et cet., contenente in efetto che non si possa condocere panni forestieri in Prato se none di certa ragione, e inteso che per detto capitolo sarebbe prohibito potere conducervi e tenervi panni inghilesi, e giudicando essere dove-[ros]o di detti panni vi si possa condocere et tenere, provid[on]o e deliberarono che di detti panni inghilesi per ciascheduno se ne possa condocere e tenere nella terra e giurisdictione di P[rato libe]-ramente e senza alcuna pena non obstante alcu[no] ordine che in contrario disponesse.

¹ Qualche incertezza di lettura, dovuta alle condizioni della pergamena, è superata dal trovare un « d. Bartholomeus Ridolphi de Ciariis » tra i revisori degli statuti delle Arti di Firenze nel 1504. Cf. *Statuti dell'Arte dei medici e speziali*, per cura di R. CIASCA, Firenze, 1922, p. 533.

Acta fuerunt^a et aliis testibus ad superscripta habiti[s, voca]tis et rogatis.

(SN) Ego Baldese oi. Ambrosii [Bal]desis, civis et notarius florentinus, coadiutor infrascripti prudentis viri ser Bartolomei notarii infrascripti, predicta ex libris dicti populi existentibus [in pa]lato populi prelibati penes antedictum ser Bartolomeum fide[liter] sumpsi et publicavi, ideoque me subscripsi signumque m[eum] apposui consuetum.

Ego Bartholomeus notarius extractionum.

37

1473 gennaio 28.

c. 4^a della sezione non rilegata del volume. I guasti, prodotti dalle cause segnalate nelle osservazioni introduttive alla riforma precedente, sono stati ancor più gravi per questo documento; nè negli altri statuti delle Arti di Prato abbiamo trovato una riforma degli stessi correttori cui poter ricorrere nei punti più scabrosi. Nella datatio è in uso il computo fiorentino dello stile dell'Incarrazione.

In Dei nomine; amen. Anno Domini [ipsius] ab incarnatione .MCCCCLXXII., ind. .vi. et die .XXVIII. mensis ianuarii. Actum Prati in porta Sancti Iohannis capelle Cinguli virginis gloriose Marie, presentibus Leonardo Bartoli Belteghola de Prato et Dominico [de] Arezzo, testibus ad infrascripta vocatis, habitis et rogatis.

Aprobatum et confirmatum fuit hoc breve cum omnibus et singulis adprobationibus, capitulis et correctionibus^b in ipso des[crip]-

a) La lacuna si estende nell'originale per quasi due righe. b) Di lettura incerta.

tis [et] insertis^a per infrascriptos sapientes viros:
 Andream Caruli ser Bartholomei absente [Ni]cholozo eorum con-
 Franciscum Iacobi Ciutini et sotio, omnes operarios^b capelle
 Clementem Iohannis Buschini, Cinguli virginis Marie de Prato,
 aprobatores et correctores brevium
 artium et artificum terre Prati ad dictum offitium deputatos per comune
 Prati, ut de eorum deputatione constat manu ser Nicholai de Risor-
 [boli], notarii florentini, cancellarii comunis Prati. Et predictam apro-
 bationem fecerunt vigore eorum offitii, auctoritatis, arbitrii et balie et
 omni modo, via, iure et forma quibus magis et melius potuerunt,
 reservata eis balia et auctoritate eorum offitii toto tempore eorum offi-
 tii. Rogantes, et cet.

(SN) Ego Laurentius cd. Iuliani Bartholomei^c de Prato, impe-
 riali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus et ad presens
 notarius dictorum operariorum aprobatorum predictorum, ad dictum
 offitium deputatus per comune Prati, ut de predicta deputatione et
 extractione constat manu dicti ser Nicholai de Risorboli presentis can-
 cellarii comunis Prati, predictae appro[ba]tioni et confirmationi pre-
 sens interfui, eaque de mandato dictorum aprobatorum scripsi et
 publicavi et in fid[em] me subscripsi et signum meum consue-
 tum aposui in roboramentum^d o[mnium pre]dictorum.

c. 1^r di duerno palinsesto non numerato inserito tra le cc. 17 e 18 della sezione rilegata del volume. Nella dataatio l'anno è espresso mediante il computo fiorentino dello stile dell'Incarnazione.

a) *Lacuna per un rigo e tre quarti dell'originale.* b) *operarii* c) *Le incertezze di lettura sono state superate col sussidio del vol. 320 dell'APC Diurni, c. 60^r.* d) *Di lettura incerta.*

In Dei nomine; amen. Anno Domini ipsius ab incarnatione millesimo quingentesimo quarto, ind. octava, die vero .XXVI. mensis^a februarii.

Girolamo di Matteo di Convenevole^b consoli de l'arte della lana
 Antonio di Biagio di Giovanni et della terra di Prato, per vi-
 Giuliano di Piero Palletti^c, gore del loro offitio, auctori-
 tà, potestà et balia, insieme
 com Michele di Francescho di ser Giuliano Arrigetti^d, camarlingo di
 detta arte, avendo autorità plenissima dal corpo di detta arte di lana,
 tucti a quatro dicordo, per loro soscreptione apresso a mene ser Miglio-
 rato di ser Antonio Migliorati da Prato, cancellieri di detta arte di lana,
 et per dare notitia per l'avenire, [diliborono che e']^e merchatanti del-
 l'arte della lana o qualunque persona fussi discripto in sul presente^f
 libro di detta arte sierino tenuti et obligati sotto la pena di sol. venti
 piccoli per ciaschuna volta che fussino comandati ad petitione di
 detti consoli il di dinanzi, venire debbino, quando suona la campana,
 a ffare le cose che s'apartenghano all'arte della lana. Et chi fusse ab-
 sente o inpedido possa mandare uno in suo luogo che sia d'età almeno
 d'anni venti. Et basta et intendassi uno per chasato, excepto chi fusse
 achasato o facesse botegha dis per sè: questi possono venire uno per
 chasa et per botegha. Et per l'avenire che qualunque persona volessi
 riconoscere l'arte et essere messo in sul presente libro, com'è ordi-
 nato, abbia avere el partito da' consoli che in quel tempo saranno et
 abia a consentirvi el camarlingho che in quel tempo sarà, et abia a
 pagare a detta arte per entratura sol. sette piccoli et al chancelieri di
 detta arte sol. tre. Intendesi solo questo chi avesse auto de' sua
 matricolati et discripti in sul presente libro, et per gli altri non è, anzi
 paghino el consueto.

Item diliborono detti consoli, che tucti quegli mercatanti del-
 l'arte della lana che fanno o faranno botegha d'arte di lana et ten-

a) mens b) Convenole c) *Segue et, superfluo.* d) Arrigati e) *Il testo:*
 l'avenire a' f) presento

ghino aperta detta botegha, sierino quegli che possino porre charicho e graveça a detta arte, et altri non v'abia a intervenire, et dua terzi di loro basti di quegli che tenghono le boteghe aperte.

Item, che quando si raunano detta arte per ire a oferta, che quegli descripti debbino venire et pagare, tucti quegli che fanno botegha, sol. 1, den. 4, et gl'altri descripti che non fanno botegha sol. dua.

Item, che quando ^a si fa o farà el palio di Sancto Giovanni Batista, s'abia a ffare a modo de' consoli et non turchino.

Item, che quando ^a detta arte vende el marchio delle tele o panni, non possino passare sol. dua per tela et mancho sì.

Item ordinarono che per fare ogni anno el camarlingo di detta arte, che e' consoli che in quel tempo saranno debino et sierino ^b detti consoli tenuti et obligati imborsare sedici abili di detta arte, cioè degli scripti nel presente ^c libro, in una borsa o vero in una berretta. El primo sarà tracto sia camarlingo per uno anno et abia di salario lire dodici, el secondo ^d trato sia proveditore con salario di lire otto ^e, el terzo e 'l quarto sierino festaiuoli per Sancto Giovanni. E non ne può essere più che uno per consorterìa di detti ufici, ançi gli altri della consorterìa abino divieto a detti ufici, cioè camarlingo et proveditore, anni dua dal dì del finito uficio. Et non possa essere camarlingo nè proveditore nissuno che sia debitore di detta arte, se già non fusse composto con detta arte ¹.

Item diliberorono e' detti di sopra, che quando detti consoli aranno tracto el camarlingo, proveditore et festaiuoli, che di quegli sedici inborsati, cioè el quinto e 'l sexto traranno, sia ragionieri del camarlingo et del proveditore passato con salario di sol. venti per cia-

a) quano b) *Segue, sbarrato*, intenuiti c) prente d) secono e) *Corretto da septe, come sembra*.

¹ Una seconda mano, sincrona, continuò con « E ssia kamarlingo per lo 'ntero [sott.: anno]. A entrata tutto l'avere s[i] chome a libro de' raportti rosso ghrandè a chartte 143: a volere el salario ordinato tutte l'entrate de' dare rischosse o farle buone ». La *i* di *si* andò perduta nel rifilamento della pergamena; in quanto a *ghrande*, il testo ha *ghade*.

scheduno. Et debino infra uno mese fare e' raporto di detta ragione nelle mani del cancellieri di detta arte, e detto cancellieri sia tenuto rigistrare in sul libro delle ragioni di detta arte et abbia per sua fatica sol. dieci piccoli.

Item, che detti camarlingo et proveditore sierino tenuti^a pigliare per inventario tucte le chose appartenente al loro ufficio, et cosi di mano in mano consegnare l'uno a l'altro, acciò sempre si [ritr]uovino le^b cose di detta arte¹.

Et questo quanto di sopra si contiene si debba in tucto osservare tanto tempo quanto che [... non] piglia nuovo modo et faccia nuovi capitoli.

39

1532 settembre 9.

c. 5^a della sezione non rilegata del volume. Si avverta che ai revisori fu presentato soltanto il duerno contenente la riforma straordinaria del 7 novembre 1454 seguita dalle riforme del 22 novembre di detto anno e del 28 gennaio 1473 (tutte edite alle pp. 123-37), a fine ne venisse ribadita l'efficacia.

In Dei nomine; amen. Anno Domini ab i[psius] incarnatione millesimo quingentesimo trigesimo secundo, ind. .v., die vero nona mensis septembris dicti anni. Actum Prati in audientia infrascriptorum operatoriorum, presentibus Roncionio Iohannis Batiste de Roncionibus de Prato et Antonio Iohannis de Galciana, testibus.

a) *Segue, espunto*, per b) *Evanita la scrittura, qui e più sotto*.

¹ La mano di cui alla nota precedente continuò scrivendo: « Tutti quannti (sic) non [e non è ripetuto] abino salario se chamarlingo non dà rischosse tutte l'en[trate] ». A causa delle condizioni della pergamena non si scorge se l'aggiunta finiva così oppure proseguiva con altri due o tre vocaboli.

Spectabiles operarii opere pretiosissimi Cinguli virginis Marie de Prato, videlicet:

Blaxius Pieri Pauli Puccini prepositus	absente Biello Antonii
Raphael Bartholomei de Sacchagninis	de Biellis eorum colle-
Iohannes Francisci Montis de Scherionibus,	ga, et non obstante, et
	cet., omnes de Prato,

congregati in eorum solita audientia ut moris est, attenta petitione infrascriptorum Francisci Gabriellis de Spigis et Andree Iacobi de Bizochis de Prato, consulum seu conservatorum^a artis lane de Prato, per eorum solempne partitum per fabas tres nigras pro sic, nulla in contrarium alba, confirmaverunt et approbaverunt et pro confirmatis et approbatis haberi voluerunt a die ultime approbationis usque in presentem diem et in futurum per unum annum proxime futurum omnia capitula et provisiones dicte artis lane de Prato et universitatis eiusdem concessa a magnificis dd. prioribus libertatis et vexillifero iustitie populi et comunis Florentie et seu a quocunque alio ad id potestatem et baliam habente, et nominatim sextum capitulum eorundem et seu earundem, in quo continetur quod panni lani externi non possint vendi in terra Prati et eius comitatu, exceptis fabricatis in civitate Florentie et eo modo et forma prout in dicto sexto capitulo continetur¹. Rogantes, et cet.

Ego Alexander ol. ser Antonii Bartholomei de Benamatis de Prato, notarius publicus florentinus^b, predictis omnibus et singulis dum sic agebantur interfui, eaque rogatus scribere scripsi et publicavi et in hanc publicam formam redegi, ideo in fidem premissorum me subscripsi.

a) seu conservatorum *aggiunto in margine*. b) *Segue, sbarrato*, de P[rato]

¹ Lo si veda alle pp. 131-32. L'acceso alla Signoria di Firenze fu provocato dalla riforma del 22 novembre 1454 (pp. 135-37).

1533 giugno 27.

cc. 38^r-39^v. Abbiamo ommesso di riportare le poche note marginali, le quali si limitano a mettere in risalto la materia contenuta nel testo.

In Dei nomine. Anno Domini 1533, ind. .vi^r., die vero [27]^a iunii. Acta fuerunt infrascripta omnia in terra Prati per infrascriptos consules artis lane terre Prati, videlicet:

Infrascripta sunt capitula facta, composita et ordinata per providos viros Petrum Thomasiū Lazari^b del Segha, Raphaellem Ciuti ser Francisci, Iosephem Iohannis Mainardi de Guazzalotis et Franciscum Iohannis de Benamatis, omnes de Prato, consules dicte artis et reformatores dicte artis. Vigore auctoritatis eisdem concessa ab universitate dicte artis et volentes exercere eorum officium, servatis servandis deliberaverunt quod reforma predicta et infrascripta duret per quinque annos proxime futuros incipiendos sub die prima iulii 1533; et quod pro presenti nova reformatione et capitulatione intelligantur confirmata^c omnia privilegia et capitula data et concessa dicte arti lane per comune Florentie et terre Prati sub anno Domini 1454, ind. .iii^r.^d et die .vii. mensis novembris dicti anni, rogata manu ser Anibaldi de Piscia notarii dicte artis¹; et quod presens reformatio intelligatur pro augumento dicte artis et suorum supra nominatorum capitulorum.

De' consoli et conservatori di detta arte. Capitolo primo.

E' prefati riformatori providono et ordinorono et feciono una borsa per

a) *In bianco*: ma vedi l'escatocollo del documento. b) *Corretto da Lazari*
c) nova reformatio et capitulatio ... confirma d) *Corretto da .iiii^a.*

¹ Editi alle pp. 124-35. Ma ser Anibaldo da Pescia era stato non notaio dell'Arte, bensì vicecancelliere del Comune.

havere quatro conservatori dell'arte: una borsa dove imborsorno quelle persone iudicorno habile, quatro nomi per poliza, per conservatori, che ogni sei mesi si faccia la tracta, cominciando a di 24 di giugno 1533 la prima tracta, et l'altra a di 26 di dicembre, in detta arte, alla presentia de' consoli et conservatori. Et cominci il loro offitio a di primo di luglio et a di primo di gennaio; habbino havere la età d'anni .xxx. finiti; non ne^a possa essere fra de' consoli che si traghano im palazzo et di decti conservatori se non uno per consorteria. Et se vi si trovasse tali divieti, si ricorra alla borsa del suplemento de' conservatori, trahendo quelle polize fussino in divieto, et quelle polize hanno simile divieto si rimettino nella borsa del suplemento. Habbino per lo advenire a congregarsi li consoli et li conservatori insieme, et l'uno non possa senza l'altro raunarsi, ma sia tucto uno magistrato. Imborsinsi tucti et traghisi ogni octo giorni uno proposto. Et tucto quello deliberono in ogni actione a lloro spectante, si obtenga per sei fave nere almeno.

Sierino tenuti a procurare che da ciascheduno inviolabilmente sieno observati li capitoli et ordini della arte della lana et la presente riforma sotto le pene apposte in quelli, et dove non fusse pena, in pena di lire 25, applicata la metà all'arte, la quarta parte al comune di Prato et l'altra quarta parte al podestà di Prato; nella quale pena incorrino etiam li consoli et conservatori contrafacendo, et da esserne posti a specchio del comune di Prato per il cancellieri di decta arte della lana, donde non se ne possino levare se non per paghamento.

Quanto al porre datii et achatti o imposte o incantare marchii o ghabelle di decta arte, si debbino fare et exequire per li consoli, conservatori et .xii. consiglieri dell'arte, non possendo per conto delle colitioni di Santo Giovanni et di Santo Stephano da farsi all'arte porre più che sol. cinque per persona descripta allo specchietto per matricolato o composto. Et li marchii si habbino a deliberare per lo consiglio de' .xii. insieme con decti consoli et conservatori per tucto di .xv.

a) no(n) nne

di maggio, acciò per tucto maggio s'incantino per li conservatori et consoli. Et non si possa mai per alcuno tempo delle ghabelle di marchii, taxe o compositioni o matricole fare gratia, ma dilationi non per più tempo di uno anno dal di del factio debito, et contrafacendo, non vaglia nè tenga. Et tale dilatione la habbi a fare i consoli, conservatori et .xii. consiglieri per sufficiente partito ottenuto per li dua terzii di loro magistrato.

Habbinsi a congregare detti consoli et conservatori almancho dua volte il mese, il secondo venerdì del mese et l'ultimo venerdì del mese, non li privando di potersi congregare più volte quando a lloro parrà; ma non si congregando in sufficiente numero detti giorni, quelli manchano incorrino in pena di sol. cinque da andarne debitori nel libro del camarlingo dell'arte della lana.

La festa di Santo Giovanni, quanto al palio o coletione, per la conservatione del secondo capitolo^a delli ordini dell'arte rogati ser Anibaldo, 1454¹, del mese di maggio si habbi a deliberare et stantiare per li conservatori, consoli et .xii. consiglieri; et così le spese da farsi in detta festa durante la presente riforma.

Habbinsi a congregare in Santo Giovanni, et non si possa allogare nè concedere etiam gratis nè per premio, durante la presente riforma, ad alcuno preceptore, ma debbi stare vacua sotto pena di lire cinque per qualunque de' consoli aconsentisse o operasse che non stia vacua, da andarne a specchio dal cancellieri dell'arte non exequendo fra .xv. giorni dal di lo intimerà a' consoli et conservatori².

Quanto al premio delli consoli et conservatori, levorno che non habbino più paperi nè oche nè capponi, ma in decti sei mesi habbino a potere spendere in una cena o desinare o coletione fino in lire dieci, dove anchora si truovi il camarlingo et cancellieri, et più nè altro havere possino nè debbino sotto la pena sopradetta.

a) capitoli

¹ Il testo si legge alle pp. 128-29.

² La chiesa — oggi non più esistente — di S. Giovanni Rotondo apparteneva all'Arte della lana, la quale perciò ne disponeva a piacer suo.

Considerando come per la università della arte sono suti confermi per uno anno in conservatori Andrea Gherardacci, Andrea di Iacopo Bizzochi, Alexandro Franchi et Francesco Spighi, confermornoli per decto anno solo alla muraglia de' tiratori et al piato dell'arte della lana con l'arte delli rigattieri¹, et finito decto anno più non se ne possa fare nè raffermare, ma si stia alla sorte della poliza de' 4 conservatori che si trarranno ordinariamente.

Per conto di matricolare di nuovo persona nella arte predecta, vogliono si observi il capitolo dell'arte disponente sopra di ciò², excepto che tale matricola si habbi ad exequire per li consoli, conservatori et .XII. consiglieri per loro legiptimo partito. Et cosi, quanto al tassare bottegari o tiratori o gualchierarii o rigattieri, s'aspecti alli decti consoli et conservatori et .XII. consiglieri non per più di uno anno, acciò la arte sia libera al riconcedere o dinegare tale gratia di taxare, acciò si conservi l'arte della lana predecta quanto si può; et altrimenti facendosi non vaglia nè tengha et sia di nessuno valore, et sieno condepnati chi contrafarà nelle pene che ne' capituli si dispone, et dove non dichiara pena, in pena di lire 25 per ciascheduna volta et ciascheduno panno, da essere condepnati per li consoli et conservatori per sei fave nere, da aplicarsi come di sopra delle pene, remanente la auctorità al podestà di Prato et alli altri magistrati di potere condepnare, ma la preventionione sia quella che habbi a exequire sempre a beneficio dell'arte della lana et per conservatione di quella.

Et più deliberorno detti riformatori che li consuli et conservatori, quali saranno di maggio 1538, habbino in detto mese congregato

¹ Nell'ACP esiste, insieme con le altre carte dell'Arte della lana, l'insero della controversia con i rigattieri, che era sorta appunto nel 1533 (cf. *Comune di Prato — Inventario dell'archivio antico*, a cura di R. NUTI, Prato, 1939, p. 189). Essa venne definita il 1° dicembre 1541 dai conservatori dell'Arte della lana di Firenze in veste di giudici delegati del duca con un documento una copia del quale si legge a c. 8^r della sezione non rilegata del nostro volume.

² Sembra si riferisca alla perduta rubr. 2 dello statuto trecentesco. Cf. p. 25 e i rimandi ivi fatti nella nota 1.

li .XII. consiglieri et per loro partito fare quatro nuovi riformatori con auctorità di fare la nuova riforma, che la prima tracta habbi a cominciare a di 24 di giugno 1538. Et questo debbino fare, et non prima, sotto pena di lire 10 per ciascheduno di loro, cosi a' consoli, conservatori et .XII. consiglieri, applicata come di sopra.

Delli .XII. consiglieri. Capitolo secondo.

Per havere li dodici consiglieri di detta arte, providono et ordinarono una borsa, dove imborsorno quelle persone iudicorno habile, delle quali volsono che ogni sei mesi se ne tragha dodici, cominciando la prima tracta il giorno di Santo Giovanni a di 24 di giugno 1533. Cominci il loro offitio a di primo di luglio, et la seconda tracta si faccia a di 26 di dicembre 1533, et cosi si vadi seguitando, di età di anni .xxx. finiti, netti di specchio et matricolati o composti o vero riconosciuti come di sotto si dirà. Lo offitio loro sia di deliberare tucto quello dalli signori consoli et conservatori sarà loro proposto, vincendosi tucto per li dua terzii del loro offitio insieme con li consoli et conservatori. Quanto al congregarsi, habbino a essere comandati il giorno avanti im persona o a chasa per il donzello dell'arte, et di poi, non vi sendo nella audientia et chiesa di Santo Giovanni, resta la campana del fuoco di pieve, sierino apuntati dal camarlingo in sol. cinque per uno, con termine di pagharli fra .x. giorni sotto pena el quarto più. Possisi giurare la absentia per dua testimonii come in palazzo del comune di Prato si fa. Habbino per premio in detti sei mesi dal camarlingo dell'arte dua once di pepe sodo per uno avanti dua giorni alla fine del loro offitio, et dua once al cancellieri et dua al camarlingo ogni sei mesi et una oncia al donzello. Et ogni anno si facci il rimbotto del consiglio che sarà di giugno l'anno 1536.

De' dua riveditori delle differentie dell'arte.

Capitolo .III°.

Ad causa quietamente si viva nella arte della lana, providono et ordinarono una borsa di riveditori, iudicatori et terminatori delle

differentie di panni, tele, lane o tiratorii si guastassino, per texere, per cimare, sodare, tirare ^a, tigniere cosi le lane come e' panni et simile differentie. Volsoro che ogni sei mesi si tragha il giorno si trarrà il consiglio dua polize per riveditori et terminatori preducti, di età d'anni 25 finiti et netti di spechio et habili come di sopra de' consiglieri s'è detto. Cominci il loro offitio a di primo di luglio 1533, et tucto quello per loro è chiarito, vaglia et tengha et non si possa appellare nè dire di nullità. Habbino di premio da chi li chiamerà, cosi da chi è offeso come da chi offende, come saranno d'acordo, quella condecante mercede a lloro prudentie parrà, non possendo mai passare per qualunque differentia sol. .xxx., ma mancho sì. Et quando in causa propria fussi ^b uno delli riveditori o allegato per suspecto, per quella solo differentia li consoli traghino un altro, rimectendo nella borsa la poliza del secondo tracto acciò possa stare sei mesi quando ^c la sorte glie lo concederà.

Del camarlingho della arte. Capitolo .iiii^o.

E' prefati riformatori, per havere a' debiti tempi uno camarlingho della decta arte, lo offitio del quale volsono durassi uno anno proximo da cominciare a di primo di luglio 1533 et come segue da finire, feciono una borsa, della quale volsono che ogni anno la mattina di Santo Giovanni di giugno, cominciando il ^a 1533, nel corpo dell'arte, facta la offerta col palio per la via de' Lanaiuoli et via de' Gherardacci et tornati nella loro audientia, si tragha dieci polizze nette di specchio, di età d'anni .xxx. et habili nel modo che nel consiglio si dice, et vadino a una a una di per sè a partito, et quella rimarrà di maggiore numero di fave ^o nere sia il camarlingo con salario di lire quattordici l'anno. Et habbi a fare buono per lo intero di quello da' consoli et conservatori li sarà dato in mano nel foglio, habbi a pagare tucti li

a) *Segue, sbarrato*, tignig b) *Tiene dietro, sbarrato, dep[utato]* c) *Segue, sbarrato*, la s[orte], con l *corretta su s* d) *Aggiunto nell' interlinea.* e) *Segue, sbarrato*, sia il ca[marlingo]

stantiamenti li saranno facti dalli consoli, consiglieri et ^a conservatori, salvo che quelli dove parlano li presenti capitoli et excepto il salario del cancellieri et donzello et cena de' consoli et conservatori; ma alli stantiamenti di oratori basti lo stantiamento de' consoli et conservatori insieme. Sia tenuto procurare che la terra di Chalceto sia ^b mantenuta per la arte, et cosi tucte le ragioni dell'arte¹. Habbi a dare quattro mallevadori per tucto il mese di giugno da aprobari per li consoli et conservatori, dalla prima tracta in fuora che basti solo li consoli, et, deposto lo offitio, fra .x. giorni dia in mano del cancellieri il suo libro di entrata et uscita. Tucto quello rimarrà havere dalla arte, li consoli et conservatori ordinino per tucto luglio sia satisfacto nel modo a lloro parrà; et, avanzandoli denari nelle mani, volsono in nome dell'arte li depositi il camarlingo vechio nelle mani della cappella della Cintola et portine fede al cancellieri dell'Arte di tale deposito, et habbi a rendere conto alli ragionieri come si dirà ^c.

Delli dua ragionieri del camarlingo. Capitolo .v^o.

Providono et ordinarono li prenominati riformatori, per havere dua ragionieri al camarlingo, che la mattina di Santo Giovanni si traghia della borsa sopra di ciò ordinata dua polize, habile come nel consiglio di dice, salvo che basti la età d'anni .xx. finiti. Habbino a rapportare decta ragione per tucto di .xv. di luglio, et habbino per premio delle pecuniæ ^d di decta arte dal camarlingo nuovo sol. venti per uno. Habbi divieto chi fusse consorte del camarlingo o mallevadore a quello, et non li consorti de' mallevadori.

Delli festaiuoli per Santo Giovanni. Capitolo .vi^o.

Per honorare la festività del glorioso santo Giovanni, advocato

a) *Segue, sbarrato*, XI[1] b) *Segue, sbarrato*, pro c) *Segue, sbarrato*, Et ogni tre anni si faccia il rimbotto del consiglio che s[arà] d) *Per esigenze tipografiche esprimiamo con il nesso æ la e cedigliata dell'originale.*

¹ Cf. cap. 2 della riforma del 7 novembre 1454 (pp. 128-29).

dell'arte, feciono una borsa, della quale deliberorno che la mattina di Santo Giovanni, quando si faranno le altre tracte, si tragha quatro polizze, habile come nel consiglio si dice, salvo che basti la età d'anni .xx. finiti. Habbino a spendere in honorare detta chiesa, coletioni o altro, quanto sarà dalli conservatori, consoli et .xii. consiglieri stantiato, et non più nè in altro modo, salvo che quando per li signori consoli, conservatori et .xii. consiglieri si deliberassi di fare la coletioni la mattina di Santo Stephano, tale coletioni habbi a fare il camarlingho solo et non li festaiuoli.

Che chi è debitore dell'arte o non è matricolato o non ha riconosciuta l'arte non possa havere offitii. Capitolo .vii^o.

Havendo visto li prenominati ^a riformatori e' privilegi di detta arte, et desiderando mantenerli, providono et ordinarono che qualunque persona sarà tracta o electa ad alcuno offitio della detta arte, di qualunque sorte si sia, salvo li consoli si traghano im palazzo, — quali per quella tracta non hanno ad acquistare ^b benefitio alcuno in detta arte, ma si acceptono per detti sei mesi per honore del comune di Prato, — et tali tracti, electi o deputati saranno debitori della arte o non matricolati o non composti o vero non riconosciuta l'arte preducta, non debbino nè possino detti offitii acceptare nè exercitare sotto pena di lire .xxv. per ciascheduno, applicate come di sopra si dispone delle pene, et il cancellieri, havendone notitia, non accepti loro partiti. Ma possino tali tracti infra cinque giorni proximi futuri dal di della tracta paghare il debito che hanno nelle mani del camarlingo dell'arte o farsi matricolare o riconoscere la matricola di suo padre o di altri, secondo che li capitoli disponghono, et alla hora possa acceptare et exercitare decto offitio. Et dalli cinque giorni in là li consoli et conservatori, ma a questa prima tracta li consoli solo, ritraghino il loro schambio, et così si seguiti tanto che si truovi persona habile, sotto pena a chi non ritrae

a) *Segue, sbarrato, conservatori* b) *La c aggiunta nell'interlinea.*

di lire 5 per uno, applicate alla detta arte et da andarne a specchio. Declarando che li taxati o composti di tenere a vendere panni lani non sendo matricolati o non havendo riconosciuto in decta arte della lana non possino nè debbino acceptare tali offitii dell'arte, de' quali si fa mentione nella presente riforma, sotto detta pena di lire .xxv. applicata come di sopra.

Della conducta del cancellieri. Capitolo .viii.^o

Anchora providono et ordinarono detti riformatori, che per cancellieri della decta arte della lana, durante la presente riforma, s'intenda essere et sia ser Nicolò di Francesco Modesti da Prato con salario di lire sette l'anno da cominciare a di primo di luglio 1533. Sia tenuto scrivere et adnotare tuote le deliberatione et partiti di decta arte, acciò perpetuamente se ne habbi lume. Et più non possa nè debba adomandare dalla detta arte.

Della conducta del donzello dell'arte. Capitolo .viii.^o

Per honore di detta arte decti riformatori conduxono in donzello di detta arte per congregare e' consoli, conservatori et .xii. consiglieri per le cose ocorrente di detta arte, Matteo di Iacopo Gnutini col suo salario solito di lire nove l'anno. Et perchè è poco salario, perchè non vogliono sia paghato del suono della campana del consiglio, et in ricompenso che soleva havere per ogni volta la sonava sol. 7, deliberorno che li consoli et conservatori et .xii. consiglieri in decti cinque anni a lloro beneplacito li faccino uno mantello di colore et panno turchino con il segnio dell'arte, et factoglielo haranno^a, quello sia tenuto portare per honore di decta arte. Et più non possa nè debba havere nè domandare.

Che la chassa delli offitii stia nella cappella della Cintola. Capitolo .x.^o

Considerato li consuli et riformatori predecti essere bene provvedere

a) haram(n)o

che schandoli non naschino per conto delle borse delli offitii, deliberorno che per il presente camarlingo o per il nuovo Iacopo Roncioni si faccia una chassa dipinta con l'arme del comune di Prato et arte della lana, con dua chiave, quale stia in sacrestia della cappella della Cintola^a, et una chiave ne tenga il sacrestano della detta cappella et una il proposto de' consoli et conservatori; et quando non vi sarà il corpo dell'arte, si tragha alla presentia del sacrestano^b predecto. Et per tucto il mese di maggio 1538 si habbi ad abruciare tucte le polize della riforma alla presentia di decto sacrestano, et questo si observi sotto la pena sopradetta. Et che il presente camarlingo o vero Iacopo Roncioni nuovo camarlingo faccia fare decta cassa con le chiave et dipignierla ad instantia dell'arte predecta et a spese di detta arte.

Supradieta capitula facta fuerunt per dictos reformatores concorditer per eorum solepne partitum obtentum per quatuor fabas nigras sub die 27 iunii 1533, ind. .vi^a., im palactio dd. octo, in terra Prati.

(SN) Ego Nicolaus ol. Francisci Ducci de Modestis de Prato, publicus imperiali auctoritate notarius, iudex ordinarius et notarius publicus florentinus et cancellarius dicte artis, predictis interfui et de ipsis rogatus extiti, ideo in fidem premissorum omnium me subscripsi et signum meum apposui consuetum.

1533 giugno 29.

c. 39^a. La revisione dei correttori fu limitata alla riforma di due giorni avanti, il cui testo precede immediatamente quello del presente documento nel medesimo foglio.

a) *Segue, sbarrato*, di b) *Segue, sbarrato*, di pre[decto]

In Dei nomine; amen. Anno domini nostri Iesu Christi .MDXXXIII.,
ind. .vi^a., die vero .XXIX. mensis iunii. Spectabiles viri:

Antonius ol. Gini Landi de Bonamicis,	omnes de Prato,
Puccius ol. Tieri Antonii et	operarii capelle
Franciscus ol. Michaellis ser Iacobi de Arighectis,	pretiosissimi ^a Cin-
	guli terre Prati et

aprobatores et corectores breium et capitulorum et reformationum artium et universitatum terre Prati, absente tamen Antonio Iohannis de Bizochis eorum collega, et cet., coadunati et cet. in sacrestia capelle, eorum solita audientia, et servatis servandis, visa dicta reformatione et capitulatione^b noviter facta per reformatores artis lane terre Prati sub die .xxvii^a. iunii 1533, rogata manu ser Nicolai de Modestis de Prato, notarii et cancellarii dicte artis, et visis et diligenter inspectis dictis capitulis dicte reforme^c et omnibus in eis contentis, ipsam reformam et capitula predicta per eorum partitum obtentum per fabas tres nigras aprobaverunt pro tempore et termino ut in eis continetur, et cet. Mandantes, et cet.; non obstantibus, et cet. Actum in dicta audientia, in terra Prati, presentibus ser Philippo Antonii et Laurentio Borzechino de Prato, testibus, et cet.

(SN) Ego Honofrius ol. Nicolai de Milanensibus de Prato, notarius publicus pratensis et cancellarius dictorum aprobatorum, de predictis omnibus rogatus extiti, ideo in fidem me subscripsi et signum meum apposui consuetum.

a) pretiosissimi b) reformatio et capitulatio c) reforme

VOLUME SECONDO
DI STATUTI DELL'ARTE DELLA LANA
DI PRATO

(1542-1755)

A CURA DI
RUGGERO NUTI

Il vol. 610 dell'ACP è membranaceo, del formato di mm. 230×335, rilegato con assi di legno ricoperte di cuoio bulinato. La costola subì, ancora in tempi antichi, un restauro sommario con la sovrapposizione di un pezzo di pelle di colore più chiaro. Su ogni piatto si trovano quattro borchie di ottone e, al centro, una losanga, pure di ottone, che racchiude la prima lo stemma dei granduchi Medici acquarellato su carta, la seconda i residui di altro stemma, anch'esso ad acquarello su carta: verosimilmente, quello dell'Arte. Il libro può chiudersi mediante due fermagli. Consta di 58 carte scritte e numerate: altre otto, ancora in bianco quando l'Arte venne soppressa, sono state tagliate. Un repertorio per materie, che fu via via aggiornato, occupa tutta la prima carta e un rigo della seconda, che è in bianco in tutto il restante meno dove si legge: « Vedi la riforma del 1554 nel fibro di deliberazioni o diurno 1554, in principio ». Inserto nel registro esiste un foglio di carta contenente il rubricario dello statuto del 2 febbraio 1542 con il rimando alla carta su cui comparisce il testo di ciascuna rubrica.

Il libro si apre con i « nuovi statuti » (così son detti nel rubricario) del 2 febbraio 1542 e si chiude con la « copia di decreto dei signori conservatori e consoli di questa arte e concordia tra i tintori e questa medesima arte intorno alle tasse di detti tintori, e di sentenza della clarissima pratica per la quale si approva detta concordia e decreto » (cc. 57^v-58^r); la quale concordia porta la data 4 luglio 1767, mentre l'approvazione fu concessa dalla Pratica Segreta il 2 dicembre dello stesso anno. Quest'ultimi due sono gli unici documenti non statuari compresi nel registro, e come tali non accolti nella nostra edizione. In compenso abbiamo riprodotto il testo delle riforme quinquennali del 27 novembre 1549 e 19 dicembre 1554, le quali per ragioni rimasteci ignote vennero scritte nei libri delle deliberazioni

invece che nel registro degli statuti. Nella serie *Statuti* del R. Archivio di Stato in Firenze si conserva un libro di riforme agli statuti della nostra Arte dal 1565 al 1755. Non abbiamo potuto esaminarlo, essendo stato trasportato altrove per porlo al sicuro dalle offese belliche; comunque, i documenti contenutivi è certo che consistono in copie.

L'opera dei riformatori dell'Arte doveva essere preventivamente autorizzata e successivamente rivista e approvata dal sovrano, che affidò l'incarico del controllo in un primo tempo all'Arte della lana di Firenze, in seguito alla Pratica Segreta. Talvolta al testo dell'approvazione degli organi statali segue il ricordo della pubblicazione della riforma. Noi abbiamo considerato riforme artigiane, riforme statali e pubblicazioni, ciascuna, come effettivamente sono, documento a sè stante, dando a ciascuna un suo numero d'ordine.

Talvolta tra riforma dell'Arte e il suo controllo da parte degli organi dello Stato corse un lungo spazio di tempo. Ciò ha aumentato la difficoltà di datare con esattezza quelle delle riforme artigiane che sono prive di elementi cronologici; opera nella quale i Diorni dell'Arte hanno offerto un qualche aiuto in qualche caso. Avvertiamo il lettore che abbiamo tenuto conto delle note marginali sempre che non accennassero soltanto al contenuto del testo; e che per esigenze tipografiche abbiamo sostituito con il nesso *æ* la *e* con cediglia dell'originale.

STATUTO

1542 febbraio 2.

cc. 3^r-14^r. Nella datatio è usato il computo fiorentino dello stile dell'Incarnazione.

(SN) In Dei nomine; amen, amen. Anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo primo, ind. .xv., die vero secunda mensis februarii. Coadunati et in sufficienti numero congregati li spectabili homini:

Antonio di Piero di Andrea Ghatti, lanaiuolo	} tucti della terra di Prato, statutari, capitulatori et reformatori del laudabile
Bastiano di ser Francesco Ceffini	
Andrea di Iacopo di Piero Bizzochi, lanaiuolo	

exercitio della lana antiquamente et oggi exercitato et quale si exercita nella prefata terra di Prato, electi et deputati dalli signori consuli, conservatori, consiglio et università della lana di Prato per provisione legitimamente vinta et obtenuta et rogata per mano di ser Nicolò Modesti, notario publico fiorentino et cancellieri d'epsa arte, sotto di .xxi. del mese di agosto proximo preterito del presente anno .MDXLI^o., et anchora di licentia et con buona gratia dello ill.^{mo} et excell.^{mo} signor, il signor Cosmo Medici, duca secondo foelicissimo dello imperio fiorentino, come ne appare generale et speciale provisione facta per li magnifici signori conservatori dell'alma università della lana della incolita ciptà di Fiorenza, in questa parte come commissarii et iudici delegati, et per parola propria di Sua Ex.^{ta} come suplemo^a principe et ill.^{mo} signor universale, rogata et publicata per lo egregio loro secretario messer Giovanni Conti, ciptadino fiorentino, sotto di .xiii. del mese di gennaio proximo preterito del presente

a) Così il testo.

anno .MDXLI^o, et per virtù di epse auctorità, commissione et licentie, et in ogni altro miglior modo et auctorità alle loro prudentie è permesso per vigore delli privilegii, pacti, conventioni, immunità, ordini et capitoli dell'arte della lana di Prato: volendo che per lo advenire in decta terra di Prato circa tale laudabile exercitio si viva, come invero si debbe, con buona regola, modestia et fidelità, servate le cose da observare, fra di loro legiptimamente ottenuto il partito per tucte a tre fave nere, feciono, statuirno, providono et deliberorno li infra-scripti capituli et ordinationi, quali, non obstante privilegii o immunità della terra di Prato, non habbino nè debbino havere effecto alcuno nè si observino se non nel modo, forma et modo, tempo et quando parerà al prefato ill.^{mo} signor il signor duca Cosmo sommo principe et padre universale di tucte le legge, provisioni et statuti, nelle braccia del quale decta universalità, et avanti a quella genuflexa humilmente, ne suplica la observantia per sua commissione per quelle persone a' quali si aspecta observarli.

Della confirmatione de' privilegii. Capitolo primo.

Et prima ordinarono et statuirono che per^a questa presente nuova ordinatione et nuovi statuti non s'intenda derogare nè alterare li ordini et privilegii, provisioni et statuti in favore dell'arte della lana concessi alli pratesi sì dello anno 1350 et sotto di xxvii di ottobre¹, si etiam a quelli che erono avanti decto anno^b 1350, rogati per mano di qualunque notario o apparenti nelli statuti et brevi dell'arte della lana di Prato, nè alle capitulationi facte nello anno 1454 et sotto di sette di novembre per mano dello egregio homo ser Anibaldo da Pescia², nè etiam alla declaratione di epsi privilegii et ordini facta motu proprio da Sua Ex.^{tit} alli detti di Prato et per parola di quella per li magnifici signori conservatori della alma arte della lana di Firenze come commissarii di Sua Ex.^{tit}, rogati per mano del prefato messer Giovanni Conti loro secretario sotto di primo di dicembre

a) *Aggiunto tra che e questa* b) *Segue, sbarrato, 1350*

¹ Cf. nota 1 a p. 129.

² Se ne veda il testo alle pp. 125-35.

.MDXLI^o.¹; ma tucti li decti privilegii, ordini, capitoli, provisioni et statuti rimanghino nel loro robore et firmità et sempre si possa ricorrere a quelli per mantenimento d'epso laudabile exercitio in decta terra.

Della auctorità et offitio de' consuli. Capitolo 2^o.

Per essere cosa antiqua che il comune di Prato ha costumato et costuma a tucte le arte fare e' consolati, et all'arte della lana ogni sei mesi quatro consoli, deliberorno che nell'arte si acceptino tali consuli, declarando che per il comune di Prato alli tempi congrui delle reforme si debbino imborsare solamente persone matricolate o che habbino riconosciuto detta arte della lana, et quando sono tracti, siano inhabili anchora li matricolati et riconosciuti facendo et in mentre che manualmente faranno altro exercitio che di lana, ad ciò nel magistrato si truovino persone amorevole di epsa arte. La auctorità loro sia di congregarsi con li signori conservatori et consiglio dell'arte alle offerte, alle matricole, alle recognitioni, a porre il marchio delle tele et datii, dove si hanno anchora a intervenire li exercitanti, cioè patroni delle botteghe di lana; et alli altri negotii occurrenti nell'arte secondo parrà convenirsi et quando dalli signori conservatori, come principale magistrato, saranno chiamati. Di salario, once tre di pepe per uno alla fine del loro offitio, et intervenghino alle coletioni come è solito, et lire dieci ogni sei mesi per cenare insieme con li conservatori come è solito: et in altro expendere no lle possino.

Dello offitio de' signori conservatori. Capitolo .III^o.

Havendo li conservatori a tractare tempo per tempo tucte le cose dell'arte et haver buona diligentia alla observantia delli ordini et a operare che ciascheduna persona realmente et fidelmente lavori, con-

¹ È la definizione della lite tra le Arti della lana e dei rigattieri cui si accenna a p. 146, nota 1.

duca et exerciti et venda, deliberorno che il modo di fare epsi conservatori si deliberi per Sua Ex.^{ua}, ma lo offitio loro cominciare debba a di primo di dicembre 1542 facendo la mattina la entratura in habito civile, dove intervenghino li conservatori vechi, consuli, camarlingo, proveditore et cancellieri, assistendo alla celebratione della messa della Conceptione et commemoratione dello Spiritussanto nello oratorio di Santo Giovanni, quale è di detta arte, per render gratie allo onnipotente Iddio perchè in tal giorno lo ill.^{mo} signor signor duca Cosmo per sua mera liberalità da morte a vita resuscitar fece la terra di Prato nella provisione per suo ordine facta nella conferma delli privilegii dell'arte della lana di Prato, substentativa per tale fluctuoso^a exercitio fondato per aiuto de' poveri di Iesu Christo non solo alla terra, ma etiam al contado di Prato dà il cibo corporeo¹; et udita la messa, andare nella audientia, iurare lo offitio et fare la colectione condecante alle spese dell'arte da farsi per il camarlingo. Duri lo offitio loro uno anno da cominciare come di sopra, debbinsi raunare almeno una volta la septimana, et quel più che dal proveditore sarà loro facto intendere, per li bisogni dell'arte, provvedendo quello et quanto può fare tucto il corpo dell'arte in fare osservare li privilegii, ordini, statuti et provisioni dell'arte preducta, et etiam puniundo, condepnando et correggendo per loro solepne partito contro ad ogni et qualunque persona, matricolata o non matricolata, quale sotto alcuno quesito colore o modo s'ingerisce im exercitare tale exercitio o tenesse a vendere o ritagliare cose fabricate et dependente da tale exercitio di lana di Prato, singula singulis congruamente referendosi; et quello che per loro legiptimo partito sarà infra di loro ottenuto, vaglia, tengha et osservare si debba et exequire come si conviene.

A' quali conservatori si aspecti infra sei giorni dal dì della loro entrata eleggere tre riveditori, due delli exercitanti l'arte della lana

a) *Leggi fruttuoso*

¹ Anche qui si richiama la definizione della lite tra le Arti della lana e dei rigattieri (cf. nota 1 a p. 146), che a un tempo confermò i precedenti privilegii della prima.

et uno delli non exercitanti, sendo matricolato o havendo riconosciuta l'arte, con li capitoli et ^a auctorità come di sotto, da durare lo offitio loro mesi sei. Et lo offitio loro cominci a di .xv. di luglio 1542. Et a tale electione concorrino anchora li signori consuli. Et quando si deve inchantare il marchio delle tele larghe o strette, non si possa per li conservatori deliberare se non quello et quanto ordinato sarà per epsi conservatori, consuli et consiglio insieme con tucti o maggior parte de' mercanti quali exercitano o exerciteranno detta arte, perchè tal marchio esce delle borse de' merchanti et serve al paghare il fitto di ducati quaranta l'anno delli tiratorii alla Misericordia ² et altre spese, perchè l'arte ha di entrata ordinaria lire octanta et non più. Di mancia per carnovale uno paio di capponi, per pasqua di Natale uno pane giallo, per Ognisanti uno pane impepato di libre quattro et una oca, et per Santo Giovanni uno papero, et alla fine del loro offitio una libra di pepe per uno.

Delli .xx. consiglieri dell'arte. Capitolo .iiii^o.

Per havere li venti consiglieri si debbino fare due borse, in una tucti quelli che manualmente exercitano et fanno fare lo exercitio, cioè maestri, compagni di botteggha et marruffini, et in un'altra borsa tucti li matricolati et riconosciuti che non exercitano nel modo pre-decto; et ogni sei mesi, a di .xxv. di giugno, se ne tragha dieci per borsa ^b. Cominci lo offitio loro a di primo di luglio, li altri si traghino alli 26 di dicembre et entrino a di primo di gennaio; della età d'anni .xxv. Et chi è de' consuli et conservatori non possa in uno medesimo tempo essere di consiglio. Sieno tenuti di andare a tucte le offerte et congregarsi quelle volte saranno chiamati dalli conservatori et consuli, da comandarsi uno giorno avanti per il donzello dell'arte. Con salario di una oncia per uno di pepe alle offerte, da darsi ^c solo a quelli vi saranno presenti alle decte offerte et non alli absenti.

a) aggiunto nell'interlinea b) borse c) Segue, sbarrato, loro

² Spedale di Prato a cui l'Arte doveva pagare in perpetuo il fitto dei tiratoi. Cf. E. Bruzzi, *I nostri antichi tiratoi*, in *Arch. Stor. Pratese*, XX (1942), p. 43.

Dello offitio del camarlingho. Capitolo .v°.

Per havere il camarlingho dell'arte per uno anno da cominciare a di primo di luglio 1542, la mattina di Santo Giovanni di giugno, quando saranno raunati li conservatori, consuli et consiglio, li conservatori et consuli nominino uno per uno, et li nominati vadino a partito tra epsi conservatori, consuli et consiglio con quel numero vi sarà, et dua di maggior numero di fave nere si mettino in una borsa et tralghisene uno et sia il camarlingho, l'altro nome si abruci. Habbia di salario lire ventuna in uno anno, perchè ha a fare buono per lo intero. Et li conservatori li faccino avanti entri nello offitio e' capitoli et foglio nel modo si debba governare in decto anno nelle entrate et uscite et risquotere et paghare. Et de' ^a rendere, deposto il suo offitio, buon conto alli ragionieri, da eleggersi finito il suo offitio per li signori conservatori et consuli infra tre giorni: et sieno due ragionieri non consorti al camarlingo nè sua mallevadori, con tempo di cinque giorni di poi a rapportare la ragione. Et di salario alli ragionieri sol. venti per uno, saldata epsa ragione. Et chi sarà camarlingho, dall'una volta all'altra habbia divieto anni cinque dal di del deposto offitio al detto offitio del camarlingato.

Dello offitio del proveditore generale. Capitolo .vi°.

Considerato li prenominati statutarii che nelli giorni preteriti per lo universale dell'arte della lana per provisione si fece Bastiano Ceffini da Prato generale proveditore con quella auctorità et commissione come in quella si contiene, alla quale si habbia relatione, providono et ordinarono che tal proveditore non si possa remuovere se non per nuova provisione da ffarsi nello universale dell'arte con quel numero fu electo, et che il salario delle lire venti ^b octo l'anno il camarlingho gliele paghi ogni sei mesi lire quattordici.

Del modo del mandare oratori, syndaci o procuratori. Capitolo .vii°.

Per qualunque negotio dell'arte et dependente da quello si avesse a mandare oratori o creare sindaci o procuratori, deliberorno si

a) da b) vecti

aspecti allo offitio delli conservatori, consuli, consiglio et mercanti quali tenghano le botteghe di lana aperte o fanno fare detta botteggha, vincendosi fra di loro per li dua terzi, sempre chiamando li prenominati uno giorno per l'altro per ordine de' conservatori per il donzello dell'arte ad ciò ciascheduno habbi notitia di quello si aspecta fare.

Del modo del matricolare et riconoscere l'arte.

Capitolo .viii°.

Providono et ordinorno che quanto al matricolare o riconoscere per lo advenire quelli che vorranno fabricare panni lani o berrette di alcuna sorte nella terra di Prato, la matricola si aspecti fare allo offitio delli signori conservatori, consoli et consiglio in sufficienti numero congregati, vincendosi per li dua terzi delle fave nere et pagando la taxa ordinata nel capitolo facto 1454 del mese di novembre, rogato per mano di ser Anibaldo da Pescia, con questa declaratione, che quelli che non saranno originali pratesi o che almeno non haranno habitato familiarmente la terra di Prato anni cinque continui, non possino nè debbino, nè possa nè debba essere matricolato nè essere proposto a partito, et proponendosi et vincendosi non vaglia nè tengha sua matricola, et exercitando incorra nelle pene di lire 200 come parla il capitolo 1454 contro a quelli exercitano senza essere matricolati¹. Questo non s'intenda per li ciptadini fiorentini, quali, etiam che non habbino habitato la terra di Prato cinque anni, et non sieno facti pratesi, possino essere matricolati come originali pratesi. Et quelli fiorentini, che havessino exercitato et exercitano o fanno exercitare di presente tale exercitio di lana in decta terra, habbino tempo sei mesi dal dì della conferma delli presenti capitoli a farsi matricolare, et giovi loro la matricola per il tempo preterito come per lo advenire, atteso non fu loro ricordato quello dovevano fare et hanno facto per il passato li altri ciptadini fiorentini quali hanno exercitato nella terra di Prato, come ne appare matricole et loro pagamenti di taxe alli libri di epsa arte. Declarando che per lo advenire, se alcuna persona matricolata o riconosciuta alla detta arte della lana di Prato prestasse il nome suo o fa-

¹ Cf. pp. 132-33.

cesse compagnia alcuna di epsa arte di lana nella terra di Prato con persona quale non fusse matricolata o non havesse riconosciuto l'arte della lana preducta, et sotto alcuno quesito colore si trovasse contrafare, quel tale che controfarà a fare tale compagnia o presterrà il nome, etiam che sia matricolata o riconosciuta, incorra ipso facto nella pena di lire dugento, così quello presta il nome o fa compagnia come anchora quello che non è matricolato o non harà riconosciuto; et questo ad ciò l'arte prenominata delle sua immunità et privilegi non sia defraudata. Quanto al riconoscere, si vincha il partito nel modo delli che si matricolano, et paghi solo sol. venti riconoscendo il padre, fratelli carnali o zii carnali che exercitassino o havessino exercitato epsa arte di lana im Prato, intendendosi per linea maschulina.

Quelli sono inhabili alli offitii dell'arte. Capitolo .VIII.

Ad causa l'arte della lana non sia governata da rigattieri et altri che fanno altri exercitii fuora della lana, providono et ordinorono^a che inhabili s'intendino alli decti offitii per lo advenire quelle persone quale actualmente et manualmente nel tempo delle loro extractioni et deputationi faranno altro exercitio fuora della arte della lana. Et inhabili anchora s'intendino quelli che non sono o non saranno matricolati o non haranno riconosciuto decta arte di lana, sempre intendendosi et declarando stare ferme le altre inhabilità sopra nelli altri capitoli declarate. Et che, se detti matricolati o riconosciuti facessino altri exercitii che lana nel tempo delle extractioni o deputationi, sieno inhabili et rimettinsi le polize loro nelle borse per poterle godere quando desideranno dalli altri exercitii.

Dello advocato dell'arte. Capitolo .x°.

Perchè egli è necessario havere una persona amorevole dell'arte preducta et quale non solo la defenda, ma etiam ne dia buon consiglio nelle occurrentie, quando è inquietata da chi la vuole offendere, providono et ordinorno che li conservatori insieme con li signori consuli,

a) La terza o aggiunta nell'interlinea.

quando a lloro parrà conveniente, per advocato dell'arte eleghino uno doctore fiorentino con salario o vero mancia di lire quattordici l'anno da pagarsili per il camarlingo delle pecunie dell'arte.

Della conducta del cancellieri dell'arte. Capitolo .xi°.

Perchè cancellieri dell'arte si truova ser Nicolò di Francesco Modesti, deliberorno in uno anno habbia di salario lire quattordici et le mance come hanno li conservatori, camarlingo et proveditore. Et il rimuovere esso cancellieri quando paresse all'arte o lui non volesse servire, che la electione et cassatione del cancellieri si aspecti alli conservatori, consuli, consiglio et a quelli a' quali si aspecta la electione del proveditore generale et fare e' riformatori; et altrimenti non si possa rimuovere nè provvedere, et questo perchè serve allo universale, et lo universale ne' casi predicti ne dispongha, non possendo crescerli salario.

Del modo del creare e' riformatori. Capitolo .xii°.

Advertendo li statutarii che per lo advenire non sieno nelle borse dell'arte della lana imborsate se non quelle persone amorevole et benivole dell'arte, deliberorno et statuirono che quando si fanno li riformatori, a' quali si aspecti solo lo imborsare, che li conservatori, consuli, consiglio et mercanti che exercitano l'arte della lana, che fanno le botteghe o le fanno fare, et li marruffini si congreghino insieme, et li consuli et conservatori nominino uno per uno, che saranno octo nominati, tra lli quali octo debbino almeno nominare quatro delli che fanno le botteghe della lana o che vi sono a compagnia o marruffini, et mandarli tucti a octo a squittino, et quatro di maggiore numero di fave s'intendino riformatori; fra' quali quatro riformatori almeno due ve ne sia di quelli fanno o fanno fare le botteghe o marruffini di lana. Et tale imborsatione da farsi per li riformatori duri anni cinque, et così si seguiti di tempo in tempo, con salario a' riformatori di mezza libra di pepe per uno, facto che haranno la imborsatione et non prima.

Del modo di fabricare panni. Capitolo .xiii^o.

Havendosi nella terra di Prato a seguitare nel laudabile exercitio della lana a volere meritare adpresso d'Iddio, dal quale ogni bene come primo motore viene, et per conservarsi nella fidelissima servitù et come humillimi subditi dello ill.^{mo} signore Cosmo Medici, duca excelso di Firenze, è cosa necessaria et congrua lo exercitio et pannine di qualunque sorte di lana si farà nella terra di Prato, fini^a, mezzani, alla tonda, grossi, saie, propigniani, rasce, rascette, acordellati et altre pannine, colorate et non colorate, fabricarle^b et farle fabricare lealmente et senza alcuna fraude et nelli modi et forme di sotto da adnotarsi et sotto le infrascripte pene. Et dove non si declarassi pena, s'intenda sempre im pena di lire cento; da aplicarsi tucte le pene secondo l'ordine 1454, rogato di novembre per ser Anibaldo da Pescia¹. Et prima:

Li panni monachini di paiuole quarantacinque almeno et stameggiati, non possendovi mettere se non lane spagniuole matricine o maioline.

Panni tanè, colombini, fiordilini, azzurrini, azurri, scopetini et di altri colori, di paiuole quarantadua almeno et stameggiati, mettendovi le medesime lane o spagniuole matricine o maioline.

Panni bianchi fini o mezzani di paiuole quarantadua almeno, tendoli alla acordellata o a tre licci et non altrimenti.

Frateschi alla piana di paiuole quarantadua almeno, con lana matricina et non d'altra sorte di lana:
sotto pena di lire .xxv.

Saie bianche di paiuole sexantacinque almeno, le colorate paiuole^c cinquanta octo almeno, et di lane matricine et spagniuole.

Frateschi chiari et pieni bigi sieno di paiuole trentocto il meno, stameggiati o a filatoio o a rocha, texendoli a tre licci col vivagnio tondo di dodici fila al più: in questi si possa mettere d'ogni sorta lana.

a) *Corretto da fina* b) *fabricale* c) *La i aggiunta nell' interlinea.*]

¹ Se ne veda il testo alle pp. 133-34.

Li propigniani bianchi et frateschi, paiuole sexantacinque almeno, et li propigniani di colori pieni paiuole sexanta almeno.

Nelli quali panni bianchi propigniani nè nelle colorate non si possa mettere lane pelate nè agnielline, cioè lane di bechahi.

Faccendo alli panni larghi quelli cintoli et contrasegni secondo si convenne con li signori conservatori della lana di Firenze. Quelli panni hanno a uscire fuori del contado di Prato in sul cerro habbino scripto *Prato*; et più il vivagnio di cintolo di .xii. fila a tre licci et non più, senza cordellina o altro contrassegno. Volendoli fare di più fila, le faccino almancho di .xxiii. fila divise et distinte dalle altre, cioè dua di uno colore et quelle del mezzo di un altro, et volendole fare di più, ciascheduna sia per il terzo¹.

Gli acordellati stretti bianchi o colorati debbino essere stameggiati dalle venti alle trenta paiuole et non più, con li vivagni di dodici fila al più, sotto pena di lire venticinque per pezza.

Panni alla tonda, cioè non stameggiati, bianchi o di alcuno colore, non possino passare venti paiuole, mancho sì, et con li cintoli di dodici fila, sotto pena di lire .xxv. per qualunque pezza.

Le pezzette, rascette, pannicelli^a et romagniuoli o diville non possino passare braccia uno et mezzo di larghezza, ma mancho sì, sotto pena di lire .xxv.

E' panni larghi dalle paiuole venti in su, cioè tucti li panni che passeranno venti paiuole, si habbino a ordire di stame stretto et nello ordire non mescolare stame et lana sotto pena di lire .xxv.

Tucti e' panni propigniani et saie avanti vadino alle gualchiere sieno segnati del segnio del padrone della bottega sotto pena di lire 25 per ogni volta.

Perchè si conoscha li stametti et acordellati larghi dalle saie, debbino havere detti stametti et acordellati nel mezzo del cintolo uno

a) *Ad una n manca una gamba.*

¹ Si richiama qui una convenzione tra l'Arte della lana di Prato e quella di Firenze, una cui copia priva di data (ma il documento mostra di voler esser collocato dopo il 15 dicembre 1527 e prima del marzo 1528) esiste nella parte non rilegata del vol. 609, c. 7^r.

profilo differente dal cintolo et debbisi ordire^a di paiuole quarantadua almancho.

Nessuno textitore sotto pena di lire .xxv. possa nelli panni larghi o stretti, saie o propigniani colorati o non colorati texere lane doppie.

Et dove parla delle paiuole et de' cintoli contrafacendo alcuno, incorra nelle dette pene di lire .xxv., et nella medesima pena anchora incorra il textitore o orditore; declarando le paiuole non sieno mancho di quaranta fila.

Sopra le tinture cosi di guado come d'arte maggiore. Capitolo .xiii^o.

Statuirno et ordinorno che nessuno lanaiuolo possa per sè o per altri fare tigniere o tigniere lane sode, filate, vivagni, propigniani, panni, pezzette, rasce, rascette o scampoli fini o alla tonda, larghi o stretti, nelle case o botteghe loro o a pigione conducte, ma solo tignierle o farle tigniere alle tinte publiche sotto pena di lire cento per ciascheduna volta.

Alle quali tinte publiche non si possa tigniere lane per fare saie tanè nere, panni renosi, monachini o di altro colore o persi, se non im buona tinta di guado, robbia herba et verzino, et non in altra mestura o fraude, sotto pena di lire cento per ogni volta.

Li panni per fare renosi et propigniani per tanè si debbino tigniere in robbia, guado o verzino, et non in altra mestura sotto detta pena.

Quanto al colore dell'oricello, si observi secondo costuma l'arte di Firenze in darne o non ne dare.

Nelli panni et propigniani capo di pichio, schopetini, acetini, fiordilini et altri colori misti, vi si mettino li^b colori nel modo costuma la ciptà di Firenze. Mettendovisi^c lane tinte in robbia et in guado et mettendovisi nera nociata o tanè tinta in altra mestura che quella di sopra, incorrino im pena di lire cento per qualunque volta.

Volendo fare panni tanè o nociati o di vetriuolo o di verzino, habbino a essere textuti a tre licci o alla acordellata col cintolo di dodici

a) ordre b) le c) *Segue, sbarrato, lana*

fila senza profilo, et non si possino chiamare renosi sotto pena di lire 100 a quello li fabricherà.

Volendo fare neri di loto, di ghalla o di vetriuolo o di bucce o verzino, si texino a tre licci o alla acordellata col vivagnio senza profilo, non passando di cintolo dodici fila, sotto pena di lire 100.

Le lane et panni alla tonda, cioè non stameggiati, et le pezzette et rascette si possino tigniere in ogni colore, purchè le lane o panni in pezza o in schampoli si tinghino alle tinte pubbliche, et tigniendole altrove incorrino im pena di lire 50 per qualunque volta.

Quanto alli tintori così di guado come d'arte maggiore, se nel tigniere lane, vivagni o panni o propigniani o saie, rascette o pezzette o altri panni im peze o in schampoli di qualunque colore, smontassino le lane o non rispondessino al saggio o non tenessino la tinta o e' panni rimanessino machiati o fussino abruciati o abruciate, da obcorrere tale accidente mediante il tintore et opera et mercantia et magisterio suo, sia tenuto il tintore, cioè il maestro della bottegha della tinta, al rifaccimento del danno nel modo indicheranno^a li riveditori dell'arte; et dove quelli manchassino, secondo sententieranno li conservatori dell'arte della lana di Prato. Il quale iuditio si debba dare, sotto pena di lire .xxv. a chi non spedirà infra .xv. giorni dal di della domanda dal querelante loro facta.

Simile auctorità habbino li riveditori di comporre infra octo giorni dal di della domanda, sotto detta pena, le differentie nascessino fra tintori et mercanti di lana de' pregi et saggi delle lane da tigniere di guado et d'ogni altro colore, et ciascheduno ne stia a tal iuditio sotto detta pena, havendo solo ricorso alli conservatori dell'arte della lana di Prato sentendosi gravati da' riveditori. Et fra altri octo giorni, sotto detta pena, debbino terminare tal causa, et di quel iuditio faranno non se ne possino appellare nè ricorrere in nessuno loco sotto pena di lire 50. Prohibendo che detti tintori, presenti et futuri, non possino tigniere lane, panni, propigniani o^b vivagni a persone che non lavorino im Prato l'arte della lana, senza licentia delli conservatori pre-

a) *Segue, sbarrato, liv, come sembra.* b) *Aggiunto nell'interlinea.*

decti, salvo che le lane, panni et propigniani venghono della ciptà di Firenze, tenendone buon riscontro, sotto pena di lire .xxv. per ciascheduno et ciascheduna volta.

Qualunque bottegga di tinta di guado o di arte maggiore, in segno di riconoscere l'arte predecta, ogni anno per Santo Giovanni dieno un censo al camarlingo dell'arte, riscevente per quella, libre tre di cera bianca in falcole per adornare l'altare dell'arte.

Dove di sopra si pone le pene alli mercanti nel tigniere le cose proibite et farle tigniere, nella medesima pena incorra il tintore, cioè maestro di bottegga della tinta, ad ciò non si commetta fraude alcuna.

Declarando sempre che nelli monachini nè nella saie monachine non si possa dare ghalla nè vetriuolo sotto pena di lire cento per qualunque vuolta.

Delli purgatori et gualcheraai per panni et berrette. Capitolo .xv^o.

Nessuno purgatore o gualcheraio possa commettere fraude alcuna nel purgare o sodare^a. Prima, non possino menare uno panno fine più che una interriata nè scharpionare sotto pena di lire .xxv. per qualunque volta, et dia a' panni et propigniani loro tucto il^b sapone è dato loro da' padroni, et chi compera sapone da' purgatori incorra im pena di lire .xxv. per volta.

Quando per difecto o mancamento di epsi purgatori et gualcheraii o tiratoriai venisse rotto, stracciato o malpurgo o malsodo o machiato per conto di burro o altro accidente il panno, panni, saie, stamecti o propigniani bianchi et d'ogni colore mediante la loro inadvertentia et poca diligentia, tenuti et obligati sierino al rifaccimento di danni ne patisse il padrone de' panni et altre pannine predecte nel modo iudicato sarà dalli riveditori; et dove loro manchassino, nel tempo et sotto le pene come dice nel capitolo de' tintori, et al ricorso come in quello si fa mentione, l'uno all'altro referendosi in questa parte.

Non possino ritirare li panni, saie o propigniani et alla tonda, poi

a) o sodare *aggiunto in margine*. b) *Segue, sbarrato, pane*

saranno stati cimati, sotto pena di lire .xxv. per pezza; nella quale pena anchora incorra il padrone de' panni.

Non possino gualchare nè sodare nè tirare lendinelle senza licentia de' signori conservatori, pena lire .x. per volta.

Perchè è proibito secondo li ordini alli purgatori et gualcheraii sodare panni et conciare panni non lavorati nella terra di Prato, volendo benificare detti purgatori et gualcheraii, deliberorno che quelli^a possino acceptare tali panni forestieri et purgarli et sodarli, et subito li hanno sodi et purghi, li mandino im Prato al camarlingo dell'arte al marchiarli, et dal dì sono marchiati, infra dua giorni, cavarli fuora della terra et contado di Prato, pagando per decto marchio sol. dua. Et questo perchè si servono della terra, che è dell'arte della lana. Ma poi che sono marchiati, consegnandoli al cimatore, havendone fede dal cimatore, non sia più tenuto el gualcheraio a trarli di Prato, perchè al cimatore è facto il capitolo sopra di ciò. Et altrimenti facendo incorra per qualunque pezza im pena di lire .xxv., non s'intendendo per li panni di Firenze nè romagniuoli, perchè non sono dalla legge prohibiti.

Quanto alle berrette che sodino, non parlando di quelle di Firenze, che non sono loro prohibite, ma delle altre di Prato o d'altrove, no lle acceptino nè sodino senza licentia delli conservatori, perchè per ogni pillata di berrette li gualcherai hanno a pagare al camarlingo dell'arte della lana di Prato sol. sette, mentre che il marchio delle tele larghe o strette starà a sol. dieci; stando da sol. dieci in giù, alla hora per pillata paghino sol. quatro. Et questo observino sotto pena di lire dieci per pillata et qualunque volta.

Del modo delli cimatori. Capitolo .xvi^o.

Statuorno et ordinorno che li cimatori della terra di Prato sieno tenuti et debbino li panni larghi, saie bianche et di ogni colore cimare con somma diligentia et bagniarli diligentemente nel modo si bagniano quelli della ciptà di Firenze. Et rientrando per non essere bene ba-

a) *Segue, sbarrato, si*

gnati mediante la opera del cimatore, epsi cimatori sieno tenuti al rifaccimento de' danni quali perciò patisse il merchante, che lo harà fabricato o facto fabricare detti panni, secondo la declaratione de' rivenditori come s'è decto nel capitolo delli tintori.

Et li panni monachini et saie sieno tenuti cimare due volte avanti le rendino al padrone sotto pena di lire cinquanta per pezza.

E' panni stretti alla tonda da venti paiuole in giù et li propigniani non li bagnino se non nel modo tempo per tempo parrà alli conservatori dell'arte della lana. Et quello si dice delli stretti, s'intenda anchora delle rascette, pezzette et rasce.

Lendinelle non possino cimare senza licentia delli conservatori per vedere da chi comperono le lane, se fussino state lane filate.

Possino cimare panni di qualunque sorte prohibiti dalla legge 1454¹, di forestieri, sendo marchiati dall'arte della lana di Prato, et infra dieci giorni, dal di saranno loro consegnati per cimare, debbino detti cimatori sotto pena di lire 200 haverli tracti et cavati fuori della terra et contado di Prato, pagando per ogni pezza cimano di epsi forestieri sol. dua all'arte. Non si intendendo per li panni fabricati in Firenze nè per li romagniuoli, quali non sono dalla legge prohibiti.

De' panni si vendono im pezze o in schampoli da .xx. braccia in^a su. Capitolo .xvii.

Per evitare tucti li schandoli quali occorrere potriano tra lli mercanti et comperatori di panni lavorati o che si lavoreranno im Prato di qualunque sorte si siano, et saie, propigniani, pezzette, rascette, acordellati et alla tonda, providono et ordinorono che quando li merchanti haranno per vendere o vendute le cose et pannine predecete, avanti si cavino de' fondachi delle botteghe o dove saranno, sieno tenuti decti mercanti chiamare li veditori dell'arte della lana di Prato et spiegarli et farli loro vedere alla presentia del comperatore o suo

a) *Segue, sbarrato*, giù.

¹ Cf. pp. 131-32.

mandato, et tali veditori declarino se sono merchantili o no o quello fussino peggio, et se ne stia alla loro declaratione. Et essendo declarati idonei o quello sono peggio, cavandoli il comperatore di bottega del fabricante, non glie ne habbia più il mercante a stare al comperatore, salvo che se mostrassino machie di poi o rientrassino per non essere suti ben bagnati. In tal caso si riveghino per li riveditori, et quello fussino facti peggio il padrone, che ha facto fare e' panni, rifacci al comperatore quello che è iudicato da quelli. Havendo regresso il fabricante contro al cimatore o purgatore o sodatore, secondo sarà iudicato dalli riveditori tal manchamento venire, chiamate le parte l'uno giorno per l'altro a tale iudicio.

Et avanti che detti panni larghi et stretti et d'ogni sorte, propigniani, saie fini et rascette, rasce, stametti et acordellati, si traghino di bottega del mercante o del fabricante, visti sono dalli riveditori, si faccino marchiare con il marchio dell'arte pagando sol. sette per pezza o schampolo, quale passasse braccia venti, al camarlingo dell'arte, incontinenti, la metà il venditore, l'altra metà il comperatore, intendendosi cosi per rivenderli im Prato come per mandarli fuora di Prato. Et essendo trovati e' panni et schampoli preducti per le botteghe di sarti, rigattieri o altri per rivenderli poi saranno suti venduti dal fabricante o per sensali portatoli per Prato senza epso marchio, ipso facto quello harà o sarà trovato o acusato di tenerli o haverli senza marchio incorso s'intenda im pena di lire .xx. per qualunque pezza o schampolo, applicata come quelle del 1454¹.

Sopra e' lanini et chi comperasse lane filate.

Capitolo .xviii°.

Qualunque farà il lanino, in mentre farà tale exercitio, etiam che lo facesse fare, s'intenda suspeso dall'arte della lana, etiam che fusse matricolato o riconosciuto. Et questo ad ciò nelli sua panni non metta

¹ Cf. pp. 133-34.

lane d'altri, che saria danno et grande disonore della terra, et sotto pena di lire cento contrafacendo.

Et s'intenda prohibito il comperare lane filate o stami o lane tinte o lavate nè texere cintoli di stame senza licentia delli conservatori sotto pena di lire cinquanta per volta.

Del provedere ch'e' panni stricti non manchino im Prato. Capitolo .xix^o.

Providono et statuino che li signori conservatori, quali per li tempi saranno, tempo per tempo proveghino che li mercanti di Prato fuora de' panni fini faccino anchora de' panni mezzani, pezzette et panni di villa, non s'intendendo gravarli alli romagniuoli, ad ciò la terra et contado di Prato non patisca, atteso secondo la legge 1454 sono prohibiti e' non lavorati im Prato¹. Et ciascheduno observi quanto li sarà imposto, faccendo sempre le provisioni in genere, sotto pena a qualunque non observerà di lire cinquanta et per ogni volta non ubbidirà.

Della distributione delle pene. Capitolo .xx^o.

Tucte le pene sopra adnotate, et dove non fusse declarato pena, si intenda im pena di lire cento da exigersi et risquotersi et distribuirsi secondo il capitolo della legge 1454, del mese di novembre, rogata per mano di ser Anibaldo da Pescia².

Del non commettere strochi et barocholi. Capitolo .xxi^o.

Considerato essere opera laudabile della terra di Prato extirpare e' barocholi et strochi, quali si fanno a danno de' poveri et delle anime et corpi di quelli fabricano, vendono et rivendono e' panni fabricati im Prato, et per riparare al danno anchora di quelli che per necessità comperano panni a credenza quel prezzo in verità non vagliano, et

¹ Cf. pp. 131-32.

² Cf. pp. 133-34.

nel venderlo a barocholo anchora ne perde assai, donde ne resulta danno et vergognia non pichola alla detta terra; et essere contro allo honore et comandamento d'Iddio; et ad causa anchora li fabricanti faccino buone et leale pannine, per mera volontà et buono ordine di Sua Ex.^{ua} si declari, come meritamente si confermi:

Che per lo advenire quelli e' quali fabricheranno o faranno fabricare nella terra di Prato panni lani d'ogni colore, fini o mezzani, stretti o larghi o alla tonda, saie o propigniani o altre pannine predecete a denari contanti, sotto alcuno quesito colore non possino nè a lloro o altri per loro sia lecito vendere o im baratto dare le pannine predecete a denari contanti o a credenza a persone della terra o contado di Prato o in quella familiarmente habitante per rivendere, ma solo per loro et di loro famiglia uso per vestire.

Ma per mandare fuora della terra di Prato et contado, li possino vendere et concedere a quelli anchora li volessino per rivendere fuora della terra et contado di Prato senza pena.

Salvo et excepto che alli fondachieri, rigattieri et linaiuoli di Prato si possino dare et vendere e' panni et pannine predecete per fare cappe, ghammurre, cioppe, calze et altri vestimenti per rivendere, et incontinenti detti rigattieri, fondachieri et linaiuoli faccendo tagliare di detti panni et pezze le decete veste et vestimenti et non cavare detti panni o schampoli delle botteghe di loro fondachieri, rigattieri et linaiuoli se non tagliati in veste o vestimenti, et non altrimenti nè in altro modo.

Et alle persone che li vorranno, et saranno cauti, per portarli fuora della terra et contado di Prato, decti fondachieri, rigattieri et linaiuoli, im pezza et schampoli, senza ritagliarli possino venderli, purchè lo effecto ^a sia che le pannine nella terra di Prato et suo contado non si vendino tre o quatro volte, o a barocholi.

Et nel tagliare e' vestimenti nelle botteghe de' rigattieri, volendole tagliare per persone dabbene fuora di loro botteghe, lo possino

a) effeto

fare con licentia del proveditore dell'arte della lana senza pena alcuna, purchè lo effecto sia non si venda per rivendere per strocholi.

Et quanto alla ritracta de' panni si danno alli manufactori, li conservatori tempo per tempo proveghino nel modo parrà loro conveniente o di dare danari o panni, purchè lo effecto sia non si conmetta barocholi. Et tucto osservare si debba per ciascheduna persona inviolabilmente sotto pena di lire 200 per qualunque volta così al fabricante, vendente, rivendente o comperante non osservante quanto di sopra, da aplicarsi come le altre pene delli statuti predicti, singula singulis, et cet.

Ego Nicolaus ol. Francisci Ducci de Modestis de Prato, notarius publicus florentinus et cancellarius artis et universitatis lane terre Prati, de supradictis novis capitulis et statutis factis per supradictos statutarios rogatus extiti, ideo in fidem me subscripsi.

RIFORME

1

1542 marzo 23.

cc. 14^r-15^r. Nella datatio è usato il computo fiorentino dello stile dell'Incarnazione.

In Dei nomine; amen. Anno dominice incarnationis 1541, ind. .xv., die vero 23 mensis martii. Actum Florentie in alma universitate artis lane.

Li nobilissimi homini:

Raphaello di Pandolpho Corbinelli
Giovambattista di Filippo Tanagli
Francesco di Bartholo Zati

} honorabili ciptadini fiorentini
et al presente spectabili signori conservatori dell'arte della lana della ciptà di Firenze, et in questa causa come iudici delegati dallo ill.^{mo} et excell.^{mo} signore il signore Cosimo Medici, duca secondo di Firenze, et per commissione et parola di Sua Ex.^{ta} insieme collegialmente adunati, absente niente di mancho Lorenzo di Matteo Strozzi loro collega, per fare lo offitio loro come si conviene, atteso qualmente sotto di .xxi. d'agosto proximo passato per li consoli, conservatori et homini della università et arte della lana della terra di Prato furono electi in sindaci, conservatori et reformatori di decta arte di lana li prudenti homini:

Bastiano di ser Francesco Ceffini
Antonio d'Andrea di Piero del Gatto
Andrea di Iacopo Bizochi

} da Prato, a' quali fra lle altre cose fu data et concessa auctorità et facultà di poter capitulare et or-

dinare detta arte di lana et qualunque suo membro, come per la provisione sopra di ciò facta et rogata per ser Nicolò di Francesco Modesti, notaio publico fiorentino, cancellieri di detta arte di lana, sotto detto di più latamente appare, alla quale et ciò che in epsa si contiene si habbia relatione; et atteso qualmente di poi sotto di .XIII. del mese di gennaio proximo passato per decti conservatori come iudici delegati da Sua Ex.^{ua} et per parola et commissione di quella fu confermata et adprobata detta provisione con tucto quello che in epsa si contiene, con conditione niente di mancho che tucto quello et quanto fusse per decti tre riformatori et qualunque dua di loro in concordia, et cet., facto, capitulato et ordinato circha detta arte di lana et le cose dependente, emergente et connexe da quella non valesse nè tenesse se prima non fusse confermato et adprobato per detti signori conservatori, come più latamente appare per decta deliberatione facta sotto di .XIII. di gennaio, rogata per me Giovanni Conti notaio infra-scripto, alla quale anchora si habbia relatione; et atteso come nuovamente et sotto di dua del mese di febraio proximo preterito li soprascripti tre reformatori, per vigore di loro auctorità come di sopra concessa, hanno facto più capitoli et ordini sopra decta arte di lana et dependente da quella, rogati per il soprascripto ser Nicolò Modesti sotto decto di, et quelli presentati a Sua Ex.^{ua} domandando humilmente la confirmatione et adprobatione, et volendo Sua Ill.^{ma} Signoria che detti capitoli et ordini siano examinati et considerati da chi ha peritia di detta arte di lana et sua membri, ha commessa tal cognitione a decti signori conservatori, per il che epsi come iudici delegati et per commissione et parola di Sua Ex.^{ua} examinati diligentemente decti capitoli et ciò che in epsi si contiene, et iudicandoli acti ad possa operare si possa exercitare con quella nettezza che a un tale et tanto exercitio si conviene, pertanto per virtù della soprascripta auctorità a llo ro data da Sua Ex.^{ua}, servatis servandis et ottenuto il partito secondo li ordini, deliberorno et deliberando adproborno et confirmorno, adprobano et confirmano li decti capitoli et ordini come di sopra per decti tre riformatori facti et rogati per detto ser Nicolò Modesti, cancellieri di decta arte di lana di Prato, sotto detto di 2 di febraio proximo

passato, con tucto quello che in epsi si contiene. Et perciò comandorno la observantia di quelli sotto quella pena et preiuditii che in decti capitoli et qualunque di quelli, singula singulis congrue referendo, si contiene et si fa mentione.

Declarando anchora che per la presente confirmatione la decta arte di lana di Prato o alcuno suo membro non s'intenda sottoporre all'arte^a et università della lana della ciptà di Firenze, ma resti, in quanto a decta subiectione, in quello essere et stato che per il passato è stata et come se la presente deliberatione et confirmatione facta non fusse. Et questo in ogni miglior modo, et cet.

Mandantes, et cet.

Ego Ioannes Sigismundi de Commitibus, civis et notarius publicus florentinus nec non a secretis dictorum dd. conservatorum, de superscripta approbatione et confirmatione scripta manu cuiusdam^b mihi fidi rogatus fui, ideo in fidem subscripsi.

2

1542 maggio 21.

c. 15^r.

Die .xxi. mensis maii .MDXLII.

De commissione et licentia magnifici d. potestatis terre Prati et spectabilium trium conservatorum artis lane eiusdem terre Franciscus publicus preco comunis retulit in locis publicis Prati predicta nova statuta cum sono tube intimasse, notificasse, publicasse et ad memoriam omnibus, quibus interest, ne de predictis aliquam possint ingnorantiam pretendere, et cet.

Nicolaus Modestus cancellarius subscripsi.

a) *Segue, sbarrato*, della. b) eiusdem

1542 maggio 25.

cc. 15^r-16^r.

Sopra li manufactori, del modo di dar loro e' panni per ritracta et nel modo li debbono vendere.

Die .xxv. maii 1542.

Li spectabili conservatori dell'arte della lana di Prato congregati nella loro audientia, absente Andrea di Iacopo Bizochi loro collega in officio, per virtù della auctorità loro data di tempo in tempo dichiarare nel modo del dare e' panni per ritracta alli lavoranti et manufactori dell'arte, per loro solepne partito, intra di loro legiptimamente ottenuto, hanno dichiarato sino che in contrario per il loro officio altrimenti non sarà deliberato si observi et feciono che:

Alli manufactori, lavoranti, purgatori, sodatori, gualcherai^a, tintori, textori, orditori, lanini, cimatori, et quelli danno sapone et altri manufactori dell'arte preducta, liberamente per li maestri di bottega et marruffini si possa in soluto et pagamento per via di ritracta, come è suta antiqua consuetudine et hoggi si fa, dare loro d'ogni sorte pannine di lana im pezza o schampoli di quelli colori et pannine parrà al manufactore et a quel prezzo come se proprio lo vendessino e' lanaiuoli a chi non fusse manufactore a danari contanti, et no lli sopramettere di pregio.

E' quali manufactori detti panni et schampoli havuti per ritracta et non altrimenti liberamente loro proprii, im braccio o altrimenti, et non per via et mano di sensali, nella terra et contado di Prato li possino vendere per quel prezzo et nel modo a lloro parrà, vendendoli^b solo a persone per loro et di loro figliuoli et famiglia uso di ve-

a) *Segue, sbarrato, ti[ntori]* b) vendendolo

stire, et non per rivendere per fare barocholi o strocholi; possendoli anchora detti manifactori venderli alli rigattieri, fondachieri et linaiuoli di Prato, e' quali rigattieri, fondachieri et linaiuoli ne faccino quello et quanto è loro permesso quando li comperono dalli merchanti et fabricanti epsi panni im Prato sotto le medesime pene, et per rivendere fuora della terra et contado di Prato senza pena li possono etiam detti manifactori^a vendere. E' quali panni et schampoli, quanti si vadino a rivendere per decti manifactori nel modo preducto, li faccino marchiare dal proveditore dell'arte preducta con uno marchio di cera rossa senza spesa nessuna, perchè l'arte non sia defraudata.

Tutte le preducte cose per li fabricanti, vendenti, rivendenti, rigattieri et manifactori^a osservare si debbino inviolabilmente sotto pena di lire .xxv. per qualunque volta, singula singulis congrue referendo, da aplicarsi et exigersi come le pene delli altri statuti. Mandantes, et cet.

Ego Nicolaus od. Francisci de Modestis, notarius publicus florentinus et cancellarius dd. conservatorum artis lane terre Prati, de predictis rogatus subscripsi.

4

1549 novembre 27.

ACP., vol. 619, *Diurni dell'Arte della lana*, cc. 74^r-76^r, di mano di ser Nicolò Modesti.

Die .xxvii. novembris 1549.

Spectabiles viri Thomas ser Bertini de Guardinis, Blasius Petri Pauli de Puccinis, Antonius Dominici de Bizochis, omnes de Prato, mercatores artis lane, reformatores dicte artis vigore cuiuscumque eorum auctoritatis et balie eisdem per dictam artem et universitatem

a) manifactori

concesse, coadunati in palatio comunis Prati in audientia dd. octo, per eorum solepne partitum inter eos legiptime obtemptum per totas fabas nigras fecerunt et reformaverunt artem predictam de offitiis et aliis negotiis dicte artis per tempus et terminum annorum quinque proxime futurorum, initiandorum die prima decembris 1549 et ut sequitur finiendorum, cum capitulis, offitiis et imbursationibus infrascriptis, videlicet:

Im primis, quod fiat bursa dd. conservatorum dicte artis, in qua imbursaverunt in una appodissa quatuor de ipsa arte, et quolibet anno sub die 28 novembris in presentia d. potestatis vel iudicis terræ Prati extrahatur una appodixa de dicta bursa; et si foret aliquis in devetu extrahatur de bursa supplementi. Et sint etatis annorum .xxx. completorum, eorum offitium incipiat die prima decembris 1549 et duret per totum mensem novembris 1550 cum auctoritate et prout per capitula disponitur et cum salario et emolumentis infrascriptis.

Item fecerunt bursam supplementi, de qua extrahatur quando foret aliquis in deveta.

Item fecerunt bursam in qua imbursaverunt omnes per eos pro idoneis electos^a pro revisoribus artis; in qua appodixa sint tria nomina et sine aliquo devetu et de dicta etate annorum .xxx. et pro uno anno initiando ut supra.

Item dicti reformatores fecerunt bursam consilii, de qua deliberaverunt quod quolibet semextre, incipiendo die 28 novembris 1549, extrahantur .xx. appodisse etatis annorum .xxv. completorum. Et incipiat eorum offitium sub die prima decembris 1549, cum auctoritate de qua in capitulis et cum emolumento consueto. Et appodixe extracte ponantur in bursa nominata bursa vacua, et factis tribus extractionibus, extrahatur de bursa vacua, ponendo insimul omnes appodixe in dicta bursa vacua, et ita observetur.

a) electi

Item fecerunt bursam rationeriorum camerarii, de qua voluerunt quod sub dicta die 28 novembris extrahantur tres appodixe etatis annorum .XXV. et sine devetu^a, qui revideant una cum cancellario artis rationem camerario infra .XV. dies ab die prima decembris 1549, alias extrahantur^b alii in eorum loco, et cum salario de quo infra.

Item confirmaverunt omnia capitula et statuta dicte artis in ea parte in qua eisdem permissum est, sub pena et penis in eis contentis.

Item pro custode et guardia dicte artis ad hoc, ut capitula observentur, elegerunt Stephanum del Maglio cum salario lib. 6 parvorum in anno, et quod habeat quartam partem penarum et condepnationum eius mediante, causa et ingenio fiendarum contra inobservantes statuta artis.

Item deliberaverunt et ordinaverunt pro conservatione tiratoriorum, quod mercatores pro^c omni panno largho ponendo in tiratorio retineant manifactoribus tiratoriorum predictorum sol. quatuor in panno et non in denariis, et tamen dicti mercatores in pecunia numerata dictos sol. quatuor solvant camerario artis pro quolibet panno quolibet bimestre, sub pena quarti pluris non solvendo eidem camerario ut supra; et dicti tiratoriarii nil aliud pro pensione solvere teneantur. Et predicta principium habeant sub die prima decembris 1549 et durare debeant per totum^d dictum quinquennium.

Item per eorum solepne partitum deliberaverunt quod in futurum super platea plebis aliquis non possit cum descho manere ad vendendum pannolanos integros vel in schampulis sub pena lib. quinque pro qualibet vice.

Item fecerunt et ordinaverunt quod omnes merchatores teneantur pro qualibet tela largha solvere, ante quam sigillentur, camerario artis sol. decem, et similiter sol. decem pro tela stricta; et de dicto introitu camerarius teneatur solvere quolibet anno scutos .XXXX. hospi-

a) devcto b) extraantur c) *segue, sbarrato*, art[e] d) *Segue, sbarrato*, diem

tali Misericordie terræ Prati pro afflictu consueto, et ducatos .xx. per totum diem .xxviii. novembris, incipiendo 1550 depositare super Monte Pietatis sub nomine dicte artis, pro restituendis creditoribus dicte artis quibus ars solvit interesse et emolumenta pro denariis dicte arti mutatis. Cum declaratione quod, elapsis tribus annis ab die prima decembris 1549, per representantes ipsam artem marchia predicta per alios duos annos possint augere et non diminuere de summa sol. decem iustis et rationabilibus causis et pro liberanda arte ab debitis in quibus est.

Item pro camerario dicte artis elegerunt pro tempore et termino trium annorum proxime futurorum, initiandorum die prima decembris 1549 et ut sequitur fininendorum, Antonium Petri de Bracciuolis, mercatorem de Prato, cum salario quolibet anno lib. * ..., et quod teneatur infra otto dies dare duos fideiussores adprobandos per conservatores, et teneatur exigere omnes quantitates denariorum ab obligatis dicte arti et universitati, et marchium, et dictos sol. quatuor de quibus supra, et pensiones et alia datia, ceram ab tinctoribus et modo et forma ut per capitula artis disponitur, et observare filum introitus dicte artis sibi dandum et ordinandum pro ista prima vice per reformatores prout infra adnotatum videbitur. Et ante finem dicti triennii per quatuor menses possit in consilio dicte artis confirmari pro duobus annis subsequentibus, et non obtinendo eligatur alius in loco dicti camerarii cum capitulis et obligationibus consuetis, et cet. Et teneatur parere et alia facere sibi imponenda per conservatores.

Item dicti nobiles reformatores deliberaverunt salaria dicte artis solvenda per camerarium artis quolibet anno fore et esse infrascripta:

hospitali Misericordie pro afflictu tiratoriorum	lib.	280
pro palio in festivitate Sancti Iohannis	»	35
capitulo plebis et pro aliis pro festivitate Sancti Iohannis	»	10
pro die prima decembris pro missa introitus dd. conservatorum	»	2,10

a) *In bianco la cifra.*

revisoribus artis ^a	lib.	6
pro salario provisoris	»	28
pro salario cancellarii	»	14
pro salario camerarii	»	28
pro rationeriis	»	8
pro donzello artis	»	18
pro bannitore	»	2
pro custode tiratoriorum	»	48

pro libris quatuor piperis dandis pro festivitate Sancti Stephani et Sancti Iohannis dd. conservatoribus lib. 4 in totum; et quatuor consulis in duabus vicibus lib. duas; et camerario, provisorio et cancellario in duabus vicibus lib. unam; et .xx. consiliariis in duabus vicibus lib. 3½ in totum.

Item, conservatoribus, camerario, provisorio et cancellario pro festivitate Sancti Iohannis unum paperum, pro carnisprivio unum par gallinarum pro quolibet, et pro festivitate Omnium Sanctorum unam ocam pro quolibet ipsorum.

5

1554 dicembre 19.

ACP, vol. 620, *Diurni dell'Arte della lana*, cc. 1^r-4^v. I titoli dei capitoli si leggono in margine.

In Dei nomine; amen. .MDLIII., die vero .XVIII. mensis decembris dicti anni.

Li spettabili signori riformatori dell'università et arte della lana di Prato, cioè

Francesco di Gabriello Spighi
Stefano di Lorenzo Franchi
Lionardo di Iacopo Bizzochi et
Filippo di Iacopo Cicognini
ser Noferi Milanese cancellieri

tutti di Prato, electi et deputati secondo li ordini di decta università et con licentia dell'ill.^{mo} et ex.^{mo} signore signor duca Cosmo de' Medici duca secondo della R. P. F. per riformare li offitii et capitoli di

a) Segue nella riga seguente ratio [neriis]

decta università et arte per anni 5 prossimi a venire da cominciare e finire come per li infrascritti capitoli si dirà, insieme congregati nel palazzo et audientia delli mag. signori priori et gonfaloniere di iustitia della terra di Prato come è di costume, in pieno et sufficiente numero, et per loro solemne partito intra di loro messo et legittimamente vinto et ottenuto per 4 fave nere, nissuna bianca in contrario disponente per il no, hanno riformato et capitolato la decata arte per vigore di loro auctorità delli infrascritti offitii et in questo modo, cioè:

1. Luogo dove ha stare la cassa delle borse.

Primo, che la cassetta dove sono le borse delli offitii di decata università debba stare nella sacrestia della cappella della Cintola di Prato serrata sotto due chiavi, delle quali una ne tenga il sacrestano di detta cappella et l'altra il più antico de' conservadori che per li tempi sarà; et quando per li tempi occorrerà trarre li offitii, tal tratta si habbia a fare nell'audientia dell'arte et università alla presenza e con il partito de' conservadori rogato per mano del cancellieri di decata università, sotto pena di lire 1 piccoli alli conservadori per ciascheduno che in tale acto mancassi, da applicarsi all'arte et esserne fatto debitore incontenente per mano del camarlingo: et habbili a riscuotere di facto come le altre entrate dell'arte a lui accollate, salvo però li giusti impedimenti che si potessino iustificare. Et habbi ad essere per un giorno almeno innanzi intimato loro, per il donzello dell'arte, quando tali tratte si habbino a fare.

2° Tracte.

Item ordinomo che la tratta de' conservadori si habbi ogn'anno a fare della borsa sopra di ciò ordinata con le bende di 4 nomi per benda per tutto di 20 di novembre per cominciare il loro offitio a di primo di dicembre e dovere durare uno anno con le honoranze et mancie* consuete secondo la dispositione della riforma del '49. Et se

a) manci

per caso venisse che in alcuna benda ve ne fusse alcuno che fussi absente o non potesse sostituire o farsi in devieto, in tal caso si habbia a ricorrere alla borsa del suplimento de' conservadori sopra di ciò ordinata, et rimettere la docta benda nella medesima borsa cancellando prima di tal benda quelli che vi sono habili, acciochè ritrahendosi un'altra volta tale benda non habbino a godere un'altra volta tale offitio; ma questi che non appariranno cancellati possino di poi uscendo godere tal offitio, intendendosi sempre con li divieti soliti et consueti et dell'età, secondo che per li capitoli et statuti dell'arte si dispone. Et che il medesimo giorno si faccia anchora la tratta del consiglio della borsa sopra di ciò ordinata di numero 20 habili, per cominciare come di sopra il loro offitio, et duri mesi sei, et con le honoranze et mancie consuete. Et finite le tre tratte, cioè finiti li mesi 18, si faci el rimbotto nel modo che per la riforma del '49 si dispone; et questa prima tratta si habbia a fare con la presenza delli riformatori; et habbino a pigliar l'offitio il giorno di Santo Thomaso, che saremo alli 21 del presente. Et nondimeno duri l'offitio loro per tutto il mese di novembre proximo a venire 1555, quanto a' conservadori, et il consiglio durà mesi 6 come si è detto, e di poi si seguiti il modo di sopra ordinato durante la presente riforma.

3^a Entratura de' conservadori.

Item ordinorno che all'entratura de' novi conservadori dal presente anno in fuori intervenghino i conservadori vecchi per rendere l'offitio alli nuovi conservadori, et habbino havere oncie 3 di pepe per ciascheduno, et al camarliango, proveditore et cancelliere oncie 2 per ciascheduno. Et a tale entratura intervenga anchora il maestro di scuola con fare recitare per uno suo discepolo in tale entratura un sermone, con la celebratione della messa dello Spirito Sancto cantata secondo il solito solemne, et con li trombetti; et il maestro et discepolo habbino havere oncie 2 di pepe per uno in tale acto intervenendo.

4° *Habito de' conservadori.*

Item ordinorno che ogni et qualunque volta occorressi che li conservadori tanto ordinariamente quanto straordinariamente si havessino a congregare, si debbino congregare in habito civile, anchora che fussi di notte, et fare li loro partiti nella propria audientia dell'arte et non altrove sotto pena di lire 1 per ciascheduno et ciascheduna volta aplicati a l'arte, da risquotersi come di sopra. Et debbinsi almeno raunare una volta il mese col camarlingo et proveditore per tractare le cose dell'arte che alla giornata occorressino.

5° Item, che non si venga alla tracta delli riveditori, se non ne occorressi causa o bisogno per l'arte.

6° *Del camarlingo. Squittino.*

Item ordinorno per havere il camarlingo dell'arte una borsa sopra di ciò facta et deputata, della quale ogni anno alli 20 del mese di novembre se ne cavi octo polize senza divieto, et si mandino a squittino infra conservadori, consoli, consiglio et lanaioli che in quel tempo exerciteranno l'arte, et dua di quelli che haranno hauto maggior numero di fave de' congregati, e se nascesse anchora concorrenza di pari numero di fave, alli dua per maggior numero, si mettino tutti in una borsa et alla presentia di congregati se ne tragga uno, et li altri si rimettino nella borsa. Et quello s'intenda essere camarlingo per un anno da cominciare l'offitio suo in calendi di dicembre, et habbia a far buono per lo intero, et fra tre di dal di della sua extractione habbia a dare dua idonei mallevadori nelle mani del cancellieri da aprobari per li conservadori, altrimenti se ne rifacci uno altro nel medesimo modo. Et se caso venisse che non si potessi havere il numero de' consoli nè del consiglio, nè manco li exercitanti non volessimo venire, si facci tale electione con quel numero che sarà congregato, sonata prima la campana per mezza hora continua et il giorno avanti sia stato intimato ad ogni uno per il don-

a) *Manca il titolo.*

zello dell'arte in persona o a casa, et che almeno vi sia il partito de' dua terzi de' conservadori; et al secreto habbia a stare il sacrestano della pieve, potendosi havere, o uno astro sacerdote insieme col cancellieri. Et per questo anno presente si faoci tale electione il giorno di Sancto Thommaso, e di poi si seguiti come di sopra.

7^a Tracta de' ragionieri.

Item ordinorno che nel medesimo giorno si farà la tratta del nuovo camarlingo si faoci la tratta delli ragionieri al vecchio camarlingo della borsa sopra di ciò ordinata, della quale se ne tragga tre, che non sieno consorti, nè congiunti per linea masculina, nè malleadori al vecchio camarlingo, quali insieme con il cancellieri habbiano a rivedere et porre in saldo la ragione di esso camarlingo, con salario di lire 1 per ciascheduno, infra il termine che per la vecchia riforma si dispone.

8^a Festa di San Giovanni.

Item ordinorno per honorar la festa del gloriosissimo Sancto Giovanni Baptista, che ogn'anno a di primo di giugno si venga alla tracta di dua festaioli della borsa a tale effecto ordinata, quali habbino ad hornare la chiesa di Sancto Giovanni et possino spendere sino alla somma di lire 2 da pagarsi loro dal camarlingo dell'arte per stantiamiento del cancellieri.

9^a Pagamento del marchio.

Item ordinorno, per poter meglio sovvenire alli bisogni et necessità dell'arte che giornalmente alla decta università occorran, che tutti e' panni larghi e stretti, colorati et non colorati et di ogni altra sorte si sieno, per lo avvenire habbino a pagare sol. 14 per marchio, et delle tele larghe e' lanaioli habbino a ritenere a' purgatori sol. 4 per tela come per il capitolo della riforma del '49 si contiene. Et che tutti e' lanaioli che fanno tessere tele in casa o in bottega debbino tenere ciascheduno di loro un quadernuccio da darsi loro, et intitolato per mano del proveditore dell'arte, in su il quale habbino a fare scrivere

per mano del camarlingo dell'arte tutte le tele che marchieranno. Et che il decto camarlingo non possa loro marchiare tela alcuna che si mandassi senza decto quadernuccio. Et tale tele tessute o marchiate senza essere state^a scritte in decto quadernuccio per mano del camarlingo, s'intenda il padrone et essa tela incorso nella pena, perdita et preiuditio che per li capitoli et statuti di decta arte si dispone, come se non fusse marchiata. Et il dì primo di genajo proximo che viene 1554¹ si cominci a marchiare a sol. 14 come di sopra, et quel tempo il provveditore habbia distribuiti et intitolati e' quadernucci e dispensati a spese dell'arte.

.x. Delli absentì.

Item ordinorno, acciò che più facilmente si habbino a congregare li offitii dell'arte, che chi presentialmente non interverrà alle congregazioni che per li tempi occorreranno farsi dove si havesse havere honoranza di pepe o altro, non possino havere tale honoranza, nè esser mandata loro a casa, salvo et eccetto per caso di malattia e se in tal mattina o giorno fussino impediti in alcuno magistrato o offitio del comune di Prato: et in questi dua casi solamente lo possino havere o mandare loro a casa; e quello che sopra avvanzerà, rimanga al beneficio dell'arte, da farne nota al libro de camarlinghi; e far prima la chiama.

.xi. Quirico.

Item elesano et confermorno per donzello di decta università Quirico Tafani, trombetto del comune di Prato, con el salario consueto.

.xii. Guardia del tiratoio.

Item elesano per guardia dell'arte Olivieri con salario di lire 8 l'anno, da esser riconducto ogni anno per li conservadori che per li tempi saranno, et habbia ad exercitare bene et diligentemente il suo offitio, et habbia havere e' quarti delle pene che per sua industria

a) Aggiunto nell'interlinea.

¹ 1555 secondo lo stile comune.

et ingegno farà venire ad entrata. Et il suo salario il camarlingo li possa pagare ogni mese la rata con poliza del proveditore.

.xiii* Declaromo le infrascritte spese et salarii in questo modo, cioè:

spesa del palio per Santo Giovanni	lire 40
salario del proveditore	lire 21
a' ragionieri del camarlingo et cancellieri per il rogo del rapporto lire 1 per ciascheduno, in tutto	lire 4
salario della guardia del tiratoio	lire 30

Et tutti li altri salarii et spese di decta università stieno ferme, come per la riforma passata del 49 si dispone in tutto e per tutto.

.xiiii. Dipintura della cassetta.

Item ordinomo che la cassetta delli offitii si faccia dipignere con dua * armi ducale et con li agnelli alla impresa dell'arte nel campo rosso con li gigli del comune di Prato per più honore et reputatione dell'arte.

.xv. Ricorso alla riforma vecchia.

Item per ultimo ordinomo dove mancassino li presenti capitoli si debba ricorrere alli capitoli della riforma passata del 1549, quali qui per expressi in tal caso vogliano haver hauti.

Le quali tutte cose come di sopra per loro ordinate mandorno doversi osservare inviolabilmente durante il tempo della presente riforma, sotto quelle pene e preiuditii che nelli presenti capitoli e statuti dell'arte si contengano, et per Honofrio di Niccolò Milanese cancellieri di decta università doversi publicare in corpo di decta università a piena intelligentia et notitia di ciascheduno in la predetta congregatione.

Acta ut supra presentibus testibus:

Quirico trombetta comunis Prati
Iacobo f. Alexandri de Franchis de Prato } testibus.

a) Manca il titolo. b) Segue, sbarrato, dipi[n]te] c) honori

(SN) Ego Honofrius f. qd. Niccolay Aloysii Honofrii de Mila-
nensibus de Prato, notarius publicus pratensis nec non notarius et can-
cellarius dictorum dd. reformatorum et dicte artis, de predictis ro-
gatus in fidem subscripsi solitoque meo signo signavi.

6

1565 novembre 10.

cc. 16^o-21^o.

In Dei nomine; amen. Anno Domini 1565, ind. .viii., die vero
.x. mensis novembris.

Coadunati et in sufficiente numero congregati li spectabili huo-
mini, cioè:

Francesco d'Antonio Buonamici

Filippo d'Iacopo Cicognini

Bartolomeo di messer Michele Migliorati et

Francesco di Giovanni Ferracani

} tutti della terra di Pra-
to, reformatori, statu-
tarii et capitolatori so-
pra il laudabile exer-
cizio della lana, anti-

camente exercitato et che hoggi si exercita in detta terra di Prato,
eletti et deputati dalli magnifici signori conservatori, consoli, consi-
glio et università della lana predetta per provisione legittimamente
vinta et ottenuta et rogata per mano di ser Francesco Modesti, no-
taio publico fiorentino et cancelliere di essa arte, sotto di 22 del mese
di settembre del presente anno 1565, et ancora di licentia et con buona
gratia dell'ill.^{mo} et ecc.^{mo} signore il signor principe di Fiorenza et Siena
governante, et per virtù di esse autorità, licentie et in ogni altro miglior
modo et autorità alle prudentie loro data et permessa per vigore delli
privilegii fatti, conventioni et immunità, ordini, rescritti et capitoli
dell'arte della lana di Prato predetta, atteso che dall'anno 1541¹ in
qua in detta università non s'è mai provisto nè capitolato, et per es-

¹ 1542 secondo lo stile comune.

sersi rimutato in dimolte occorrentie et in diverse considerationi circa l' lavorare; et volendo che per l'avvenire si possa realmente exercitare in detta terra tale fruttuoso exercitio, servate le cose da osservarsi, infra di loro legittimamente ottenuto il partito per tutte fave nere, feceno, statuimo, providdeno et deliberoreno^a l'infrascritti capitoli et ordinationi, non ostante privilegi o immunità della terra di Prato, non habbino nè debbino havere effetto alcuno, nè si osservino se non nel modo et forma, tempo et per quanto parrà all'ill.^{mo} et ecc.^{mo} signore il signor duca Cosimo Medici, duca felicissimo di Fiorenza et Siena, et all'ill.^{mo} et ecc.^{mo} signore il signor principe governante, padri universali di tutte le leggi, provisioni, statuti, nelle braccia de' quali detta università, et avanti a quello genuflessa, humilmente ne supplica la osservantia per loro commissione per quelle persone ai quali s'aspetta osservarle.

Della confirmatione de' privilegi. Capitolo primo.

Havendo li prenominati riformatori et capitulatori considerato tutti li ordini et privilegi di detta arte, et desiderando mantenerli et ampliarli, ordinoreno et deliberoreno statuendo, che questa presente nuova ordinatione et nuovi statuti non s'intendino derogare nè alterare li ordini et privilegi, provisioni, statuti in favore dell'arte della lana predetta concessi alli pratesi per insino dell'anno 1350 sotto di 27 d'ottobre, si etiam a quelli che erano avanti al detto anno 1350, rogati per mano di qualunque notaio o apparenti nelli statuti et brevi dell'arte della lana di Prato, nè alle capitulationi fatte per insino dell'anno 1454 sotto di 7 di novembre per mano dell'egregio huomo ser Annibaldo da Pescia, nè etiam alla declaratione di essi privilegi et ordini fatta motu proprio da Sua Ecc.^{mo} alli detti di Prato et per parola di quella per li magnifici signori conservatori dell'alma arte della lana di Fiorenza come commissarii di S. E., rogati per mano di messer Giovanni Conti sotto di primo di dicembre 1541¹, nè ancora

^a Così il testo: anche più oltre si trovano consimili forme.

¹ Per i vari documenti qui richiamati, cf. pp. 160-61.

a qualsivoglia rescritto ottenuto da S. E. I. in favore di detta arte da quel tempo in qua, ma tutti li detti privilegi, ordini, capitoli, provisioni, statuti, rescritti si rimanghino nel loro robore et forza et forma, et che sempre si possa ricorrere a quelli per mantenimento di esso laudabile exercitio in detta terra.

Aggiunto dell'ordine vecchio all'offitio de' signori conservatori. Capitolo 2°.

A fine che l'arte della lana predetta non patisca per tempo nessuno nelle sue occorrentie tutte quelle volte che farà di bisogno, providdono et ordinoreno che all'entrata dell'offitio de' signori conservatori da farsi il primo di dicembre proximo del modo di già ordinato per il capitolo 3° dell'anno 1541¹, il quale si osservi in tutto et per tutto quanto in detto capitolo si dispone, con questo aggiunto, che preso che haranno subito l'offitio detti signori conservatori, per il cancelliere dell'arte predetta sia dato loro il giuramento di osservare et fare osservare inviolabilmente tutti li ordini, privilegi, statuti, deliberationi, rescritti di detta arte et università della lana di Prato, a ciò non sia defraudata et vadia in ruina et perdita delle sue entrate, perchè si possa sodisfare a quelle spese et uscite ordinarie et straordinarie che si fanno giornalmente per detta arte, avvertendo di fare ubidire a detta arte et università tutte quelle persone che esercitassino o facessino exercitare cosa nissuna o exercitio nissuno appartenente o dependente in modo alcuno da detto exercitio, o che facessino exercitare in detta terra di Prato o suo contado, a fine che all'arte predetta sia mantenuto le sue immunità come per li altri capitoli si dispone, et questo metterlo in executione inviolabilmente et in ogni miglior modo.

Et di più ordinoreno et deliberoreno che, tutte quelle volte dell'estrattione da farsi de' prenominati signori conservatori di tempo in tempo, sieno d'età d'anni trenta finiti, con quelle mance che sono

¹ 1542 secondo lo stile moderno. Infatti qui, e altre volte nel corso della presente riforma, si richiamano gli statuti del 2 febbraio 1542.

solite et consuete per l'ordine fatto sopra di ciò l'anno 1541, al quale s'habbia relatione in tutto et per tutto, con questa declaratione: che detti signori conservatori sieno tenuti ragunarsi tutte quelle volte saranno comandati per ordine del proveditore o cancelliere per il donzello de l'arte, et mancandone ragunarsi quando saranno stati comandati senza legitimo impedimento di malattia o per absentia fuora della terra, dalla quale non si possono absentare di poi saranno stati comandati, et mancando, sieno di subito registrati et messi a specchio per il cancelliere in sol. dieci per ciascheduna volta che mancheranno senza legitima scusa, da esserne mandati a specchio allo specchio del palazzo del comune di Prato; il quale specchio nuoca loro non solamente alli offitii dell'arte predetta, ma ancora a tutti li offitii della comunità et terra di Prato. Et di più sieno registrati i signori consoli, consiglio et mercanti in sol. cinque per ciascheduno et per ciascheduna volta che saranno stati comandati per il donzello dell'arte secondo il solito per le occorrentie dell'arte predetta, da farsi il registro quando sarà restata la campana sopra di ciò ordinata, da exquirsi come di sopra; et nuoca nel modo sopradecto da esser messi tutti allo specchio del comune di Prato sopradetto et nel medesimo modo de' conservatori. Et nelle tornate de' sopradetti conservatori da per loro, faccisi el registro quando parrà tempo al cancelliere et proveditore alla presentia de' conservatori che saranno raunati, con tempo di dieci giorni a pagare tali registature, et da dieci giorni in là col quarto più, applicate tal registature la metà alla comunità di Prato, l'altra metà all'arte et università della lana predetta. Nè si possono levare del detto specchio senza pagamento con poliza del cancelliere, delle quali debba tenere diligente conto et tutto exequire quanto di sopra si contiene sotto pena del suo salario.

Dell'offitio del proveditore generale. Capitolo 3°.

Considerato detti statutarii le continue molestie che ha hauto sempre da 30 anni in qua detta arte della lana per diverse vie et in diversi tempi, la quale sarebbe stata messa in ruina se non fussi stato la protectione che n'ha hauto sempre l'ill.^{mo} et ecc.^{mo} signore il

signor duca Cosimo, padre felicissimo, il quale per sua benignità et clementia l'ha sempre hauta per raccomandata et in protezione in tutte le sue occorrentie, et perchè per l'avvenire sia meglio et più facilmente difesa et mantenuta de' sua privilegi et immunità et ch'habbia una persona amorevole che tenga diligente cura di tutte l'occorrentie dell'arte predetta, imperò providdono et statuirono, deliberarono et feceno generale proveditore Bartolomeo di messer Michele Migliorati nel modo et forma et con tutta quella autorità et provisione che fu fatto Bastiano Ceffini nell'altra ordinatione di detta arte l'anno 1541. per tempo d'anni cinque, cominciando il suo tempo al primo di dicembre proximo 1565, et più a beneplacito dell'università et di tutto il corpo dell'arte, conservatori, consoli, consiglio et mercanti, nè da altri possa essere rimosso. S'intenda essere sindaco et proveditore in tutte l'occorrentie dell'arte predetta, con autorità di poter sustituire procuratori in tutti quelli luoghi dove farà di bisogno, considerato quanto ne sia stato amorevole et affettionato in tante molestie, con salario di lire ventuna l'anno et lire sette a uno che li aiuti pesare et misurare et guardare e' panni che torneranno dalle telaia, i quali, avanti che vadino a bottega de' patroni de' panni, e' tessitori che li haranno tessuti sieno tenuti portare a vedere al proveditore in quel luogo dove da lui sarà ordinato. Et non li trovando stare di quella perfettione che debbono essere, debba detto proveditore ritenerli et farli rivedere a' riveditori secondo l'ordini^a sopra di ciò ordinati, a' quali s'habbia relatione. Et mancandone detti mercanti mandarli dove sarà ordinato da detto proveditore, pena di lire cinque per ciascheduno, applicate come per li capitoli del 1541. De' quali panni detto proveditore debba tenere diligente conto a un libro sopra di ciò ordinato a spesa dell'arte.

Et che detto proveditore habbia a essere presente a tutte le ragione de' cancellieri, et s'intenda sempre et sia il terzo ragioniere, et habbia autorità di condurre una guardia et due, secondo farà di bisogno, secrete et palese a suo beneplacito.

a) ordine.

Dell'offitio del camarlingo. Capitolo 4.

Per farsi un camarlingo nell'arte, il quale tenga conto secondo l'ordine et modo delli altri camarlinghi dell'entrate et uscite ordinarie et straordinarie di detta arte, et che paghi et riscuota da tutti quelli che sono debitori o censuarii et composti et da qualsivoglia debitore secondo li sarà dato sul foglio dal cancelliere et proveditore di detta arte, ordinereno una borsa sopra di ciò ordinata solo per l'offitio del camarlingo, della quale se ne debba trarre sei polize et mandarle a partito, et uno di maggior numero di fave nere s'intenda essere camarlingo per un anno, d'età d'anni .xxv. finiti, habbi a far buono per lo intero, con salario di lire ventuna, non possa pagare danari a persona senza stantiamento de' signori conservatori o del proveditore. Habbia a dare dua mallevadori sufficienti infra quattro giorni dal di della sua condotta, da essere approvati per il magistrato de' conservatori et proveditore. Debba fare detto camarlingo per tutto di 25 di novembre presente per li signori conservatori, consuli, consiglio et mercanti per questo anno, et li altri anni per i medesimi del mese di novembre, a beneplacito de' conservatori. Et così si tragghino in quel tempo delli altri offitii, et non si possa uscire dell'offitio de' conservatori et entrare. Et tutto si facci sempre alla presentia de' signori conservatori.

Ragione sommaria contro a quelli che sono debitori o censuarii o sottoposti come membro dell'arte. Capitolo 5.

Havendo avvertito i sopradetti statutarii et considerato di quanto danno sia stato all'arte della lana predetta i lunghi litigi, da diverse persone, in essere stata tenuta a piato in su le spese d'assai contrafacienti, debitori et censuarii dell'arte predetta, et mettere le cose chiare et specificate dubbie dai procuratori, non risguardando nè ordini, rescritti o capitoli, con mandare in lungo con gravissime spese et danno non solo dell'arte, ma ancora delli avversarii, et per trovarsi con difficoltà chi voglia pigliare tal difesa per l'arte per non si recare inimicitie come hoggi si costuma, et per facilitare le

ragioni dell'arte predetta, imperò providdono et ordinoreno che all'arte sia fatta ragione sommaria come a vero luogo pio, et che di fatto si possa procedere et exequire contra tutti quelli che contrafaranno alli ordini et oblighi di detta arte, così debitori come contrafacienti, censuarii, composti o dependenti di tale exercitio, tanto per il passato quanto per l'advenire, per qualsivoglia modo o via che immaginare si possa, comprendendo tutti manifattori et exercitanti di qualsivoglia sorte dependenti da tal arte. Et che il podestà di Prato et suo giudice sieno tenuti exequire sommariamente et de fatto contro qualunque persona di qualsivoglia grado, che non volessi obedire a' presenti ordini nuovi et vecchi di detta arte di lana di Prato, a richiesta di qualunque ministro di detta arte. Et tutto senza preiuditio de' capitoli delle bande.

Sopra i tintori di guado come d'arte maggiore.
Capitolo 6°.

Statuirono et deliberoreno che nissuno tintore, così di guado come d'arte maggiore, et qualunque altra persona di qualsivoglia grado, così pratese come di qualsivoglia luogo, possa tignere....¹

Sopra i purgatori, cimatori et gualcherai. Capitolo 7°.

Perchè nel capitolo .xv. dell'anno 1541 fu permesso, per beneficare i purgatori et gualchierai, di potere accettar panni forestieri per purgarli et gualcarli, et di poi mandarli in Prato a sigillare con pagarne sol. dua per pezza all'arte, perchè si servano della terra di Galcetto che è dell'arte predetta²; et perchè e' purgano et sodano et di poi li portano via la notte senza pagare, et essendo trovati dicano venivano a pagare, a talchè secondo quell'ordine era difficultà fare che l'arte non fussi defraudata, et per obviare a dimolte altre fraudi, imperò providdono in quella parte sopra l'accettare tali

² Giunto a questo punto lo scrittore sbarrò il testo annotando in margine: «Cassum per approbatores». Cf. infatti p. 205.

¹ Cf. pp. 128-29.

panni, che sia permesso solo in questo modo da qui inanzi: che nessuno purgatore, cimatore o gualchieraio possa condurre panni forestieri in detta terra o suo contado per conciarli, se non li notifica prima al proveditore di detta arte inanzi che li habbi cominciati a lavorare del suo esercitio con havere pagato nelle mani del camarlingo sol. dua per pezza, nè quelli possa cavare di detta terra o suo contado senza poliza o sigillo del proveditore. Et contrafacendo in modo nissuno, sia incorso de fatto nella pena di lire venticinque per ciascheduna pezza et per ciascheduna volta. Prohibendo che de' panni forestieri colorati, et cet'.

Sopra i pettinatori et scardassieri. Capitolo .viii'.

Avvertendo che i pettinatori et scardassieri sono stati già alcuni che hanno fatto debito grossamente con un maestro di lana et preso la presta solita, di poi si sono partiti senza licentia et occasione alcuna et andati a lavorare in un'altra bottega senza accordare nè con fatti nè con parole il mercante donde si sono partiti, imperò providdono et ordinoreno che per l'avvenire a tali lavoranti non sia dato da lavorare da nissuno mercante ogni volta che li sarà notificato dal mercante donde si sarà partito a quello che lo harà accettato quanto li sia debitore et come s'è partito senza prima accordarlo^a, et notificatoli tutto in buona forma per via del cancelliere dell'arte del debito che harà con quel mercante donde sarà partito. Et dopo tale notificatione, tenendolo in bottega et dandoli da lavorare in modo nissuno dopo tal notificatione^b, s'intenda tal mercante obligato a tal debito, et ne possa essere astretto havendo regresso contro a tal lavorante per quanto harà pagato per lui di fatto, intendendosi per quelli che hanno botteghe aperte et che lavorano. Et in caso che detto lavorante volessi tornare a lavorare

^a) Corretto da accordare b) tenendolo - notificatione aggiunto in fine al capitolo con segno di richiamo.

¹ Segue: « Fuerunt cassa »; inoltre il passo « Prohibendo-et cet. » è racchiuso tra linee mentre in margine si legge: « Cassa hec particula ». E infatti cf. p. 205.

col maestro donde s'era partito prima, et che detto maestro non lo volessi ripigliare, tal differentia si aspetti a decidere a' signori conservatori o a chi commetteranno tale differentia, acciò che il lavorante non resti senza lavorare.

Del modo di fabbricare panni larghi. Capitolo .viii^o.

Havendo i sopradetti statutarii hauta matura consideratione sopra il fabricare i panni larghi in detta terra di Prato si inverso i mercanti et si ancora per il publico, et a fine che detti mercanti possino fabricare panni larghi liberamente senza pericolo di preiuditio alcuno, atteso che per li ordini del 1541 esponenti da farsi il numero delle paiuole contenute per detti capitoli, et atteso che detti mercanti sono più et più volte ricorsi al magistrato de' signori conservatori et etiam a tutto il corpo dell'arte della lana predetta che ponghino regola a tal ordine, opponendo non lo potere in modo nessuno più osservare senza gran preiuditio loro rispetto a' tristi filati che da un certo tempo in qua rihanno dagli stamaiuoli et filatori, mediante che dette filatore si sono volte tutte a filare rasce rispetto al maggior pregio et guadagno che ne perviene loro, che a fatica dando hoggi più la metà che non si dava quando fu fatta tale ordinatione l'anno 1541 trovano hoggi a fatica chi fili loro a essere mal serviti per volere tutte filare rasce, che in quel tempo non se ne faceva; opponendo che le lane non sono più di quella perfettione et mercantile che realmente erano in quel tempo et di maggior prezzo assai, et dimolte altre considerationi che sarebbero lunghe a narrarle tutte; però, havendo ben considerato in questa parte le giuste oppositioni de' mercanti, et a fine possino liberamente lavorare, a ciò che tal lodevole et utile exercitio non si venga a dissipare in detta terra et che i populi si possino fornire di tutte sorte di panni per il felicissimo stato et non havere a ire a torle di fuor dello stato, et per mantenimento non solo di detta arte di lana quanto ancora di questa povera terra, et a beneficio de' poveri manifattori che ci si nutricano sopra, imperò providdono, statuirono et

ordinoreno che per l'avvenire nel modo et forma che di sotto si dirà, con quelle pene che per il capitolo dell'anno 1541 si dispone, et prima:

Panni monachini, di paiuole quarantadua, lane spagniuole et matricine.

Saie monachine et tanè, paiuole cinquantadua di lane spagniuole et matricine.

Saie bianche, paiuole cinquantaquattro di lane spagniuole et matricine.

Perpignani bianchi, paiuole cinquantotto.

Perpignani frateschi et altri colori, paiuole cinquantaquattro.

Accordefati bianchi, quaranta paiuole.

Panni alla piana colorati d'ogni sorte, paiuole trentotto.

Ne' quali perpignani et panni da paiuole quaranta in giù non si possa mettere in modo nissuno lane pelate di sorte nissuna, ma sia lecito solo fargli di lane spagniuole et matricine, maioline, castroni sudici di beccai et provenzale, et non altra sorte lana, avvertendo che le paiuole sieno di quaranta fila secondo il solito. Et tutti quelli panni perpignani, saie prenarrate, che saranno trovate manco paiuole del prenarrato di sopra, pena al mercante che lo farà tessere di lire venticinque per ciascheduna volta, et al tessaro che la tesserà in la medesima pena, applicata come le altre dell'anno 1541, et alla orditora che farà manco di quaranta fila per paiuola, pena lire cinque per ciascheduna tela che contrafarà, applicate* come di sopra.

Item prohibireno, circa i panni stretti alla tonda, i pettini a tre licci, pena lire .xxv. per ciascheduna volta, applicate secondo le altre pene dell'anno 1541, a chi ne tenessi o fusse trovato tessere con detti pettini. Et quanto alli altri panni stretti, osservisi quanto sopra di ciò è ordinato.

Sia lecito a' sopradetti mercanti di Prato potere barattare et comprare panni infra di loro l'uno con l'altro a loro beneplacito, pure

*) applicati

che sieno panni lavorati in Prato realmente et non di altra sorte, et li marchino secondo il solito, et, mancando, [incorrino] * in quelle pene sopra di ciò ordinate.

Acta fuerunt predicta omnia et singula suprascripta capitula et ordinamenta in terra Prati, in audientia solita artis lane, in populo Sancti Stefani, presentibus ibidem Antonio Francisci Antonii de Geppis et Quirico qd. Filippi de Tafariis, ambobus de terra Prati, ad premissa vocatis, habitis et rogatis.

Ego Franciscus qd. Raphaelis Francisci Duccii de Modestis de Prato, notarius publicus ^b pratensis nec non notarius publicus florentinus et ad presens cancellarius artis lanæ terre Prati, de predictis omnibus et singulis rogatus in fidem subscripsi.

7

1566 marzo 27.

cc. 21^{r. v.}.

In Dei nomine; amen. Anno domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione 1566, ind. 9, die vero .xxvii.^o mensis martii.

Magnifici et excellentes domini dd. consilii et practicæ secretæ in loco eorum solitæ residentie legiptime congregati, electi et deputati ab ill.^{iss.} et exc.^{iss.} d. principe Florentiæ et Senarum in officiales et approbatores ad approbandum vel improbandum in totum vel in partem suprascripta nova capitula artis lanæ terræ Prati, facta per habentes auctoritatem et rogata per et manu ser Francisci de Modestis sub die .x. mensis novembris proximi preteriti, et ad omnia alia faciendum quæ in predictis noverint utilia dicte arti,

a) *Evanita la scrittura* b) *Segue, sbarrato, fiorentinus* c) *Il testo .xxxvii.*

visis igitur et diligenter examinatis dictis capitulis sive statutis, servatis servandis et precedente beneplacito eiusdem Ex.^{mo} Ill.^{mo} et omni alio meliori modo, et cet., ipsa approbaverunt et confirmaverunt ut supra scripta sunt, salvo infrascriptis limitationibus, et mandaverunt ab omnibus observari iuxta formam et tenorem ipsorum. Limitationes vero sunt infrascriptæ, vulgari sermone appositæ, videlicet:

Considerato per detti approvatori il 6° di detti nuovi statuti sopra i tintori del guado, quello da giuste cagioni mossi cassoreno et annulloreno, et voleno si osservassi lo statuto vecchio posto sotto la rubrica .XIII.

Examinato ancora il 7° di detti nuovi capitoli, et maxime il disposto circa il fine di esso, dove dice *prohibendo che de' panni forestieri, et cet.*, parendo che sia preiudiciale a più particolari, cassoreno da detta parte in giù tutto quello che segue fino a l'ottavo capitolo.

Ultimamente deliberoreno che tali statuti et capitoli non habbino luogo in quelle parte che fussino contrarie alle conventioni et altri oblighi che la detta arte di lana di Prato havesse con l'arte della lana di Firenze. Mandantes, et cet.

Ego Marcus Segalonus a Galatrona, notarius publicus florentinus et coadiutor ad reformationes ducales, de predictis rogatus in fidem me subscripsi.

8

1566 luglio 22.

c. 21°.

Die 22 iul. 1566.

De commissione et licentia magnifici d. potestatis terre Prati et spectabilium conservatorum artis lane eiusdem terre Iacobus, alias Baccheri, publicus preco comunis, retulit in locis publicis Prati

predicta nova statuta cum sono tube intimasse, notificasse, publicasse et ad memoriam omnibus, quibus interest, ne de predictis aliquam possint ignorantiam pretendere, et cet., questo di .XXII. di luglio 1566.

Franciscus Modestus cancellarius subscripsi.

9

1643 gennaio 8.

cc. 22^r-23^r. Nella datatio è usato il computo fiorentino dello stile dell'Incarnazione.

Nel nome della santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Addi 8 di gennaio 1642.

Noi ser Fausto di Giovan Battista Novellucci	} tutti di Prato, eletti e vinti per sufficiente partito fino li di [22] ^r di novembre prossimo passato
Francescho di Domenico Bizzochi	
Lorenzo d'Oratio l'Hosti e	
Bastiano di Raffael Montini	

sato 1642 per riformatori per far la riforma di questo presente anno dalli signori conservatori, consoli e consiglio de l'università et arte della lana di Prato conforme agl'ordini, onde havendo considerato alcuni abusi contro la forma degl'ordini e statuti di detta arte introdotti da poco tempo in qua, a fine che le cose da osservarsi devino inviolabilmente esser osservate, provediamo et ordiniamo quant'apresso, cioè:

Sopra il 2^o capitolo de l'aggiunta dell'anno 1565, contenente doversi il magistrato de l'arte radunarsi ogni volta che per ordine

a) *In bianco nel testo; ma cf. ACP., vol. 622, Diurni dell'Arte della lana, cc. 198^r-199^r.*

del provveditore sarà stato comandato, confermando, sì come confermiamo, il medesimo, non intendendo a quello derogare, salvo che aggiungiamo che il provveditore, avanti facci intimare, sia tenuto fare scrivere al libro de l'arte dal cancelliere la deputatione di tale giornata, e passato il termine de l'hora del radunarsi, qual sia a descriptione del detto provveditore, sia tenuto il medesimo far fare il registro sotto pena, non lo facendo fare, di lire sette per ciascheduna volta. E quelle persone che mancheranno al detto registro senza lecita scusa, caschino in pena di lire dua conforme alla deliberatione fatta da' signori conservatori come al libro delle dette deliberationi a c. 142¹, da temere specchio et esser messi in exatione conforme vien disposto per il suddetto capitolo de l'aggiunta de l'anno 1565.

Item, perchè di presente è venuto in consuetudine fabbricar li panni larghi di tutte le sorte lane stretti fuor di modo e tinti in pezza con poca reputatione della terra di Prato e biasimo de l'arte, di qui è che da qui avanti proveghiamo et ordiniamo che li panni larghi non si fabbrichino con altre lane che di quelle che per il capitolo .viii. della suddetta aggiunta de l'anno 1565 vien disposto, sì com'anco della quantità delle paiole, che in tutto e per tutto intendiamo l'osservanza, aggiungendo che li tessitori non possono tessere panni larghi per sodati e bagnati se in telaio non saranno almeno di larghezza numero quindici quarti senza il cintolo, pena a chi contrafarà di detti tessitori di lire sette per ciascheduna volta e per ciascheduno panno, a fine che sodati e bagnati restino braccia due di larghezza; et il mercante sia tenuto per il tessitore in occasione che da detto non si possa exigere la detta condannazione. Quali panni da' mercanti non si possono far tignere in pezza, ma si fabbrichino in lana eccetto che per bianchi, per rossi e per verdoni di guado scuri, nella testa de' quali a llato alla

¹ Cf. ACP, vol. 622, *Diurni dell'Arte della lana*, c. 142¹, 24 ottobre 1636.



marcha, avanti vadino a purgarsi, vi devino fare un B maiuscolo, et avanti si mandino alla tinta per colorirgli, come sopra sieno contrassegnati con un marchio che stia appresso al signor proveditore, quale habbia la cura di far detti marchi, sotto pena al mercante che contrafarà di lire venticinque per ciascheduna causa per ciascheduno panno et per ciascheduna volta, sottoponendo alla medesima pena tutti li tintori, tiratori, cimatori che havessino tinto, tirato, cimato e bagnato fuori de' modi sopradetti, sì come tutte quelle persone sottoposte alla nostra arte, nelle botteghe, case o luoghi de' quali dove fussino trovati li detti panni fuori del modo ordinato come sopra.

Item e perchè non nasca confusione alcuna, ordiniamo che il proveditore in termine d'un mese dal dì della publicatione di questa riforma deva haver marchiato o fatto marchiare tutte le pannine larghe sodate, che si trovano per le botteghe de' mercanti exercitanti e de' sottoposti all'arte della lana, fabbricate fuori de' modi soprannarrati; e passato detto tempo, s'intendino incorsi nelle sopradette pene.

Item, a fine che si deva il tutto inviolabilmente osservare, diamo facultà et ordiniamo che non solo la guardia de l'arte, quanto ancora qualsivoglia esecutor di giustizia possa far l'inventioni e proceder contro agl'inosservanti per godere quella parte che per gl'ordini e statuti ven disposto.

Item, che essendo stato matricolato alcuno per la matricola minore, non possa esser ammesso alla matricola maggiore senza andare a partito nel publico consiglio de l'arte e come se non fusse stato matricolato.

Item, havendo considerato la vigilanza e buon governo di Cosimo Cianchi, nostro proveditore, e la poca remunerazione per le sue fatiche, ordiniamo che per l'avvenire il detto proveditore deva haver

a) Aggiunto nell'interlinea con segno di richiamo.

per sua provisione fino alla somma di lire settanta l'anno, per cominciare a correre detta provisione quando egli avrà fatto depositar sul Monte di Pietà, o su altro Monte che si tiri frutto, lire 8 per cento ch'egli asserisce esser in mano a due de' nostri camarlinghi passati.

Et per* virtù della presente riforma confermiamo detto Cosimo Cianchi per nostro provveditore per due anni, e da lì in poi diamo autorità alli signori conservatori per quel tempo che parrà a lor signorie, durante però il tempo della presente riforma.

Item, per virtù come sopra, confermiamo ser Giulio Cecharelli per nostro cancelliere.

Item, sentita una domanda di Francesco Stramazini nostro donzello, per la quale pregha godere la metà delle rigaglie che si danno, però per virtù d'ogni nostra autorità concediamo che il detto donzello tiri la metà delle rigaglie che si danno alli signori conservatori, conforme costumano le case pie della terra di Prato.

Ego Iulius qd. Francisci de Ceccarellis, notarius publicus florentinus et pratensis nec non ad presens cancellarius dicte artis lane de Prato, rogatus in fidem me subscripsi.

10

1647 gennaio 30.

c. 23*. Nella datatio è usato il computo fiorentino dello stile dell'Inscrizione.

Addi 30 gennaio 1646.

Gl'ill.^{mi} signori del consiglio et pratica segreta di S.A.S. legittimamente congregati et cot., havendo visto et considerato quanto sia stato provisto et ordinato da' reformatori per far le riforme dell'arte

a) Corretto in in

della lana di Prato sotto li 8 di gennaio 1642, quelle approvorno e confermorno con le limitazioni solite et secondo gl'ordini requisiti, et cet.

Mandantes, et cet.

Giovan Battista Venturini coadiutore in fede subscripsi.

11

1648 gennaio 30.

cc. 24'-25°. Nella datatio è usato lo stile dell'Incarnazione, computo fiorentino. I numeri d'ordine vennero aggiunti ai singoli capitoli in un secondo tempo.

I. M. I.

In Dei nomine; amen. A' 30 di gennaio 1647^o.

Noi Giovanni di Luca Cipriani	} tutti di Prato, per ^o sufficiente partito eletti e deputati per riformatori dalli signori conservatori, consoli e consiglio dell'università dell'arte
Antonio di Lionardo Bindi	
Cosimo di Niccolò Mugnesi e	
Giovan Francesco di Geri Bizzochi	

te della lana di Prato conforme alli ordini, onde havendo considerato alcune cose che continuamente si fanno in abuso e pregiuditio dell'arte, dei mercanti e d'altre persone, perciò, in virtù d'ogni autorità che per tal carica ci viene concessa et acciò che li statuti et ordini dell'arte maggiormente et inviolabilmente sieno osservati, riformiamo, provendiamo et ordiniamo quanto segue, cioè:

1. Sopra il cap. 3^o, nel quale per la riforma passata si dispone non potersi fabbricare in Prato panni larghi se non tinti in lana e come

¹ Cf. il cap. 8 della riforma del 1565 con le varianti appostategli dalla riforma del 1648.

a) 30-1647 fu aggiunto in un secondo tempo. b) p[er] corretto in e

più largamente in detto capitolo, al quale diciamo et in alcuna parte deroghiamo in questo modo e forma, cioè:

Che a ciascheduno mercante sia lecito e liberamente possa fabbricare e far fabbricare panni larghi di qualsivoglia colore tinti in lana o vero in pezza, purchè sieno di quella larghezza e con quei debiti requisiti per essere cimati e bagnati che per altri ordini è stabilito, eccetto però che li panni larghi paonazzi, quali in ogni tempo si devino tignere in lana e voltarsi con il chermisi, sotto le pene che nelli ¹ statuti si contengono. E ciò ² facciamo perchè molte persone, non potendo arrivare alla spesa delli panni tinti in lana, come farebbono se fussero tinti in pezza, di qui è che le dette persone s'inducono a servirsi di pannine forestiere per la minor spesa. E di più ancora alcuni arricchiti che secretamente ne fabbricano contro la dispositione del prefato capitolo, la quale cosa resulta in grave danno dell'arte e biasimo della terra e dei mercanti.

2. Item, che il figliuolo possa riconoscere per il padre e per l'avo, e non per zii o fratelli come in altre constitutioni è ordinato ³, ma si costumi conforme usa la magnifica comunità di Prato nella distributione delli offitii, ai quali non si può essere ammesso se non per il padre o avo, e non per il zio o il fratello.

3. Item, che li purgatori non possino in modo alcuno tenere nelli purghi cenere nè maestre sotto qualsivoglia pretesto, eccetto però che nel loro fornello, nel quale non si può far di meno che vi sia qualche poca di cenere, pena alli trasgressori di lire dieci per ciascuna volta, un terzo della quale pena sia applicata all'arte e due terzi all'inventore; il quale inventore possa essere, oltre la guardia dell'arte, qualsivoglia esecutore di giustizia.

a) nelle b) *corretta* su l

¹ cf. p. 166.

4.¹ Item, che li barberinesi non possino vendere nel mercato di Prato lendinelle e mezzelane se prima non sono marchate dall'arte con la sua marcha e spesa di sol. otto per ciascuna pezza, pena a chi contrafarà al presente capitolo di lire venti una per pezza di dette lendinelle e mezzelane, applicata come nel sopradetto capitolo.

5.² Item, che li non matricolati quali fabbricano e fanno fabbricare lendinelle e mezzelane, excedendo le dette lendinelle e mezzelane la somma di braccia quaranta e non le facendo marchare dal camarlingo dell'arte con spesa di sol. otto per pezza, incorrino in pena di lire sette per ciascuna pezza e per ciascuno, tanto il padrone quanto il tessitore per la prima volta, e la seconda, si come tutte le altre volte che contrafacessero, incorrino in pena del doppio; due terzi della quale sieno applicati all'inventore et l'altro all'arte.

6.³ Item, che per l'avvenire s'osservi che quelli solo quali saranno matricolati con la matricola maggiore possino essere ammessi all'offitio di conservatore e riformatore, godendo parimente tal privilegio quelli li quali fussero stati estratti per tale offitio benchè matricolati con la matricola minore, esercitanti o non esercitanti, purchè arrivino all'età d'anni quaranta.

7. Item, che per la festività della Purificatione della beatissima Vergine li signori conservatori devino conseguire per loro rigaglia una falcola di cera bianca di once otto per ciascuno, si come ancora i consoli, provveditore, camarlingo e cancelliere di once sei, et il donzello di once tre.

¹ Nota marginale, di mano dello scrittore dell'approvazione: « Sospeso ». Cf. p. 215.

² Il testo è sbarrato, e in margine leggesi, di mano dello scrittore dell'approvazione: « Casso. Vedi l'approvazione ». Cf. infatti p. 215.

³ Nota marginale, di mano dello scrittore dell'approvazione: « Osservisi come per il passato. Vedi l'approvazione ». Cf. p. 215.

8.¹ Item che in tutti li offitii, eccetto però nel consiglio, il padre al figliuolo et il fratello all'altro si dieno divieto nel medesimo offitio per sei mesi.

9. Item, che dovendosi venire all'elezione delli riformatori, si deva fare tale elezione sei mesi almeno avanti il tempo della riforma, acciò con più matura consideratione li eletti possino ben considerare l'interessi dell'arte, et al debito tempo haver finita la riforma.

.x. Item, che il proveditore deva per il donzello notificare lo specchio a tutti quelli che hanno debito con l'arte acciò che, venendosi all'estrazione dell' offitii, non havendo pagato, non possino essere fatti habili per li detti offitii, sì come ancora, mancando il proveditore all'esecuzione del presente capitolo, incorra in pena di lire due per ciascuna persona e posta lasciata indietro.

.xi. Item, che al proveditore non sia permesso spendere alcuna somma di denari senza participatione dei signori riformatori, anzi conservatori, consoli e consiglio dell'arte, eccetto però che in accordini necessarii al tiratoio solo, per il quale senza la detta participatione possa spendere lire dieci al più per ciascuna volta, pena al detto proveditore non osservante il presente capitolo dell'arbitrio dei signori conservatori per l'inosservanza, e la somma del denaro speso senza la participatione non li possa essere fatta buona in conto alcuno dalli ragionieri che pro tempore saranno eletti, pena alli detti ragionieri di lire sette per ciascuno di loro e per ciascuna partita fatta buona come sopra, applicate dette pene all'arte; il far gratia delle quali sia in libero potere del consiglio generale della medesima arte.

.xii. Item, che il proveditore non possa tenere più di una chiave della cassetta delle borse delli offitii, e l'altra deva conservare appresso di sè uno dei signori conservatori, quale preceda alli altri tre per qualche dignità o per l'età.

¹ Nota marginale, di mano dello scrittore dell'approvazione: « Osservisi come per il passato. Vedi la approvazione » Cf. p. 213.

.XIII. Item, a Cosimo Cianchi nostro provveditore, per le fatiche durate sì nelle liti come in altre cose straordinarie, li assegniamo in recognitione di ciò lire trentacinque per questa volta solamente.

.XIII. Item, per la buona vigilanza e diligente servitio prestato per molto tempo a questa arte dal medesimo Cosimo Cianchi nostro provveditore, lo confermiamo nella medesima carica per due anni prossimi futuri, spirato il quale tempo i signori conservatori, consoli e consiglio habbino facultà di disporre della detta carica di provveditore fino dura la presente riforma per confermarlo o venire a^a nuova eletione.

Item, confermiamo come sopra per nostro cancelliere ser Giulio Ceccarelli.

Item, confermiamo per nostro donzello Francesco Stramazini.

Ego Iulius qd. Francisci de Cecharellis, notarius publicus florentinus et pratensis nec non ad presens cancellarius dicte artis lane, de predictis rogatus in fidem me subscripsi.

12

1648 maggio 15.

c. 25^a.

A di 15 di maggio 1648.

Gli ill.^{mi} signori del consiglio et pratica segreta di S. A. S. legittimamente congregati, et cet., havendo veduto et considerato quanto sia stato provisto et ordinato da' riformatori per la riforma dell'arte della lana sotto il 30 gennaio prossimo passato 1647 per li soprascritti 14 capitoli, quelli approvorno salvo però le correzioni, sospensioni e cassazioni che appresso, cioè:

a) *Segue, sbarrato, nuova*

Circa il capitolo sotto numero 2 volsero che si osservi come per il passato, et quello sotto il numero 4 lo sospesero, et quello sotto il numero 5 lo cassorno, et a quelli sotto li numeri 6 et 8 volsero che si conservi come per il passato, et g'altri li approvorno et confermorno con le limitazioni solite et secondo g'ordini requisite, et cet.

Mandantes, et cet.

Giovan Battista Venturini cancelliere in fede mano propria subscripai.

13

1653 aprile 23.

nn. 26^o-27^o.

Al nome di Dio; amen.

Essendo la pratica quella che dà col tempo a conoscere quali ordini si possino et devino osservare et quali moderare et alterare et con nuove provisioni et modi aggiustare, che pertanto dall'università et huomini dell'arte della lana di Prato ogni cinque anni s'elegano quattro huomini providi et sensati, quali con la prudenza loro devino esattamente considerare l'ordini, constitutioni, uffitii et capitoli della medesim'arte per aggiustarli et riformarli in meglio: onde ottenutosi gratia da S. A. S. per suo benigno rescritto delli 8 gennaio 1652¹ di poter far la riforma, siano secondo l'ordini della medesima arte per tal effetto stati eletti:

Francesco di Domenico Bizzochi
alliere Stefano del capitano Vito Buonamici
sergente Bartolomeo di Lorenzo Marcovaldi
Francesco di Niccolò Bandelli.

¹ 1653 secondo lo stile moderno.

quali havendo molto ben considerato nelle sessioni et congressi tra di loro passati, et specialmente nella sessione seguita il dì 23 aprile 1653, non solo il disposto della riforma precedente, ma d'altre riforme et ordini di dett'arte, ancora approvarono tutti l'ordini et capitoli delle riforme precedenti approvati dall'ill.^{ma} pratica secreta di S. A. S. salvo l'infrascritte additioni et limitationi, quali commessero registrarsi nell'istesso libro dell'altre riforme acciò dall'istessa ill.^{ma} pratica siano confermati. Et tutto in ogni miglior modo, et cct.

Al capitolo 5° del camarlingo.

Havendo detti riformatori considerato il modo col quale si marchiavano dal camarlingo le tele da fabricarsi, si potevano dall'artefice fare, si come si facciano, molte fraudi in pregiudizio della dett'arte, ordinorono che in l'avvenire si dovesse dal medesimo camarlingo in marchiare dette tele sbarrare il nasello del marchio, rendendosi per tal modo difficile poter commetter fraudi. Et provederono che dalli tessandoli et artefici, finita che è la tela, si deva riportare il marchio che a quella è servito al medesimo camarlingo dell'arte, alla pena di lire quattro per ciascun marchio che non fusse stato riportato, da applicarsi la metà alla dett'arte et l'altra metà alla guardia. Et atteso che per questa nuova provisione vengono ad aggiungersi le fatiche del camarlingo, et che per ordinario si renda il più delle volte difficile trovar soggetto che voglia esercitare tal carica per conseguire scudi tre l'anno di salario, che è tenue assai, pertanto, per haver persona di qualità che invigili al benessere dell'arte, accrebbero alla sua solita annua provisione lire nove, ch'è in tutto lire trenta l'anno.

Considerato che l'emolumento che conseguiscano li due ragioniieri che ogni anno riveggono la ragione al camarlingo, che è di lire una per ciascuno, volsero che in l'avvenire, per haver persone più qualificate, conseguiscano lire dua per ciascuno.

Havuto riguardo che il sacerdote, che interviene alli scrutini che si fanno al secreto in occorrenza d'eletioni, è tenuamente rico-

nosciuto, volsero che in l'avvenire conseguisca oncie otto di pepe l'anno et tre panj gialli, in quel tempo che si danno per ordinario alli uffitiali della medesima arte.

Essendo alli medesimi nota l'accuratezza grande et valore di Giovan Francesco di Geri Bizzochi, provveditore dell'arte, sperimentato da lui in ogn'occorrenza dell'istessa, per mantenimento di quella confermorono l'istesso in carica durante la presente riforma, cioè per tempo et termine d'anni cinque, et tutto con li soliti oblighi, carichi et emolumenti.

Et atteso che detto provveditore, come persona sensata, habbia in diversi tempi durate fatiche straordinarie in più et diverse cause, quali mediante la di lui grand'assistenza hanno havuto buon esito a pro et beneficio dell'arte, stanziarono all'istesso scudi cinque per una volta tanto.

Parimente confermorono in carica per il tempo predetto ser Ambrogio di Bastiano Ambrogì, loro cancelliere, con li soliti oblighi, carichi et emolumenti, sì come confermorono per detto tempo Francesco Stramazini donzello con li soliti oblighi, carichi et emolumenti.

Ego Ambrosius Ambrogius qd. Sebastiani, pratensis, notarius publicus florentinus et ad presens cancellarius artis lanæ, de prædictis rogatus in fidem me subscripsi, ad laudem Dei et beatissimæ eius Matris; amen.

14

1653 maggio 21.

c. 28^o.

A di 21 di maggio 1653.

Gli ill.^{mi} e clar.^{mi} signori del consiglio e pratica segreta di S. A. S. in numero sufficiente congregati, et cet., veduta la soprascritta nuova

riforma fatta il dì 23 d'aprile passato dall'arte della lana di Prato, quella approvorno e confermorno con le limitazioni solite et secondo gli ordini requisite. Mandantes, et cet.

Filippo Noffi cancelliere de mandato subscripsi.

15

1658 novembre 9.

cc. 27^a-28^a. I numeri d'ordine vennero aggiunti ai singoli capitoli in un secondo tempo.

In Dei nomine; amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo sexcentesimo quinquagesimo octavo, ind. .xl., die vero nona mensis novembris, Alexandro septimo summo pontifice et ser.^{mo} Ferdinando 2^o Hetruriæ magno duce feliciter dominantibus.

Congregati et insieme coadunati li:

molto eccellente messer Domenico del qd. ser Pagolo Puccini	} tutti quat- tro ri- formatori
Niccolò del qd. Sisto Calendini	
Cosimo del qd. Niccolò Mugnesi et	
Pietro del qd. Bartolomeo Reggiani	

tori eletti da' signori conservatori, consoli et consiglio, rappresentanti l'università di arte di lana della città di Prato, per riformare et in meglio ridurre g'ordini et provisioni dell'arte di lana predetta in ordine alla gratia ottenuta dal ser.^{mo} granduca padrone sino sotto li 21 ottobre scorso 1658:

Primo. In primo luogo, per l'autorità concessali da' suddetti rappresentanti l'arte di lana predetta e dalla prefata gratia del ser.^{mo} padrone, fecero l'imborsatione degl'offizi per i sottoposti a detta arte per farsi l'estrazzioni nel tempo, modo e forma che per g'ordini vien disposto et ordinato.

2°. Et havendo di poi ben visti et considerati gl'ordini e capitoli dell'antecedenti riforme et le provisioni a favore dell'arte facienti, confermati da' ser.ⁿⁱ regnanti et ser.ⁿⁱ predecessori et dall'ill.^{mo} pratica secreta, li medesimi ordini, capitoli et provisioni confermorno et in tutto e per tutto confermano, salve l'infrascritte additioni et limitationi, quali commiserò scriversi nel^o libro delle riforme per attendersene la confirmatione dal ser.^{mo} padrone et per detto dall'ill.^{mo} pratica secreta.

3°. Al capitolo .VIII., del modo del riconoscere, et cet.

Havendo l'esperienza dimostrato che molti siano stati ammessi alla recognitione dell'arte non ostante che li padri o zii loro carnali non habbino esercitata l'arte predetta conforme si dispone per detto capitolo 8°, registrato in questo a c. 6^o, per tòr via detto abuso ordinarono che nessuno possa essere ammesso alla recognitione d'essa arte se prima non haverà dato in cancelleria fede che il padre o zio carnale da canto di padre habbia esercitato e fabbricato lavori; nè in altra maniera admettere si possino allo squittino senza havere data detta fede in cancelleria, alla pena che si dispone per gl'ordini a chi contrafacessi. E questo per mantenere in viridi osservanza il capitolo 8° predetto.

4°. Al capitolo .XIII., sopra le tinture.

Aggiunsero che nessuno tintore o padrone di panni possa tingere nè far tingere in nero alcun panno largo che vadia tinto in guado, nè stametti e roversci stretti per neri di guado, nè altri panni d'altri colori che vanno tinti in due colori, se prima non sono stati fatti visitare asciutti di guado, o d'altro colore che dovessero essere prima tinti, et marchiati con un marchio per detto effetto destinato, pena

a) nell

¹ Cf. pp. 165-66.

² Nota marginale: « Vedi l'approvazione », Cf. infatti p. 221.

lire cento contrafacendo, da applicarsi per la metà all'inventore, palese o secreto, et per l'altra metà, lire venticinque, al fisco e gran camera ducale, e lire venticinque all'arte. I panni che s'intendono sottoposti a detto marchio sono gl'appresso, cioè:

Roversci larghi per neri di guado, verdoni, verd'in herba, mavi, paonazzi, tanè, gherofanati e d'altri colori dove si ricerchi il guado e vadino volti sopra il primo colore; con dichiarazione però, che li tanè si possino tingere di rosso di robbia, con esser sottoposti a farli visitare asciutti al signor proveditore et al medesimo marchio del guado. Et perchè l'arte viene aggravata da fare decti marchi, ordinorno che li mercanti padroni de' panni debino pagare sol. otto per ogni panno che faranno marchare, de' quali sol. otto uno ne deva conseguire il sig. proveditore et uno il camarlingo e sol. sei all'arte; e questo perchè si vengono ad accrescere le fatiche a detto signor proveditore e camarlingo. E questo per confermare l'ordine stabilito da' signori conservatori, consoli e consiglio, rappresentanti detta arte, sino sotto li 26 di febbraio 1655¹, parendo ciò utile per l'arte.

5°. Havendo inoltre considerato che per la festività delli gloriosi San Iacopo e San Filippo li primo di maggio, giorno di fiera in questa città, solo per gl'huomini di questa arte non vengono riconosciuti, ordinorno che li signori conservatori, signor proveditore, cancelliere e camarlingo siano in detto giorno riconosciuti di lire due per ciascuno conforme sono riconosciuti per altri tempi, et il donzello conseguisca la sua porzione come si fa e costuma nell'altre distribuzioni.

6°. Considerato ancora che il sacerdote, che interviene alli scrutini et a celebrare la sacrosanta messa nelle solite tornate, è tenuemente riconosciuto, ordinorno che da qui avanti deva conseguire in dette tornate libbre una di pepe conforme conseguiscono li signori conservatori e consoli nelle loro tornate.

¹ 1656 secondo lo stile moderno.

7°. Essendo ancora a detti signori nota la diligenza et ottimo servizio prestato e che di continuo, senza alcun risparmio di fatica, presta il sig. Giovan Francesco di Geri Bizzochi, provveditore d'essa arte, il medesimo in vigore d'ogni loro autorità confermorno in carica per altri cinque anni, et all'istesso stanziorno lire trentacinque, per la di lui grand'assistenza che ha invigliato i negozi più importanti di detta arte, per una volta tantum.

8°. Confermorno similmente in carica per cinque altri anni messer Francesco di ser Giulio Ceccarelli per loro cancelliere, et al medesimo stanziorno lire quattordici da conseguirsi una sola* volta, si come ancora confermorno per cinque anni in carica per loro donzello Francesco Stramazini con li soliti oblihi, salario, carichi et emolumenti.

Laus Deo

Ego Franciscus Ceccarellus qd. Iulii filius, iuris utriusque doctor, notarius publicus florentinus et pratensis nec non in hac parte universitatis artis lanæ civitatis Prati cancellarius, de predictis rogatus in fidem me subscripsi.

16

1659 febbraio 27.

c. 28°. Nella datatio è usato lo stile dell'Incarnazione, computo fiorentino.

A di 27 febbraio 1658.

G'ill.^{me} signori del consiglio e pratica segreta di S. A. S. legitimamente congregati, et cet., veduta la soprascritta nuova riforma fatta da' riformatori dell'arte della lana della città di Prato sotto di 9 di novembre 1658, quella approvorno in tutti i capi, eccetto in quello di numero 4 sopra il capitolo .XIII. sopra le tinture, per il quale or-

a) solo

dinorno sentirsi l'arte della lana di Firenze. E tale approvazione fecero secondo il solito, et cet., et il tutto, et cet. Mandantes, et cet.

Ego Euphrosinus Brogius iuris utriusque doctor, qd. Laurentii filius, civis florentinus, primus minister ad reformationes nec non cancellarius clarissimæ practicæ secrete, in fidem subscripsi ad laudem Dei.

17

1664 maggio 17.

cc. 29^o.

In Dei nomine; amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo sexcentesimo sexagesimo quarto, ind. 2^a, die vero decima septima mensis maii, Alexandro septimo summo pontifice et ser.^{mo} Ferdinando 2^o Hetrusiæ magno duce feliciter dominantibus.

Congregati et insieme coadunati li infrascritti riformatori, eletti da' signori conservatori, consoli e consiglio, rappresentanti l'università dell'arte di lana della città di Prato, per riformare et in meglio ridurre gl'ordini et provisioni dell'arte di lana predetta in ordine alla grazia del ser.^{mo} padrone de' 25 aprile 1664, i nomi de' quali sono gl'appresso scritti, cioè:

alfiere Stefano del capitano Vito Buonamici
 Francesco d'Antonio Sassoli
 Giovanni d'Appollonio Appolloni
 Bartolomeo di Giovan Vincenzo Verzoni

quali havendo ben visto e considerato le cose da vedersi e considerarsi, et fatto et havuto lungo colloquio

sopra gl'ordini da' loro antecessori stabiliti e fermati, parendoli con grandissimo fondamento fatti:

Primo. In primo luogo confermorno et confermano li ordini e provisioni a favore dell'arte facienti, fermati e stabiliti da' loro antecessori con l'autorità de' ser.^{mo} padroni pro tempore e dall'ill.^{mo} pratica secreta sottoscritti.

2°. Ordinorno di poi e dissero che circa il dare e ricevere* i divieti agl'offizzi, che distribuisce questa arte, si devino osservare quei divieti che s'osservano da' signori rappresentanti il comune nel dispensare i loro offizzi e non altrimenti.

3°. Ordinorno inoltre che da qui avanti l'emolumento e salario del camarlingo sia di lire quarantadue, dove per prima era di meno rendita, cioè di lire trenta^{a)}; e questo acciò possi stare più assiduo, imponendoli d'aggravio a chiunque rifiutassi detto offizzio lire tre e sol. dieci detto rifiuto, dove per avanti non haveva che il puro divieto.

4°. Havuta ancora considerazione alla diligente accuratezza con la quale esercita la sua carica di proveditore il signor Giovan Francesco di Geri Bizzochi, il medesimo confermorno in carica per altri cinque anni, e stanziorno al detto per la di lui grand'assistenza lire trentacinque per una sol volta.

5°. Ordinorno farsi fabbricare et aggiungere braccia otto d'allastro al già fatto dietro al tiratoio, per lunghezza quanto il tiratoio, per servitio dell'arte per poterci asciuvare la lana.

6°. Et rivolti gl'occhi di pietà verso l'anime del Purgatorio, ordinorno farsi celebrare due messe il mese dal cappellano dell'arte, quale di presente è prete Santi Viviani, et l'istesso confermorno in carica per i futuri cinque anni, e per sua recognitione per una sola volta stanziorno libre quattro di pepe.

7°. Confermorno ancora in carica per i futuri cinque anni messer Francesco Ceccarelli, loro cancelliere, et al medesimo stanziorno per recognitione per una sola^{c)} volta lire quattordici di moneta.

a) Così nel testo. b) cioè - trenta aggiunto nell'interlinea con segno di richiamo; e a c. 29°, di seguito alla sottoscrizione del cancelliere leggesi: Et aprobo apostillam « cioè di lire trenta ». Franciscus Ceccarellus superscriptus. c) solo

8°. Confermorno in carica per donzello dell'arte Carlo d'Alberto Pollai, et al medesimo per recognitione stanziorno per una sol volta lire sette di moneta.

9°. Di poi ordinorno farsi la solita imborsatione degl'offizzi per i sottoposti dell'arte per farsi l'estrazione nel tempo, modo e forma che per g'ordini e provvisione dell'arte si dispone, e chiusero la riforma rendendo le dovute grazie all'Altissimo.

Ego Franciscus Ceccarelli qd. Iuli filius, iuris utriusque doctor, notarius publicus florentinus et pratensis et in hac parte cancellarius artis lane civitatis Prati, de prædictis rogatus in fidem me subscripsi ad laudem Altissimi.

18

1665 giugno 18.

Gl'ill.^{mi} signori del consiglio e pratica segreta di S. A. S. legitimamente congregati, et cet., vista la soprascritta nuova riforma fatta da' riformatori dell'arte della lana della città di Prato sotto di 17 maggio 1665, quella approvorno e confermorno con le limitationi solite * et secondo g'ordini requisite. Mandantes, et cet.

Ego Euphrosinus Brogius iuris utriusque doctor, qd. Laurentii filius, civis florentinus et primus minister ad reformationes civitatis Florentiæ nec non cancellarius clarissimæ practicæ secretæ, in fidem subscripsi ad laudem Dei.

a) Aggiunto nell'interlinea con segno di richiamo.

1674 giugno 14.

cc. 30^o-31^o.

Al nome di Dio; amen.

Essendo solito ch'ogni cinque anni dall'università et huomini rappresentanti l'università dell'arte di lana della città di Prato s'elegghino quattro huomini di detta arte e di essa amorevoli con facultà a' medesimi di fare l'imborsatione degl'offitii de' sottoposti all'arte predetta e di augumentare e diminuire gl'ordini e capitoli di essa arte conforme portano i tempi, et essendo stati eletti in ordine alla grazia di S. A. S. de' 14 gennaio 1673^o gl'infrascritti con l'autorità e facultà antedette, cioè:

Giovanni d'Appollonio Appolloni

Gimignano di Francesco Inghirami

Giovanni Michele d'Anton Francesco Giannini e

Ferdinando di Giovanni Cipriani,

quali signori nelle congregazioni e sessioni per essi fatte avendo ben visti e diligentemente considerati gl'ordini e capitoli dell'arte antedetta, ad essi è parso bene et expediente limitare gl'appresso scritti, quali volsero avessero effetto seguita che sarà l'approvazione d'essi dalla clarissima pratica di S. A. S., e prima:

Sopra l'introduzione dei panni forestieri¹.

E stante che fino dell'anno 1541, nel capitolo .xv., e di poi dell'anno 1565, nel capitolo 7^{mo}, fussero stati fatti alcuni provvedimenti

¹ 1674 secondo lo stile moderno.

² In margine alla parte dispositiva del capitolo si legge: « Annullato per sentenza della clar.^{ma} pratica segreta de' 17 ottobre 1690. S'osserva il capitolo .xv. dell'anno 1541, in questo c. 11. Item, il capitolo 7^{mo} dell'anno 1565, in questo c. 19. Item, il capitolo 8^o e 6^o dell'anno 1454, nel libro vecchio, c. 3 e c. 3^o ».

et ordini a benefizio dei purgatori, cimatori e gualcherai circa il poter accettare panni forastieri per purgarli, gualcarli e cimarli, con essere ancora stato^a provveduto che per tal concessione et accettazione di panni forastieri non potesse risultare alcun danno alla nostra arte, non tanto rispetto hai^b medesimi panni che non restassero in Prato e suo distretto quanto dovendo detti panni cimatori e gualcherai, che volessero accettare detti panni forastieri, per prima notificarli al provveditore di detta arte, — e questo avanti che li avessero cominciati a lavorare del suo esercizio, — e pagare certa quantità per pezza nelle mani del camarlingo di detta arte, senza potere di poi quelli cavare di Prato o suo contado senza polizza o sigillo del provveditore sotto le pene in detti capitoli disposte;

E considerato che questo sia stato messo totalmente in abuso facendosi lecito i suddetti cimatori, tintori, purgatori e gualchierai di ricevere detti panni forastieri senza darne alcuno conto al provveditore dell'arte e senza alcun pagamento, e nel trarli fuori di Prato e suo contado senza pigliare la polizza o sigillo dal provveditore, come sariano tenuti, e che il tutto ridonda in danno notabile non tanto della medesima arte quanto che dei mercanti lanaioli pratesi, restando ben spesso di detti panni forastieri in Prato e suo contado ad esitarsi,

Che però volendo per quanto sia possibile provvedere a tal disordine et inconveniente e conservare non tanto la medesima lor arte, quanto che i mercanti pratesi^c che sono tenuti di pagare per qualunque pezza all'arte medesima sol. otto,

Perciò provvedero, ordinorno e statuirno che i purgatori, cimatori, gualcherai e tintori e qualsivoglia altra persona da qui avanti non possa accettare nè ricevere panni di qualunque sorte forastieri che non siano prima marchiati dal camarlingo dell'arte della lana di Prato, e che d'essi non siano stati notificati al provveditore e pagatore da essi manifattori o chi s'aspetti sol. otto per pezza per detto

^a) Segue, ripetuto, ancora ^b) Così il testo: forme simili si trovano anche più oltre ^c) corretta su di.

marchio in conformità che pagano i pratesi al suddetto camarlingo; qual marchio deva da loro sempre conservarsi a dette pezze e panni affisso fino a che effettivamente detti panni siano tratti fuori di Prato e suo contado di modo che l'effetto sia che se detti panni forastieri o alcuno di essi sarà per l'avvenire trovato appresso a qualunque delle suddette persone senza il suddetto marchio, quello si intenda incorso nelle pene che dispongono g'ordini contro dei pratesi che non marchiassero i panni loro. E per trarre detti panni fuori di Prato e suo contado siano tenuti haver polizza et ordine dal medesimo provveditore, qual polizza et ordine possa e deva servire contro dei medesimi per riscontro che detti panni forastieri non restino in Prato e suo contado, alla pena altra volta per i su detti ordini come sopra disposta di lire venticinque per ciascuna pezza e ciascuna volta, da pagarsi come per g'ordini si dispone.

Ordine per farsi un depositario

Avendo avuto detti signori maturo discorso sopra l'ordine del camarlingo dell'arte, e vedendo che difficilmente si può fare che il denaro che rimane in mano al camarlingo vecchio coli in mano al nuovo, come l'esperienza chiaramente dimostra, desiderando ovviare a tal inconveniente e volendo che il denaro che rimane in mano hai camarlinghi pro tempore da essi venga rimesso dopo il deposto officio, ordinorno che da qui avanti da' signori conservatori, consoli e consigli rappresentanti l'arte della lana di Prato s'elegga un depositario, nelle mani del quale dal provveditore si facci ordine hai debitori vecchi, cioè camarlinghi passati, che infra un mese, et hai nuovi pro tempore, rivista la ragione, similmente che fra un mese habbino et effettivamente devino avere rimesso tutto quello e quanto sono debitori di essa arte, alla pena non eseguendo del quarto più, la metà del quale sia e s'aspetti al detto depositario, un quarto al comune di Prato et un quarto al rettore per opra di cui sarà mess'a entrata il debito del transgressore o transgressori, pena al provveditore che non facesse il mandato infra otto giorni dal di della rivista ragione la privazione dell'offizio, et cet.

Quale depositario sia obligato tenere un'entrata et uscita, acciò a un girar d'occhio si possi vedere quello ha in mano, e dare quattro mallevadori idonei, per sicurezza dell'arte, d'approvarsi da' signori conservatori e consoli. E per mercede al medesimo ordinorno darsi lire ventotto l'anno e tutte le rigaglie che conseguiscono li signori conservatori, con questo aggiunto che abbi divieto durante detto suo offizzio a tutti gl'offizzi dell'arte predetta, e che di due in due anni deve andare per la conferma, e non essendo confermato, si deva di nuovo venire all'elezione d'un altro in conformità.

Acta et gesta fuere prædicta per antedictos dd. reformatores artis lanæ civitatis pratensis, rogata per me Franciscum Ceccarelli, dictæ artis lanæ cancellarium, die decima quarta junii præsentis anni millesimi sexcentissimi septuagesimi quarti, ind. .xii., Clemente .x. summo pontifice et serenissimo Cosimo tertio magno Hætruriæ duce feliciter imperantibus.

Io Giovan Maria Baroni, cancelliere della comunità della città di Prato, attesto detto messer Francesco Ceccarelli essere tale quale si fa.

20

1675 novembre 28.

c. 317.

A di 28 novembre 1675.

Gl'ill.^{mi} signori del consiglio e pratica segreta di S. A. S. legitimamente congregati, visti e considerati i soprascritti due capitoli fatti dai soprascritti quattro riformatori dell'arte della lana della città di Prato sotto di 14 di giugno 1674, quelli in tutto e per tutto approvorno, e tale approvatione fecero con le limitationi solite e secondo gl'ordini requisite, e tutto, et cet. Mandantes, et cet.

Ego Euphrosinus Brogius iuris utriusque doctor, qd. Laurentii filius, civis florentinus, primus minister ad reformationes nec non cancellarius clarissimæ practicæ, in fidem subscripsi ad laudem Dei.

21

1679 ottobre 1.

cc. 32'-33'.

A di primo ottobre 1679.

Al nome di Dio; amen.

Congregati e coadunati nella loro solita audienza:

Bartolomeo di Giovan Vincenzo Verzoni	} tutti quattro riformatori, eletti da' signori conservatori, consoli e consiglio, rappresentanti l'università d'arte di lana della città di Prato, per
Anton Francesco di Bracciolo Braccioli	
Andrea di Carlo Stanghi e	
Simone di Anton Francesco Grazzini	

riformare et in meglio ridurre gl'ordini e provvisioni dell'arte di lana predetta in ordine alla grazzia ottenuta da S. A. S. fino sotto li 6 marzo 1678¹; che però in vigore d'ogni loro autorità, per loro legittimo partito, doppo havere in più loro sessioni visti e considerati i capitoli et ordini della medesima arte, li medesimi confermorno, salvo quelli li quali venissero corretti per l'infrascritti novi ordini e capitoli, quali per bon servizio e governo di detta arte fecero nel modo e forma che segue, cioè:

Del farsi il proposto de' signori conservatori.

Capitolo primo.

Considerando detti signori riformatori essere cosa assai necessaria che il magistrato dei signori conservatori dell'arte predetta vi

¹ 1679 secondo lo stile moderno.

sia il proposto per il buon governo del medesimo magistrato, però ordinorno che in avvenire sino imborsati li detti signori conservatori che saranno pro tempore e si estragga uno il quale sia et esser deva proposto del magistrato loro, con quella facultà che hanno li proposti dei magistrati della città di Prato, e duri ad essere proposto da una tornata all'altra del medesimo magistrato.

Che li tintori non possino porre vagelli di guado senza l'intervento del provveditore dell'arte. Capitolo 2°.

E perchè avviene che il più delle volte li mercanti, in far tignere le loro pannine larghe nere di guado, sono dai tintori con loro gran danno defraudati, perchè invece di porre i vagelli a ciò necessarii totalmente di guado, gli pongono d'indaco, perciò, a fine di levar via tale fraude, ordinorno che in avvenire li detti tintori non possino nè devino in modo alcuno porre i vagelli di guado senza la presenza et assistenza del provveditore di detta arte alla pena, contrafacendo, di lire cento d'applicarsi conforme l'altre pene pecuniarie. I quali tintori devino in tal occasione darne notizia al medesimo provveditore, il quale non manchi di fare tal assistenza alla pena dell'arbitrio dei signori conservatori suddetti.

[3°]¹. Et essendo che li forastieri che vengono a tignere, cimare e purgare e gualcare li loro lavori, sono tenuti per tal causa pagare una certa tassa, e non potendosi contenere in una tassa limitata, perchè quando lavorano più e quando meno, perciò ordinorno e dettero facultà al provveditore dell'arte che sarà pro tempore, che possi accrescere e scemare la tassa e tasse hai forastieri secondo ad esso parrà expediente et utile per l'arte medesima.

4°². Inoltre ordinorno che i gualchierai sino obligati tenere un libro nel quale devino scrivere e notare tutti i lavori che gual-

¹ Nota marginale: « sospeso ». Cf. infatti l'approvazione a p. 232.

² Nota marginale: « Sospeso ». Cf. infatti l'approvazione a p. 232.

cheranno hai forestieri, i quali sotto pena dell'arbitrio e cattura devino mostrare il detto libro al detto proveditore dell'arte ad ogni suo volere e richiesta. Nel qual libro oltre di ciò devino pigliar nota del numero che sarà fatto in ciascheduna di dette pezzo o lavori: obligando perciò li medesimi mercanti a fare nei loro lavori, oltre la solita marca, il numero a ciascheduno lavoro quando è di greggio, con principiare da numero primo et andar seguitando così successivamente, alla pena, mancando, di lire venticinque per ciascheduno lavoro e perdita della pannina non numerata.

5°. Et essendo nati per i tempi addietro molti litigi e differenze sopra l'interpretazione del capitolo secondo de' consoli, a carte 4, e del capitolo 9, a carte 7, di s'intendono e siano inhabili agl'offizi dell'arte¹, per ovviare a detti litigi e porre adeguata regola hai medesimi capitoli e levare ogni difficoltà ordinorno e dichiarorno, che da qui avanti s'intendino essere e sieno inhabili agl'offizi di console e conservatore quelli che nel tempo dell'estrazione eserciteranno l'arte di tintore, purgatore, cimatore e gualcherajo, quali pagando e mentre pagheranno la tassa di detti loro esercizi s'intendino inhabili a detti due offizii, così sperando d'haver trovato l'unico remedio a tutti i litigi che nascere potessero in futuro nell'occasione dell'interpretazione di detti due capitoli.

6°. E per ottenere da Iddio benedetto per mezzo dell'anime del santo Purgatorio la conservazione et augumento dell'arte della lana, per aiuto e benefizio universale ordinorno che dalla medesima arte si faccino in avvenire celebrare ogni settimana in perpetuo nella chiesa di San Giovanni due messe piane di requie per suffragio di dette anime, annullando l'ordine di dirsi due messe il mese stabilito e fermato l'anno 1664².

¹ Nota marginale: « Sospeso », Cf. infatti l'approvazione a p. 232.

² Si richiamano i cap. 2 e 9 dello statuto del 2 febbraio 1542: vedansi editti alle pp. 161 e 160.

a) corretto da 1674.

7. Inoltre considerando il buon servizio che presta Giovan Bonaventura Pollai donzello della detta arte, però conforme al solito lo confermorno in detta carica per anni cinque da oggi prossimi futuri.

Acta et gesta fuere prædicta per antedictos dd. reformatores artis lanæ civitatis Prati, rogata per me Sebastianum Ambrogium, ipsius artis cancellarium substitutum, die prima octobris millesimi sexcentissimi septuagesimi noni, ind. 2^a, Innocentio .XI. summo pontifice et serenissimo Cosmo tertio magno Hætruriæ duce feliciter imperantibus.

A di 13 novembre 1679.

Attesto io cancelliere infrascritto del publico della città di Prato, come il suddetto ser Bastiano Ambrogi è tale quale si fa nella suddetta sottoscrizione sottoscritta di sua propria mano a me cognita.

Giovan Maria Baroni cancelliere.

22

1682 dicembre 24.

c. 33^a.

A di 24 dicembre 1682.

G'ill.^{mi} signori del consiglio e pratica segreta di S. A. S. legitimamente congregati, servatis et cet., deliberorno e deliberando la riforma approvorno e confermorno in tutto e per tutto, ecietto che nelli capitoli terzo, quarto e quinto, quali sospesero fino a nov'ordine. E detta approvazione fecero per anni cinque, con l'altre solite limitazioni e consuete. Mandantes, et cet.

Ego Mathæus de Mercatis, advocatus ac primus minister ad reformationes, in fidem.

23

1688 (dopo il 14 novembre) — 1689 (prima del 24 novembre).

cc. 33^v-35^r. La supplica al granduca per la nuova riforma fu presentata prima del 2 ottobre 1688 *Cl. ACP*, vol. 624, *Diurni dell'Arte della lana*, c. 171^v.

A di^a

Al nome di Dio; amen.

Congregati e coadunati nella loro solita audienza:

messer Giovan Battista di Giuliano Lionetti
luogotenente Gimignano di Francesco Inghirami
Bartolomeo d'Antonio Piovani
Giovan Michele d'Anton [Felice]^b Giannini,

tutti quattro riformatori, eletti da' signori conservatori, consoli e consiglio, rappresentanti l'università dell'arte della lana di Prato, per riformare et in meglio ridurre gl'ordini e provvisioni dell'arte della lana predetta in ordine alla grazia ottenuta da S. A. S. fino sotto il 14 novembre 1688; che però in vigore d'ogni loro autorità, per loro legittimo partito, dopo havere in più loro sessioni visti e considerati i capitoli et ordini della medesima arte, li medesimi confermorno, salvo quelli che venissero corretti per l'infrascritti nuovi ordini e capitoli, quali per buon servizio di detta arte fecero nel modo e forma che segue, cioè:

a) In bianco b) In bianco nel testo: ma cf. *ACP*, filza 624, c. 408^r.

Del non potersi cardare la pannina di qualsivoglia sorte con cardì di ferro, ma solo con cardì di pruno conforme il solito. Capitolo primo.

Havendo considerato di quanto pregiudizio sia l'abuso stato introdotto di cardare la pannina d'ogni sorte con i cardì di ferro, mediante i quali resta scervata di maniera tale che oltre la mala qualità di essa e biasimo grande che ne riceve la città, ne ritrahe^a l'universale un danno notabilissimo, onde, per rimediare a detto inconveniente, ordiniamo che nessuno purgatore o qualcheraio o qualsivoglia altra persona che sia non ardisca o presuma sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore adoperare cardì di ferro per cardare la pannina d'ogni sorte, ma si bene cardì di pruno conforme^b lo stile è consueto, nè meno quelli ritenere nelle proprie case, abitazioni o botteghe o in altro luogo, alla pena di lire venticinque per ciascuna volta che saranno trovati a cardare con detti cardì di ferro o vero ritrovati detti cardì nelle loro botteghe o abitazioni o altro luogo per la prima volta, e perdita di essi cardì, e per la seconda volta lire cinquanta e perdita de' cardì, e per la terza volta di lire cento, perdita de' cardì e di più d'esser privo del potere esercitare o fare esercitare detta professione.

Che le rasciette e riversci et altri lavori non possino eccedere la misura di braccia sessanta. Capitolo 2^o.

Item, per levare similmente l'altro abuso introdotto del fabbricarsi i roversci e le rasciette e altri lavori stretti di più braccia che non comporta il dovere, e che è stato per decreti del magistrato della medesima arte ordinato, tassato e fermato il non potersi passare sessanta braccia, per seguire ciò in grandissimo pregiudizio dell'arte e delle povere tessitore e di ogni altro manifattore, perciò or-

a) ritrahae b) conforme

diniamo che in avvenire tutti i roversci, rasciette et altri lavori stretti di qualunque sorte, che dai mercanti si fabbricheranno, siano e devino essere di braccia sessanta unti e di paiole ventitrè per pezza o lavoro e non più; altrimenti, eccedendo detta misura, incorrono nella pena di lire venticinque per ciascheduna pezza e lavoro per ciascheduna volta.

Che tutti i mercanti, cimatori, purgatori, tintori, qualcherai e conciatori devino ogn'anno, a principio di ogni ragione, ricevere il libbricciolo dal provveditore dell'arte per farsi per mano del camarlingo descrivere tutti i lavori che rispettivamente da ciascheduno si maneggeranno secondo il loro esercizio.
Capitolo 3°.

Item, havendo considerato e visto per esperienza che l'uso stato introdotto del farsi i libbriccioli a tutti i mercanti, qualcherai, tintori, cimatori, purgatori e conciatori resulta e ridonda in beneficio molto grande della medesima arte, riservando per rincontro alla ragione del camarlingo e de' marchi che da esso si fa, e perchè l'arte non sia per alcun conto defraudata, e come cosa tanto necessaria: ordiniamo che tutti i mercanti, cimatori, purgatori, tintori, qualcherai e conciatori siano tenuti e devino ogn'anno a principio d'ogni ragione, che comincia il dì primo di dicembre, ricevere dal provveditore di questa arte il libbricciolo, intitolato e sottoscritto per mano del medesimo, per farvi descrivere in esso per mano del camarlingo dell'arte predetta tutti i lavori che dai mercanti ogn'anno si fabbricheranno e che da detti tintori, cimatori e purgatori, qualcherai e conciatori rispettivamente si tingeranno, cimeranno, purgheranno, accomoderanno e concieranno, e quello alla fine d'ogni ragione ogn'anno rimettere e restituire nelle mani del detto provveditore per poterne fare i debiti rincontri alla ragione del camarlingo, alla pena a chi contrafarà tanto non ricevere, quanto di non rimettere detto libbricciolo, di lire venticinque per ciascheduno e ciascheduna volta.

Del crescere il salario al provveditore dell'arte, stante l'aggravio delle nuove fatiche e sua vigilanza. Capitolo 4°.

E perchè cosa di tanta importanza habbia il suo effetto, e che il proveditore dell'arte ritrovandosi hoggi in carica, il signor luogotenente Lorenzo del qd. signor Iacinto Marcovaldi, prema in avvenire con ogni maggior caldezza nell'esecuzione di quanto sopra, già che si vede ancora che con ogni premura e puntualità invigila al buon governo, utile e mantenimento di questa arte con assidue fatiche e con salario assai tenue, e stante il crescerli di nuovo le brighe si per dovere avere l'occhio a' lavori forestieri, telaia, tintori, purgatori, cimatori e gualcherai, quanto per l'ordinazione nuovamente fatta dei libbriccioli, dovendo essere ogn'anno in gran numero, perciò ordiniamo che il detto provveditore, che sarà pro tempore, consegua ogn'anno per suo salario, oltre li scudi dieci soliti, fino alla somma di scudi quindici, con l'obbligo di dover fare detti libbriccioli et invigilare che ogn'anno siano da tutti li mercanti et altri operarii come sopra ricevuti e rimessi nelle sue mani per potersi fare i debiti rincontri alla ragione del camarlingo come sopra.

Che nel magistrato di questa arte devasi osservare in tutto e per tutto lo stile del magistrato della comunità. Capitolo quinto.

Item ordiniamo che nel risedere che faranno magistralmente le persone del magistrato di questa arte si osservi in tutto e per tutto et in ciascheduna cosa lo stile, uso e consuetudine del palazzo del comune di questa città, e conforme quello si pratici e non altrimenti.

Che devasi far celebrare nella chiesa di questa arte due messe la settimana per l'anime del Purgatorio. Capitolo sesto.

Item ordiniamo farsi celebrare nella chiesa di questa arte due messe la settimana per l'anime del Purgatorio, per impetrare per mezzo

di esse dal nostro signore Iddio l'aumento, conservazione, buon governo e mantenimento della medesima arte a beneficio universale della città di Prato.

Che quelli che haveranno havuto nell'arte huomini di sua famiglia per linea retta possino cimentarsi et essere imborsati con pagare invece della tassa maggiore solamente lire dieci. Capitolo settimo.

Item, ritrovandosi molte famiglie di questa città quali se bene hanno havuto i loro antenati descritti in questa arte, niente di meno non si vedano quivi descritte o imborsate a causa di essere stata trascurata la debita recognitione conforme a' capitoli della medesima arte, e compiendo molto al buon governo di quella il maggiore numero de' descritti acciò nell'estrazione delli offizii e squittini di essi possino eleggersi persone abili a detto ministerio, ordiniamo pertanto che tutte quelle famiglie che havranno havuto in questa arte qualchuno di loro matricolato, mentre però sia ascendente per linea retta e non trasversale, possino essere ammesse allo squittino e possino cimentarsi, nel modo che si dice al capitolo 8^o, in quelli offizii solamente però che havranno goduti i suoi antenati e non altrimenti, con pagare solo per recognitione lire dieci in luogo della tassa maggiore, quale però resti in suo robore et abbi il suo effetto per quelli che non havessero havuti ascendenti in detta arte e volessero quivi matricolarsi giusta la disposizione de' medesimi capitoli, quali ordinano in tutte le altre parti inviolabilmente osservarsi, et cet., e tutto non solo, ma in ogni, et cet.

Ego Antonius Dominicus Meuccius, cancellarius dictæ artis et universitatis lanæ civitatis Prati, de predictis in fidem.

¹ Dello statuto del 2 febbraio 1542 (cfr. pp. 165-66).

1689 novembre 24.

c. 35.

A di 24 novembre 1689.

L'ill.^{mo} signori del consiglio e pratica segreta di S. A. S. legitimamente congregati, veduta e bene esaminata la suddetta nuova riforma e capitoli fatti da' signori riformatori dell'arte della lana della città di Prato in esecuzione della benigna grazia ottenutane da S. A. S. fino sotto li 14 novembre 1688 passato, con quanto in detta riforma e capitoli si contiene, et cet., servatis servandis, deliberorno e deliberando approvorno e confermorno la medesima riforma e capitoli in essa contenuti, aumentando però la pena da lire venticinque a lire cinquanta imposta a' trasgressori per il capitolo secondo, ordinando appresso che tale approvazione habbi luogo e sortisca il suo effetto per tutto il tempo che deve durare la presente e vegliante riforma, per doversi nuovamente riproporre nella prossima futura riforma con rappresentare allora l'effetti che habbino partorito queste nuove ordinazioni; e con tutte l'altre limitazioni solite e consuete e secondo gl'ordini requisite, e tutto [et cet.]^a. Mandantes, et cet.

Girolamo Giuntini cancelliere.

a) *Manca nel testo.*

1704, dopo il 27 febbraio e prima dell'11 aprile.

cc. 36^o-37^o. Il memoriale al granduca per ottenere la grazia di procedere alla riforma fu spedito prima del 16 febbraio. Cf. ACP, vol. 624, *Diurni dell'Arte della lana*, c. 77^o.

Al nome di Iddio; amen.

Essendo stati eletti dalli signori conservadori, consoli e consiglio dell'arte della lana della città di Prato l'infrascritti quattro riformatori con la facultà di fare imborsazione dell'offizi e di aumentare e diminuire gli ordini e capitoli di quest'arte secondo portano i tempi, e tutto in ordine alla grazia ottenuta da S. A. R. fino sotto il di 27 febbraio 1703¹, onde:

il signor dottor Giovan Battista di messer Giuliano Leonetti

il signor Michele di Antonio Francesco Giannini

il signor Domenico di Giovanni Appoloni

il signor Carlo di Andrea Stanghi,

riformatori stati eletti come sopra et in ordine alla grazia e facultà sopradetta, avuti fra di loro più e diversi discorsi nelle sessioni e congregazioni sopra di ciò fatte, e visti e considerati li capitoli stati ordinati per le passate riforme et approvati, quelli in tutto e per tutto confermarono. Solo proveddero, per levare ogni occasione di difficoltà, a quanto appresso:

Capitolo primo disponente dell'età dell'estratti all'offizi.

Essendo stato riconosciuto per esperienza che, per non essere stata determinata l'età a quelli che sono estratti all'offizi di quest'arte e che devono godere quelli, nascono delle difficoltà, per ovviare a quelle ordinarono e staturono che in avvenire quelli, che saranno estratti all'offizi di quest'arte, devino essere dell'età che appresso:

¹ 1704 secondo lo stile moderno.

Conservadori e consoli anni venticinque, mentre non siano descritti, però terminati; essendo descritti, anni ventitrè terminati.

Consiglio anni venti terminati non essendo descritti, et essendo descritti, anni diciotto terminati.

Ragionieri anni trenta terminati non essendo descritti, et essendo descritti, anni 28 terminati.

Riformatori anni quaranta terminati non essendo descritti, et essendo descritti, anni trentotto terminati.

Modo del fare i ragionieri. Capitolo 2°.

Essendosi stilato fino a qui che dalle borse solite de' ragionieri si estraggano sole due polizze, e quelli estratti restano ragionieri per rivedere la ragione al camarlingo dell'arte, e perchè in hoggi la detta ragione da rivedersi porta seco una buona cognizione sopra tal materia, ordinorono e statuirno per buon governo dell'arte che in avvenire si estragghino dalla detta borsa numero sei polizze e si mandino a partito per i signori conservadori e consoli, et i due di maggior partito di voti restino ragionieri con la solita rigaglia secondo gli ordini. E questo perchè dall'estrazione di più persone sia riconosciuto i più abili e sufficienti per tal officio; e così, et cet.

Che non si possa renunziare all'offizio del riformatore. Capitolo 3°.

Item, per ovviare alli sconcerti che sono nati a causa di essere stato renunziato all'offizio del riformatore, ordinorno e statuirno che in avvenire alcuno in qualunque modo non possa renunziare all'offizio del riformatore, al quale sarà stato eletto, alla pena della privazione di tutti l'offizi per tutto il tempo della riforma che in detto tempo sarà estratto, et cet.; e così, et cet.

[4°.] Item ordinorono che in avvenire, tanto nel risedere magistralmente quanto in ogni altra cosa e differenza che accadesse e che

a) Aggiunto da noi.

per l'ordini di quest'arte non fusse stato provvisto, si osservi in ogni occorrenza e congiuntura in tutto e per tutto lo stile et ordini della comunità, et cet., salvo sempre, et cet.

Antonio Domenico Meucci cancelliere.

26

1704 aprile 11.

c. 37^a.

A di 11 aprile 1704.

L'ill.^{mi} signori del consiglio e pratica segreta di S. A. R. legittimamente congregati, et cet., veduta e ben considerata et esaminata la suddetta nuova riforma e capitoli fatti da' signori riformatori dell'arte della lana della città di Prato in esecuzione della benigna grazia ottenutane da S. A. R. fino sotto li 27 febbraio 1703¹ con quanto in detta riforma e capitoli si contiene, servatis servandis, deliberorno e deliberando approvorno e confermorno la medesima riforma e capitoli in essa contenuti, ordinando che tale approvazione habbia luogo e sortisca il suo effetto per tutto il tempo che deve durare la presente riforma, per doversi nuovamente riproporre nella prossima futura riforma, con rappresentare allora gli effetti che habbino partorito queste nuove ordinazioni, e con tutte le limitazioni solite e consuete e secondo gli ordini requisite; e tutto, et cet. Mandantes, et cet.

Francesco Maria Giuntini cancelliere.

¹ 1704 secondo lo stile moderno.

1709-1712 (prima del 18 agosto).

cc. 37^a-42^a. Nessun riscontro abbiamo trovato, per precisare la data, nei libri dell'Arte dell'ACP. Il *terminus post quem* si congettura dal fatto che le revisioni dello statuto avvenivano normalmente ogni cinque anni, (e la riforma precedente venne operata nel 1704), l'altro risulta dal documento di approvazione.

Al nome del signore Dio, della beatissima vergine Maria e di san Giovanni Battista protettore di questa arte di lana.

Congregati gli signori:

dottor Iacopo Bidori

Niccolozzo Niccolozzi

Giovan Battista Losti

Domenico Pacini,

tutti della città di Prato, come riformatori stati eletti con il precedente rescritto di S. A. R. del dì^a da tutta l'università di quest'arte all'effetto di provvedere e riformare gli sconcerti che seguono in pregiudizio di detta università e città predetta, e volendo, per quanto se sia possibile, levare tali abusi e ridurre la pratica dell'ordini al suo retto fine, e per utile di detta università e comune beneficio; onde, veduti e considerati gl'ordini antichi e moderni e la poca osservanza che di essi vien fatta, et osservato quanto, et cct., dopo più e diverse sessioni e considerazioni assieme fatte, con il loro legittimo partito di voti ..^a favorevoli fecero, statuirno, provviddero, deliberorno, ordinorno e riformorno come appresso, cioè:

In primo luogo, avuta tutta la riflessione negl'ordini e privilegi di quest'arte, e bramando non solo la conservazione che l'augumento di essi, e perchè sempre a' medesimi si possa ricorrere, statuimo e deliberorno che tutti e' privilegi, ordini, provvisioni, capitolazioni, statuti, rescritti e quanto si trovi di favorevole a pro di detta arte et

a) In bianco nel testo. a) In bianco nel testo.

università, il tutto rimanga e resti in suo robore et osservanza, salvo quanto appresso e che possa essere ampliato, ridotto o cassato.

Sopra l'età. Capitolo 1.

Che i conservatori e consoli abbino, per godere l'uffizi, l'età d'anni trenta finiti non descritti, et descritti, anni venti otto finiti, e conforme il capitolo secondo dell'anno 1565, eccettuato quelli che anno goduto.

Del succedere negl'uffizi. Capitolo 2°.

Chi sarà conservatore o console non possa essere nel tempo medesimo di consiglio. Finito però l'uffizio di conservatore o console, possa succedere nella tratta successiva di consiglio.

Che i consiglieri non possino essere se non uno per consorterìa. Capitolo 3°.

Solo un consigliere per consorterìa possa essere nel medesimo tempo, et in questo uffizio patisca il divieto anche il padre, suocero, genero, fratello, figlio, acciò ne sia un solo per tratta. Finito però l'uno che habbia goduto detto uffizio, possa altro di consorterìa o padre, suocero et altri di detti, succedervi nella tratta successiva.

Che l'uffizio principi il dì primo dicembre e giugno nè prima. Capitolo 4°.

L'uffizio da tutti i magistrati, come di conservadore, console, consiglio, s'intenda principiato il primo dicembre e durare per tutto maggio, et il primo giugno per tutto novembre; e prima alcuno non habbi voce attiva nè possa intervenire alle congregazioni o tornate nè votare. Altrimenti facendosi, il tutto sia ipso facto et ipso iure nullo.

Che i consoli intervenghino a prendere l'uffizio e tratte. Capitolo 5°.

Che i consoli intervenghino a prender l'uffizio con i conservatori, come alle tratte, oltre l'altre tornate alle quali sono soliti intervenire, con doversi a' consoli mezza libbra di pepe.

Si tiri il proposto ogni otto giorni. Capitolo 6°.

Ogni sabbato si estragga il proposto dal magistrato de' conservadori, che si registri per il cancelliere e si facci notificare per il donzello e duri otto giorni, chè così dispone il primo capitolo della riforma dell'anno 1533. Abbi questo proposto la medesima autorità nell'università dell'arte della lana che tiene nel pubblico della comunità il proposto de' signori rappresentanti.

Delle tornate. Capitolo 7°.

Che si faccino le tornate destinate dall'ordini et ogn'altra che bisognasse farsi, quale prima si facci nota al proposto.

Del modo del congregarsi. Capitolo 8°.

Nel congregarsi devino intervenire con l'habito magistrale e senza armi, altrimenti non siano ricevuti.

Dell'appuntature e scuse. Capitolo 9°.

Si facci ogni tornata il registro secondo l'ordini alla pena dell'appuntatura, nè possa alcuno esimersi mentre non resti scusato da due che giurino la giusta assenza, e solamente guadagnino la rigaglia quelli che con fede del medico saranno scusati come infermi e quelli che d'ordine del magistrato fussero impiegati a pro dell'università.

Del rapporto della ragione. Capitolo 10°.

Che ogn'anno avanti la rafferma del camarlingo si legga in pubblica università il rapporto della sua ragione, e di poi in altra tornata si proponga la rafferma.

Del rivedere la ragione. Capitolo 11°.

Che detta ragione, dopo l'elezione seguita de' ragionieri, si procuri dal proveditore che sia rivista nel tempo di giorni quindici. Altrimenti, seguendo il defetto da' ragionieri, perdino l'ufficio e se ne elegghino altri, e provencendo dal camarlingo o prov-

veditore, cadino questi in pena di lire quattro per ciascuno che defetterà, da applicarsi all'arte, e per ciascuna volta.

Del ratificarsi la malleveria del camarlingo. Capitolo 12°.

Abbi il camarlingo ogn'anno, dopo sarà seguita la sua rafferma, di far ratificare in termine di tre giorni i suoi mallevadori, mentre questi non havessero prestato la sua sicurtà per tutto il tempo durasse la sua carica, alla pena di poter venire dal magistrato alla nuova elezione. E così segua nel provveditore.

Del registrarsi le matricole col decreto. Capitolo 13°.

Tenga il peso il provveditore* di registrare col suo giorno, mese et anno le matricole che seguiranno, col decreto seguitovi, con apporne al libro il numero delle carte, e col farne il repertorio per potersi trovare in pronto i nomi e cognomi.

Sopra i marchi. Capitolo 14°.

Prenda i marchi dal provveditore numerati, per sapersene il tempo di rivedersi la ragione con i ragionieri la quantità che doverà riscontrarsi con la nota che doverà avere appresso il provveditore, con i libriccioli delle tessitore e tessitori, e col libro de' marchi de' forestieri e di altri lavori che vadino marchiati, dovendo questi venir rimessi in ordine al capitolo 4° della riforma del 1688.

Sia proibito al medesimo camarlingo e provveditore di cavarsi dell'arte il marchio, nè si possa marchiare pannina larga se prima non è stata riconosciuta dal provveditore.

a) il provveditore aggiunto da altra mano nell'interlinea con segno di richiamo.

Del tenersi affisso alla porta l'editto delle rafferme e cariche. Capitolo .xv.

Avanti si mandino rafferme, per tre giorni avanti si tenga in tavoletta affissa alla porta dell'arte la notizia come si devono fare le rafferme e di chi. E si pratici questo anche in congiuntura di qualche carica, chè così osserva anche il pubblico della comunità.

Dello spendere i quattrini dell'arte e riveder panni. Capitolo .xvi.

Si osservi il capitolo terzo della riforma del 1565 circa del rivedersi i panni tessuti dal provveditore, come il capitolo 11 della riforma del 1647 sopra dello spendere il denaro dell'arte.

Del proposto, possa andare a rivedere. Capitolo .xvii.

Statuimo che il proposto pro tempore che sarà del magistrato de' conservadori possa andare, volendo, a rivedere tessandoli, tintori e chi bisogni et i panni, e fare quanto si convenga e si richieda a forma degl'ordini, e prevalersi delle guardie. E possa andare tanto essendo assente il provveditore che presente nella città.

Del nominare gl'esercitanti e gli non esercitanti. Capitolo .xviii.

Nell'elezione de' riformatori o altri, che vadino per nomina, si cammini a dipendenza dell'ordini, cioè gl'esercitanti nominino gl'esercitanti, et i non esercitanti quelli che non esercitano. E se in tempo di tal nomina mancherà alcuno di magistrato al quale si aspetti di nominare, supplisca in suo luogo il più degno del consiglio di quel tempo, che sia però della natura e qualità del mercante.

Del matricolare e riconoscere. Capitolo .xix.

Nel matricolare si osservi il disposto nel capitolo 8 della riforma del 1541¹ in tutto e per tutto, si come ancora circa del riconoscere;

¹ Si richiama lo statuto del 2 febbraio 1542 (cf. pp. 165-66).

e si deva vincere il partito dal magistrato tutto de' conservadori, consoli e consiglio conforme al matricolare, e si paghino li sol. trenta come dice detta disposizione quando il padre et altri per linea retta masculina ascendente, che esercitassero o avessero esercitato arte di lana, riconoscessero.

E si osservi ancora il capitolo 7° della riforma del 1642^a, verso Item, che essendo matricolato alcuno, che tratta circa della matricola minore.

Non si riceva alcuno che volesse riconoscere, se prima non mostri che il padre o suoi antenati per detta linea retta ascendente abbino esercitato o siano stati matricolati o [abbino]^b riconosciuto.

Nè li giovi detta giustificazione mentre apparisse che vi avessero detti suoi maggiori debito, mentre non aggiustino o componghino; nè li serva il non essere eredi de' predetti, perchè, volendo subentrare a godere del privilegio de' suoi maggiori, devino patire il peso di pagare per essi; perchè secondo il capitolo 7° della riforma del 1533 chi è debitore dell'arte o non è matricolato, non ha riconosciuto nè puole avervi ufizio.

De' riformatori. Capitolo .xx.

Nell'elezione de' riformatori si osservi il capitolo ordinante l'elezione del provveditore, e chi resterà eletto non possa rinunciare alla pena di che dispone il capitolo 3° della riforma del 1703, commettendone l'inviolabile osservanza. Devino avere quaranta anni finiti i non^a descritti e 38 finiti i descritti come per il capitolo primo di detta riforma si dice, sì come non possino esser nominati per riformatori chi non vi gode il grado di conservadore e secondo il consueto del comune di Prato.

a) a su vazara; la qual correzione dovè essere eseguita dopo che altra mano ebbe apposto un segno di richiamo accanto al numero e avvolto in margine: anzi 1642, a. c. 23. b) Manca nel testo. c) Corretto da 8°. d) Aggiunto nell'interlinea con segno di richiamo.

Delle tratte. Capitolo .XXI.

Quando queste si fanno di maggio e di novembre, seguino con l'intervento de' conservadori e consoli con l'abito magistrale, alla pena dell'appuntatura.

De' partiti. Capitolo .XXII.

Si faccino questi in avvenire con li cilindri e non più con i bosoli, e però si faccino fare a spese dell'arte.

Delli stanziamenti de' denari dell'arte. Capitolo .XXIII.

Statuimo che non si faccino più stanziamenti dell'arte se non per il puro necessario delle cose che devono servire per la chiesa dell'arte, che per la sua residenza e commodo di poter tenere i panni; e facendosene fuori di detta necessità di detta arte e come sopra, siano nulli, nè si paghino per il camarlingo, volendo che il denaro serva per impiegarsi a beneficio della medesima arte, con le dovute sicurtà e d'approvarsi secondo gl'ordini, e se ne facci cumulo per potersi con esso a suo luogo provvedere all'angustie della chiesa, della residenza et alla comodità de' panni et altri bisogni di detta arte. Et in avvenire, e perchè siano riconosciuti detti stanziamenti e pagamenti di detto denaro si faccino, i mandati non siano in conseguenza di quest'ordine da' ragionieri non si ammettino, ma ne partecipino il magistrato per attendere in pena l'arbitrio del medesimo.

De' gualcherai, cimatori, purgatori e tintori.
Capitolo .XXIII.

Statuimo et ordinamo e proibirno che alcuno gualcheraio, cimatore, purgatore, tintore possa fare altro esercitio che l'unico suo proprio, di modo che non deva inoltrarsi a farne altro che uno. Altrimenti, direttamente o indirettamente intendendosi in altri, o esercitando nel medesimo tempo altr'arte non sottoposta a quest'arte, cada

nella pena di che si contiene nella comminazione stata fatta sotto il 19 settembre 1707 dal magistrato di detta arte¹.

Dell'elezione del camarlingo e provveditore e d'altre cariche di detta arte. Capitolo 25.

Ordiniamo che nel doversi conferire cariche di detta arte, che queste venghino date a quelle persone che sono state et hanno havuto persone per detta linea retta masculina ascendente di detta arte et a quelle che non vi habbino debito, mentre prima non habbino composto, aggiustato o pagato: nè li serva il dire di non essere eredi o vero essere eredi beneficiati, perchè volsero che non devino godere de' benefizi de' maggiori chi non sodisfa all'obbligo de' medesimi.

E mentre non si trovasse pretendente alcuno di detta qualità, allora sia libera e generale la collazione di dette cariche all'università predetta et a chi voglia pretendere.

Sia tenuto il provveditore far la nota delli specchi avanti la tratta quindici giorni, e farla notificare e parteciparla al magistrato per riceverne l'ordini opportuni, alla pena, mancando, dell'arbitrio di detto magistrato.

Mancando il provveditore o camarlingo o per assenza o per morte o per renunzia e d'improvviso, volsono che in tal caso assistino i mallevadori unitamente col più degno de' consiglieri de' non esercitanti.

Per conservazione delle scritture, e che non si confondino quelle che si aspettano al provveditore e quelle che si aspettano al camarlingo, già che si vede che tutte stanno in combutto, statuirno che tutte le scritture, libri, statuti, processi e quanto occorra praticarsi giornalmente dal cancelliere, queste si tenghino appartate dal medesimo cancelliere in armadio, separate da per sè, in detta arte, sotto la custodia del medesimo cancelliere, serrate da per sè con chiave appresso di esso; e quelle che si attengono al provveditore, si tenghino

¹ ACP, vol. 624, *Diarii dell'Arte della lana*, c. 106^r: si ordina agli artigiani contravventori di levare tutti gli ordigni dall'edificio dove esercitano il mestiere sotto la comminatoria delle pene contenute negli ordini dell'Arte.

da per sè dal signor provveditore, in luogo appartato da per sè e sotto la sua chiave, con farsene due inventarii, uno da tenersi dal cancelliere e l'altro nella cassetta delle borse delle tratte, con doversi sottoscrivere quello del cancelliere. Et il camarlingo tenga la sua come più gli aggrada, già che esso se ne deve servire quotidianamente; senza potersi mai per tempo alcuno trasportarsi fuori dell'arte tanto dal cancelliere, provveditore e camarlingo. E sia tenuto detto cancelliere fare il ristretto et in compendio tutto quello che devon fare li ufficiali, e leggergliene nel prender l'ufizio perchè sappino quello devono osservare.

Le comparse, venendo presentate, siano presentate e consegnate al cancelliere acciò che le registri alla vacchetta, e ne sia fatto partecipe anco il provveditore e ne venga prontamente ragguagliato il magistrato per poter risolvere.

E se queste poi venissero taciute nè palesate al magistrato, e sapendosi ciò per detto magistrato da altri che dal cancelliere e provveditore, deva esso magistrato procedere contro de' sudetti con arbitrio, acciò non sia trascurata l'osservanza dell'ordini e perchè le cose camminino a suo dovere.

De' ragionieri. Capitolo .xxvi.

Non possino esser ragionieri quelli che nel corso della ragione da rivedersi vi averanno riseduto di magistrato o siano stati consoli o conservadori o mallevadori del camarlingo o provveditore, o di magistrato vi habbino havuto qualche affine che li dia divieto, volendo che si osservi in questo secondo la pratica del palazzo della comunità.

Io Iacopo Bidori, uno de' riformatori di detta arte di lana, mano propria.

Io Niccolozzo Niccolozzi, uno de' riformatori dell'arte della lana, mano propria.

Io Giovan Battista Losti, uno de' riformatori dell'arte della lana, mano propria.

Io Domenico Pacini, uno de' riformatori dell'arte della lana, mano propria.

28

1712 agosto 18.

c. 42'.

A dì 18 agosto 1712.

Gli ill.^{mi} e clar.^{mi} signori del consiglio e pratica segreta di S. A. R. legittimamente congregati, veduta e maturamente esaminata la soprascritta nuova riforma stata fatta da' riformatori dell'arte della lana di Prato sotto suo giorno et anno e suo contenuto, et cet., però, servatis servandis, et cet., deliberorno e deliberando quella in tutto e per tutto approvorno con le limitazioni solite e consuete e secondo g'ordini requisite; e tutto, et cet. Mandantes, et cet.

Francesco Maria Giuntini cancelliere.

29

1718 (dopo l'11 novembre)-1719 (prima del 20 dicembre).

cc. 42'-44'. I riformatori erano stati eletti l'11 novembre 1718, come risulta dal vol. 624 dell'ACP, *Diurni dell'Arte della lana*, c. 188'. Nel cap. 3 della riforma del 30 giugno 1734 (cf. p. 265) a questi capitoli è assegnato l'anno 1718; il 1719 nel cap. 4 della riforma del 1733-24 (cf. p. 258).

Al nome del signore Dio, della beatissima vergine Maria e di san Giovanni Battista protettore di questa arte di lana.

Congregati li signori:

Giovan Vincenzo del già Bartolomeo Verzoni

Iacopo del già Baccio, alias Bartolomeo, Bizzochi

Domenico del già Picco Pacini

Alessandro del già Giovanni Arigoni,

tutti della città di Prato e in questa parte come riformatori, tutti eletti secondo gl'ordini dell'università e corpo dell'arte della lana di questa città di Prato con il precedente rescritto di S. A. R. nostro signore felicemente dominante, con la solita facoltà di correggere, abolire e rinnovare gl'ordini e statuti concernenti il buon regolamento, mantenimento ed avanzamento della predetta arte; e volendo, per quanto è loro possibile, provvedere al mantenimento, stabilimento ed avanzamento di detta università et al beneficio publico, veduti pertanto e considerati tutti gl'ordini e deliberazioni antichi e moderni e la poca che dei medesimi al giorno d'oggi vien fatta dovuta assistenza, servatis servandis, dopo più e diverse sessioni e colloqui insieme avuti, comandarono in primo luogo la piena osservanza di tutti gl'ordini, provvisioni e capitolazioni fino a quest'ora stati fatti, volendo che i medesimi, assieme con tutti e singoli privilegi, esenzioni, provvisioni et immunità, abbino sempre la loro forza e vigore, et a quelli sempre nel caso e casi che alla giornata occorressero si deva ricorrere per la loro piena osservanza, salvo che in quelle parti nelle quali per gl'appiè infrascritti capitoli restassero o restano riformati.

Circa le matricole. Capitolo I.

Volendo e considerando le continove inquietudini che riceve l'università e corpo dell'arte da persone che domandano essere matricolate sotto il pretesto di volere dare da lavorare alla povera gente, e tosto che sono matricolati lasciano l'esercizio, di modo che cresce il numero de' matricolati e scema sempre più il lavoro in grave pregiudizio dell'arte e de' poveri manifattori, però, volendo rimediare e provvedere, per quanto è a loro possibile, a tale disordine, ordinarono e stabilirono che sia lecito e permesso in avvenire a qualunque persona che habbia abitato e abiti familiarmente la città di Prato, purchè non habbia incompatibilità di mestiere, il potere liberamente senza alcuno pregiudizio lavorare lane matricine e beccaine e di qualunque altra sorte permessa dagl'ordini e statuti di quest'arte, e con quella fabbricare ogni sorte di pannina stretta solamente, si sta-

meggiata, si non stameggiata, purchè paghi all'arte di questa città e suo pro tempore camarlingo lire dieci ogn'anno, col pagamento però anticipato. E tosto che haveranno pagato detta somma, deva darseli il libbriccio per dovere marchiare secondo gl'ordini, con dichiarazione però che la suddetta pannina stretta stameggiata, da fabricarsi col pagamento delle lire dieci che sopra, deva tessersi, purgarsi e manipolarsi dentro le mura di Prato e non altrove; e quando la medesima fosse trovata fuori delle mura di Prato, il gualchieraio o altri, appresso del quale fosse trovata detta pannina, caschi in pena di lire venticinque, e il mercante nella perdita del lavoro o lavori così trovati, da vendersi ipso facto alla tromba. Il ritratto del qual lavoro o lavori così trovati, assieme con la pena di lire venticinque che sopra, s'aspetti per un quarto alla compagnia di San Biagio di questa città¹, un quarto all'arte, un quarto all'inventore o esecutore segreto o palese, et un quarto al fisco e gran camera regia di S. A. R. nostro signore.

E per animare ognuno ad intraprendere sì nobile esercizio, ordinarono e stabilirono che qualunque cittadino pratese che avrà continuato e continuerà a fabricare e marchiare per cinque anni continovi col pagamento delle lire dieci che sopra, spirati che sieno i cinque anni s'intenda subito, senz'altro partito, matricolato per la maggiore, purchè² paghi lire cinquanta, tassa già consueta per detta matricola, e pagata che sia detta somma, resti libero dal pagamento delle lire dieci che sopra. E quelli che non fossero cittadini, che avranno continuato a fabbricare e marchiare per detti cinque anni come sopra, spirato che sia il quinquennio devino essere messi a partito secondo gl'ordini, e restando vinto il partito, paghino le dette lire cinquanta e restino liberi dal pagamento delle lire dieci che sopra; e non restando vinto il partito, possino continuare a fabricare col

¹) *Ripetute*

² Essa era la compagnia dei lanatoli: nel giorno della festa del santo vi si recava il magistrato dell'Arte. Cf. *Il lunario storico pratese del conte Giuseppe Maria Casotti*, a cura di R. Nuti, Prato, 1933, pp. 25-6.

medesimo pagamento delle lire dieci. E quanto al riconoscere, vollero che si stia in tutto e per tutto al capitolo 7° della riforma del 1689.

E per tòr via al possibile ogni difficoltà, ordinarono che i purgatori tenghino il libricciolo come tengono i tintori e gualchierai, per potere, bisognando, rincontrare il numero de' lavori che hanno purgato. E ciò per evitare ogni fraude.

Braccia de' lavori. Capitolo II.

Item ampliorono il capitolo secondo della riforma suddetta del 1689^a volendo et ordinando che i lavori da fabricarsi da qui avanti si tollerino sino alle braccia settanta^a e non più, volendo che nel resto si osservi in tutto e per tutto il suddetto capitolo.

Rigaglia da darsi a' consiglieri et altri. Capitolo III.

Item, avendo considerato e visto per esperienza che il più delle volte non possono risolversi i negozii dell'arte, e questo a causa che, intimati i consiglieri, manca per lo più il numero de' medesimi, e ciò per non havere essi nè pena nè emolumento, però, per provvedere a tale disordine, ordinarono che da qui avanti si dia a ciascuno di detti consiglieri^a, nell'atto che rimettono l'ufizio, oncie otto di pepe, sì come ordinarono darsi la medesima rigaglia a' consoli nell'atto di rimettere l'ufizio. Con questo però, che, intimati, non manchino alle congregazioni da farsi, e mancando, sieno appuntati in sol. cinque per volta, e continuando a mancare per tre volte, perdino la sopradetta rigaglia, e vadino a specchio per le punte che haveranno, nè possino essere levati se non col pagamento attuale delle medesime. Et ita, et cet.; e tutto salva l'approvazione di chi s'aspetta.

Giovan Vincenzo del già Bartolommeo Verzoni sopradetto, uno de' riformatori, mano propria.

Io Iacopo Bizzochi sopradetto, come uno de' riformatori, mano propria.

a) Corretto da 1644, come sembra. b) Corretto da sessanta c) consigli

Io Domenico del già Piero Pacini sopradetto, uno de' riformatori, mano propria.

Io Alessandro di Giovanni Arigoni, come uno de' riformatori, mano propria.

30

1719 dicembre 20.

c. 44^r.

A dì 20 dicembre 1719.

Gl'ill.^{mi} e clarissimi signori del consiglio e pratica segreta di S. A. R. legittimamente congregati, veduta e maturamente esaminata la soprascritta nuova riforma stata fatta da' riformatori dell'arte della lana di Prato sotto suo giorno et anno, e suo contenuto, servatis servandis, deliberarono e deliberando quella in tutto e per tutto approvarono con le limitazioni solite e consuete e secondo gl'ordini requisite. E tutto [et cet.]^r. Mandantes, et cet.

Francesco Maria Giuntini cancelliere.

31

1723 (dopo il 20 novembre)-1724 (prima del 25 marzo).

cc. 44^r-48^r. I riformatori erano stati eletti il 20 novembre 1723, come risulta da ACP, vol. 624, *Diarsi dell'Arte della lana*, c. 205^r; l'altro termine per datare la riforma è offerto dal documento di approvazione, dove essa è assegnata al 1723 (secondo il computo fiorentino dello stile dell'Incarnazione).

Al nome di Dio; amen.

Congregati legittimamente nella loro solita audienza gli spettabili signori:

a) *Manca nel testo.*

Giuseppe del qd. signor cornetta Giovan Vincenzo Vavassori
dottore di legge

luogotenente Tommaso del qd. signor capitano Andrea Leonetti,
ambi nobili pratesi,

Carlo del qd. signor Andrea Stanghi } ambedue mercan-
Giuseppe del qd. signor Simone Stradetti } ti cittadini pratesi,
riformatori eletti da' signori conservadori, consoli e consiglio, rap-
presentanti l'università dell'arte della lana della città di Prato, per
riformare et in meglio ridurre gl'ordini e provvisioni dell'arte predet-
ta in ordine alla grazia di S. A. R. del dì due settembre 1723, che
però in vigore d'ogni loro autorità e per loro legittimo partito, doppo
aver in più loro sessioni visti e considerati i capitoli et ordini della
medesima arte, li medesimi confermarono e confermano, salvo quelli
li quali venissero corretti per gl'infrascritti nuovi ordini e capitoli,
quali per buon governo e reggimento di detta arte fecero e fanno nel
modo e forma che segue, cioè:

Sopra l'osservanza degl'ordini. Capitolo .i.

Provvedero, statuirno et ordinorno che in avvenire, se i con-
servadori e consoli ardiranno in conto alcuno per loro decreto vio-
lare e contraffare ad alcuno degl'ordini di detta arte o a quelli de-
rogare, incorrano nella pena di lire sei per ciascuno, e cognitore di
detta trasgressione sia il magistrato susseguente. E nell'istessa pena
incorra il provveditore e cancelliere che permetterà e si rogherà di
tale atto, qual cancelliere deva ogni sei mesi all'ingresso del ma-
gistrato leggerli il presente capitolo.

Del numero delle paiole alli orditi de' panni moderni. Capitolo .ii.

La varietà e progresso de' tempi avendo introdotto in questa
città fabbrica di diversi e nuovi panni, et essendo di giusto anch'ad essi
per buon regolamento tassare e descrivere il numero delle paiole con
le quali ciascheduno di essi deva essere ordito, conforme è stato prov-
visto ad ogni genere e specie di panni, che però provvidero, sta-

tuirno et ordinorno che in avvenire i mercanti di lana di questa città et ogn'altro, che abbia facoltà e licenza dalla nostra arte di fabbricare panni e pannine, deva e sia tenuto fare li orditi del numero dell'infrascritte rispettive paiole, e non di meno, e dette paiole devino essere di fila venti per paiola. E così:

panni larghi alla Biri paiole sessanta
 panni accordellati paiole cinquattotto
 pannicini paiole trenta
 calissi paiole diciotto
 londrini paiole trentadue
 rovesci e rascette ordinarie paiole ventitrè
 rascette paioli venti otto.

Alla pena a chi contraffarà alla presente ordinazione e che ordirà o farà ordire le sopradette annotate paiole o di meno fila di venti per paiola, si intenda essere e sia incorso nella perdita del panno e panni non orditi a forma del presente ordine. E del valore e ritratto di detti panni ne sia disposto secondo gl'ordini dell'altre condennazioni, cioè un quarto al fisco di S. A. R., un quarto al publico di Prato, un quarto all'arte e un quarto all'inventore palese o segreto, e non altrimenti.

Delle deliberazioni concernenti l'interessi dell'arte. Capitolo .III.

Avendo visto e riconosciuto che da più uffiziali e ministri sono stati maneggiati l'interessi dell'arte in pregiudizio e scapito della medesima, e volendo, per quanto sia possibile, provvedere al mantenimento di essa, perciò stabilirno et ordinorno che in futuro non si possa disporre delle sostanze e de' denari dell'arte, assolvere e comporre debitori di essa, graziare condannati, se non per deliberazione di tutto il consiglio dell'arte; ne' quali consigli, che in avvenire si faranno, oltre gl'uffiziali soliti possino intervenire li signori cava-

a) *Segue, sbarrato, de.*

lieri, dottori e capitani che godono gl'onori di detta arte, come ancora chi è stato riformatore alla medesima, purchè non eccedino due per consorterìa, ne' quali casi deva escludersi il meno degno de' soprannumerari¹.

A' conservadori li si concede solamente il potere disporre dei denari dell'arte fino alla somma di lire quattordici per una volta sola e per la medesima dependenza, et unicamente in beneficio dell'arte, e non altrimenti. E facendo diversamente da quello si dispone in questo capitolo, possono essere astretti dal susseguente o altro magistrato a rimettere all'arte i denari che averanno disposti più della predetta somma delli suddetti scudi due per la medesima dependenza.

Che si possano tessere panni lani fuori delle mura di Prato. Capitolo .iii.

Corressero il capitolo primo dell'anno 1719 proibente il potere fare lavori attenenti alli esercizi dell'arte fuori delle mura di Prato; il che essendo stato riconosciuto di pregiudizio e danno a più povere persone e famiglie di questi sobborghi, stabilirno et ordinorno, in quanto al tessere e filare lane, potersi e doversi ciò fare senza alcun pregiudizio anche ne' sobborghi di Prato, le famiglie dei quali s'intendino e siano quelle soggette alle cure² di questa città di Prato.

Delle riscossioni. Capitolo .v.

Riconoscendo che viene neglilentata generalmente la riscossione dei crediti dell'arte, e che sono fatti abili a godere li uffizi della medesima molti debitori di essa in pregiudizio di quelle persone che non anno debito, contro la disposizione degl'ordini tante volte inculcati al capitolo [7^a della riforma del 1533]³, per provvedere a si pernicioso abuso espressamente ordinorno e stabilirono che, quando sortisca o

a) *In bianco nel testo, ma cf. p. 247.*

¹ Nota marginale: «Casso rispetto a tutti cavalieri, dottori e capitani per decreto de' 10 ottobre 1726. A Diurno, c. 128; l'originale, in filza». Il citato Diurno dell'Arte costituisce oggi il vol. 624 dell'ACP: lo si veda, ma a c. 228.

² Intendi: parrocchie.

sia tratto alcuno che abbia debito, e che li sia stato notificato lo specchio quindici giorni avanti la tratta e non abbia pagato buona parte o l'intero suo dare ad arbitrio del magistrato, non sia ammesso al possesso nè fatto abile a quell'ufficio nel quale sarà tratto, incaricando in ciò la somma cura del provveditore a fare osservare detto ordine. E mancando di fare notificare detti specchi quindici giorni avanti le tratte, incorra nella pena di lire dodici o più, ad arbitrio del magistrato, ogni volta che mancherà di non far fare la suddetta intimazione a tutti i debitori dell'arte per qualsivoglia dipendenza.

Della distinzione delle borse de' consoli esercitanti da' non esercitanti. Capitolo .vi.^o.

Essendo il corpo et università dell'arte della lana composto di persone esercitanti e non esercitanti, et i conservadori e quei del consiglio sono con polizze e borse separati, cioè gl'esercitanti da' non esercitanti, ad effetto di ottenere la giustizia in ogni miglior modo nell'adunanze e congregazioni de' magistrati stabilirono et ordinarono, che in avvenire in tempo di riforma siano imborsati i consoli esercitanti in borse distinte da' non esercitanti, a sequela dell'imborsazione che si pratica da' conservadori a quei del consiglio; e che le borse tutte stiano nella cassa dell'arte dove si fanno le tratte de' conservadori e consiglio che risiedono assieme con i consoli per ogni semestre.

Libbriccioli dell'arte proibiti a chi non l'esercita. Capitolo .vii.

Avendo scoperto e riconosciuto che alcuni tintori e gualchierai che ottennero facoltà di potere fabbricare pannina nonostante gl'ordini in contrario, questi prendino il libbricciolo dell'arte benchè non fabbrichino, e sotto lor nome e marca da' lanaioli del contado vengono fabbricati panni larghi e di lane d'inferiore qualità contro gl'ordini di quest'arte e dell'arte della città di Firenze, onde stabilirono e conven-

⁵ Nota marginale: «Casso: vedi in fine». Cf. infatti l'approvazione a p. 263.

nero che in futuro dal provveditore non sia dato libbriccioli dell'arte per poter fabbricare pannina se non ai mercanti et altre persone di questa città che effettivamente fanno tale esercizio, e in caso di difficoltà sia di quelle cognitore e decisore tutto il consiglio dell'arte predetta.

Dell'argenterie dell'altare di San Giovanni, chiesa della nostra arte. Capitolo .viii.

Avendo considerato essere bene per più motivi che li argenti per uso della nostra chiesa di San Giovanni non stino più fuori della nostra arte, come è seguito per il passato, perciò statuirono et ordinarono che in futuro l'argenterie della nostra chiesa di San Giovanni si conservino e stino nell'armadio ferrato dell'audienza di detta arte, dove è solito tenersi il denaro della medesima, e per tale effetto doversi quello ridurre più capace, con prendersi distinta nota de' pezzi di detti argenti, qualità e peso, e descriversi diligentemente dal cancelliere a' libri di detta arte; con doversi tenere le chiavi di detto armadio conforme il solito, una dal più degno di magistrato, l'altra dal provveditore. E che detti argenti non si possino prestare senza licenza del più degno del magistrato e del provveditore, da costare in atti della loro cancelleria per doverne essi stare obligati in caso di pericolo.

Della terra di Calceto. Capitolo .ix.

Per conservare la terra di Calceto con la quale si purgano i pannini, quale continuamente viene porta via da persone forestiere in grave pregiudizio de' lavoranti di questa città, stabilirono et ordinarono che ciascuno esecutore di giustizia possa invigilare ai danni che sono fatti di detto terreno. Et in caso siano trovati trasgressori, oltre il quarto che li si perviene della condennazione di lire venticinque secondo la disposizione degl'ordini, ad effetto che abbino maggior campo d'invigilare et operare che non sia danneggiata la terra che sopra si dice, ordinarono e statuirono riconoscersi i detti esecutori di quel più che parrà al magistrato e loro provveditore, qual provveditore abbia ancora la facoltà di servirsi di altri esecutori per qualsivoglia altro bisogno dell'arte.

Dell'assessore e cancelliere. Capitolo x.¹

L'assessore e cancelliere dell'arte della lana vadino alla rafferma del loro ufficio come si usa con il provveditore e camarlingo dell'arte medesima. Al quale suddetto cancelliere li si ordina che mese per mese deva tenere puntualmente ragguagliata la scrittura solita dell'arte con stare sempre in giorno, altrimenti, mancando di non osservare quel tanto che in questo capitolo si dispone, incorra nella pena di lire sei ogni volta sarà trovato che non stia in giorno con la suddetta scrittura. E dovriasi ordinare dal magistrato che detta somma di lire sei li sia ritenuta da quel salario che annualmente li si paga dal soprannominato camarlingo dell'arte.

Scampoli delle pannine da marcarsi. Capitolo xi.

L'abuso che giornalmente va crescendo in questa città di Prato di tenere pannina fabbricata fuori della nostra città, siccome li scampoli di pannine che non anno nella testata la sua marca sodata conforme gl'ordini, in gran pregiudizio dell'arte, ha dato motivo per il presente capitolo di ordinare e stabilire che in avvenire qualsivoglia persona, che vorrà tenere in vendita scampoli di pannine che passino il numero di braccia venti, sia tenuto et obligato farli marchiare dalla nostra arte, con pagare sol. otto per ogni scampolo che passi braccia venti, siccome sia tenuto et obligato tenere nella testata di quelli la solita marca sodata. E se succederà che siano trovati scampoli di pannine che passino il numero delle suddette braccia, o per quello non abbia pagato all'arte li suddetti sol. otto, o non abbia la solita marca sodata, e per l'una e per l'altra mancanza prescritta di sopra incorra nella pena e perdita di detto scampolo, et il valore di quello si spartisca come si costuma dell'altre condennazioni, cioè un quarto al fisco di S. A. R., un quarto al publico di Prato, un quarto all'arte e un quarto all'accusatore segreto o palese.

¹ Nota marginale: «Casso». Cf. infatti l'approvazione a p. 263.

Accrescimento di salario alli ufizziali et altri ministri dell'arte. Capitolo .XII.

Avendo visto e considerato che vanno crescendo le fatiche e che li emolumenti che esigono li ufizziali et altri ministri dell'arte sono tenui a proporzione degl'incomodi e loro fatiche, però ordinorono che in futuro conseguischino più del solito salario quanto appresso, cioè:

I riformatori lire sette per ciascuno, e così lire quattordici in ogni futura riforma.

I conservadori lire cinque per ogni semestre, e così lire dodici in tutto per ciascuno.

I consoli lire tre, e così lire sei in tutto per ogni semestre per ciascuno.

I consiglieri oncie quattro di pepe, e così libbre una per ogni tornata che pigliano o lasciano l'ufizzio.

Il cappellano lire sette l'anno.

Il provveditore sostituto dell'arte scudi sei l'anno durante la sua sostituzione.

Il cancelliere scudi tre l'anno, e così in tutto scudi sei l'anno di salario.

Il camarlingo della medesima scudi dodici l'anno, e così scudi quarantotto l'anno di salario.

Il donzello scudi due l'anno, e così in tutto lire trenta l'anno per sua mercede.

E tutto, et cet.

Io Giuseppe Vavassori, come uno de' suddetti riformatori, approvo quanto sopra, et in fede mano propria.

Io Tommaso Leonetti, come uno de' suddetti riformatori, approvo quanto sopra, et in fede mano propria.

Io Carlo Stanghi, come uno de' suddetti riformatori, approvo quanto sopra, et in fede mano propria.

Io Giuseppe Maria Stradetti, come uno de' riformatori, approvo quanto in questo sopra, et in fede mano propria.

32

1725 agosto 22.

c. 48^r.

A di 22 agosto 1725.

G^{ill.} e clar.ⁿⁱ signori del consiglio e pratica segreta di S. A. R. legittimamente congregati, veduti e maturamente esaminati li nuovi ordini e capitoli fatti da' signori riformatori stati eletti da' signori conservadori, consoli e consiglio, rappresentanti l'università dell'arte della lana della città di Prato, in occasione della riforma fatta l'anno 1723, e suo contenuto, però, servatis servandis, deliberarono e deliberando approvarono in tutte le loro parti i suddetti ordini e capitoli, a riserva però delli capitoli sesto della distinzione delle borse et cet., e del capitolo decimo dell'assessore e cancelliere, quali in tutto e per tutto cassarono volendo che si osservi come per il passato. E tale approvazione, con le cassazioni che sopra, fecero lor signorie clarissime con tutte le limitazioni solite e consuete e secondo gl'ordini requisite; e tutto, et cet. Mandantes, et cet.

Francesco Maria Giuntini, cancelliere della clarissima pratica, in fede.

33

1734 giugno 29.

cc. 48^r-50^r. La riforma è priva di data, ma il vol. 624 dell'ACP, contenente *Diari dell'Arte*, cc. nn., informa che i riformatori ne approvarono il testo il 29 giugno 1734.

Al nome di Dio; amen.

Noi Simone di Orazio Fazzi
luogotenente Alessandro di Domenico Apolloni
Bartolomeo di Vincenzo Soffi
Sebastiano di Domenico Stanghi,

tutti della città di Prato, riformatori eletti secondo gli ordini e colla precedente solita grazia di S. A. R. nostro

signore per fare non solamente le nuove consuete imborsazioni degli uffizi di detta arte, ma quei provvedimenti ancora che per il miglior governo di essa siano opportuni, per adempire all'obbligo di nostro uffizio, di comune parere e consentimento facciamo gli appresso capitoli e ordini da noi giudicati necessari al buon regolamento e quiete della medesima arte:

Capitolo .i.

Per maggior beneficio di detta arte e per toglier via il pregiudizio che resulta a' mercanti pratesi il farsi lecito ogni persona di fabbricare lendinelle, mezzalane o altra sorta di pannina, nella quale vi sia tirata e lavorata dentro lana, e quella vendendo senza permissione e licenza di detta arte, perciò ordiniamo che da ora in avvenire non sia lecito e permesso a veruna persona il poter fabbricare o comprare per rivendere dette lendinelle, mezzalane o altra sorta di pannina nella quale vi sia tirata dentro e lavorata lana, — eccettuati però gli mercanti che tengono il libricciuolo e tutti gli altri matricolati a detta arte, — mentre però i suddetti, a cui resta proibito, non averanno prima domandata e ottenuta licenza da' conservadori e consoli dell'arte predetta con pagare ogn'anno alla medesima lire cinque. Altrimenti, contrafacendo, incorrino, oltre la perdita della robba, nella pena di lire cinquanta per ogni volta, da applicarsi secondo il solito e secondo le altre pene.

Capitolo .ii.

Ordiniamo che i cappellai e berrettai non matricolati, quali ancor essi si servono e manipolano lana per il loro esercizio, siano tenuti

farsi descrivere nel libro di detta arte e pagare ogn'anno alla medesima lire due, conforme è sempre stato di stile e consuetudine invecchiata, alla pena, mancando, oltre la perdita della robba, di lire dieci per ciascuna volta, da applicarsi come sopra.

Capitolo .iii.

Avendo considerato che il capitolo primo della riforma fatta l'anno 1718 toglie l'ius e la libertà a' rappresentanti questa arte per la disposizione in esso contenuta, per cui viene ammesso subito e senza verun partito alla matricola maggiore qualunque cittadino abbia esercitato per cinque anni nella minore: perchè l'arte non patisca danno e discredito, tal capitolo in questa parte annulliamo ordinando ritornarsi in questo alla antica pratica di sottoporre al partito libero de' suddetti rappresentanti chiunque, o cittadino o non cittadino, voglia esercitare in quella per la matricola maggiore, acciò non l'eserciti alcuno che non sia capace di sostenerne tutto il decoro.

Capitolo .iv.

Non possa nè deva alcuno essere ammesso alla imborsazione e godimento degli uffizi, magistrature e onori di detta arte, benchè ammesso alla matricola maggiore, se prima non sarà veramente e effettivamente cittadino pratese; nè li giovi qualunque dichiarazione o sentenza stata data, nè altro privilegio o esempio che ci potesse essere anco moderno, poichè vogliamo che senza detta qualità di cittadino non possa godere di detti uffizi nè essere ammesso ai medesimi.

Capitolo .v.

Per provvedere ad ogni inconveniente che potesse nascere sopra le mercedi che si possono aspettare al cancelliere e altri ministri per gli atti delle cause civili e criminali vertenti nel magistrato di detta arte, ordiniamo che l'istesse devino essere pagate a forma e tenore della tariffa de' molt'illustri signori conservadori di leggi della città di Firenze.

Capitolo .VI.

Avuta riflessione al comodo che è necessario farsi a' mercanti forestieri che vengono in tempo di fiera di detta città di Prato a far esito delle loro pannine, acciò per l'angustia del tempo che li viene permesso poter tenere in mostra le loro pannine non abbino a incorrere in que' pregiudizzi e pene determinate dagli ordini, perciò, ampliando a' medesimi il tempo, vogliamo che da qui in avvenire abbiano di tempo tre giorni avanti e tre giorni dopo la detta fiera a potere rispettivamente avere sciolte e imballate le loro pannine e quelle in detto tempo di tre giorni dopo aver trasportate altrove secondo il solito, eccettuati però i panni di Casentino, quali vogliamo che, terminato l'ultimo giorno della fiera, siano questi subito imballati per trasportarsi fuori di detta città secondo il consueto, con sottoporre sì gli uni che gli altri a quelle pene imposte dagli ordini.

Capitolo .VII.¹

Considerato l'inconveniente che alle volte succede nelle adunanze de' conservadori e consoli, che per non esservi almeno il numero di sei fra tutti loro, composto di tre conservadori e tre consoli, conforme è stato consueto fin qui, non si può da essi deliberare quanto sarebbe necessario ed espediente sì per interesse dell'arte medesima che de' particolari, perciò provvediamo e ordiniamo che in futuro, intervenendo in dette adunanze tanti di detti conservadori e consoli* che facciano il numero di sei, benchè non siano tre degli uni e tre degli altri, sia questo un numero sufficiente e legittimo per potere deliberare e risolvere ciò cche a loro si aspetta.

Capitolo .VIII.

Volendo provvedere con qualche miglior regola rispetto alla elezione de' ragionieri e loro divieti, determiniamo che da qui in avve-

¹ a) e consoli aggiunto nell'interlinea con segno di richiamo in un secondo tempo.

² Vedi a p. 259 l'aggiunta apportata a questo capitolo dalla Pratica Segreta.

nire non possono essere ragionieri chi non averà l'età prescritta negli altri capitoli e riforme, siccome il provveditore e il camarlingo nè veruno de' conservadori e consoli che averanno riseduto in quella amministrazione, nè le consorterie di que' ministri che fossero tenuti dare malleadori, ordiniamo che diano divieto solamente e non altrimenti gli zii carnali a nipoti, suoceri a generi, cognati a cognati, padre a figliuolo, fratelli a fratelli, cugini a cugini, etiam per linea femminina et e converso. Succedendo che uno eletto rifiutasse, ne succeda l'altro che avrà ottenuto maggior numero di voti favorevoli. Siccome ancora nel medesimo tempo provvediamo e ordiniamo che nel magistrato de' conservadori e consoli non possa risedervi nello stesso tempo suocero e genero, ma il primo tratto dia divieto all'altro.

Capitolo .ix.

Avendosi sicura notizia che viene continuamente levata in danno e in spregio dell'arte la terra di purgo che la medesima ha nel Galceto, e potendosi attribuire alla poca pena che vi è per simili malfattori, consistente in sole lire venticinque, pena molto inferiore al loro interesse, perciò, per porre a quelli un più valido freno e per dare maggiore stimolo alle nostre guardie, a cui si deve il quarto di tal pena, di invigilare con maggiore attenzione alla indennità dell'arte in questo particolare così rilevante alla medesima, detta pena accreschiamo fino in lire dugento, colla perdita ancora di quelle bestie e strumenti con cui saranno trovati a portar via detta terra, da applicarsi detta pena in conformità degli ordini, nella quale pur ancora incorrono quegli che presteranno favore o altro aiuto in scavarla e portarla via.

Capitolo .x.

Conoscendo che le adunanze che si fanno in detta arte per trattare i negozi della medesima in beneficio e vantaggio dell'istessa e suoi sottoposti non si possono alle volte fare per mancanza delle persone che devono congregarsi, perciò vogliamo che in occasione

di ciascuna di dette adunanze ordinate dal proposto o provveditore si faccia il registro, e quegli che mancheranno siano appuntati in sol. dieci per ciascuno e ciascuna volta, da cavarsi tali appuntature dal loro rispettivo salario e distribuirsi al termine degli uffizi tra gli altri conservatori e consoli, mentre però nel giorno che saranno intimati non fossero assenti, ammalati o impediti per interesse di detta arte. E nella medesima appuntatura cada qualunque che scuserà i medesimi falsamente.

Capitolo .XI.

Per toglier via le difficoltà che nascono per causa di precedenza nelle adunanze e in congiuntura di andar fuori, vogliamo che in tali congiunture precedino nel loro rispettivo uffizio, doppo il proposto, i cavalieri, dottori, capitani ed i gonfalonieri riseduti, e poi gradatamente secondo la maggior età di ciascuno, senza riguardo ad alcun altro titolo o privilegio.

Capitolo .XII.

Per maggiore spedizione delle cause di qualunque sorte che pendono e penderanno in futuro avanti detto magistrato di detta arte, ordiniamo che, introdotta qualunque causa in detto tribunale, possino tutti gli atti della medesima farsi e proseguirsi fino alla sentenza exclusive avanti l'assessore di esso magistrato, dando al medesimo ogn'ampia facoltà di interporre decreti ordinatori, esecutivi, sospensivi, interlocutori e di qualunque altra sorta che porterà il bisogno, e quegli revocare indipendentemente da esso magistrato a riserva sempre della sentenza definitiva da darsi detto magistrato.

Io Simone Fazzi, uno de' riformatori, affermo ed approvo quanto sopra si contiene, e in fede mano propria.

Io luogotenente Alessandro Maria Apolloni affermo ed approvo quanto sopra si contiene, e in fede mano propria.

Io Bartolomeo Soffi affermo e approvo quanto sopra si contiene, e in fede mano propria.

Io Sebastiano Stanghi, uno de' riformatori, affermo e approvo quanto sopra si contiene, e in fede mano propria.

Giovan Antonio Franchi, cancelliere sostituto di detta arte.

34

1735 gennaio 27.

c. 50^o-51^o.

A di 27 gennaio 1734/5.

Gl'ill.^{mi} e clarissimi signori del consiglio e pratica segreta di S. A. R. legittimamente congregati, et cet., veduta e maturamente esaminata la nuova riforma dell'arte della lana della città di Prato stata fatta da' riformatori della medesima nel presente anno 1734 con quanto et cet., perciò, servatis servandis, deliberarono e deliberando approvarono la detta riforma, con aggiungere al capitolo settimo « purchè siano tutti i conservatori e consoli di detta arte nella forma solita intimati, niuno eccettuato ». E quanto al capitolo undecimo, ordinarono e volsero che in occasione di adunanze e di andar fuori precedino nel loro rispettivo uffizio, doppo il proposto, i cavalieri, dottori e capitani solamente, e non i gonfalonieri riseduti. E tale approvazione colle aggiunte e correzione di sopra fecero lor signorie clarissime con tutte le limitazioni solite e consuete e secondo gli ordini requisite; e tutto, et cet. Mandantes, et cet.

Francesco Maria Giuntini, cancelliere della clarissima pratica.

A di 3 febbraio 1734/5¹.

¹ Deve trattarsi della data della pubblicazione o davanti al Consiglio dell'Arte o alla popolazione.

1749, aprile 9.

cc. 51'-52'. I riformatori furono eletti il 5 febbraio e si adunarono il 2 e il 9 aprile, come risulta da ACP, vol. 625, *Diurni dell'Arte della lana*, cc. nn.

Al nome di Dio; amen.

Congregati e coadunati nella loro solita udienza:

messer Simone di Giuseppe Stradetti

luogotenente Giuseppe di Niccolò Gatti

luogotenente Alessandro di Domenico Apolloni

Nicola di Giovanni Franchi,

tutti quattro riformatori eletti dai signori conservadori, consoli e consiglio, rappresentanti l'università dell'arte della lana di Prato, secondo gl'ordini e colla precedente solita grazia di S. M. I. nostro signore, per fare non solamente le nuove consuete imborsazioni degl'ufizi di detta arte, quanto ancora quei provvedimenti che per il migliore governo di detta arte siano necessarij et opportuni, che però in vigore di ogni loro autorità, con le solite facultà di correggere, abolire e rinnovare gl'ordini e statuti concernenti il buon regolamento, mantenimento et avanzamento della predetta arte, e volendo, per quanto è loro possibile, provvedere al mantenimento, stabilimento et avanzamento di detta università et al beneficio pubblico, veduti pertanto e considerati tutti gli ordini e deliberazioni antiche e moderne, dopo più e diverse sessioni e colloqui insieme avuti, ordinarono in primo luogo la piena osservanza di tutti gli ordini, provisioni e capitolazioni fino al presente state fatte, volendo che i medesimi assieme con tutti e singoli privilegi, esenzioni, provisioni et immunità abbino sempre la loro forza e vigore, et a quelli sempre, nel caso e casi che alla giornata occorressino, si deva ricorrere per la loro piena osservanza, salvo però che in quelle parti nelle quali gl'infrascritti capitoli restano riformati.

tutti quattro riformatori eletti dai signori conservadori, consoli e consiglio, rappresentanti l'università dell'arte della lana di Prato, secondo gl'ordini e colla precedente solita grazia di S. M. I. nostro signore, per fare non solamente le nuove consuete imborsazioni degl'ufizi di detta arte, quanto ancora quei provvedimenti che per il migliore governo di detta arte siano necessarij et opportuni, che però in vigore di ogni loro autorità, con le solite facultà di correggere, abolire e rinnovare gl'ordini e statuti concernenti il buon regolamento, mantenimento et avanzamento della predetta arte, e volendo, per quanto è loro possibile, provvedere al mantenimento, stabilimento et avanzamento di detta università et al beneficio pubblico, veduti pertanto e considerati tutti gli ordini e deliberazioni antiche e moderne, dopo più e diverse sessioni e colloqui insieme avuti, ordinarono in primo luogo la piena osservanza di tutti gli ordini, provisioni e capitolazioni fino al presente state fatte, volendo che i medesimi assieme con tutti e singoli privilegi, esenzioni, provisioni et immunità abbino sempre la loro forza e vigore, et a quelli sempre, nel caso e casi che alla giornata occorressino, si deva ricorrere per la loro piena osservanza, salvo però che in quelle parti nelle quali gl'infrascritti capitoli restano riformati.

Capitolo primo.

Per maggiore quiete di detta arte et ad effetto che possino in futuro sedarsi e restare terminate tutte le difficoltà insorte fino al presente ed insieme posto fine a tutti i ricorsi stati fatti, e per togliere via, per quanto è possibile, ogni pregiudizio che possa risultare ai mercanti pratesi in fare esito delle loro rispettive pannine, ordinarono che i lavori da fabbricarsi in futuro si tollerino fino alle braccia otanta e non più.

Capitolo 2°.

Item, per i motivi e cause di sopra enunciate et ad effetto che i mercanti pratesi possino ancora essi fabbricare le loro pannine nel modo e forma che si pratica dai mercanti forestieri, ordinarono che in avvenire tutti i rovesci e rascette et altri lavori stretti di qualunque sorte, che dai medesimi pratesi si fabbricheranno, si tollerino parimente di una paiola meno di quello che è stato solito praticarsi fino al presente a tenore del capitolo secondo della riforma dell'anno 1689, al quale, stante essere di presente diminuito il prezzo di dette pannine, intesero onninamente derogare.

Io tenente Giuseppe Maria Gatti, come uno delli suddetti riformatori, approvo et acconsento a quanto sopra mano propria.

Io luogotenente Alessandro Maria Appolloni, come uno dei suddetti riformatori, approvo et acconsento quanto sopra mano propria.

Io Simone Stradetti, come uno dei suddetti riformatori, approvo et acconsento a quanto sopra mano propria.

Io Niccola del qd. Giovanni Franchi, come uno dei suddetti riformatori, approvo et acconsento a quanto sopra mano propria.

Francesco Sacchi, cancelliere dell'arte della lana di Prato.

36

1749 ottobre 3.

c. 52^r.

A' 3 ottobre 1749.

Gl'ill.^{mi} e clarissimi signori del consiglio e pratica segreta di Sua Maestà Cesarea legittimamente congregati, veduti due capitoli stati fatti dai riformatori dell'arte della lana di Prato e suo contenuto, però, servatis servandis, deliberarono e deliberando approvarono i suddetti due capitoli in tutte le sue parti, comandandone per ogni futuro tempo l'inviolabile osservanza. E tale approvazione fecero loro signorie clarissime con tutte le limitazioni solite e consuete e secondo gl'ordini requisite; e tutto, et cet. Mandantes, et cet.

Gastano Maria Becattini cancelliere.

37

1754, dopo il 6 aprile e prima del 4 settembre.

c. 53^r-56^r. La riforma fu letta dal cancelliere nella seduta del 4 settembre, data in cui fu trasmessa al ministro dell'Archivio di palazzo. Cf. ACP, vol. 625, *Diurni dell'Arte della lana*, cc. nn.

Al nome di Dio; amen.

Noi capotenente Antonio di Paolo Gualmi
Bartolomeo del qd. Vincenzo Soffi Ghibellini
Giovanni Antonio del qd. Giovanni Cironi e
sergente Giovan Silvestro del qd. Andrea Bottari,

tutti della città di
Prato, riformatori
eletti secondo gli
ordini dall'univer-
sità et arte della

lana di detta città colla precedente solita grazia e benigno rescritto di S. M. C. nostro signore del di 6 aprile 1754 per fare non solo la

consueta imborsazione degl'uffizi di detta arte, ma ancora per riformare et in meglio ridurre gli ordini della medesima, dopo avere in più sessioni e adunanze visti e considerati i capitoli et ordini vecchi e fattevi sopra le opportune riflessioni, e dopo avere sentito il parere del nostro provveditore e di altri più savi e prudenti mercanti di questa città, in virtù di ogni nostra autorità, per adempire all'obbligo di nostro uffizio, di comune parere e consentimento facciamo gli appresso capitoli et ordini da noi giudicati necessari et opportuni al buon regolamento e quiete di detta arte.

Capitolo primo¹.

Ordiniamo e vogliamo che siccome nel corpo dei conservatori e di quelli di consiglio vi è la distinzione delle borse, così si deva parimente praticare in futuro rispetto al corpo de' consoli.

Capitolo 2°.

Dichiariamo inoltre e vogliamo che non possano essere ammessi all'attuale godimento et esecuzione degl'uffizi di questa arte quelli che portano livrea del pubblico e stanno al servizio del medesimo in qualità di donzelli; e perciò, venendo tratti, se gli dia divieto, conforme si pratica negl'uffizi di questa comunità.

Capitolo 3°².

Perchè l'esperienza dimostra et ha fin qui fatto conoscere che non resta ben provveduto ai diritti dell'arte alla recognizione della qualità e perfezione de' lavori e a quanto altro ha dato motivo di porsi il marchio nell'atto di tessersi, perciò si provvede et ordina che

¹ Nota marginale: « Cassato ». Cf. infatti l'approvazione a p. 280.

² Nota marginale « Approvato con che il secondo marchio si apponga dopo che il panno sarà finito, e la tassa solita pagarsi al primo marchio si divida e per metà si paghi al primo e per l'altra metà al secondo marchio ». Cf. al proposito l'approvazione a p. 280.

da qui in avvenire, oltre il suddetto primo marchio solito apporsi alle tele avanti di tessersi, deva a ciascuna tela, dopo che sarà uscita dalla gualchiera, apporsi altro nuovo marchio, che dovrà dirsi il marchio di finito, senza però alcuno aggravio di spesa al mercante o padrone di tal tela. E perciò dovrà qualunque mercante pratese nell'atto di ritirare dalle gualchiere i loro lavori, prima che restino lustrati o pianati o in altra maniera perfezionati, rimettere quelli all'arte della lana affinchè resti in essi impresso il secondo marchio di finito, quale dovrà stare affisso e non levarsi mai da tali lavori fintanto che non saranno finiti di esitarsi dal mercante o sia padrone dei medesimi. Altrimenti, mancando il mercante o padrone di rimettere all'arte come sopra detti lavori e tele, e non facendo quelli marchiare con detto nuovo marchio di finito, cada in pena della perdita del lavoro e lavori che fosse o fossero trovati senza tale marchio, e di più nella pena di lire dieci per ciascuna pezza e lavoro trovata senza tal marchio, da applicarsi intieramente la suddetta pena di lire dieci alle guardie di questa arte, e il ritratto delle suddette pezze o lavori per metà a questa arte e per l'altra metà alle suddette guardie o, in luogo di esse, a chiunque altro fusse l'inventore. Nella qual pena di lire dieci per ciascuna pezza e per qualunque volta dovrà cadere pure il cimatore o altro manifattore appresso di cui saranno tali lavori trovati senza tale marchio. E perchè dopo la pubblicazione della presente riforma, approvata che ella sarà, vi saranno più e varie pezze di pannine nelle botteghe dei mercanti già tinte e manipolate, fabbricate avanti, che non avranno il detto secondo marchio, perciò, per ovviare alle frodi e perchè sotto nome e pretesto delle vecchie non venghino sottratte a detto nuovo marchio le nuove pannine da fabbricarsi in futuro, resta provisto et ordinato che tutte le pannine, tanto in pezze che in scampoli, di qualunque sorte, che dopo l'approvazione della presente riforma si ritroveranno nelle botteghe dei mercanti o in qualunque altro luogo, tanto fabbricate da detti mercanti quanto comprate da altre per rivendersi, devino tutte immediatamente farsi marchiare et essere marchiate con detto marchio di finito sotto le pene e pregiudizi che sopra.

Capitolo .iv.

Facendo capitale dell'insinuazioni date a chi presiede al governo di questa arte fino dell'anno 1746 dagl'illustrissimi signori deputati sopra gli affari e negozi dell'arte della lana di Firenze in esecuzione di benigno rescritto di S. M. C. de' 4 agosto di detto anno, e anche a reflexo di quietare le querele promosse e che potessero promoversi in futuro dai ricorrenti, e per animare sempre più chi esercita l'arte predetta, non solamente in virtù del presente capitolo, resta specialmente confermato quello che fu prescritto nella riforma antecedente sopra la maggior quantità di tele da fabbricarsi e diminuzione delle rispettive paiole, ma inoltre si riduce e sbassa la solita tassa del marchio che si paga dai pratesi dai sol. otto a sol. sei per ciascuna pezza.

Capitolo .v.

Avendo inoltre osservato non essersi per il passato a bastanza spiegato nell'intitolazione dei libbriccioli, che di tempo in tempo da questa arte si danno ai mercanti, le specie tutte dei lavori che si fabbricano con lana o stame, perciò ordinarono che in futuro, nel farsi detti libbriccioli, si descriva nell'intitolazione de' medesimi o con specialità ciascheduna sorte di lavori, o con generalità che abbracci tutti indifferentemente, di modo che qualunque lavoro, ove sia tirata lana o stame di qualunque sorte o specie si sia, deva intendersi compreso nella presente descrizione.

Capitolo .vi.¹

Non sia in futuro lecito a verun mercante pratese, col pretesto della mancanza delle maestranze in questa città, mandare a tessere

¹ Nota marginale: « Approvato per quello riguarda il non mandarsi a tessere fuori di Prato senza licenza, ma dichiarato esser lecito ai mercanti con tal licenza il poter liberamente mandare fuori a tessere, volendosi che la campagna non resti spogliata dal lavoro ». Cf. al proposito l'approvazione a p. 280.

fuori di Prato lavori di veruna sorte senza licenza in scriptis del proposto o provveditore pro tempore, quali non dovranno mai concedere tale licenza se prima non si saranno assicurati che dentro le mura di Prato non vi sia tessiera atta per tale lavoro. E se alcuno mercante ardirà mandare fuori di Prato a tessere tela alcuna senza tale licenza, cada nelle pene contenute negl'ordini sopra tale proibizione trattanti. E perchè le guardie et altri a ciò deputati stiano vigilantissimi, accordarono loro quelle recognizioni e mercedi che furono stanziate nella deliberazione del 24 giugno 1753¹ per qualunque invenzione di tela non marchiata alle porte di questa città, da pagarsi ai medesimi ogni volta che troveranno nell'atto di uscire di Prato, o fuori di Prato, senza la suddetta licenza alcun lavoro, tanto marchiato che non marchiato, tanto da tesserli che tessuto fuori di Prato, di mercanti pratesi.

Capitolo .vii.²

Perchè sempre più l'arte resti assicurata dell'osservanza degli ordini sopra il marchio tanto necessario alle tele che devono tesserli, ordiniamo e vogliamo che anche le tessiere medesime, ogni volta che saranno trovate con alcuna tela in telaio, ove sia tirata lana o stame, senza il solito marchio, incorrano loro ancora, oltre la perdita de' licci che fossero trovati nella tela, nella pena di lire tre per ciascuna tela trovatagli senza il dovuto marchio, da applicarsi alle guardie o a chiunque altro fusse l'inventore.

Capitolo .viii.

Per rendere più facile al proposto e provveditore la visita che di tempo in tempo [fanno]³ ai telai delle tessiere, per ogni buon effetto di ragione si provvede et ordina che il camarlingo di questa arte, tutte

¹ Cf. ACP, vol. 625. *Diurni dell'Arte della lana*, c. n.n.: si stanziano alle guardie delle porte sette lire per ciascuna tela trovata senza marchio.

² Nota marginale: « Cassato ». Cf. infatti l'approvazione a p. 280.

a) *Manca nel testo.*

quelle volte che verranno le tessiere o altri a far marchiare e scrivere le tele da tesserli, nell'atto di prendere registro del nome della tessiera e del padrone della tela registri ancora e prenda in nota la casa dove è il telaio di detta tessiera.

Capitolo .ix.

Provvediamo et ordiniamo ancora per ogni buon fine et effetto che, quando saranno portate pannine tessute per marchiarsi, deva, chi le porterà, dare il nome del padrone di tali pannine, e il camarlingo sia tenuto prendere registro, sotto pena, mancando, al camarlingo di lire dieci per ciascuna pezza che da esso fusse marchiata senza aver preso registro del nome del padrone, da applicarsi per metà a questa arte di lana e per l'altra metà ai ragionieri che nell'atto del saldo della ragione troveranno marchiate e scritte tali pezze di pannine senza il nome del padrone delle medesime.

Capitolo .x.¹

Ogni volta che verranno in Prato per condizionarsi pannine larghe fabbricate fuori di Prato, o siano unte o siano sode dovranno in futuro portarsi indispensabilmente nell'arte per essere marchiate nel modo e forma che si pratica delle pannine strette fabbricate fuori di Prato, e per ciascuno di tali panni larghi dovrà pagarsi all'arte lire una, sol. sedici e den. otto per l'uso e comodo che a tali panni presta la medesima arte del tiratoio e per rilievo in parte delle continue spese che soffre in mantenere il medesimo, sotto le pene, mancando, disposte negl'ordini trattanti sopra il marchio delle pannine strette dei mercanti non pratesi.

¹ Nota marginale: «Si trattino i mercanti forestieri alla pari dei mercanti pratesi, e non pagando questi, non paghino nè pure quelli». Cf. al proposito l'approvazione a p. 280.

Capitolo .xi.¹

Desiderando che anche in questa città vi siano persone che si adattino a filare lana e stame e a tessere panni e tele lane finora non state solite fabbricarsi in Prato per mancanza di tali maestranze, perciò, affine di allettare le persone di questa istessa città ad una tal sorte di lavoro, provvediamo et ordiniamo che, allorchè l'arte sarà tornata in pari e sgravata de' suoi debiti, se vi saranno nelle sue entrate annualmente degl'avanzi, dedotta la metà di tali avanzi, che dovrà sempre rimanere e riservarsi per la medesima arte e per le occorrenti spese di essa, l'altra metà deva erogarsi in due o più doti, a piacimento dei signori conservatori e consoli, da conferirsi a sorte nella mattina della festività di San Biagio a fanciulle originarie pratesi o domiciliate in questa città di Prato, oneste, legittime e ben nate, filatore di lana o stame o tessiere di nuovi generi di panni lani o stameggiati che non siano per ancora stati introdotti in Prato, che abbino almeno l'età di anni quindici compiuti, rimettendo all'arbitrio di detti signori conservatori e consoli il provvedere intorno a tutto quanto sopra secondo la varietà de' tempi, delle persone et altro, ciò che meglio sarà expediente et opportuno.

Capitolo .xii.²

Per animare maggiormente il signor provveditore di questa arte a invigilare e senza veruna soggezione portare i negozi dell'arte con quel calore e premura che devono essere portati specialmente in quello che riguarda il buon regolamento del lavoro e le riscossioni dei crediti di questa arte, seguitando l'esempio stato praticato nei passati tempi confermiamo il signor Niccola Franchi, presente provveditore, nella sua carica per anni cinque e così per tutto il tempo che durerà la presente riforma.

¹ Nota marginale: « Cassato, ma da potersi riprodurre a suo tempo » Cf. l'approvazione a p. 281

² Nota marginale: « Cassato », Cf. infatti l'approvazione a p. 290.

Dei quali capitoli e soprascritte nuove ordinazioni e di ciascuna di esse, ognè volta che saranno approvati e confermati, siccome ancora di tutte l'altre passate riforme, deliberazioni, leggi e provisioni di questa arte che in virtù delle presenti nuove non restino abolite, limitate o corrette, ne ordiniamo e comandiamo la piena, precisa, puntuale et inviolabile osservanza in ogni, et cet.

Io Antonio del qd. Paolo Gualmi, uno dei soprascritti riformatori, affermo, ratifico e approvo quanto sopra mano propria.

Io Bartolomeo del qd. Vincenzio Soffi Chibellini, uno de' soprascritti riformatori, affermo, ratifico e approvo quanto sopra mano propria.

Io Giovanni Antonio del qd. Giovanni Cironi, uno de' soprascritti signori riformatori, affermo, ratifico et approvo quanto sopra mano propria.

Io Giovan Silvestro Bottari del qd. Andrea Bottari, uno de' sopradetti riformatori, affermo, ratifico et approvo quanto sopra mano propria.

Francesco Sacchi, cancelliere dell'arte della lana di Prato.

Gl'ill.^{me} e clarissimi signori del consiglio e pratica segreta di S. M. I. legittimamente congregati, vedute e maturamente esaminate le suddette nuove addizioni e capitoli stati fatti dai riformatori dell'università e arte di lana della città di Prato in occasione della riforma di detta arte fatta in ordine alla grazia di S. M. I. del di 6 aprile 1754 con quanto, et cet.; veduto il benigno rescritto della presidenza delle imperiali finanze emanato in piè della partecipazione del magistrato loro clarissimo umiliata alla M. S. Impe-

riale sopra le suddette nuove addizioni, il tenore del quale è l'appresso:

« Approvasi in conformità di quanto si propone. Fatto in Firenze il 28 luglio 1755. Per il conte di Richécourt, Francesco Pecci. Guadagni »:

deliberarono e deliberando approvarono le suddette addizioni e capitoli colle seguenti cassazioni, correzzioni, limitazioni et aggiunte come appresso, cioè:

Approvarono il capitolo secondo, quarto, quinto, ottavo e nono in tutte e ciascuna delle sue parti.

Circa il primo e duodecimo ordinarono non farsi nessuna novità, e dichiararono osservarsi quello è stato praticato per il passato e perciò annullarono e cassarono i detti due capitoli in tutte le loro parti.

Rispetto al 3°, che riguarda l'apposizione del marchio detto di finito, ordinarono questo doversi apporre dopo che il panno sarà finito, con che però la tassa, che è solita pagarsi per il primo marchio, si divida in due pagamenti, la metà dei quali si paghi per l'apposizione del primo e l'altra metà pel secondo, all'effetto che dai ministri si usi la dovuta vigilanza perchè sia apposto il suddetto secondo marchio.

Il capitolo 6° lo annullarono, in quella parte però che riguarda lo spogliare la campagna delle manifatture enunciate in detto capitolo, restando permesso a ciascuno mercante pratese il potere mandare a tessere fuori di Prato lavori di qualunque sorte, previa però la licenza in scritto da ottenersi, per assicurazione della tassa, dal proposto o provveditore pro tempore, i quali però dovranno concederla liberamente senza alcuno esame o eccezione anche alle persone del contado che tessano.

Item cassarono il capitolo settimo, che riguarda un augumento di pena, volendo che si osservi il solito.

Quanto al capitolo .x.°, dichiararono doversi trattare e parificare in tutto e per tutto i manifattori del contado a quelli della città; e se questi sono tenuti di pagare per il mantenimento del

tiratoio, è giusto che paghino anche quelli del contado; ma se il tiratoio si mantiene a spese dell'arte e che non vi contribuiscano i manifattori di Prato, così non dovranno contribuire nè pure quelli di fuori, non vedendosi alcuna ragione per trattare diversamente gli uni dagl'altri.

E finalmente, quanto all' .XI. capitolo, che tratta il darsi di nuovo delle doti, ordinarono non farsi di presente alcuna novità, ma osservarsi il solito, essendo prima necessario il far costare ed essere sicuri che la cassa sia in avanzo, e poi pensare a dare le doti: che però cassarono et annullarono il contenuto in detto capitolo.

E tali approvazioni colle correzioni, limitazioni et aggiunte che sopra fecero le signorie loro clarissime con tutte l'altre limitazioni solite e consuete e secondo gl'ordini requisite, e particolarmente in esecuzione del prefato benigno rescritto de' 28 luglio 1755, al quale, et cet.; e tutto, et cet. Mandantes, et cet.

Simone Fabbrini cancelliere.

39

1755 settembre 4 e 16.

c. 57^a.

A dì 4 settembre 1755.

Publicata al generale consiglio dell'arte.

A dì 16 settembre 1755.

Furono fatti pubblicare a suono di tromba ne' luoghi soliti e fatti affigere alla porta dell'ufficio di questa arte editti pubblici, con i quali si fece pubblicamente noto il contenuto in sostanza nel 3^o, 4^o, 5^o, 6^o, 10^o e finale capitolo a norma delle limitazioni, correzioni e dichiarazioni della clarissima pratica; e si avvertirono tutti i sottoposti a questa arte all'osservanza de' sopradetti nuovi ordini e di tutti gli altri ordini e leggi veglianti, con la comminazione di ogni maggiore rigore in caso di inosservanza.

GIUNTE E CORREZIONI

p. 20, r. 12 Andrea Spighi corr. Francesco Spighi

p. 21, r. 17 considerano corr. considerarono

p. 25, nota 3, r. 2 1850 corr. 1550

p. 51, r. 4 del testo in corpo piccolo. A frammenti aggiunti appartenenti alla prima metà di quel secolo stesso — quando Prato ancora non era caduta in soggezione di Firenze —. Infatti il fram. 28 del vol. 4 dell'ACP, appartenuto al lib. III di una redazione del principio della seconda metà del Trecento, conserva le prime tre rubriche trascritte nel cod. degli statuti dell'Arte della lana (quelle appunto desunte dal lib. III), con i seguenti titoli: a) .xviii. - Quod potestas non permittat artem lane dissipari; b) .xx. - De non trahendo lanam extra Pratum et districtum; c) .xxi. - De capiendis laboratoribus artis lane. Come è accennato a p. 51, le annotazioni marginali che indicavano la posizione delle tre rubriche nello statuto cittadino vennero più tardi modificate per aggiornarle: ora si può aggiungere che la nuova posizione fu quella che compare nel fram. 28. Ma colui che compì il lavoro (non prima del 1359) non tenne conto delle addizioni introdotte nel contesto della seconda e della terza in conseguenza della sudditanza di Prato a Firenze, e cioè nella seconda, in continuazione a vel aliqua alia spectantia ad dictam artem lane, « nisi portaret Florentiam »; nella terza, in continuazione a et alios laboratores dicte artis, « etiam si florentini essent ».

p. 53, nota 1, r. 2 x. corr. xx.

p. 124, docum. 35, r. 2 e un tempo corr. e a un tempo

p. 124, nota 1: si sposti tale nota a p. 125.

p. 158, r. 17 Diurni corr. Diurni

p. 172, r. 11 nella corr. nelle

p. 183, r. 17 vol. corr. ol.

p. 184, r. 17 devota corr. devota

p. 184, r. 27 extractioni corr. extractio-


p. 186, r. 12 linicendrum corr. liniendum

p. 212, nota 3, r. 2 approvazione corr. approvazione ».

p. 213, nota 1, r. 2. Aggiungasi un punto tra » e Cf.

p. 233. Per una datazione più precisa del docum. 23, vedi appresso.

p. 233, docum. 23, r. 10. A proposito della reintegrazione del nome del padre di Giovan Michele Giannini in Anton [Felice], confessiamo che esso è inventato da fonti più autorevoli di quella adottata in favore, — non contando la riforma del 14 giugno 1674 e del 22 novembre 1689, la nomina dei riformatori del 29 gennaio 1689 [e quest'ultima palese che la data del docum. 23 (da 1688 (dopo il 14 novembre) — 1689 (prima del 24 novembre) andrà trasformata in 1689, dopo il 29 gennaio e avanti al 24 novembre], e la tratta del 20 maggio 1706 (ACP, vol. 623, Diurni dell'Arte della lana, cc. 162', 177'; vol. 624, Diurni c. 1., c. 86'), dove la paternità è sempre Anton Francesco. Inoltre, poiché nel Campione D della medesima Arte (ACP, col. 643) il nostro personaggio una volta è registrato come Giovanni Michele e un'altra come Michele di Anton Francesco, mentre nel repertorio del vol. entrambe le registrazioni sono richiamate sotto la voce Giannini Giovanni Michele, siamo autorizzati a identificare il nostro col Michele di Anton Francesco Giannini, che a p. 239 della presente edizione compare come riformatore degli statuti dell'Arte.



INDICI

INDICE GENERALE DEI NOMI DI PERSONA E DI LUOGO
E DELLE COSE NOTEVOLI

- abbazia. V. badia.
accatti, 144.
accia, 47, 48. V. panni.
Acciaiuola (de) de Florentia Acciaiuolus d. Niccolo, vicarius regius, 51 (due volte), 82.
accociatores. V. conciatores.
affectare, 43, 44, 97, 122.
affectatores, 3, 26, 27, 43, 97, 122.
Agnolus Bectini, cor., 81.
Alamannus (ser) ser Becti, cor., 85.
Alexander papa VII, 218, 222.
ambasciata, 92.
Ambrogio Ambrogio di Sebastiano o Bastiano, not., canc. dell'Arte, 217; Sebastiano o Bastiano (ser), canc. sostituto dell'Arte, 232.
Ambrosius Iannis, cor., 106.
Andrea Caruli ser Bartholomei, op., 138.
Andrea ol. Celli, not. ref., 112.
Andrea Macthei, cor., 119.
Andreas ser Macthei, not. cor., 55, 83.
Andrea Mocchi de Sancto Miniato, not. ref., 85.
Angiò di Napoli, 21-2. V. Carlo, Iohanna, Robertus.
Anibaldus f. ol. ser Iohannis ol. Gherardi de Piscia, vicecanc. Communis, 126, 135, 139, 143, 145, 160, 165, 168, 170.
Anna (s.). V. ecclesia.
Antonio di Biagio di Giovanni, console e rif., 139.
Antonius Iohannis de Calciana, 141.
Apolloni o Appoloni Alessandro di Domenico, rif., 204, 208, 270, 271; Domenico di Giovanni, rif., 229; Giovanni di Apollonio, rif., 222, 225.
apotheca artis lane. V. domus.
Appennino Bolognese, 1.
aqua calida, 68.
Arezzo. V. Dominicus.
Arighectis (de) Franciscus ol. Michaelis ser Iacobi, op., 153; Michele di Francesco di ser Giuliano, camarlingo, 18, 125, e rif., 139.
Arigoni Alessandro di Giovanni, rif., 251, 255.
armi dell'Arte, 157, 193; del Comune, 152, 190; ducali, 193.
ars lane et pannorum, 117; tintarie, 67.
Ars pannorum de Francia, 6, 51.
Arte della lana di Firenze, 2, 3, 146, 159, 160, 169, 179-81, 195; dei rigattieri di Prato, 146. Per l'Arte dei notai. v. collegium notariorum.
Arti, 7, 14, 15, 23, 54-6, 123, 161.
artificium, 43, 74.
Baccheri. V. Iacobus.
bactero, 28.
badia di Grignano, 2; di Montepiano, 1; di Vaiano, 2.
bagnare panni, 173, 174.
Baldese ol. Ambrosii Balderis, not. florentinus, coadiutor notarii extractio-nem Communis Florentie, 137.
balla, 38.

- bande granducali, 200.
bandelle, 69.
Bandelli Francesco di Niccolò, rif., 215.
Bandius Monis, cor., 89.
barattare, 38, 152.
baractum, baratto, 29, 177.
Barberino di Mugello, 212.
Barbiolla. V. Niccolò Pucciori.
barocoli, 176-78, 183.
Baroni Giovanni Maria, conc. del Comune, 228, 232.
Bartholocius f. ol. ser Manfredi, V. Bartholomeus.
Bartholomeus, not. extractionum Communis Florentie, 137.
Bartholomeus Fedis, cor., 112, 121.
Bartholomeus Ghini, cor., 87.
Bartholomeus f. ol. ser Lapi, not. cor., 110.
Bartholomeus o Bartholocius f. ol. ser Manfredi, not. cor., 87.
Bartholomeus ser Maçei, not. cor., 82.
Becattini Caetano Maria, conc. della Fratica Seggota, 272.
beccai, 203. V. lana.
Bellus Arrigucci, cor., 78.
Beltecola. V. Leonardus Bartoli.
Bensamatis (de) Alexander ol. ser Antonii Bartholomei, not., 142; Franciscus Iohannis, consul et ref., 143.
Benedictus papa XII, 81, 82.
Benedictus Tacchi, cor., 110.
berrotai, 284.
berrette, 105; di Firenze, 173.
Bertinus Guardini, cor., 84.
Bertus Vanni, cor., 108.
Biagio (s.). V. Compagnia, festivitas.
Biagio. V. Blaxius.
Bideri doc. Iacopo, rif., 242, 250.
Biellis (de) Biellus Antonii, op., 142.
Bindi Antonio di Lionardo, rif., 210.
Bisenzio. V. gretum, pont. Valdibisenzio.
Bivilanus Manecti de Florentia, cap., 72.
Bizzochi Andrea di Iacopo di Piero, consul seu conservator, 20, 142, 182; stat., 159, 179; Antonius Dominici, rif., 183; Antonius Iohannis, op., 153; Francesco di Domenico, rif., 206, 215; Giovanfrancesco di Geri, provveditore, 210, 217, 221, 223; Iacopo, 20, 125; Iacopo di Baccio alias Bartolomeo, rif., 251, 254; Lionardo di Iacopo, rif., 187.
Bicqus d. Iacopi, cor., 79.
Blaxius Pieri Pauli Puccini, op., 143.
boldones, 38, 53.
Bonaccoursus Torelli, not. ref., 106.
Bonaiutus cd. Sensi de Mucello, not. cap., 72.
Bonone testor., 1.
bora, 53.
Borzochino. V. Laurentius Borzochino.
Bottari Giovanni Silvestro del fu Andrea, rif., 272, 279.
Braccioli Antonius Petri, camerarius, 186; Anton Francesco di Bracciolo, rif., 229.
Braccius ol. Teochi, not. ref., 114.
Brogius Euphrasinus qd. Laurentii de Florentia, minister ad ref. civitatis Florentie, 222, 224, 229.
bucce, 171.
Bunnamici Antonius ol. Gini Landi, op., 153; Francesco di Antonio, rif., 194; Stefano di Vito, rif., 215, 222.
Bornectus Iohannis, cor., 108.
burro, 172.
Calendai Niccolò di Sisto, rif., 218.
calisi. V. panni.
calze, 177.
Cambione Pieri, cor., 88.
campana, 69, 139, 190, 197; del Consiglio, 151; del fuoco della pieve di S. Stefano, 146; verberatorum artis lane, 151.
campores, 29, 99, 103. V. taboleri.

- canne, 40, 41, 96.
 Capanne di Granaglione, 1.
 capitaneus populi (oltre alle menzioni implicite nella voce Comune Prati), 49, 50.
 capitoli delle bande (grunducali), 200.
 capitulum plebis S. Stephani, 186.
 cappe, 177.
 cappella S. Cingali Virginie Marie e della Cictola, 137, 140, 182, 183, 189.
 cappellai, 204.
 cappellano dell'Arte, 220, 262.
 cappi, 60.
 capponi, 145, 163.
 caputeus, 48.
 carceres Coesunia, 75-7.
 cardare, 43, 44, 122, 234.
 cardatura, 30, 43, 70.
 cardì di ferro, 234; di pruno, 234.
 Carlo ro, 54.
 casato, 139. V. conscriberia.
 Casentino, V. panni.
 Casotti Giuseppe Maria di Gian Ludovico, 13.
 cassa dipinta, 152, 193.
 Castaniacus Chelia, cor., 82.
 Casulis (de). V. Iohannes ol. ser Mucci.
 Ceccarelli Francesco di Giulio, vicecano, e poi canc. dell'Arte, 13, 223, 224, 228; Giulio di Francesco, canc. dell'Arte, 209, 214, 221.
 Ceccus (ser) Orlandi, cor., 112.
 Ceffini Bastiano di ser Francesco, stat., 139, 179; provveditore, 164, 198.
 Cellus ser Iohannis de Montemurlo, not. cap., 73.
 cenere, 4, 6, 211.
 continentium, 94.
 Cepparelli Pierus Iohannis, not. ref., 86.
 cera, 172, 212.
 cercamentum, 39.
 cerchia, circulo, 5, 70.
 cerrus panni, 44, 45.
 chivelli, 44.
 chiesa, V. ecclesia.
 Cianchi Cosimo, provveditore, 208, 209, 214.
 Cianfanelli Giovanni di ser Francesco, rif. degli statuti comunali, 125, 134.
 Ciari d. Bartholomeus Ridolphi de Florentia, 138; Ridolfus Guiglielmi Bartholomei, 136.
 Ciognini Filippo di Iacopo, rif., 187, 194.
 cimare, 43, 148, 173, 174, 228, 230.
 cimatore, cimatori, 29, 173, 174, 200, 201, 208, 220, 231, 235, 230, 248.
 Cinque conservatori del contado e distretto di Firenze, 133.
 cintoli, 169, 170, 176, 207.
 cintolini tessuti, 75.
 cioppe, 177.
 Cipriani Ferdinando di Giovanni, rif., 225; Giovanni di Luca, rif., 210.
 circule, V. cerchia.
 Cironi Giovanni Antonio di Giovanni, rif., 272, 279.
 Clemens papa VI, 85.
 Clemens papa X, 228.
 Clemens Iohannis Buschini, op., 138.
 colesione, 161, 162.
 collegium notariorum, 14, 16, 17, 55, 60.
 comandamentum, 52, 54.
 comburere, 70.
 compagni di bottega, 163.
 compagnia di arto di lana, 166, 167.
 Compagnia di S. Biagio, 253.
 compositio, 28.
 Comune Florentie (oltre che nei formulari delle riforme), 53, 183. V. Baldese ol. Ambrosii Baldesii, Bartholomeus not., Dei Emiliano. V. Signoria.
 Comune Pistorum, 53, 100.
 Comune Prati, (specialmente:) 4-5 (protegge l'Arte della lana), 51-6 (rubriche dello statuto comunale), 56-7 (organi che rivedono gli statuti artigiani), 124-35 (riforma straordinaria

- degli statuti cittadini), 161 (nomina i consoli delle arti), 197 (specchio dei debitori), 211 (distribuzione degli uffici), 236 (magistrato comunale) V. *armi, capitaneus populi, carceres, dumus, fovee, iudex, notarii causarum, palazzo, potestas, ripe, sigillum, trombetti*. Non si rimanda ai nomi di coloro che ebbero qualche carica comunale.
- conciare, 43, 97, 122, 173.
- conciatoris, *aconciatores, conciatori*, 2, 28, 43, 97, 122, 235.
- Conservatori delle leggi di Firenze, 133, 265.
- consorteria, 140, 144, V. *casato*.
- consules mercatorum, 54.
- contado di Prato, 162, 173, 174, 176, 259, 280.
- Conti (o de Comitibus) Giovanni di Sigismondo, segretario dei conservatori dell'Arte della lana di Firenze, 159, 160, 180, 181, 195.
- contrassegni, 109.
- coperchi, 68.
- Corbinelli Raffaello di Pandolfo, conservatore dell'Arte della lana di Firenze, 179.
- cordellina, 169.
- cordigli, 75.
- Cremona. V. *Lanfranchinus ed. ser Iohannis*.
- cuboste, 31, 68.
- curia imperiale di Prato, 2.
- dati, 144, 161, 186.
- Dei Emiliano, coadiutore del cancelliere della Repubblica Fiorentina, 100.
- depositari, 29, 31-2, 99.
- deschi per la vendita dei panni, 185.
- devastare, 35.
- devetum gaudi et cineris, 4, 6.
- digrossum (in), 98.
- Ditaiuti di Lapo di ser Ditaiuti, not. rif. degli statuti comunali, 125, 134.
- Dominicus de Arezzo, 137.
- Dominicus od. Bectini, ref., 91, 105; cor., 116.
- Dominicus Seghe, cor., 121.
- domus o apotheca artis, 26, 32, 35, 61; nova Communis, 4, 5.
- Donatus (s.). V. *ecclesia*.
- Donatus Cambini, cor., 115, 119.
- doti, 278, 281.
- dricium, dricitura, 28, 75.
- duca di Firenze, 146. V. *Medici*.
- ecclesia S. Anne*, 35; *S. Donati*, 105; *S. Iohannis*, 128, 145, 147, 162, 191, 231, 236, 249, 260; *Romana*, 53.
- Enrico VI, re, 1.
- Enrico VII, imp., 24.
- episcopus pistoriensis, 76.
- Fabbrini Simone, cancelliere della Pratica Segreta, 281.
- factores, 77.
- Falcucciis donne Francesche, 6.
- Faytinellis (de) de Luca Ghiandone Guillelmi, not. cap., 72, 109.
- Fazzi Simone di Orazio, ref., 264, 265.
- Feghino, V. *Figline*.
- Ferracani Francesco di Giovanni, rif., 194.
- ferrovecchi, 49-50, 52.
- festivitas S. Blaxii, 278; S. Iacobi et Philippi, 220; S. Iohannis Baptiste, 128, 140, 144, 145, 147-50, 163, 164, 172, 186, 187, 191; di Ognissanti, 163, 187; Purificationis Beate Marie Virginis, 212; S. Stephani, 144, 150, 187.
- fiera, 220, 266.
- Figliano, V. *Figline*.
- Figline (Feghino, Figliano). V. *Nanni di Pino di Michele, Pagnatus f. Luccheris, Pino di Michele*.
- filatori, filatore, filatrices, 28, 39, 53, 70, 202, 278.

- Philippus (ser) Antonii, 153.
 Philippus (ser) ser Berricevuti, cor., 114.
 Philippus ed. Chesit, ref., 91, 105; cor., 106, 108, 111, 114.
 Philippus ed. Chesit, ref., 91, 105; cor., Fiorentini possono essere matricolati, 165.
 Firenze, 3, 4, 21, 165 (i Fiorentini possono essere matricolati all'Arte), 170 (modo di tingervi i panni). V. Arte della lana, Cinque conservatori, Comune. Conservatori delle leggi, dacia, Signoria. V. berrette, lanaioli, palatium populi, panni, tabolerii. V. Acciaiuolis (de), Baldese ol. Ambrosii Baldesit, Bivilianus Manecti, Brogius, Ciari, Conti, Corbinelli, Dei, Frescubaldis (de), Gaddi, Gorus Francisci Genobii, Gasalagni, Manetti, Medici, Rinaltis (de), Struzzi, Tanagli, Zati.
 Forenà, 28, 84, 98, 103.
 Florentia. V. Firenze.
 Folignus (ser) Coppie, cor., 80, 89, 90.
 fondacarius Artis, 29.
 fondachi, 174.
 fondachieri, 177, 180.
 fundacum Artis, 29, 32.
 forbire, 68.
 forbitura, 30, 70.
 forenax, forestieri, 26, 42, 43, 52, 53, 250, 231. V. lavori, marchi, panni.
 fornai, 56.
 forum, 102.
 fovee Comunit, 52; nove, 24, 30.
 fracidum, 38.
 Franchi Alessandro, conservatore, 146; Giovanni Antonio, canc. dell'Arte, 209; Iacobus I. Alexandri, 193; Nicola di Giovanni, rif., 270, 271; provveditore, 278; Stefano di Lorenzo, rif., 187.
 Franchino di Niccolò, console, 23.
 Francia. V. Ars pannorum, panni franceschi.
 Franciscus prece Comunit, 181.
 Franciscus ol. ser Alberti Tierii, not. cor., 114; not. ref., 121.
 Franciscus ser Arrighecti, cor., 122.
 Franciscus Belli, cor., 89.
 Franciscus (ser) ser Bonacolti, cor., 85.
 Franciscus ol. magistri Caiani, not. cor., 84.
 Franciscus (ser) Chelis, cor., 82.
 Franciscus Iacobi Curtini, op., 138.
 Franciscus f. Iuntini Cenis, 80.
 Franciscus Leonis, cor., 115, 118, 122.
 Franciscus f. ol. Manettini, not. cor., 108.
 Franciscus ed. Naddini, not. cor., 115, 118, 119.
 Franciscus ed. Pauci, consul, 105.
 Franciscus ed. Toringhi, not. Artis, 91; not. cor., 111.
 Franciscus. V. Ceccus.
 Frescubaldis (de) de Florentia Lambertus ol. d. Bardi, cap., 71.
 gabelle dell'Arte, 144; de' marchi, 145.
 gabellerii ad portas, 5.
 Gaddi Angelus Genobii Taddei de Florentia, 136.
 Galatrona. V. Segalonus.
 Gaketo, 128-29, 149. V. terra da purgo.
 Galcianz. V. Antonius Iohannis.
 galla, 171, 172.
 galline, 187.
 gammurre, 177.
 Gatti o del Catto Antonio di Piero, stat., 159, 179; Giuseppe di Niccolò, rif., 270, 271.
 gentare, 69.
 Geppis (de) Antonius Francisci Antonii, 204.
 Geri di Ferruccio, console, 23.
 Gerardacci, 148; Andrea, conservatore, 146.
 ghibellini, 14, 23.
 Ghinus Mei, consul, 60.

- Giannini Giovanni Michele o Michele di Anton Francesco, rif., 225, 233, 239. Cf. Giunte e correzioni.
- Giovanna, Giovanni. V. Iohanna, Iohannes, Nanni, Vannes.
- Girolamo di Matteo di Convenevole, console e rif., 139. giudice. V. iudex.
- Giuntini Francesco Maria, cane. della Pratica Segreta, 241, 251, 255, 263, 269; Girolamo, cane. della Pratica Segreta, 238.
- Giuntino. V. Iustinus.
- Guatini Matteo di Iacopo, donzello, 151. gora, 68; delle Gualchiere, poi della Romita, 1. gore, 24, 52.
- Gorus Francisci Conobii de Florentia, olisulcus, 136.
- Granaglione, 1. granum, 29. V. panis.
- Grizzini Simone di Anton Francesco, rif., 229.
- Gregorius papa XI, 116, 118, 119. gretum Bisençonia, 70.
- Grignano. V. badia.
- grossi (monete), 103.
- grosso (in), 132.
- Guadagni da Firenze, 280; Gherardus, cap., 73.
- gualdus, gualdo, 4, 6, 26, 27, 46, 47, 49-50, 67, 170, 171, 200, 219, 220, 230.
- gualcare, 68, 173, 226, 230.
- gualcatura, 68.
- gualcherari, gualcherai, 2, 27, 38, 68, 146, 172, 200-01, 226, 230, 231, 234-36, 248, 253.
- gualchiere, 1-2, 274.
- Gualini Antonio di Paolo, rif., 272, 279.
- Guardius (de) Thomas ser Bertini, ref., 183.
- guarnaccia, 47.
- Guazzalotis (de) Ioseph Iohannis Mainardi, consul et ref., 143.
- gubernare pannos, 44.
- Guocius Iohannis, cor., 115.
- guelli, 5.
- Guidalottus Ricevuti, lanaiulus, 6.
- Guido (ser) Herrigucci, cor., 112.
- Guiduccius Iohanna, barberius, 135.
- Guiduccius cd. Pagni, cor., 88; consul, 105.
- Guiliccionibus (de) Augustinus cd. Bartholomei, not. cor., 106.
- Henricus. V. Enrico.
- hospitale Misericordie, 36, 48, 163, 185, 186.
- hospitatores, 68.
- hospites, 27, 32, 41, (68), 69, 96.
- hospitium, 40.
- humor, 38.
- Iacobus alius Baccheri, prece Comensis, 205.
- Iacobus f. cd. ser Arrighetti d. Iacobi, not. cor., 106, 111; not. cor., 107, 113, 116, 117.
- Iacobus Guillelmi, cor., 86.
- Iacobus Iohannis, cor., 116.
- Iacobus Lapi, 80.
- Iacobus (ser) d. Ley, cor., 107.
- Iacobus Vannis, cor., 110.
- imbroccare, 67.
- Impero. V. curia imperiale. V. Enrico.
- imposte, 144.
- incantare, 144.
- incendio. V. campana del fuoco.
- inchisvellare, 44.
- incidere (pannos), 75.
- indaco, 230.
- Inghilterra. V. paesi inghilesi.
- Inghirami Girignano di Francesco, rif., 225, 233.
- Innocentius papa VI, 86, 87, 88, 105, 107, 108, 110.

- Innocentius f. Bonagiunte, consul, 60.
 integra, 38.
 interriata, 172.
 inventarium, 30.
 invoglie linee, 68.
 Iohanna regina, 129.
 Iohannes (s.). V. ecclesia, festivitas, palio.
 Iohannes Ambrosii, cor., 121.
 Iohannes Bambonis, cor., 82.
 Iohannes Chelli, cor., 86.
 Iohannes ol. ser Filippi, not. cor., 84.
 86, 89-90, 112, 116; not. ref., 110.
 Iohannes ol. ser Muccii de Casula, not.
 vicarii regii, 79.
 Iohannes magistri Fucci, cor., 81.
 Iohannes ol. Çari, not., cor., 108; not.
 ref., 111.
 Iohannes. V. Nanni, Vannes.
 iudex Communis, 82; potestatis, 200.
 Iustinus Cenis, 80.

 laborantes, laboratores, laboratrices, 27.
 28, 39, 46, 50, 53, 69, 77, 104, 122.
 V. lavoranti.
 laboresium, 29, 47, 50, 52, 77, 122.
 lana, 5, 6, 29-31, 35, 38, 46-8, 52, 53,
 65, 70, 75, 123, 148, 223; agnellina,
 169; baccata, 64; beccaina o di beccai,
 169, 232; di castroni, 203; doppia, 170.
 filata, 103, 170, 176; lavata, 38, 176;
 medicina o matricina, 168, 203, 232.
 sassolina, 165, 203; pectinata, 64; pe-
 lata, 169, 203; provenzale, 203; scar-
 data, 64; soda, 103, 170; spagnuola,
 168; sicilica, 38; tinta, 170, 171, 176.
 lanaioli fiorentini, 2; del costado, 259.
 Landinus Iuntarini de Vulterris, not.
 vicarii regii, 81.
 Landus Rodullì, cor., 116.
 Landus (ser) ser Ticiis. V. Orlandus ser
 Tedici.
 Lanfranchinus od. ser Iohannis de Cre-
 mona, not. vicarii regii, 78.
 Lanfrancus (ser) Chelis, cor., 78.
 Lanfrancus (ser) Daddi, cor., 81.
 lunini, 175.
 Lapis Tucci, cor., 79.
 Laurentius Borzechino, 153.
 Laurentius od. Iuliani Bartholomei, not.
 cor., 138.
 Laurentius Pauli, 135.
 Laurentius f. Primi Fiamini, not. cor., 85.
 lavare, 47, 52, 68.
 lavoratori ricevono panni per ritratta, 178,
 182.
 lavori forestieri, 236. V. panni.
 lendinelle, 173-74, 212, 264.
 Lençius Symonici, cor., 82.
 Leonardus Bartoli Bellegola, 137.
 Leonetti o Lionetti Giovanni Battista di
 Giuliano, rif., 233, 239; Tommaso del
 qd. Andrea, rif., 256, 262.
 Leuccius Biççi, cor., 84.
 libri hospitem, 69; mercatorum, 29, 34;
 sensalium, 31, 95; venditionum, 94-5,
 123.
 libriccioli dei lavori, 235, 236, 245, 253,
 254, 259, 260, 264, 275.
 libro dei gualchierai, 230-31; dei panni,
 198.
 licio, licium, 27, 98, 168-71, 203, 276.
 linaioi, 177, 183.
 Lingia. V. saia.
 linum. V. invoglie, panni.
 Lombardi esercitanti l'arte della lana in
 Prato, 3, 6.
 Londra. V. panni londrini.
 Lotti o l'Hosti Lorenzo d'Orazio, rif.,
 200; Giovanni Battista, rif., 242, 250.
 loto, 171.
 Lutius ser Rodullì, cor., 112.
 Lucca. V. Faytinellis (de).
 Luta. V. saia.

 macus (staminis), 70.
 manstre (nei purghi), 211.
 maestri di bottega. V. magister, magistri.
 maestro di scuola, 189. V. precettori.

- magister, magistri, 6, 27, 52, 69, 97, 101, 163, 171, 172, 182.
 magisterium, 29.
 magistrato della Comunità, 236.
 Maglio (del) Stefano. V. Stephanus del Maglio.
 malefacta (scil.: laboreria), 38.
 Manetti Silvester de Florentia, vicarius regius, 77-80.
 manifattori del contado, 280.
 mantellus, 46, 151.
 Maphaeus ed. ser Symonis, not. ref., 108; not. cor., 109.
 march dell'Arte, 144, 145, 191, 208, 219, 220, 245; dei forestieri, 245.
 marchiare (panni), 173, 175, 191, 204, 208, 212, 220, 228, 245, 253, 261, 273-74, 277.
 marchio delle tele o panni, 140, 161, 163, 173, 184-85, 192, 216, 276; di finito, 274, 280, V. tassa.
 Marcovaldi Bartolomeo di Lorenzo, rif., 215; Lorenzo del fu Jacinto, provveditore, 236.
 Marcus ser Miliorati, cor., 113.
 marruffini, 163, 167, 182.
 Marsoppinus Iusti, cor., 86.
 marsupia, 75.
 massarie, 30.
 matricolare (modo del), 165, 166, 246-47, 252, 253, 265.
 Medici (de'), stemma, 157; Cosimo duca, 159, 160, 162, 168, 179, 187, (194), 195, (196), 198-99; granduca, 204; Cosimo III, 228; Ferdinando II, 218, 222.
 mercantia, 54, 55, 74, 76.
 Mercatis (de) Mathaeus, advocatus ac primus minister ad ref. Praticae Secretae, 233.
 mercatores (organizzati). V. consules mercatum, 28, 29.
 Mergullius, consul, 6.
 messe da celebrarsi, 162, 186, 223, 231, 236.
 Meucci Anton Domenico, canc. dell'Arte, 237, 241.
 mezerius, 39, 41.
 mezzelano, 212, 264.
 Michael ol. Mei, not. cor., 122, 124.
 Michele di ser Michele, not., rif. degli statuti comunali, 125, 134.
 Migliorati Bartolomeo di Michele, rif., ser Antonis, not., canc. dell'Arte, 130, 194; provveditore, 195; Migliorato di Milanesi Honofrius o Noferi ol. Niccolai Aloysii Honofrii, not., canc. cor., 153; canc. Artis, 187, 193, 194.
 Milano. V. panni milanesi.
 misucoli, 38.
 Misericordia. V. hospitale.
 Modesti Nicolaus ol. Francisci Ducci, not., canc. Artis, 18, 151-53, 159, 167, 178, 180, 181, 183, 194, 204, 206.
 molendina, 52.
 molendinarii. V. mugnai.
 monastero. V. badia.
 Montalcino. V. Nardus ed. Nardi.
 Monte di Pietà, 186, 209.
 Montemurlo. V. Cellus ser Iohannis.
 Montepiano. V. badia.
 Montini Bastiano di Raffaello, rif., 206.
 Mugello. V. Bonaiustus ed. Sersi.
 mugnai, 56.
 Mugnai Cosimo di Niccolò, rif., 210, 218.
 mura urbane, 258.
 Nanni di Pino di Michele da Figline, 128, 129.
 Nardus ed. Nardi de Montalcino, not. vicarii regii, 78.
 Nerone f. ol. Leoncini, not., cor., 107; not. cor., 112, 113, 116.
 Niccola Puccini de Barbialla, not. vicarii regii, 82.
 Niccolozzi Niccolozzo, rif., 242, 250.
 Nicolaus de Risorboli, not. florentinus, canc. Communis Prati, 139.

Nicolaus Buonristori, cor., 79, 80.
 Nicolaus Cavalcantis, cor., 106.
 Nicolaus (ser) ser Cecchi, cor., 114.
 Nicolaus d. Tedaldi, not. ref., 118.
 Nicolozius ser Naldi, cor., 89.
 Nicolozus, op., 138.
 Nimus Tangi, consul., 60.
 Noffi Filippo, conc. della Pratica Segreta, 218.
 notarii. V. collegium notariorum.
 notarii causarum civilium Communis, 37.
 Novellucci ser Fausto di Giovanni Battista, rif., 206.
 mundine, 102.
 Nuius Macchi, consul., 60.

ocche, 145, 163, 187.
 Olivieri, guardia del tiratoio, 192.
 Opizi (degl) Iacopo di Giovanni, rif. degli statuti comunali, 125, 134.
 oratorio di S. Giovanni. V. ecclesia.
 ordire, 169, 170.
 orditore, 170.
 ordo, 28.
 oricellum, oricello, 47, 170.
 Orlandus ser Tedici, o Landus ser Ticia, not., cor., 60, 82.
 Orlandus. V. Landus.
 Ormannetti, 2.

Facini Domenico di Piero, rif., 242, 251, 255.
 Pagnatus f. Lucchesis de Foghine, 6.
 paiole, 65, 66, 168-70, 202, 203, 207, 256-57, 271, 275.
 palatium populi florentini, 137.
 palazzo degli Otto, del Comune, 126, 135, 144, 150, 152, 157, 184, 197.
 palio corso per S. Giovanni, 128, 140, 148, 186, 193.
 Palletti Giuliano di Piero, console e rif., 129.
 pane giallo, 163, 217; impepato, 163.

panis de grano, 69.
 panni: modo di fabbricarli, 169-70, 207, 210-11; larghezza, 169, 207, 211; misura e peso, 198, 234, 254, 271; venditi in pezze o in scampoli, 174-75; — in platea plebis, 185; — o baratto, 176-78, 203; dati ai lavoranti per tratta, 178, 182; facoltà di tessersi fuori delle mura urbane, 258, 280; in accia, 66; accordellati, 168, 169, 174, 203, 257; acetini, 170; alla piana, 203; alla tonda, 168, 169, 171, 174, 203; azzurri, 168; azzurrini, 168; barracani, 47; bigelli, 92, 100, 103; — larghi e stretti, 98; calati, 257; capo di picchio, 170; di Casentino, 266; colombini, 168; colorati, 92, 98, 100; — di verzino, 170; — di vetriuolo, 170; fini, 168; fiordifini, 168, 170; fiorentini, 2, 3, 142, 173, 174; fornesi o forestieri, 44, 97, 132, 136, 173, 200-01, 211, 225-27, franceschi, 3; frateschi, 168, 169; grossi, 168; inghiesi, 136; lane, 132; — greggi, 5; lani esterni, 142; larghi, 98, 169, 170, 173, 202, 219; — alla Bisi, 257; linei, 47, 68; londrini, 257; macagnati, 38; mozzani, 168, 176; mozzolani o mediolani, 44, 100; milanesi, 3; monachini, 168, 170, 172, 174, 203; neri di bocca, di galla, di lota, di verzino, di vetriolo, 171; nocciati, 170; nuovi, 256, 278; persi, 170; pratenses, 3; — gentiles medie lane, 3; — ischiadati, 3; pripignani o propignani (= perpignani), 132, 169, 170, 172, 174, 203; di qualità inferiore, 259; roccosi, 170, 171; romagnuoli, 44, 47, 68, 97, 166, 173, 174, 176; rotolati, 102-03; scaccati, 60; scopetini, 168, 170; stameggiati, 169; stretti, 170, 174, 176; tanè, 168, 170; tinti in pezza, 207; tuctolani, 100; turchini, 151; unti, 131; di villa o di ville o di

- villi, 169. V. deschi, marchi, rascia, saia, segna sigillum.
- pannicelli, 169.
- pannina fabbricata fuori di Prato, 261, 277; stretta, 252, 253.
- papa, 54. V. Alexander VII, Benedictus XII, Clemens VI, Clemens X, Gregorius XI, Innocentius VI, Urbanus V.
- papari, 145, 163, 187.
- Patius d. Bartholomei, cor., 107.
- Pecci Francesco, 280.
- pedaggio, 6.
- pelles, 52.
- penso, 35, 49, 186.
- pepe, 163, 167, 189, 192, 217, 220, 223, 254; sodo, 147.
- Peraccus o Peraccius Marsoppini, cor., 80, 82.
- Perpignano. V. panni perpignani.
- Perus Arrighi, cor., 84.
- Pescia. V. Amibaldus f. ol. ser Iohannis.
- pesi, 28, 70.
- petti panni, 39.
- Petrus de Spello, conservator regalis iurisdictionis, 84.
- Petrus. V. Peraccus, Perus, Pierus, Pietro, pettinatori, 201.
- pettini, 203.
- pezzette, 169, 170, 171, 174, 176.
- Phylippus. V. Filippus.
- pianatura, 43.
- piccoli (denari), 98.
- Pierus Fedis, not. ref., 87.
- Pierus Coctoli, cor., 110.
- Pierus Iohannis, not. cor., 88, not. ref., 115, 121.
- Pierus Nicolai, cor., 122.
- Pietro Leopoldo granduca, 7.
- pieve di S. Stefano di Prato. V. campana, capitulum, platea; di Succida, 1. pignus, 49, 52.
- pillata (li berrette), 173.
- pilus, 43.
- Piso di Michele da Figliano, 128, 129.
- Piovani Bartolomeo di Antonio, rif., 231.
- Pisa. V. Comune Pisarum.
- Piscia. V. Pescia.
- Pistoia. V. episcopus pistoriensis.
- platea plebis, 185.
- plebs. V. pieve.
- Follai Carlo di Alberto, donzello dell'Arte, 224; Giovanni Bonaventura, donzello dell'Arte, 232.
- pons Bismuzi, 15.
- Porta Capodiponte, 1; Gualdimare, 134-35; S. Giovanni, 137.
- Porta (de la) Nicolaus ser Mathey, not. vicarii regii, 80.
- Porte, 276. V. gabellerii.
- potestas Communis Prati (oltre alle menzioni implicite nella voce Comune), 49, 50, 100, 117, 122, 123, 127, 134, 144, 146, 200, 205. V. giudice.
- Prato, 17. V. cerchie, Comune, contado, curia, ecclesia, mura, pieve, platea, Porta, Porte, sobborghi, via.
- preceptorii, 145. V. maestro di scuola.
- procurator tiratoriorum, 28.
- profilo, 170, 171.
- Provenza. V. lana, panni.
- Puccini Blasius Petri Pauli, ref., 183; Domenico del fu ser Paolo, rif., 218.
- Puccius magistri Iohannis de Sancto Elpidio, not. vicarii regii, 60, 83.
- Puccius ol. Tieri Antonii, op., 153.
- purgare, 128, 131, 172, 220, 230.
- purgatori, 131, 172, 191, 200-01, 211, 226, 231, 234-36, 248, 254.
- purgo. V. terra da purgo.
- quadernacci dei lanaioli, 191-92.
- Quirico, trombetto del Comune, 193.
- Ranoccius Mei, cor., 87.
- Raphael Ciuti ser Francisci, consul et ref., 143.

- rascette, 169, 170, 174, 234, 235, 257, 271.
 rascia, 132, 170, 174, 202.
 rastrelleria, 68.
 receptor, 6.
 Reggiani Pietro del fu Bartolomeo, *rif.*, 218.
 repe, *repi*, 45, 47.
 reponale, 29.
 Richecourt (conte di), 250.
 riconoscere l'Arte (modo di), 165, 196, 246-47.
 rigattieri, 146, 166, 175, 177, 183.
 ripe Comuni, 52.
 Rivaliti (de) de Florentia Benedictus Geri Gherardi, 136.
 Rianholi, V. Nicolaus.
 ritagliare, 162, 177.
 ritalliatori, 29, 75.
 ritirare (panni), 172.
 ritratta dei panni, 178, 182.
 rivedere (tezzandoli, tintori, ecc.), 246.
 rivenditori, veditori, 162, 171, 172, 174, 175.
 riversciatura, 43.
 robbia, 170, 220.
 Robertus rex, 54, 78, 79, 81, 82, 83.
 Rodulfus ed. d. Bernardi, *cor.*, 87; *ref.*, 91, 105.
 Rodulfus Locti, *cor.*, 78.
 Roma, V. ecclesia Romana.
 Romagna, V. panni romagnuoli.
 Romita, V. gora.
 Roncionibus (de) Iacopo, camaslingo dell'Arte, 152; Roncionius Iohannis Batiste, 141.
 roversi, rovesci, riversci, 220, 234, 235, 257, 271. V. riversciatura.
 Rugerius (d.), vicarius potestatis, 6.
 Saccagninis (de) Raphael Bartholomei, *op.*, 142.
 Sacchi Francesco, *canoc.* dell'Arte, 271, 279.
 saccus, 6, 38, 49, 50, 55.
 saggium, saggio, 28, 38, 171.
 saia, 132, 168, 170-74, 203; de lingua, 66; de luia, 66; de Prato, 3.
 saimen, 43.
 salvadanarium, 104.
 Salvatus Mati, *cor.*, 78.
 Salvatus qd. Ninsonis, *consul*, 23; *cor.*, 79.
 Salvester Sementucci, *cor.*, 119.
 Salvus Pucci, *cor.*, 80.
 San Miniato, V. Andrea Moccii.
 San Severino Marche, 3.
 Santa Lucia, 2.
 Sant'Elpidio, V. Puccius magistri Iohannis.
 rapone, 172, 182.
 sarti, 175.
 Sassoli Francesco di Antonio, *rif.*, 222.
 scampoli, 170, 171, 175, 177, 182, 185, 261.
 scardassieri, 201.
 Scarioni, V. Scherionibus (de).
 scarpionare, 172.
 Scherionibus (de) Iohannes Francisci Montis, *op.*, 142.
 Schius ed. Chiasoli, *ref.*, 91, 105.
 Scoctis (de) de Senis Erculanus, *conservator iurisdictionis regalis*, 85.
 scontum, 29.
 scripta, 75.
 scuratura, 43.
 Sega (del) Petrus Thomasius Lazari, *consul et ref.*, 143.
 Seglorus Marcus a Calatrana, *not.*, *coadiutor ad ref. ducales*, 205.
 segno (ai panni), 131, 169.
 Senas, V. Siena.
 sensales, sensali, 25, 26, 30-3, 39, 40, 45, 67, 69, 94-7, 175, 182.
 sepultura, 30.
 sermone, 189.
 sarta, 75.
 Siena, V. Scoctis (de).

- sigillum Artis, 31, 40; *Comunis*, 40, dei panni, 200; delle tele, 185.
- Signoria di Firenze, 2, 19, 129-30 (classolo dell'assoggettamento di Prato concernenti le Arti), 135-37 (commissione incaricata di rivedere i capitoli della riforma straordinaria degli statuti pratesi), 142, 143.
- Simon *ser* Coppie, *cor.*, 107, 118.
- Simon *f. ol. ser* Donati magistri Symonis, *not. cor.*, 119, 120.
- Sinibaldus Lotti, *cur.*, 112.
- sobborgi di Prato, 258.
- sodiacus (*pannos*), 147, 172, 173.
- Soffi e Soffi Ghibellini Bartolomeo di Vincenzo, *rif.*, 264, 269, 272, 279.
- solarium, 35.
- Spagna, *V. lana*.
- speciale della Misericordia, *V. hospitale*.
- Spello, *V. Petrus*.
- Spighi Franciscus Gabriellus, *consul seu conservator*, 20 (*v. Giuste e correzioni*), 142, 148; *rif.*, 187.
- stamaioni, 202.
- stamen, stame, 30, 31, 35, 38, 46-8, 68, 70, 75, 103, 123, 160, *filatum*, 5, 64.
- stameiti, 169, 172.
- stamifes, 75.
- Stanghi Andrea di Carlo, *rif.*, 229; Carlo di Andrea, *rif.*, 239, 256, 262; Sebastiano di Domenico, *rif.*, 264, 269.
- Stephanus (*s.*) *V. festivitatis*, *pieve*.
- Stephanus *ser* Ferralupi, *not. cor.*, 120, 121.
- Stephanus del Maglio, *custode e guardia dell'Arte*, 185.
- Stephanus Tini, *cor.*, 111.
- Stradetti Giuseppe del fu Simone, *rif.*, 250, 262; Simone di Giuseppe, *rif.*, 270, 271.
- Stramazini Francesco, *donzello dell'Arte*, 209, 217, 221.
- strochi, strocoli, 176-78, 183.
- Strozzi Lorenzo di Matteo, *conservatore dell'Arte della lana di Firenze*, 179.
- Succida, *V. pieve*.
- sugna, 43.
- Symon, *V. Simon*.
- taboleri de Florentia, 75.
- tabula, 29, 99.
- Tafari Quirico di Filippo, *donzello dell'Arte*, 192, 204.
- Tanagli Giovanni Battista di Filippo, *conservatore dell'Arte della lana di Firenze*, 179.
- Tanus Bonincuse, *cor.*, 82.
- tare, 29.
- tassa ai forestieri, 230; del marchio, 274; dei tintori, 157; per il tiratoio, 185.
- tele, 27, 31, 39-41, 46, 65, 148, 185, 276; *curta*, 39; *schietta*, 66. *V. marchio, sigillum*.
- telarium, telaia, telai, 27, 65, 236, 276, 277.
- Terius Guocci, *consul*, 23, 30; *cor.*, 24.
- terra da purgo o di Calceto, 128, 129, 149, 173, 260, 267.
- tessandoli, 218, 245. *V. appresso*.
- tessarie, tessiere, *testricas, testricas, testricas*, 27, 65, 122, 276, 277, 278.
- tessarii, tessaro, *texarii, testores, textores*, 27, 39, 63, 98, 122, 170, 198, 207, 245. *V. tessandoli*.
- tessere, tessere, 98, 122, 148; panni fuori della mura di Prato, 258, 275-76.
- testa panni, 45.
- Ticis Guceppi, *cor.*, 85.
- tingere, tignere, 46-8, 122, 132, 148, 170-72, 200, 207, 211, 219, 220, 230.
- Tingus (*ser*) Dini, *cor.*, 112.
- tini, 68.
- tinta, 230; gialli, 47; guadi: *v. gadum; nigri, de nigro, de nero*, 46, 47, 67; oricelli: *v. oricellum; rubei, sanguis*

- gai, viridia, 47. V. galla, panni, rob-
 bia, tinture, verzino, vetriolo.
 tinte pubbliche, 170-72.
 tintores, tintori, 4, 6, 26, 46-8, 67-8,
 122, 157 (concordia con l'Arte), 171,
 172 (censo per S. Giovanni), 208,
 226, 230, 231, 233, 236, 246, 248.
 tinture d'arte maggiore, 170, 171, 200.
 di guado: v. gadum.
 tirare, 44, 97, 131, 148.
 tiratores, tiratori, tiratorum, 26, 44, 97,
 146, 172.
 tirataria, tiratori, 35, 44, 67, 70, 146,
 148, 160, 185-87, 210, 223, 277, 281.
 V. Olivieri, procurator tiratorum
 toga, 48.
 Tommasius *vsq.* Arrighetti, not. ref., 120.
 trecciolo, 47.
 trombetti del Comune, 189, 193. V.
 Franciscus preco, Iacobus alias Bac-
 cheri preco, Quirico trombetto.
 truffa, 65.
 tunica, 46-8.

 Urbanus papa V, 111, 112, 115.

 vaggio, vasellum, 26, 46-8, 67, 230.
 Vaisto, 2.
 Valdisenno, 2.
 Vannes Bordinelli, *cur.*, 84.
 Vannes Ture, *consul*, 23, 30.

 vasellum. V. vaggio.
 Vavassori Giuseppe del fu Giovan Vin-
 cenzo, *ref.*, 256, 262.
 veditori. V. riveditori.
 vendemmia, 52.
 Venturini Giovanni Battista, *coadiuto-
 re del cane della Pratica Segreta*,
 210; *cane della modicina*, 215.
 verberati artis lanc, 76.
 Veronesi esercitanti l'arte della lana
 in Prato, 3, 6.
 Verterius, *consul*, 6.
 verzino, 170-71.
 Verzoni Bartolomeo di Giovan Vin-
 cenzo, *ref.*, 222, 229; Giovan Vin-
 cenzo di Bartolomeo, *ref.*, 251, 254.
 vetriolo, 170-72.
 via de' Gherardacci, 148, de' Lansi-
 olli, 148.
 Vinaccesi, 2.
 vinacterii, 29.
 Vincentius Iovannelli, 155.
 vivagni, 168-71.
 Viviani Santi, *prete*, *cappellano del-
 l'Arte*, 223.
 Volterra. V. Landinus Iuntarini.

 Zaccagnini. V. Saccagninis (de).
 Zati Francesco di Bartolo, *conserva-
 tore dell'Arte della lana di Firen-
 ze*, 179.

61036



INDICE DELL'OPERA

PRESENTAZIONE di Giuseppe Canovai	p. v
PREMESSA di Renato Piattoli	1
AVVERTENZA	9
VOLUME PRIMO DI STATUTI DELL'ARTE DELLA LANA DI PRATO (1320 CIRCA- 1533), a cura di Renato Piattoli (Introduzione, p. 13; Statuto, p. 23; Rubriche dello statuto comunale concernenti le Arti in genere o l'Arte della lana in particolare, p. 51; Riforme, p. 57)	11
VOLUME SECONDO DI STATUTI DELL'ARTE DELLA LANA DI PRATO (1542-1755), a cura di Ruggero Nuti (Introduzione, p. 157; Statuto, p. 159; Riforme, p. 179)	155
GIUNTE E CORREZIONI	283
INDICI	285

Schiz. rum. americana

30. 50. f. 6

Prats
Tessent

ISBN: 978-88-95755-47-2